

Doc. **LXXIII**

n. **4**

R E L A Z I O N E
CONCERNENTE L'IMPATTO FINANZIARIO DERIVANTE
DAGLI ATTI E DALLE PROCEDURE GIURISDIZIONALI
E DI PRECONTENZIOSO CON L'UNIONE EUROPEA

(Aggiornata al 31 dicembre 2013)

(Articolo 14, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

Presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze
(PADOAN)

Comunicata alla Presidenza il 15 settembre 2014

PAGINA BIANCA

INDICE

—

<i>Premessa</i>	<i>Pag.</i>	7
-----------------------	-------------	---

PARTE I**SITUAZIONE DEL CONTENZIOSO ITALIA-UNIONE EUROPEA.
Dati di sintesi**

CAPITOLO I – CONTENZIOSO ITALIA-UNIONE EUROPEA .	»	11
1.1. Le procedure di infrazione pendenti nei confronti dell'Italia al 31 dicembre 2013	»	11
1.2. Ripartizione delle procedure per settore	»	13
1.3. Effetti finanziari delle procedure di infrazione: dati di sintesi	»	16
1.4. Evoluzione delle procedure di infrazione: situazione al 31 dicembre 2013	»	19
1.4.1. Le nuove procedure avviate nei confronti dell'Italia	»	20
1.4.2. Le procedure che hanno modificato fase nel secondo semestre	»	23
1.4.3. Procedure archiviate nel II semestre 2013	»	27
1.4.4. Procedure prossime all'irrogazione di sanzioni .	»	30
 CAPITOLO II – RINVII PREGIUDIZIALI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE	»	35
2.1. Cenni introduttivi	»	35
2.2. Casi proposti da giudici italiani	»	36
2.3. Casi proposti da giudici stranieri	»	37
 CAPITOLO III – AIUTI DI STATO	»	41
3.1. Cenni introduttivi	»	41
3.2. Procedimenti di indagine formale	»	42
3.3. Decisioni di recupero adottate dalla Commissione UE	»	43
3.4. Ricorsi alla Corte di Giustizia	»	44

PARTE II

SCHEDE ANALITICHE DELLE PROCEDURE DI INFRAZIONE
PER SETTORE

Affari economici e finanziari	Pag.	49
Affari esteri	»	51
Affari interni	»	55
Agricoltura	»	59
Ambiente	»	63
Appalti	»	89
Comunicazioni	»	97
Concorrenza e aiuti di Stato	»	101
Energia	»	107
Fiscalità e dogane	»	113
Giustizia	»	129
Lavoro e affari sociali	»	135
Libera circolazione dei capitali	»	143
Libera circolazione delle merci	»	145
Libera circolazione delle persone	»	151
Libera prestazione dei servizi e stabilimento	»	155
Pesca	»	163
Salute	»	167
Trasporti	»	173
Tutela del consumatore	»	185

PARTE III

SCHEDE ANALITICHE DEI RINVII PREGIUDIZIALI PER SETTORE

Affari interni	»	191
Agricoltura	»	195
Ambiente	»	197
Appalti	»	199
Comunicazioni	»	203

Concorrenza e aiuti di Stato	Pag. 207
Fiscalità e dogane	» 211
Giustizia	» 213
Lavoro e affari sociali	» 217
Libera prestazione dei servizi e stabilimento	» 219
Salute	» 225
Trasporti	» 227
Tutela del consumatore	» 229

PAGINA BIANCA

PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 15 bis, comma 2, della Legge 4 febbraio 2005, n. 11, come modificato dall'articolo 10 della Legge n. 96/2010 e, successivamente, dall'art 14, comma 2, della Legge n. 234/2012, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per le Politiche europee, ha il compito di presentare al Parlamento ed alla Corte dei Conti una relazione illustrativa degli effetti finanziari derivanti da atti e procedimenti avviati dall'Unione europea nei confronti dell'Italia.

Trattasi, in particolare, delle seguenti tipologie di contenzioso:

- procedure di infrazione instaurate nei confronti della Repubblica italiana, ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (già, rispettivamente, artt. 226 e 228 del Trattato istitutivo della Comunità europea);
- rinvii pregiudiziali proposti, ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (già art. 234 del Trattato istitutivo della Comunità europea e art. 35 del Trattato sull'Unione europea), da organi giurisdizionali italiani, nonché da giudici stranieri per fattispecie che possano avere riflessi anche per l'ordinamento italiano;
- procedimenti avviati dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana, a sindacato degli "aiuti di Stato" concessi da quest'ultima, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (già art. 88, paragrafo 2, del Trattato istitutivo della Comunità europea).

A tal fine, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha avviato un'azione di monitoraggio sulle vertenze comunitarie in cui è interessata l'Italia, attraverso cui rileva, con l'ausilio delle Amministrazioni di settore più direttamente investite dai diversi procedimenti, gli elementi informativi riguardanti gli sviluppi degli stessi, con l'analisi del relativo impatto sulla finanza pubblica.

Gli esiti di tale monitoraggio vengono periodicamente riportati nella Relazione al Parlamento ed alla Corte dei conti che, con l'attuale stesura, espone i dati del contenzioso relativi al II semestre 2013, in conformità all'esigenza di aggiornamento semestrale del documento, espressa dal legislatore con la citata Legge n. 234/2012.

Le informazioni trattate attengono, in particolare, a tutte le procedure di infrazione avviate ed in itinere nei confronti dell'Italia, alle pronunce della Corte di Giustizia sui rinvii pregiudiziali promossi dai giudici nazionali, sia italiani che stranieri, aventi rilevanza per il nostro ordinamento, ai procedimenti avviati dalla Commissione per la verifica di conformità al diritto europeo degli aiuti pubblici al settore delle imprese.

L'analisi si compone di due distinte parti: la prima avente carattere di sintesi, con esposizione dei dati salienti di contenzioso - ivi compreso l'impatto finanziario - rilevati nel periodo di riferimento, la seconda più dettagliata, fornisce una serie di schede analitiche sull'oggetto e lo stato di avanzamento dei singoli procedimenti di infrazione, articolati per settore economico di riferimento.

PAGINA BIANCA

PARTE I

SITUAZIONE DEL CONTENZIOSO

ITALIA-UNIONE EUROPEA

(Dati di sintesi)

PAGINA BIANCA

1. CAPITOLO I - CONTENZIOSO ITALIA – UNIONE EUROPEA

1.1. Le procedure di infrazione pendenti nei confronti dell'Italia al 31 dicembre 2013.

Le procedure di infrazione sono avviate dalla Commissione UE, nei confronti degli Stati membri, sulla base del disposto degli artt. 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

Le procedure di cui all'art. 258 TFUE si avviano con una nota di "messa in mora" che la Commissione trasmette allo Stato membro inadempiente, nella quale viene sintetizzata la presunta infrazione al diritto comunitario, con l'invito a fornire chiarimenti e/o controdeduzioni nel termine, di norma, di due mesi dal ricevimento della stessa.

Laddove, a seguito dell'invio della "messa in mora", non si raggiunga un accordo con il quale estinguere la pendenza, la Commissione invia alle Autorità nazionali un ulteriore sollecito, detto "parere motivato", con il quale definisce puntualmente i contenuti della controversia che rimarranno sostanzialmente invariati anche nell'eventuale ulteriore prosieguo della procedura.

Esperito senza esito il "parere motivato" ex art. 258 TFUE, la Commissione, ove ritenga ancora sussistente l'illegittimità, può decidere di adire la Corte di Giustizia.

La Corte di Giustizia, nel caso in cui ravvisi la responsabilità dello Stato membro, emette una sentenza di mero accertamento della violazione contestata, senza irrogazione di una sanzione a carico dello Stato.

In ogni caso, la sentenza reca l'ingiunzione, diretta all'inadempiente, ad assumere tutti i provvedimenti adeguati all'eliminazione del comportamento illecito, al fine di evitare l'ulteriore sviluppo della procedura.

Nel caso in cui lo Stato, pur in presenza di tale sentenza, persista nel comportamento illegittimo, la Commissione invia un'ulteriore nota di messa in mora, cui può seguire una successiva messa in mora complementare.

Qualora neanche in tal caso si pervenga alla soluzione della controversia, si profila un ulteriore ricorso alla Corte di Giustizia che, in tal caso, potrà concludersi con una sentenza di condanna comprensiva di sanzione a carico dello Stato inadempiente.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 260 TFUE, si prevede un iter più snello per quanto attiene alle procedure di infrazione aventi ad oggetto, in particolare, la presunta mancata attuazione di Direttive europee. A mezzo di tali procedure, la Commissione europea contesta il particolare tipo di infrazione al diritto comunitario, che deriva dalla mancata adozione delle misure di trasposizione, nell'ambito dell'ordinamento interno dello Stato membro, di Direttive "legislative", cioè emanate in "codecisione" dal Parlamento e dal Consiglio UE. Nel caso in questione, il Trattato per il funzionamento della UE prevede che la Corte di Giustizia dell'Unione europea possa irrogare sanzioni pecuniarie, a carico dello Stato inadempiente all'obbligo di attuazione, sin dalla prima sentenza, adottata dalla Corte medesimo ai sensi dell'art. 258 del TFUE.


Alla data del 31 dicembre 2013, le procedure di infrazione attive nei confronti dell'Italia risultano pari a 104. Di queste, 80 riguardano presunte violazioni del diritto comunitario e 24 attengono al mancato recepimento nell'ordinamento interno di Direttive comunitarie.

Tale articolazione viene evidenziata nella Tabella 1 e nel relativo Grafico, da cui è possibile desumere anche l'attuale stadio di istruttoria delle procedure, sulla base delle disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Tabella 1
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Ripartizione per stadio e tipologia di violazione
(dati al 31 dicembre 2013)

Tipologia di violazione	Stadio della procedura		
	Articolo 258 TFUE	Articolo 260 TFUE	Totali
Violazione del diritto comunitario	71	9	80
Mancata attuazione di Direttive	24	0	24
Totali	95	9	104

Grafico 1
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
(dati al 31 dicembre 2013)



La maggior parte delle procedure pendenti al 31 dicembre 2013 si trova nello stadio della messa in mora, che rappresenta la fase con la quale normalmente si avvia il contenzioso con Bruxelles.

Un buon numero di procedure è, inoltre, nella successiva fase del parere motivato, cui si perviene quando le Autorità nazionali non si adeguano alle richieste formulate dalla Commissione europea nel corso degli approfondimenti precedenti.

Soltanto poche procedure, infine, sono nella fase del ricorso al giudice comunitario. Si tratta in totale di 10 procedure, 5 con ricorso in itinere, 5 con sentenza già emessa. In 4 casi, la Commissione sta, invece, valutando la possibilità di formalizzare la presentazione del ricorso alla Corte UE.

Nella Tabella che segue, è riportata l'articolazione delle procedure pendenti al 31 dicembre 2013 per fase procedurale.

Tabella 2
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Ripartizione per fase
(dati al 31 dicembre 2013)

FASI DEL PROCEDIMENTO								
Normativa	Messa in Mora	Messa in mora Compl.	Parere Motivato	Parere Motivato Compl.	Decisione di ricorso	Ricorso	Sentenza	Totali
Articolo 258 TFUE	50	9	26	1	1	4	4	95
Articolo 260 TFUE	4	0	0	0	3	1	1	9
Totali	54	9	26	1	4	5	5	104

1.2. Ripartizione delle procedure per settore

Un ulteriore punto di analisi delle procedure è quello della ripartizione per settore economico, riportato nella Tabella n. 3 e nel Grafico n. 2. Dai dati, si rileva che il settore nel quale si registra la maggiore concentrazione delle procedure di infrazione è l'“Ambiente” (22 casi), cui seguono “Fiscaltà e Dogane” con 14 casi e “Trasporti” con 10 casi.


Infine, 31 casi sono stati raggruppati nella voce “Settori vari” che contempla, per economia espositiva, le rimanenti aree in cui si è attivato il contenzioso con Bruxelles.

Tabella 3
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Ripartizione per settore
(dati al 31 dicembre 2013)

SETTORI	FASE PROCEDURALE		Totale	% sul totale
	Mancata Attuazione	Violazione Diritto UE		
Ambiente	7	15	22	21,15
Energia	3	1	4	3,85
Fiscalità e dogane	2	12	14	13,46
Lavoro e affari sociali	0	7	7	6,73
Libera circolazione merci	2	3	5	4,81
Libera prestazione servizi	1	5	6	5,77
Salute	4	1	5	4,81
Trasporti	1	9	10	9,62
Vari settori*	4	27	31	29,81
Totale	24	80	104	100,00

* L'aggregato Vari settori - comprende: Affari economici e finanziari, Affari esteri, Affari interni, Agricoltura, Appalti, Comunicazioni, Concorrenza e aiuti di Stato, Giustizia, Libera circolazione dei capitali, Libera circolazione delle persone, Pesca, Tutela del consumatore.

Grafico 2
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Ripartizione per settore



1.3. Effetti finanziari delle procedure di infrazione: dati di sintesi

Le procedure di infrazione possono comportare degli oneri diretti a carico degli Stati inadempienti, a seguito di una condanna da parte della Corte di Giustizia al pagamento di sanzioni, in esito ai ricorsi ex art. 260 TFUE.

Tuttavia, anche a prescindere dalla comminazione di sanzioni, le procedure di infrazione possono comportare oneri finanziari per lo Stato membro interessato, derivanti dall'adozione delle misure finalizzate al superamento del contenzioso con l'Unione Europea.

In tale accezione, possono configurarsi diverse tipologie di oneri finanziari, tra cui si evidenziano:

- *spese connesse a misure compensative di danni ambientali, presenti nelle procedure di infrazione del settore ambiente;*
- *oneri amministrativi connessi, in linea di massima, alla necessità di attività a carico di strutture della Pubblica Amministrazione;*
- *minori entrate per l'erario, dovute principalmente a diminuzione di imposte e altri oneri contributivi;*
- *spese relative all'adeguamento delle violazioni in materia di lavoro, nell'ambito del pubblico impiego e del comparto della previdenza;*
- *oneri per interessi moratori, derivanti da ritardi nei pagamenti di somme dovute a carico del bilancio dello Stato;*

Sussistono, inoltre, altre tipologie di infrazioni per le quali non si ipotizzano, almeno nel breve/medio periodo, particolari oneri per la finanza pubblica, sempre a condizione che non si arrivi, al termine delle stesse, alla comminazione di sanzioni da parte della Corte di Giustizia UE. A titolo esemplificativo, tali infrazioni riguardano:

- *richieste di modifiche normative dell'ordinamento italiano, attinenti ad aspetti formali, come avviene ad esempio nel caso di contestazioni sulla nomenclatura e/o l'etichettatura di prodotti e merci;*
- *contestazioni per disposizioni restrittive della legge italiana, che impediscono la libera prestazione di servizi e la libertà di stabilimento;*
- *questioni di interpretazione del diritto UE e relative interazioni con le norme nazionali.*


Infine, possono sussistere anche procedure che producono effetti positivi sul bilancio dello Stato, dovuti a maggiori entrate derivanti da modifiche apportate al sistema fiscale e contributivo, ovvero a quello sanzionatorio afferente ad altre materie.

Dall'analisi dei dati relativi alle procedure di infrazione al 31 dicembre 2013, risulta che, dei n. 104 casi esposti, 39 casi sono suscettibili di produrre effetti sulla finanza pubblica, come sintetizzati nella Tabella n. 4 e nel Grafico n. 3.

Tabella 4
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Ripartizione per tipologia di impatto finanziario
(dati al 31 dicembre 2013)

Tipologia di Impatto	Numero procedure
Maggiori entrate erariali	6
Minori entrate erariali	7
Minori spese	1
Spese misure ambientali	7
Versamenti Risorse Proprie UE	1
Spese assistenziali	1
Spese di natura amministrativa	15
Spese recepimento Direttive	1
Spese per rimborsi	0
Totale	39

Grafico 3
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Ripartizione per tipologia di impatto finanziario




1.4. Evoluzione delle procedure di infrazione: situazione al 31 dicembre 2013.

Alla data del 31 dicembre 2013, rispetto alla precedente situazione del 30 giugno 2013, le procedure di infrazione che riguardano l'Italia hanno fatto registrare le seguenti modifiche:

- 25 nuove procedure di infrazione avviate dalla UE;
- 21 vecchie procedure che hanno cambiato fase, nell'ambito dell'iter previsto dal TFUE;
- 27 vecchie procedure archiviate dalle Autorità comunitarie.

Grafico 4
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Evoluzione della situazione del II semestre 2013



1.4.1. Le nuove procedure avviate nei confronti dell'Italia

In particolare, le nuove procedure di infrazione avviate nei confronti dell'Italia riguardano diversi settori economici. I settori più affollati sono, nell'ordine: "Ambiente", "Fiscalità e dogane" e "Libera prestazione dei servizi e stabilimento" con 4 nuove procedure ciascuno. Seguono i settori "Trasporti" con 3 procedure e "Libera circolazione delle merci" con 2 procedure. Vengono, infine, "Affari economici e finanziari", "Affari interni", "Energia", "Giustizia", "Lavoro e affari sociali", "Pesca", "Salute" e "Tutela del consumatore" ciascuno con una sola procedura a testa.

Per quanto riguarda l'analisi degli effetti finanziari di tali procedure, si evidenzia quanto segue:

- La procedura 2013/2251 "Perdita di risorse proprie per mancato recupero da parte del fisco su un caso legato ad una questione di contrabbando". La Commissione contesta il mancato versamento, da parte dell'Italia al bilancio della UE, di dazi doganali relativi ad un certo quantitativo di tabacco importato in Italia di contrabbando. L'Italia giustifica la mancata corresponsione dei dazi adducendo che l'obbligo, avente ad oggetto il pagamento degli stessi, è subordinato all'"accertamento" della loro entità eseguito con una sentenza penale passata in giudicato, che nella fattispecie non sussisterebbe. Per converso, le Autorità UE ritengono che tale accertamento possa essere rappresentato dalla valutazione, circa l'ammontare del dazio, eseguita da una competente Autorità amministrativa. Pertanto, si chiede il versamento alla UE, da parte dell'Italia, di dazi doganali per € 2.120.309,50, come accertati, inizialmente, dalla Dogana di Palermo a seguito delle sue indagini.
- La procedura 2007/4147 "Contenzioso relativo al rimborso dei diritti di visita sanitaria. Tassa d'effetto equivalente ad un dazio doganale". Contestata, dalla Commissione, la normativa italiana di cui alla Legge 20/12/79, n. 1239, che prevede l'applicazione, alle importazioni di carni bovine in Italia da altri Stati della UE, di "diritti di visita sanitaria". La Commissione ritiene che i diritti suddetti – come quantificati in base ai tassi di cui alla tabella allegata alla L. 30/12/70, n. 1239 – siano di ammontare eccedente il costo del servizio di visita sanitaria della merce, per cui non sarebbero, almeno presuntivamente, orientati a garantire legittime istanze di tutela della salute pubblica, ma si tradurrebbero in un ostacolo protezionistico all'ingresso del prodotto straniero sul mercato italiano. Ciò in deroga al principio della "libera circolazione delle merci" (art. 52 TFUE). L'abolizione di tali diritti, dunque, in risposta alle richieste della Commissione, comporterebbe, per il futuro, una diminuzione delle pubbliche entrate.

- La procedura 2013/0398 “Mancato recepimento della Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20/10/2010, sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali”. Poiché la Commissione ha lamentato la mancanza di un provvedimento di attuazione della Direttiva in oggetto, le Autorità italiane hanno emanato, in recepimento di essa Direttiva, il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 32. Quest’ultimo, per far fronte alle spese di giustizia necessarie all’istituzione di nuovi e numerosi interpreti, ha previsto, all’art. 4, un aumento della spesa pubblica pari a € 6.084.833,36 annui. Per il triennio 2014-2016, detti oneri faranno carico al Fondo di Rotazione istituito con l’art. 5 della Legge 16 aprile 1987, n. 183; a partire dal 2017, la copertura verrà assicurata dalla riduzione delle “spese rimodulabili” di cui all’art. 21, comma 5, lett. b) della Legge 31/12/2009, n. 196.
- La procedura 2013/4199 “Legge 214/2011 sulla riforma pensionistica e la sua compatibilità con la normativa UE in materia di parità di trattamento tra uomini e donne – Direttive 79/7/CEE e 2006/54/CE”. Contestata, dalla Commissione, la normativa di cui all’art. 24, co. 10, del D. L. convertito nella L. 22/12/11, n. 214, la quale prevede, ai fini dell’accesso alla pensione “anticipata”, condizioni contributive più gravose per gli uomini rispetto alle donne. Una tale disciplina, secondo la Commissione, contrasta con l’art. 157 TFUE - per il quale la retribuzione dei lavoratori deve essere uguale per gli uomini e per le donne - e con gli artt. 5, 7 e 14 della Dir. 2006/54/CE, dai quali si evince che le modalità di accesso alle pensioni “professionali” non possono essere definite diversamente in base al sesso del lavoratore. L’innalzamento, anche per le donne, dell’anzianità contributiva richiesta per l’accesso alla pensione “anticipata” - a tacitazione delle richieste della Commissione - produrrà una diminuzione della spesa pubblica.

Nella Tabella che segue viene riportato l’elenco delle nuove procedure avviate dalla Commissione europea ai sensi dell’art. 258 TFUE nel periodo 1° luglio – 31 dicembre 2013, per ciascun settore economico di riferimento.

Tabella 5
Procedure di infrazione a carico dell’Italia
Casi avviati nel II semestre 2013

Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase	Impatto Finanziario
<i>Affari economici e finanziari</i> 2013/0311	Mancato recepimento della Direttiva 2011/61/UE relativa ai gestori di fondi di investimento alternativi	MM	No
<i>Affari interni</i> 2013/0276	Mancato recepimento della Direttiva 2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2011, che modifica la Direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l’ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale	MM	No
<i>Ambiente</i> 2013/2177	Stabilimento siderurgico ILVA di Taranto	MM	No
<i>Ambiente</i> 2013/2170	Lavori per la disostruzione dell’alveo del fiume Piave – Direttiva VIA	MM	No

Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase	Impatto Finanziario
<i>Ambiente</i> 2013/0402	Mancato recepimento della Direttiva 2013/2/UE della Commissione, del 7 febbraio 2013, recante modifica dell'allegato I della Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio	MM	No
<i>Ambiente</i> 2013/0312	Mancato recepimento della Direttiva 2013/28/UE che modifica l'allegato 22 della Direttiva 2000/53 relativa ai veicoli fuori uso	MM	No
<i>Energia</i> 2013/2229	Mancato recepimento della Direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi	MM	No
<i>Fiscalità e dogane</i> 2013/4080	Disciplina del rimborso IVA – articolo 38 bis del DPR 633/72	MM	No
<i>Fiscalità e dogane</i> 2013/2251	Perdita di risorse proprie per mancato recupero da parte del fisco su un caso legato ad una questione di contrabbando	MM	Sì
<i>Fiscalità e dogane</i> 2013/0403	Mancato recepimento della Direttiva 2013/13/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua determinate Direttive in materia di fiscalità a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia	MM	No
<i>Fiscalità e dogane</i> 2007/4147	Contenzioso relativo al rimborso dei diritti di visita sanitaria. Tassa d'effetto equivalente ad un dazio doganale – Durata ragionevole del procedimento giudiziario	MM	Sì
<i>Giustizia</i> 2013/0398	Mancato recepimento della Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali	MM	Sì
<i>Lavoro e affari sociali</i> 2013/4199	Legge 214/2011 sulla riforma pensionistica e la sua compatibilità con la normativa UE in materia di parità di trattamento tra uomini e donne – Direttive 79/7/CEE e 2006/54/CE	MM	Sì
<i>Libera circolazione delle merci</i> 2013/0404	Mancato recepimento della Direttiva 2013/15/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua determinate Direttive in materia di libera circolazione delle merci a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia	MM	No
<i>Libera circolazione delle merci</i> 2013/0400	Mancato recepimento della Direttiva 2012/12/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2012, che modifica la Direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana	MM	No
<i>Libera circolazione dei servizi e stabilimento</i> 2013/4215	Iscrizione all'albo professionale di avvocati in possesso di qualifiche professionali ottenute in un altro Stato membro (avvocati stabiliti)	MM	No
<i>Libera circolazione dei servizi e stabilimento</i> 2013/4212	Restrizioni in materia di prestazione di servizi di attestazione e di certificazione in Italia (SOA)	MM	No
<i>Libera circolazione dei servizi e stabilimento</i> 2013/4202	Regime transitorio per la protezione del diritto d'autore dei disegni e modelli (Direttiva 98/71/CE)	MM	No

Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase	Impatto Finanziario
<i>Libera circolazione dei servizi e stabilimento</i> 2013/0405	Mancato recepimento della Direttiva 2013/25/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua determinate Direttive in materia di diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia	MM	No
<i>Pesca</i> 2013/2096	Cattiva applicazione dell'art. 19 del Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca del Mar Mediterraneo	MM	No
<i>Salute</i> 2013/0401	Mancato recepimento della Direttiva 2012/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che modifica la Direttiva 2001/83/CE per quanto riguarda la farmacovigilanza	MM	No
<i>Trasporti</i> 2013/2155	Accordo tra Stati relativo al blocco funzionale di spazio aereo BLUE MED (Cipro, Grecia, Italia e Malta)	MM	No
<i>Trasporti</i> 2013/2122	Violazione della Direttiva 2009/18/CE relativa alle inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo	MM	No
<i>Trasporti</i> 2013/0399	Mancato recepimento della Direttiva 2011/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, che modifica la Direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di talune infrastrutture	MM	No
<i>Tutela del consumatore</i> 2013/2169	Violazione della Direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori	MM	No

1.4.2. Le procedure che hanno modificato fase nel II semestre 2013

Nel periodo 1° luglio – 31 dicembre 2013, le procedure di infrazione che hanno fatto registrare degli aggiornamenti, passando da una fase all'altra dell'iter previsto dal Trattato, sono complessivamente 21. In particolare:

- 12 procedure sono transitate dalla fase di messa in mora a quella di parere motivato, che rappresenta uno stadio avanzato della fase pre - contenziosa;
- 2 procedure sono passate alla fase di parere motivato muovendo da quella della messa in mora complementare;
- 4 procedure sono passate dalla fase di messa in mora a quella di messa in mora complementare, che comporta un'estensione o una restrizione dell'oggetto del contenzioso;
- 2 procedure sono transitate, dalla fase del ricorso alla Corte di Giustizia UE, a quella della prima sentenza di essa Corte, a contenuto meramente dichiarativo dell'infrazione;

- 1 procedura è transitata dalla fase della prima sentenza della Corte UE, ai sensi dell'art. 258 del TFUE, a quella della messa in mora ai sensi dell'art. 260 TFUE, entrando così nella sequenza "critica" dell'intero procedimento.

Per quanto riguarda l'analisi degli effetti finanziari di tali procedure, si evidenzia che 5 di esse presentano un'incidenza finanziaria sul bilancio pubblico, rispettivamente nei seguenti termini:

- La procedura n. 2012/2050 "Comuni di Varese e Casciago. Affidamento dei servizi di igiene urbana". Contestato dalla Commissione, come contrario alla Direttiva 2004/18/CE e agli artt. 49 e 56 del TFUE in quanto avvenuto senza pubblica gara, l'affidamento, dai Comuni in oggetto in favore della società Aspem, del servizio di igiene urbana. La risoluzione di detto affidamento e la sua riassegnazione mediante una procedura di pubblica evidenza, come richiesto dalla UE, comporterebbe un aggravio della spesa pubblica, anche in ragione dell'esigenza di difendere l'Amministrazione in eventuali contenziosi nei confronti dell'attuale affidatario.
- La procedura n. 2012/2088 "Trattamento IVA dei costi accessori quali i costi di trasporto, relativi ad invii di valore modesto". La Commissione contesta l'assoggettamento ad IVA – basato su un'interpretazione amministrativa e giudiziaria dell'art. 9 del D.P.R. 633/72 in coordinamento con l'art. 69 dello stesso Decreto – dei servizi di trasporto connessi all'importazione, in Italia, di beni di modesto valore o anche di carattere non commerciale provenienti da paesi terzi rispetto alla UE. Quindi, sul fondamento degli artt. 143 e 144 della Direttiva 2006/112/CE, si chiede che tali servizi vengano esclusi dall'imposizione fiscale di cui sopra, con l'effetto di una diminuzione delle pubbliche entrate.
- La procedura n. 2011/4147 "Cattiva applicazione della Direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato". Con tale procedura, la Commissione rileva la mancanza, in Italia, di un sistema generale di indennizzo per le vittime di "tutti" i reati commessi intenzionalmente e implicanti l'uso della violenza. Il superamento di un tale rilievo comporta, quindi, che le forme di indennizzo già previste, nell'ordinamento nazionale, per alcune categorie di reati particolarmente gravi, vengano estese, quanto ai presupposti soggettivi ed oggettivi, nei termini di cui sopra. Ne consegue un rilevante aumento della spesa pubblica.
- La procedura n. 2010/2124 "Violazione della Direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato con riferimento al personale della scuola pubblica". Contestata, dalla Commissione, la normativa italiana che sottrae, all'applicazione della clausola 5 dell'Accordo quadro sul "lavoro a tempo determinato", i contratti a termine stipulati con il personale docente e ATA della Scuola. Detta clausola 5 vieta che successivi contratti a termine intercorrano con uno stesso lavoratore, quando non sussistano ragioni che, obiettivamente, giustifichino il ricorso a tale reiterazione, piuttosto che alla stipula di un unico contratto "a tempo indeterminato". Quindi, per il combinato disposto della stessa clausola e della legge italiana che ne costituisce attuazione (D. Lgs. 368/2001, art. 5),

tale rapporto di lavoro temporaneo, in quanto illecito, deve trasformarsi in uno a tempo indeterminato. Pertanto, ritenendo obiettivamente ingiustificato il ricorso, da parte dell'Amministrazione, a successivi contratti di lavoro a termine con il personale scolastico, la Commissione, sostenendo la necessità di applicare la predetta clausola 5, chiede la conversione "a tempo indeterminato" dei rapporti in questione, con conseguente acquisizione di maggiori diritti economici da parte dei lavoratori e simmetrico aggravio della spesa pubblica.

- La procedura n. 2011/2026 "Normativa in materia di concessioni idroelettriche". Contestata, dalla Commissione, la disciplina nazionale contenuta nell'art. 37 del D. L. 22/06/12, n. 83 (convertito in L. 07/08/12, n. 134), nonché nell'art. 1 bis della Legge Provincia di Trento, n. 4/1998, e nell'art. 19 bis della Legge Provincia di Bolzano, n. 7/2006. Nel complesso, tali norme prevedono proroghe automatiche, anche fino al 2017, delle concessioni idroelettriche attualmente in essere. Ciò contrasta con il principio della libertà di stabilimento di impresa di cui all'art. 56 del TFUE, il quale implica che un affidamento pubblico, scaduto, venga riassegnato non automaticamente all'assegnatario uscente, ma per pubblica gara. Il superamento della procedura comporta non solo l'abrogazione delle norme censurate, ma anche la caducazione degli affidamenti prorogati in ossequio alle stesse. L'espletamento della procedura di pubblica evidenza per la riassegnazione delle concessioni risolte, insieme all'eventuale incombenza di predisporre una difesa legale contro gli attuali affidatari, implicano un aumento della spesa a carico dell'Amministrazione.

Tabella 6
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Casi che hanno cambiato fase nel II semestre 2013

Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase attuale	Impatto finanziario
Ambiente 2013/0229	Mancato recepimento della Direttiva 2011/97/UE del Consiglio, del 5 dicembre 2011, che modifica la Direttiva 1999/31/CE per quanto riguarda i criteri specifici di stoccaggio del mercurio metallico considerato rifiuto	PM	No
Ambiente 2013/0150	Mancato recepimento della Direttiva delegata 2012/51/UE della Commissione, del 10 ottobre 2012, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa alle applicazioni contenenti cadmio	PM	No
Ambiente 2013/0149	Mancato recepimento della Direttiva delegata 2012/50/UE della Commissione, del 10 ottobre 2012 che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa alle applicazioni contenenti piombo	PM	No
Ambiente 2013/0148	Mancato recepimento della Direttiva 2011/65/UE, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche	PM	No

Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase attuale	Impatto finanziario
<i>Ambiente</i> 2013/0146	Mancato recepimento della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)	PM	No
<i>Appalti</i> 2012/2050	Comuni di Varese e Casciago. Affidamento dei servizi di igiene urbana	MMC	Si
<i>Energia</i> 2011/0212	Mancata attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE	PM	No
<i>Fiscaltà e Dogane</i> 2012/2088	Trattamento IVA dei costi accessori quali i costi di trasporto, relativi ad invii di valore modesto	PM	Si
<i>Giustizia</i> 2013/0228	Mancato recepimento della Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI	PM	No
<i>Giustizia</i> 2011/4147	Cattiva applicazione della Direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato	PM	Si
<i>Giustizia</i> 2009/2230	Non conformità al diritto UE della Legge 13 aprile 1988, n. 117, relativa al risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati	MM ex 260	No
<i>Lavora e affari sociali</i> 2010/2124	Violazione della Direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato con riferimento al personale della scuola pubblica	PM	Si
<i>Lavora e affari sociali</i> 2006/2441	Non corretta trasposizione della Direttiva 2000/78/CE sulla parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro	SC	No
<i>Libera circolazione delle persone</i> 2011/4146	Limitazione da parte della Federazione Nuoto del numero di giocatori di pallanuoto cittadini dell'UE	MMC	No
<i>Libera circolazione dei servizi e stabilimento</i> 2011/2026	Normativa in materia di concessioni idroelettriche	MMC	Si
<i>Salute</i> 2013/0275	Mancato recepimento della Direttiva 2010/32/UE del Consiglio, del 10 maggio 2010, che attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario (Testo rilevante ai fini del SEE)	PM	No
<i>Salute</i> 2013/0147	Mancato recepimento della Direttiva 2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, che modifica la Direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al	PM	No

Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase attuale	Impatto finanziario
	fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale		
Salute 2013/0042	Mancato recepimento della Direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici	PM	No
Trasporti 2013/2074	Cattiva applicazione del Regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario	PM	No
Trasporti 2012/2213	Cattiva applicazione della Direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie	MMC	No
Trasporti 2008/2097	Non corretta attuazione delle Direttive del primo pacchetto ferroviario	SC	No

1.4.3. Procedure archiviate nel II semestre 2013

La Commissione europea, qualora ravvisi il superamento delle situazioni di illegittimità rilevate, procede all'archiviazione delle procedure di infrazione degli Stati membri.

Tale superamento è stato l'effetto, in alcuni casi, dell'adozione di veri e propri atti normativi finalizzati a superare i rilievi comunitari. In altri casi, l'archiviazione delle procedure può avvenire per effetto dei chiarimenti e/o degli elementi aggiuntivi forniti alla Commissione europea da parte delle Autorità nazionali.

Talvolta i provvedimenti interni adottati da uno Stato membro, ai fini del superamento di una procedura, sono fonte di effetti finanziari destinati ad incidere, in prosieguo di tempo, sul bilancio dello Stato. Pertanto, anche in relazione alle procedure archiviate, è consentito in taluni casi ipotizzare un impatto per la finanza pubblica.

Nel II semestre del 2013, la Commissione europea ha archiviato 27 procedure riguardanti l'Italia.

Nel caso di specie, risultano tuttora foriere di effetti finanziari per il bilancio dello Stato le seguenti procedure:

- La procedura n. 2009/4686 "Riconoscimento dell'esperienza professionale acquisita nel settore sanitario di un altro Stato membro dell'Unione europea". Contestata la normativa italiana (art. 12 CNN 1998/2001 e 2000/2001 – Dirigenza medica e veterinaria, art. 24 CCN 2002/2005 e 2002/2003 – Dirigenza medica e veterinaria, nonché art. 15 CNN 2006/2007 – Area Dirigenza economica) che poneva limiti rigorosi al riconoscimento, in favore dei medici agli effetti del trattamento economico degli stessi, del servizio espletato nel settore sanitario di un altro Stato dell'Unione europea. Con l'eliminazione di detti limiti, tramite il Decreto Legislativo 21 giugno 2013, n. 69, si prospetta un aumento della spesa pubblica dovuto

all'obbligo di conteggiare pienamente, ai fini della remunerazione del personale medico, l'esperienza professionale maturata presso altri Stati della UE. Detta spesa verrà finanziata dal Fondo di Rotazione istituito dall'art. 5 della Legge 16/04/1987, n. 183.

- La procedura n. 2013/4115 "Cattiva applicazione della Direttiva 2009/12/CE concernente i diritti aeroportuali. Tasse di imbarco in vigore presso gli aeroporti di Roma Fiumicino e Venezia Marco Polo". Censurato l'ammontare, in Italia, dei "diritti aeroportuali" applicati, dalle società aventi in gestione le strutture degli aeroporti, ai vettori aerei e ai passeggeri in corrispettivo dell'utilizzazione delle stesse strutture, con specifico riferimento ai trasporti "da" e "per" la Svizzera. Essendo, tali "diritti", superiori per importo a quelli applicati ai voli da e per gli Stati dell'Unione europea, venivano ritenuti "discriminatori", perciò contrari all'art. 3 della Dir. 2009/12/CE e all'art. 3 dell'Accordo CE – Svizzera. Il superamento della presente procedura è stato possibile attraverso la scelta, da parte delle società di gestione delle strutture degli aeroporti, di decurtare i diritti applicati ai voli Italia – Svizzera, adeguandoli ai diritti inerenti ai voli fra l'Italia e gli altri Stati della UE. Poiché le società di gestione aeroportuali sono, per quote più o meno estese, partecipate da pubbliche Amministrazioni, ne deriva che la diminuzione dei diritti aeroportuali in oggetto – determinando una decurtazione degli introiti di dette società - comporterebbe, di per sé, una diminuzione delle pubbliche entrate.

Tabella 7
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Casi archiviati nel II semestre 2013

Estremi procedura	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
Affari interni 2013/0233	Mancato recepimento della Direttiva 2012/47/UE della Commissione, del 14 dicembre 2012 che modifica la Direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco di prodotti per la difesa	No
Affari interni 2012/0433	Mancato recepimento della Direttiva 2012/4/UE della Commissione, del 22 febbraio 2012, che modifica la Direttiva 2008/43/CE, relativa all'istituzione di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile	No
Ambiente 2013/2032	Violazione della Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole	No
Ambiente 2013/0041	Mancato recepimento della Direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la Direttiva 2003/29/CE che modifica la Direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra	No
Ambiente 2012/2054	Non corretto recepimento della Direttiva 2007/60/CE del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni	No

Estremi procedura	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
<i>Ambiente</i> 2011/2218	Non corretta trasposizione della Direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la Direttiva 91/157/CEE	No
<i>Ambiente</i> 2011/2217	Non corretta trasposizione della Direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque balneabili	No
<i>Ambiente</i> 2011/2205	Cattiva attuazione della Direttiva 2009/147/CE relativa alla conservazione degli uccelli selvatici	No
<i>Ambiente</i> 2011/2006	Non corretto recepimento della Direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la Direttiva 2004/35/CE	No
<i>Ambiente</i> 2010/0124	Mancata attuazione della Direttiva 2009/29/CE che modifica la Direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas effetto serra	No
<i>Ambiente</i> 2009/2264	Non conformità della normativa nazionale alla Direttiva 2002/96/CE relativa ai rifiuti e alla restrizione all'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche	No
<i>Ambiente</i> 2006/2131	Normativa italiana in materia di caccia in deroga	No
<i>Ambiente</i> 2004/4926	Normativa della Regione Veneto che deroga al regime di protezione degli uccelli selvatici	No
<i>Comunicazioni</i> 2012/2138	Fornitura dei servizi accessori legati all'offerta all'ingrosso del servizio di accesso alla rete fissa di telecomunicazioni	No
<i>Fiscaltà e dogane</i> 2006/2550	Regime speciale IVA per le agenzie di viaggio in Italia	No
<i>Lavoro e affari sociali</i> 2013/4117	Non corretto recepimento della Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro	No
<i>Lavoro e affari sociali</i> 2010/2045	Non conformità dell'art. 8 del D. L. 238/2001 ai requisiti della clausola 8 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE relativa all'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato	No
<i>Lavoro e affari sociali</i> 2009/4686	Riconoscimento dell'esperienza professionale acquisita nel settore sanitario di un altro Stato membro dell'Unione europea	Si
<i>Lavoro e affari sociali</i> 2009/4513	Trattato CE: certificazione di bilinguismo per accedere al pubblico impiego nella Provincia di Bolzano	No
<i>Lavoro e affari sociali</i> 2006/2228	Sospensione del diritto di ricevere la retribuzione contrattuale in associazione al divieto di lavoro notturno per le lavoratrici in stato di gravidanza	No
<i>Libera circolazione delle persone</i> 2011/2053	Non corretto recepimento della Direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri	No
<i>Libera prestazione dei servizi e stabilimento</i> 2011/4163	Prestazione transfrontaliera di servizi in Italia dei consulenti in materia di brevetti – Direttiva "servizi" 2006/123/CE e Direttiva 36/2005/CE	No
<i>Libera prestazione dei servizi e stabilimento</i>	Non corretto recepimento della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. Discriminazione in graduatoria fra i titoli conseguiti in Italia e titoli conseguiti in altri	No

Estremi procedura	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
2010/4038	Stati membri	
Salute 2013/0232	Mancato recepimento della Direttiva 2012/43/UE della Commissione, del 26 novembre 2012, recante modifica di talune rubriche dell'allegato I della Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Testo rilevante ai fini del SEE	No
Salute 2013/0231	Mancato recepimento della Direttiva 2012/40/UE della Commissione, del 26 novembre 2012, che modifica l'allegato I della Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi	No
Salute 2013/0230	Mancato recepimento della Direttiva di esecuzione 2012/21/UE della Commissione, del 2 agosto 2012, che modifica gli allegati II e III della Direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguarli al progresso tecnico. Testo rilevante ai fini del SEE.	No
Trasporti 2013/4115	Cattiva applicazione della Direttiva 2009/12/CE concernente i diritti aeroportuali. Tasse di imbarco in vigore presso gli aeroporti di Roma Fiumicino e Venezia Marco Polo	Sì

1.4.4. Procedure prossime all'irrogazione di sanzioni

Nel periodo 1 luglio – 31 dicembre 2013, si rilevano n. 8 procedure di infrazione entrate nella fase propriamente "contenziosa" del procedimento, soggetta alla disciplina dell'art. 260 del Trattato TFUE.

Tale fase, che si apre una volta che, con una prima sentenza, la Corte di Giustizia UE ha dichiarato sussistere un'inadempimento dello Stato membro agli obblighi sanciti dall'ordinamento unionale, può culminare in una seconda sentenza da parte della Corte stessa, quando lo Stato medesimo non abbia messo in regola la propria posizione eseguendo gli obblighi predetti.

L'evenienza, che al primo pronunciamento della Corte di Giustizia ne segua uno ulteriore in tempi ristretti, è altamente probabile.

Infatti, ove la prima sentenza non stabilisca un termine finale per l'adeguamento agli obblighi già disattesi, la Commissione può richiederne immediatamente l'adempimento completo.

Inoltre, si consideri che in ogni caso - anche quando viene fissato un preciso termine per l'adempimento - il Trattato TFUE ha impresso un'accelerazione al corso della procedura successivo alla prima sentenza della Corte (il passaggio del "parere motivato" di cui all'art. 228 del Trattato CE è stato eliminato). Inoltre, nell'ambito di tale prosieguo, i margini di difesa che si offrono allo Stato membro inadempiente sono assai ristretti.

Con la seconda sentenza, la Corte UE impone il pagamento di una sanzione pecuniaria o finanche di più sanzioni pecuniarie, essendosi affermata la tendenza della Corte ad applicare, oltre ad una sanzione assimilabile alla c.d. "penale" in ambito civilistico, anche una diversa sanzione patrimoniale di tipo "forfettario".

La suddetta "penale" corrisponde ad un importo dovuto, a far data dall'emanazione della seconda sentenza, per ogni giorno di ritardo nell'adempimento degli obblighi unionali. Tale importo "giornaliero" costituisce il risultato della moltiplicazione di una somma base di Euro 640 per un coefficiente di "gravità" (da 1 a 20) ed uno di "durata" dell'infrazione (da 1 e 3) e dell'ulteriore moltiplicazione del conseguente prodotto per un coefficiente "n". Quest'ultimo esprime l'efficacia "dissuasiva" della sanzione e, pertanto, viene individuato nella media geometrica tra la capacità finanziaria dello Stato inadempiente e il peso dei voti del medesimo nel Consiglio UE.

In generale, lo Stato deve corrispondere la "penale", come sopra calcolata, per ogni giorno di mora dalla seconda sentenza della Corte: la Commissione può, tuttavia, consentire la "degressività" della penale, vale a dire una ragionevole decurtazione progressiva dell'esborso giornaliero, in considerazione degli avanzamenti compiuti dallo Stato stesso, nel frattempo, circa l'attuazione dei suoi obblighi.

Mentre la "penale" colpisce l'inadempimento facente seguito alla seconda sentenza della Corte UE, la sanzione "forfettaria" punisce l'inerzia dello Stato membro per il periodo compreso tra la prima e la seconda sentenza.

La sanzione forfettaria stessa può essere costituita da una somma "una tantum", ovvero da un importo "giornaliero" da corrispondersi tante volte quanti sono i giorni intercorrenti fra le due sentenze. Lo stesso importo giornaliero si ottiene moltiplicando una somma base (Euro 210) per i medesimi coefficienti di "gravità" e di "dissuasività" utilizzati nel calcolo della "penale". A differenza di quest'ultima, tuttavia, il computo della sanzione forfettaria esclude il coefficiente di "durata".

La disciplina delle sanzioni patrimoniali, da applicarsi allo Stato UE inadempiente, è contenuta in Comunicazioni che la Commissione elabora con cadenza periodica, ai fini di un costante aggiornamento della materia alle variabili del contesto storico (significativo, in questo senso, l'esempio del predetto coefficiente di "dissuasività", che, in quanto commisurato all'efficienza finanziaria e al peso dei voti nel Consiglio UE dello Stato inadempiente, non può essere espresso da un valore fisso).

Come risulta dall'esposizione che precede, l'inottemperanza alle prescrizioni unionali — che impedisce il superamento della procedura di infrazione e che giustifica, se protratta, l'irrogazione delle sanzioni patrimoniali suddette — comporta gravosissimi oneri finanziari a carico dello Stato membro.

E' pertanto conveniente che il medesimo Stato, prima del secondo pronunciamento della Corte UE, si adoperi prontamente per conformarsi agli obblighi unionali. Infatti, se pure l'adempimento di essi obblighi implica spese rilevanti in molti casi — come già precisato sopra — è indubbio che un tale sacrificio sarà sempre inferiore al costo della soggezione alla sentenza di condanna da parte del supremo giudice dell'Unione, in quanto l'irrogazione delle relative sanzioni non evita allo Stato UE l'attuazione degli obblighi ancora inevasi.

Vi sono, poi, ipotesi in cui l'attuazione degli obblighi comunitari non comporta effetti negativi per il bilancio pubblico, come quando il corretto adempimento richieda la mera introduzione di nuove norme senza impatto finanziario, o anche quando lo stesso adempimento si traduca in azioni incidenti solo sulla sfera finanziaria dei privati e non su quella dello Stato inteso come apparato di pubblici poteri.

Ove ricorrano, dunque, tali ipotesi di insensibilità dell'erario pubblico all'attuazione degli obblighi unionali, è ancora più conveniente che lo Stato vi adempia tempestivamente, potendo, in tal modo, scongiurare le sanzioni della Corte UE con un'attività che non implica costi.

Delle sanzioni pecuniarie, comminate dalla Corte UE al culmine di una procedura di infrazione, lo Stato UE risponde a livello unitario, in quanto, nel consesso dell'Unione europea, viene riconosciuta personalità giuridica solo allo Stato membro come un tutto indiviso.

Tuttavia, per esigenze pratiche di tipo organizzativo, le azioni funzionali all'adempimento degli obblighi UE vengono realizzate, in prevalenza, su impulso di singoli settori dello Stato stesso, specificatamente competenti al riguardo.

Nell'attuazione degli obblighi unionali, dunque, lo Stato deve prevalentemente affidarsi, al suo interno, all'iniziativa di singole Amministrazioni, la cui inerzia, per contro, genera una responsabilità unitaria dello Stato medesimo nei rispetti dell'Unione europea.

Quindi, la mancata adozione, da parte delle singole Amministrazioni competenti per territorio o per settore, delle misure adeguate a dare seguito agli obblighi UE rappresentati nelle procedure di infrazione, può implicare dirompenti conseguenze, soprattutto di ordine finanziario.

A seguire, un elenco delle procedure che, superato il passaggio della prima sentenza della Corte di Giustizia, risultano prossime al secondo pronunciamento da parte della stessa:

- La procedura n. 2007/2195 "Nuove discariche in Campania". Si precisa, circa tale procedura, che il 20/06/2013 la Commissione, dopo l'invio della messa in mora ex art. 260 TFUE, ha formulato la Decisione, non ancora esternata in un formale ricorso alla Corte di Giustizia, di adire quest'ultima per richiedere una seconda sentenza. Le Autorità italiane, pertanto, sono attualmente in assiduo contatto con quelle unionali, ai fini di una soluzione "stragiudiziale" della vertenza.

L'irrogazione delle sanzioni pecuniarie, al riguardo, verrà scongiurata solo dall'adozione di misure comportanti un forte impatto finanziario, che si aggiungerà a quello già esplicito dallo stanziamento di 150 milioni di Euro per l'anno 2008, come dall'art. 17 del D. L. 23 maggio 2008, n. 90).

- La procedura n. 2003/2077 "Discariche su tutto il territorio nazionale". Al riguardo, in data 06/05/2013 la Commissione europea ha inoltrato formale Ricorso alla Corte di Giustizia UE, ex art. 260 TFUE, per l'irrogazione di sanzioni pecuniarie di cui ha già proposto la seguente determinazione:
 - 1) Pagamento di una penalità di Euro 256.819,2 per ogni giorno di ritardo, a decorrere dall'emanazione della seconda sentenza, nell'attuazione degli obblighi unionali non adempiti. Tale importo giornaliero dovrà subire tante decurtazioni – ciascuna pari ad Euro 917,21 – quante saranno le discariche di rifiuti "non pericolosi" che, progressivamente dopo l'emanazione della seconda sentenza, verranno messe a norma dalle Autorità italiane. Ove la discarica messa a norma contenga rifiuti "pericolosi", la defalcazione da applicarsi al predetto importo

giornaliero corrisponderà al doppio di quella prevista per il caso dei “rifiuti non pericolosi”, cioè ascenderà a Euro 1834,42;

- 2) Pagamento di una sanzione forfettaria giornaliera di Euro 28.089,60, reiterata per il numero dei giorni compresi tra la prima sentenza e la seconda.

L’eventualità che l’Italia venga assoggettata alle sanzioni predette, lascerebbe impregiudicata la necessità di bonificare le discariche attualmente illegali, con conseguente aggravio della spesa per il pubblico erario.

- La procedura n. 2012/2202 “Mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia”. Per questa procedura, già pervenuta alla fase della messa in mora ex art. 260 TFUE, la Commissione ha deciso di adire la Corte di Giustizia per la seconda volta, senza tuttavia tradurre le sue intenzioni in un formale ricorso. Comunque, già nell’ambito di tale Decisione, la Commissione ha determinato le sanzioni che proporrà al giudice unionale nei confronti dell’Italia: 1) una sanzione forfettaria pari ad € 24.578,40 per ogni giorno trascorso dalla prima sentenza della Corte UE (06/10/2011) alla seconda sentenza della stessa; 2) una “penale” di € 187.264,00 per ogni giorno di inadempimento ulteriore a decorrere dalla seconda sentenza.

Il superamento della presente procedura comporta un effetto positivo per la finanza pubblica, in quanto richiede che vengano completamente recuperati, all’entrata del bilancio dello Stato, i finanziamenti elargiti alle imprese lagunari. Tuttavia, gli effetti di tale beneficio rischiano di essere neutralizzati, per lo meno in parte, dall’eventualità del secondo pronunciamento della Corte UE, con l’applicazione delle sanzioni predette.

- La procedura n. 2012/2201 “Mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese che investono in municipalità colpite da disastri naturali”. La presente è ferma alla fase della messa in mora ex art. 260 TFUE. Ancora non è stata assunta, nemmeno a livello puramente interno alla Commissione, la Decisione di ricorrere alla Corte di Giustizia per la seconda volta. In considerazione di ciò, oltre che dell’ulteriore circostanza per cui la procedura in questione ha per oggetto la contestazione dell’illegittimità di determinati aiuti di Stato, possono applicarsi in questa sede le considerazioni già formulate con riferimento alla precedente procedura.
- La procedura n. 2007/2229 “Mancato recupero degli aiuti concessi per interventi a favore dell’occupazione (Contratti formazione lavoro)”. La presente è già pervenuta alla fase della seconda sentenza della Corte di Giustizia UE, con la quale è stata comminata una sanzione forfettaria pari ad Euro 30.000.000,00, unitamente ad una penale che, fino ad ora, ha comportato l’accredito, da parte dello Stato italiano sul bilancio della UE, rispettivamente di Euro 16.533.000,00 e di Euro 6.855.114,00. Quanto all’avanzamento delle operazioni di rientro degli aiuti, si precisa che, alla data del 17/05/2012, rimaneva da recuperarsi il 22,85% del loro complesso.

- La procedura n. 2006/2456 “Mancato recupero dell’aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi in favore di imprese e servizi pubblici a prevalente capitale pubblico”. La procedura è pervenuta alla fase della messa in mora ex art. 260 TFUE. Si precisa che la Commissione, in un primo tempo, aveva assunto la Decisione puramente interna di esperire un ricorso alla Corte di Giustizia. In seconda battuta, tuttavia, detta Decisione è stata revocata, quale segno di disponibilità fornito all’Italia a fronte dei progressi compiuti, dallo stesso Stato, nel recupero degli aiuti in oggetto. Infatti, con nota del 25/07/2013, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato essere stato, finora, recuperato il 98% delle erogazioni dichiarate illegittime nella prima sentenza. L’esiguità dell’aiuto ancora non rientrato e, quindi, la ragionevole fiducia su di un suo recupero in breve tempo, lasciano ritenere improbabile una seconda sentenza della Corte UE e l’assoggettamento alle relative sanzioni.
- La procedura n. 2009/2230 “Non conformità al diritto UE della Legge 13/04/1988, n. 17, relativa al risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati”. La presente è pervenuta alla fase della messa in mora ex art. 260 TFUE. Le Autorità italiane hanno già predisposto le norme adeguate al superamento di tale vertenza, precisamente l’art. 23 della “Legge europea 2013 bis”. Ove la Commissione ritenesse tale intervento, come in effetti è, adeguato a dare esecuzione agli obblighi di cui era stato lamentato l’inadempimento, verrà evitata l’irrogazione delle sanzioni pecuniarie. Si precisa, comunque, che la predetta novella normativa prevede, per lo Stato italiano, dei costi aggiuntivi: con essa, infatti, l’obbligo dello Stato di liquidare un indennizzo ai soggetti danneggiati dall’erronea applicazione della normativa UE, da parte dei magistrati italiani, viene notevolmente esteso rispetto a quanto disposto dalla precedente Legge 13/04/1988, n. 117.
- La procedura 1992/5006 “Inadeguatezza del sistema di controllo di esercizio della pesca, in particolare per quanto attiene alle sanzioni per la detenzione a bordo e l’impiego di reti da posta derivanti”. Già in data 04/10/2011, la procedura risultava pervenuta alla fase della messa in mora ex art. 260 TFUE. Piuttosto risalente è anche l’ultimo aggiornamento da parte delle Autorità italiane (09/06/2012). In quel periodo, la Commissione si dichiarava soddisfatta in merito alla richiesta, all’Italia, dell’introduzione di più aspre sanzioni a corredo del divieto di detenzione di reti da posta derivanti (istituite con l’art. 13 della “Legge comunitaria 2010”). Tuttavia, la Commissione stessa teneva fermo il rilievo relativo all’asserita carenza di personale, nell’Amministrazione italiana, adeguato al controllo del rispetto del divieto suddetto nonché di tutta la normativa UE sulla pesca.

CAPITOLO II - RINVII PREGIUDIZIALI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE

2.1 Cenni introduttivi

L'istituto del rinvio pregiudiziale rappresenta l'atto introduttivo di un giudizio di fronte alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, con natura "incidentale". Esso, infatti, si innesta sul tronco di altro procedimento giudiziario, definito "principale" e pendente di fronte alle Autorità giurisdizionali interne di uno Stato membro.

Qualora un giudice di uno Stato membro ritenga che al giudizio di cui è investito debba essere applicata una norma comunitaria sulla cui interpretazione sussista un dubbio, l'art. 267 TFUE prevede che il giudizio debba essere sospeso e la questione controversa demandata alla Corte di Giustizia, affinché provveda all'esegesi della disciplina in oggetto e sciolga le perplessità del giudice nazionale.

Lo stesso rinvio alla Corte di Giustizia è prescritto ove il giudice del giudizio principale avanzi dubbi relativi non all'interpretazione, ma alla validità, cioè conformità ai Trattati, della norma emanata dalle Autorità comunitarie investite di potere normativo.

Se il giudizio in ordine al quale si impone l'applicazione della norma comunitaria controverso pende di fronte ad un giudice interno le cui decisioni non sono più impugnabili in base all'ordinamento nazionale (come la Corte Suprema di Cassazione, il Consiglio di Stato, ecc.), il rinvio alla Corte di Giustizia è obbligatorio. Qualora, invece, sia competente per il giudizio un magistrato le cui sentenze sono sottoposte ad impugnazione, il rinvio è facoltativo.

Lo strumento del rinvio pregiudiziale, implicando la competenza esclusiva della Corte di Giustizia dell'Unione europea, garantisce un'applicazione uniforme del diritto in tutta l'area UE, contribuendo all'attuazione progressiva di un quadro ordinamentale comune a tutti i Paesi membri.

Il dispositivo delle sentenze rese dalla Corte di Giustizia a definizione di un rinvio pregiudiziale deve quindi essere applicato al caso controverso, sia dalla stesso giudice nazionale che ha proposto il rinvio, sia dagli altri giudici nazionali chiamati a definire la controversia nei gradi successivi del giudizio. Peraltro, tutti i giudici nazionali e degli altri Paesi membri, investiti di cause diverse, ma con oggetto analogo a quello su cui verteva il pronunciamento della Corte, debbono tener conto del precedente di cui si tratta, non potendo adottare soluzioni differenti da quella approntata dalla suprema Autorità giurisdizionale europea. Sotto tale profilo, è possibile affermare che i pronunciamenti della Corte siano dotati di una forza vincolante prossima a quella che si riconosce alle decisioni giudiziarie nei sistemi di common law.

Nell'ambito della presente trattazione, vengono presi in considerazione i pronunciamenti (sentenze, ovvero altri tipi di statuizioni come le ordinanze) della Corte di Giustizia su questioni controverse riguardanti l'interpretazione delle norme comunitarie, mentre non sono trattate le decisioni della Corte in merito alla validità delle stesse norme.

Nel periodo 1° luglio – 31 dicembre 2013, la Corte si è pronunciata su 27 casi, di cui 10 relativi a rinvii pregiudiziali avanzati da giudici italiani. I residui 17 casi riguardano rinvii proposti da Autorità giudicanti di altri Paesi unionali, su questioni di interesse anche dell'Italia.

2.2 Casi proposti da giudici italiani

Sono 10 i pronunciamenti della Suprema Corte europea, nell'arco del II semestre 2013, in ordine a rinvii pregiudiziali esperiti da giudici italiani.

Dei casi suddetti, presentano ricadute finanziarie sul bilancio pubblico le seguenti sentenze:

- La sentenza sulle cause riunite C-94/12; C-232/12; C-254/12; C-258/12: "Reti e servizi di comunicazione elettronica – Direttiva 2002/20/CE – Art. 12 – Diritti amministrativi imposti alle imprese del settore interessato": al riguardo, la Corte ha contestato l'entità dei "diritti amministrativi" come determinata dalle Autorità italiane. Tali diritti rappresentano la tassa che, ai sensi della Dir. 2002/20/CE, colpisce le imprese di telecomunicazione a fronte del rilascio, in loro favore, dell'autorizzazione ad esercitare. Ai sensi dell'art. 12 della citata Direttiva, l'ammontare di tali diritti non deve eccedere i costi della gestione, da parte dell'Autorità Nazionale di Regolamentazione (ANR), dello stesso regime di autorizzazione. Per converso, la Corte rileva che in Italia – in quanto il gettito dei diritti amministrativi viene destinato al finanziamento non solo della gestione del sistema delle autorizzazioni, ma anche di altre attività assolutamente estranee ad esso – l'entità dei diritti stessi sopravanza i costi di cui sopra. L'ossequio al pronunciamento della Corte, pertanto, implicherebbe una decurtazione dei diritti in oggetto, con conseguente diminuzione delle pubbliche entrate.
- La sentenza C-232/12: "Trasferimento dei diritti a pensione maturati in uno Stato membro – Artt. 45 TFUE e 48 TFUE – Normativa nazionale che non prevede il diritto di trasferire a un'Organizzazione internazionale, avente sede in un altro Stato membro, il capitale che rappresenta i contributi pensionistici versati a un ente nazionale di previdenza sociale". Con tale sentenza, la Corte ha ritenuto in contraddizione, con l'art. 45 TFUE sulla "libera circolazione dei lavoratori", le norme italiane sul trattamento pensionistico degli iscritti presso i regimi pensionistici prima di uno Stato UE e poi di un Organismo internazionale posto in un altro Stato UE, o viceversa. Infatti, nei confronti di un soggetto che, dopo aver lavorato in Italia, si trasferisca presso un Organismo Internazionale i cui Uffici sono ubicati in un altro Stato UE, il diritto italiano non ammette il trasferimento, presso il regime previdenziale di tale Organismo, del capitale maturato presso la previdenza italiana. Inoltre, nei rispetti di un dipendente di un Organismo internazionale in uno Stato UE, che si trasferisca a lavorare in Italia, la normativa italiana non prevede che i periodi contributivi maturati presso la previdenza del medesimo Organismo debbano essere conteggiati dagli enti previdenziali italiani. Tale mancata riunione dei periodi contributivi lederebbe la libertà dei lavoratori degli Stati UE di circolare liberamente per tutta l'area dell'Unione, essendone, gli stessi, scoraggiati per timore di perdere i diritti pensionistici maturati nei periodi precedenti al loro trasferimento.

2.3 Casi proposti da giudici stranieri

Nel II semestre 2013 risultano n. 17 casi di pronunciamenti su rinvii pregiudiziali avanzati da giudici di altri Stati UE, con i settori "Affari interni" e "Tutela dei consumatori" che totalizzano 3 decisioni ciascuno. Seguono i settori "Concorrenza e aiuti di Stato", "Giustizia" e "Libera prestazione dei servizi e stabilimento" con 2 procedure cadauno. Vengono, infine, i settori "Ambiente", "Appalti" "Fiscalità e dogane", "Salute" e "Trasporti" con un solo caso a testa.

Da tali pronunciamenti, a cui è interessata anche l'Italia per la valenza che gli stessi possono assumere in eventuali contenziosi futuri con l'UE, non dovrebbero derivare effetti finanziari.

Nella Tabella che segue, viene riportato l'elenco dei rinvii pregiudiziali oggetto di pronuncia del Corte di Giustizia nel II semestre del 2013.

Tabella 8
Rinvii pregiudiziali alla Corte di Giustizia UE
(dati al 31 dicembre 2013)

Estremi sentenza	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
Sentenza del 14/11/2013 C-4/11 (Germania)	Asilo – Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Articolo 4 – Regolamento (CE) n. 343/2003 – Articolo 3, paragrafi 1 e 2 – Determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino competente – Articolo 13 – Clausola residuale (Affari interni)	No
Sentenza del 10/12/2013 C-394/12 (Austria)	Sistema europeo comune di asilo – Regolamento (CE) n. 343/2003 – Determinazione dello Stato membro competente per l'esame della domanda d'asilo – Portata del sindacato giurisdizionale (Affari interni)	No
Sentenza del 07/11/2013 C-225/12 (Paesi Bassi)	Accordo di associazione CEE – Turchia – Art. 13 della Decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione – Clausole di "standstill" – Nozione di "situazione regolare quanto al soggiorno" (Affari interni)	No
Sentenza del 18/07/2013 C-211/12 (Italia)	Regime dei titoli di importazione – Regolamento (CE) n. 1291/2000 – Articolo 35, paragrafo 4, lettera c) – Cauzioni prestate al momento della domanda di rilascio dei titoli – Titolo di importazione – Deposito tardivo della prova della sua utilizzazione – Sanzione – Calcolo dell'importo da incamerare – Regolamento (CE) n. 958/2003 – Contingenti tariffari (Agricoltura)	No
Sentenza del 19/12/13 C-279/12 (Regno Unito)	Convenzione di Aarhus – Direttiva 2003/4/CE – Accesso del pubblico all'informazione in materia ambientale – Ambito di applicazione – Nozione di "Autorità pubblica" – Imprese di gestione delle reti fognarie e di fornitura di acqua – Privatizzazione del settore dei servizi idrici in Inghilterra e nel Galles (Ambiente)	No
Sentenza del 10/10/13 94/12 (Italia)	Interpretazione dell'articolo 47, par. 2, della Direttiva 2004/18/CE, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi – Capacità economica e finanziaria dell'operatore economico – Possibilità di far valere le capacità di altre entità – Normativa nazionale che limita tale possibilità ad una sola altra entità per ciascuna categoria di qualificazione prevista dalla società di certificazione (Appalti)	No

Estremi sentenza	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
Sentenza del 04/07/13 C-100/12 (Italia)	Appalti pubblici – Direttiva 89/665/CEE – Ricorso in materia di appalti pubblici – Ricorso proposto contro la decisione di aggiudicazione di un appalto da un offerente escluso – Ricorso fondato sulla motivazione che l’offerta prescelta non sarebbe conforme alle specifiche tecniche dell’appalto – Ricorso incidentale dell’aggiudicatario fondato sull’inosservanza di alcune specifiche tecniche dell’appalto nell’offerta presentata dall’offerente che ha proposto il ricorso principale – Offerte entrambi non conformi alle specifiche tecniche dell’appalto – Giurisprudenza nazionale che impone di esaminare in via preliminare il ricorso incidentale e, in caso di fondatezza di quest’ultimo, di dichiarare inammissibile il ricorso principale senza esaminarlo nel merito (Appalti)	No
Sentenza del 10/10/13 C-336/12 (Danimarca)	Appalti pubblici – Direttiva 2004/18/CE – Principio della parità di trattamento – Procedura ristretta – Bando di gara – Domanda di inserimento dell’ultimo bilancio pubblicato nel fascicolo di candidatura – Mancanza di tale bilancio nel fascicolo di alcuni candidati – Facoltà per l’amministrazione aggiudicatrice di chiedere a tali candidati di comunicarle detto bilancio dopo la scadenza del termine fissato per il deposito dei fascicoli di candidatura (Appalti)	No
Sentenza del 18/07/13 C-228/12; C-94/12; C-232/12; C-254/12; C-258/12 (Italia)	Reti e servizi di comunicazione elettronica – Direttiva 2002/20/CE – Art. 12 – Diritti amministrativi imposti alle imprese del settore interessato – Normativa nazionale che assoggetta gli operatori di comunicazione elettronica al pagamento di un diritto destinato a coprire i costi operativi delle Autorità nazionali di regolamentazione (Comunicazioni)	Sì
Sentenza del 18/07/13 C-234/12 (Italia)	Radiodiffusione televisiva – Direttiva 2010/13/UE – Artt. 4, par. 1, e 23, par. 1 – Spot pubblicitari – Normativa nazionale che prevede limiti di affollamento pubblicitario più bassi per le emittenti televisive a pagamento rispetto a quelli stabiliti per le emittenti televisive in chiaro (Comunicazioni)	No
Sentenza del 18/07/13 C-136/12 (Italia)	Art. 267, terzo comma, TFUE – Portata dell’obbligo di rinvio dei giudici di ultima istanza – Art. 101 TFUE – Codice deontologico di un ordine professionale che vieta di applicare tariffe non corrispondenti alla dignità professionale (Concorrenza e aiuti di Stato)	No
Sentenza del 18/07/13 C-414/11 (Grecia)	Politica commerciale comune – Articolo 207 TFUE – Aspetti commerciali della proprietà intellettuale – Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS) – Articolo 27 – Oggetto del brevetto – Articolo 70 (Concorrenza e aiuti di Stato)	No
Sentenza del 17/10/13 C-210/12 (Germania)	Diritto dei brevetti – Prodotti fitosanitari – Certificato protettivo complementare – Regolamento (CE) n. 1610/96 – Direttiva 91/414/CEE – Autorizzazione di immissione in commercio d’emergenza ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, di tale Direttiva (Concorrenza e aiuti di Stato)	No
Sentenza del 17/07/13 C-273/12 (Francia)	Codice doganale comunitario – Regolamento (CEE) n. 2913/92 – Art. 206 – Nascita di un’obbligazione doganale – Furto di merci sottoposto al regime di deposito doganale – Nozione di “perdita irrimediabile di merci per caso di forza maggiore” – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 71 (Fiscaltà e dogane)	No
Sentenza del 07/11/13 C-313/12 (Italia)	Procedimento amministrativo nazionale – Situazione puramente interna – Atti amministrativi – Obbligo di motivazione – Possibilità di colmare la carenza di motivazione nel corso di un procedimento giudiziario avverso un provvedimento amministrativo – Interpretazione degli artt. 296, co. 2°, TFUE, e 41, par. 2, lett. c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Incompetenza della Corte (Giustizia)	No
Sentenza del 26/09/13 C-157/12 (Bulgaria)	Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Articolo 34, punti 3 e 4 – Riconoscimento di una decisione pronunciata in un altro Stato membro – Situazione in cui tale decisione è incompatibile con un’altra decisione pronunciata anteriormente nel medesimo Stato membro fra le stesse parti in una controversia avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo (Giustizia)	No

Estremi sentenza	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
Sentenza del 14/11/13 C-60/12 (Repubblica Ceca)	Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2005/214/GAI – Applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie – Autorità giudiziaria competente, in particolare, in materia penale – L’"Unabhängiger Verwaltungssenat" in diritto austriaco – Natura e portata del controllo esercitato dall’autorità giudiziaria dello Stato membro dell’esecuzione (Giustizia)	No
Sentenza del 04/07/13 C-233/12 (Italia)	Trasferimento dei diritti a pensione maturati in uno Stato membro – Articoli 45 TFUE e 48 TFUE – Normativa nazionale che non prevede il diritto di trasferire a un’organizzazione internazionale avente sede in un altro Stato membro il capitale che rappresenta i contributi pensionistici versati a un ente nazionale di previdenza sociale – Regola della totalizzazione (Lavoro e affari sociali)	Sì
Sentenza del 12/09/13 C-660/11; C-8/12 (Italia)	Libertà di stabilimento – Libera prestazione dei servizi – Artt. 43 e 49 CE – Giochi d’azzardo – Raccolta di scommesse – Presupposti per l’autorizzazione – Obbligo di possedere un’autorizzazione di polizia e una concessione – Normativa nazionale – Distanze minime obbligatorie tra i punti di raccolta delle scommesse – Attività transfrontaliere assimilabili a quelle oggetto della concessione – Divieto (Libera prestazione dei servizi e stabilimento)	No
Sentenza del 12/12/13 C-523/12 (Italia)	Libera prestazione dei servizi – Sovvenzioni pubbliche cofinanziate dal Fondo sociale europeo in favore degli studenti iscritti a una specializzazione post lauream – Normativa regionale preordinata a potenziare il livello locale di istruzione e che subordina la concessione delle borse a condizioni riguardanti gli operatori che organizzano i corsi post lauream (Libera prestazione dei servizi e stabilimento)	No
Sentenza del 07/11/13 C-442/12 (Paesi Bassi)	Assicurazione tutela giudiziaria – Direttiva 87/344/CEE – Art. 4, par. 1 – Libera scelta dell’avvocato da parte dell’assicurato – Clausola prevista nelle condizioni generali applicabili al contratto che garantisce assistenza giuridica in procedimenti giurisdizionali o amministrativi da parte di un esterno rimborsate unicamente in caso di necessità, valutata dall’assicuratore, di affidare la gestione del caso ad un consulente giuridico esterno (Libera prestazione dei servizi e stabilimento)	No
Sentenza del 14/11/13 C-221/12 (Belgio)	Articolo 49 TFUE – Articolo 56 TFUE – Principi della parità di trattamento e di non discriminazione – Obbligo di trasparenza – Ambito di applicazione – Convenzione conclusa tra enti pubblici di uno Stato membro e un’impresa di tale Stato – Cessione, da parte di tali enti, della loro attività di fornitura di servizi di televisione, nonché, per un periodo determinato, del diritto esclusivo di uso delle loro reti cablate ad un’impresa di detto Stato membro (Libera prestazione dei servizi e stabilimento)	No
Sentenza del 03/10/13 C-109/12 (Finlandia)	Ravvicinamento delle legislazioni – Dispositivi medici – Direttiva 93/42/CEE – Medicinali per uso umano – Direttiva 2001/83/CE – Diritto dell’autorità nazionale competente di classificare come medicinale per uso umano un preparato commercializzato in un altro Stato membro come dispositivo medico munito della marcatura CE – Procedura applicabile (Salute)	No
Sentenza del 26/09/13 C-509/11 (Austria)	Regolamento (CE) n. 1371/2007 – Diritti e obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario – Articolo 17 – Indennizzo per il prezzo del biglietto di trasporto in caso di ritardo – Esclusione in caso di forza maggiore – Ammissibilità – Art. 30, par. 1, primo comma – Competenze dell’Organismo nazionale responsabile dell’applicazione di tale Regolamento – Possibilità di imporre al trasportatore ferroviario di modificare le sue condizioni di indennizzo dei viaggiatori (Trasporti)	No
Sentenza del 11/06/13 C-657/11 (Belgio)	Direttive 84/450/CEE e 2006/114/CE – Pubblicità ingannevole e pubblicità comparativa – Nozione di "pubblicità" – Registrazione e utilizzo di un nome di dominio – Utilizzo di metatags nei metadati di un sito Internet (Tutela dei consumatori)	No

Estremi sentenza	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
Sentenza del 19/09/13 C-435/11 (Austria)	Direttiva 2005/29/CE – Pratiche commerciali sleali – Brochure di vendita contenente false informazioni – Qualifica di “pratica commerciale ingannevole” – Ipotesi in cui al professionista non possa essere contestata alcuna violazione dell’obbligo di diligenza (Tutela dei consumatori)	No
Sentenza del 03/10/13 C-59/12 (Germania)	Direttiva 2005/29/CE – Pratiche commerciali sleali – Ambito di applicazione – Informazioni ingannevoli diffuse da una cassa malattia del regime legale di previdenza sociale – Cassa malattia organizzata sotto forma di organismo di diritto pubblico (Tutela dei consumatori)	No

CAPITOLO III - AIUTI DI STATO

3.1 Cenni introduttivi

Nella prospettiva della realizzazione del mercato comune europeo, l'art. 107 TFUE (già art. 88 TCE) impone agli Stati membri di non adottare misure di aiuto finanziario al settore delle imprese, suscettibili di alterare la concorrenza ed il regolare funzionamento dei meccanismi del mercato unico.

A tal fine, è previsto che le misure di sostegno al settore privato pianificate dalle Autorità nazionali siano preventivamente notificate alla Commissione europea, in modo da consentirne l'esame di compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato.

A seguito di tale esame, qualora la Commissione ravvisi un'incompatibilità degli aiuti, promuove un procedimento che prende avvio con un'indagine formale, nel corso della quale vengono approfonditi, d'intesa con le Autorità nazionali, i contenuti e la portata delle misure finanziarie in questione.

Al termine di tale disamina, la Commissione emette una decisione, che, alternativamente, può dichiarare la legittimità dell'aiuto, ovvero la sua incompatibilità con la normativa UE, con conseguente richiesta di non procedere all'erogazione delle risorse, ovvero al loro recupero, nel caso di erogazione già effettuata.

In presenza di un regime di aiuti dichiarato illegittimo dalla Commissione, se lo Stato membro non provvede all'adozione delle misure correttive, la Commissione presenta ricorso alla Corte di Giustizia per la trattazione giudiziale della controversia.

Nel caso in cui la Corte di Giustizia si pronunci nel senso dell'illegittimità degli aiuti, ma lo Stato membro non esegua comunque il dovuto recupero, la Commissione – sulla base della mancata esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia – applica le disposizioni previste dall'art. 260 TFUE. Esse implicano, in ultima istanza, l'ulteriore ricorso alla Corte per l'emissione di una sentenza che accerti l'illegittimità del comportamento e abbia anche un contenuto sanzionatorio nei confronti dello Stato membro.

Ai fini della presente esposizione, i casi relativi ad "Aiuti di Stato" per i quali le Autorità comunitarie hanno formulato rilievi nei confronti dell'Italia ai sensi degli artt. 107 e 108 TFUE (già artt. 87 e 88 TCE), sono stati divisi in tre tipologie:

- avvio di indagine formale della Commissione europea rivolta a valutare la compatibilità o meno degli aiuti con i principi del libero mercato;
- adozione della decisione della Commissione UE di recupero degli importi già eventualmente corrisposti;
- ricorsi avanti alla Corte di Giustizia per l'emanazione di una sentenza che dichiari l'inottemperanza dello Stato alla decisione di recupero della Commissione.

3.2 Procedimenti di indagine formale

Alla data del 31 dicembre 2013, risultano nella fase interlocutoria dell'indagine formale 17 casi di aiuti di stato, nei cui confronti la Commissione non ha ancora formulato alcun giudizio di compatibilità con i principi dei Trattati, ma ha assunto la mera decisione di attivare un'inchiesta, in esito alla quale si pronuncerà sull'ammissibilità delle erogazioni pubbliche sottoposte al suo esame.

La Tabella che segue elenca i procedimenti di indagine preliminare avviati nei confronti dell'Italia, ancora pendenti alla data del 31 dicembre 2013.

Tabella 9
Aiuti di Stato – Procedimenti di indagine formale
Dati al 31 dicembre 2013

Numero	Oggetto
C 29/2001	Misure in favore della pesca a seguito dell'aumento dei prezzi dei carburanti
C 18/2004	Aiuti al settore della pesca a seguito di calamità naturali (Sicilia)
C 37/2007	Presunti aiuti di Stato concessi a e all'aeroporto di Alghero a favore di Ryanair e altri vettori aerei
C 35/2009	Misure a favore dell'occupazione nel settore della pesca e dell'acquacoltura
C 17/2010	FIRMIN Srl (Legge Provinciale Trento)
C 20/2010	Società SOGAS (Società gestione Aeroporti regione Calabria)
SA 32014 SA 32015 SA 32016	Privatizzazione Gruppo Tirrenia (CAREMAR /SAREMAR/TOREMAR possibili aiuti di Stato sotto forma di compensazioni per OSP)
SA 33037	SIMET– compensazioni trasporto stradale - SIEG
SA 33412 (2012/C)	PROROGA ECOBONUS (LOGISTICA E POTENZIAMENTO INTERMODALITA')
SA 33063	TRENTINO NGA Investimenti banda larga
SA 33413	Presunti aiuti illegali a DELCOMAR
SA 35083	Agevolazioni fiscali e contributive Abruzzo
SA 33083	Vantaggi fiscali per compensare danni terremoto 1990 Sicilia e altre calamità naturali
SA 33424	Progetto integrato CCS SULCIS
SA 33709 SA 33922 SA 34000 SA 33830 SA 34292 SA 34392 SA 34434 SA 33791 SA 34196 SA 34197	Vendita Tirrenia al GRUPPO CIN – Presunti aiuti alla SAREMAR – Denuncia relativa alla SAREMAR – Denuncia per la vendita di SIREMAR – Presunti aiuti concessi a SAREMAR fra maggio e settembre 2011- Contributi erogati a MOBY e TOREMAR SPA – NUOVA CONVENZIONE TIRRENIA – NUOVA CONVENZIONE SIREMAR

Numero	Oggetto
SA 20867	Aiuto a favore di CARBONSULCIS SPA
SA 33983	Aeroporti Sardi

3.3 Decisioni di recupero adottate dalla Commissione UE

Al 31 dicembre 2013, sono 9 i casi di aiuti per i quali la Commissione si è pronunciata per l'incompatibilità con le regole del libero mercato, con conseguente richiesta alle Autorità nazionali di recuperare le erogazioni già corrisposte ai beneficiari.

Di tali casi, è data evidenza nella Tabella che segue, che riporta gli estremi e l'oggetto delle singole decisioni adottate dalla Commissione europea.

Tabella 10
Aiuti di Stato – Decisioni di recupero della Commissione UE
Dati al 31 dicembre 2013

Numero	Oggetto	Data Decisione
CR 4/2003	Aiuto alla WAM s.p.a.	24/03/2010
CR 6/2004 e CR 5/2005	Misure in favore del settore agricolo a seguito dell'aumento del prezzo del carburante ESONERO ACCISA	13/7/2009
CR 27/2005	Aiuto all'acquisto di foraggio (Friuli Venezia Giulia)	28/01/2009
CR 36/A/2006	Regime tariffario speciale per l'energia elettrica a favore di Thyssenkrupp, Cementir e Nuova Terni Industrie Chimiche	20/11/2007
SA23011	Aiuto alla ristrutturazione a favore del gruppo tessile Legler (C 39/2007)	23/03/2011
CR 19/2008	Applicazione abusiva dell'aiuto per il salvataggio a favore della società Sandretto	30/09/2009
CR 26/2008	Prestito di 300 milioni di Euro ad Alitalia	12/11/2008
C 14/2010	SEA Handling	20/12/2012
SA23425	SACE BT	20/03/2013

3.4 Ricorsi alla Corte di Giustizia

Al 31 dicembre 2013, risultano deferiti alla Corte di Giustizia 14 casi di aiuti di Stato dichiarati illegittimi dalla Commissione europea, per i quali le Autorità italiane non hanno attivato, ad avviso della Commissione stessa, le necessarie procedure di recupero nei confronti dei beneficiari, come evidenziato nella seguente Tabella.

Tabella 11
Aiuti di Stato – Deferimenti alla Corte di Giustizia
Dati al 31 dicembre 2013

Numero	Oggetto	Estremi Ricorso
CR 80/2001	EURALLUMINA	Ricorso C-547/11 28/10/2011
CR 57/2003 P.I. ex art. 260 TFUE n. 2012/2201	Proroga della Legge Tremonti bis	Sentenza 14/07/2011 C-303/09 messa in mora 22/11/2012
CR 1/2004	Legge regionale n. 9/98 (Sardegna) – Rettifica ed estensione del procedimento C 1/2004 ai sensi dell'articolo 88, par. 2 del Trattato CE	Sentenza 29/03/2012 C-243/10
CR 12/2004	Incentivi fiscali a favore di società partecipanti ad esposizioni all'estero	Sentenza 5/05/2011 C-305/2009
CR38/A/2004 e CR36/B/2006	Regime tariffario speciale per l'energia elettrica - Alcoa	Sentenza 17/10/2013 C-344/12
CR 16/2006	Aiuto alla nuova mineraria Silius	Decisione di ricorso 13/02/2008
CR 59/2007 SA20616	Aiuto al salvataggio della IXFIN	Decisione di ricorso 20/12/2011
CR 13/2007 SA20618	Compatibilità degli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione a favore di New Interline	Sentenza 13/10/2011 C-454/09
CR 59/2007 SA 20616	Aiuto al salvataggio della IXFIN	Sentenza 10/10/2013 C-353/12
SA31614	Sardinia Ferries – settore della navigazione in Sardegna	Sentenza 21/03/2013 C-613/11
SA20168	Aiuti di Stato a favore di Portovesme s.r.l., ILA s.p.a, Euroallumina s.p.a, Syndial (C 38/B/2004 – C13/2006)	Sentenza 12/12/2013 C-411/12
CR 49/1998 P.I. ex art. 260 n. 2007/2229	Occupazione – Pacchetto Treu	2° Sentenza ex 260 TFUE 17/11/2011 C-496/09
CR 27/1999 P.I. ex art. 260 n. 2006/2456	Aziende Municipalizzate	2° decisione ricorso ex 260 TFUE 28/10/2010

Numero	Oggetto	Estremi Ricorso
CR 81/1997 P.I. ex art. 260 TFUE n. 2012/2202	Sgravi fiscali ad imprese site a Venezia e Chioggia	2° decisione di ricorso ex art. 260 TFUE 20/11/2013

Nei casi “Occupazione – Pacchetto Treu” e “Aziende municipalizzate”, esposti nel prospetto, si precisa quanto segue:

- per quanto attiene al procedimento “Aziende Municipalizzate”, CR 27/1999, indicato come procedura di infrazione n. 2006/2456, la Corte di Giustizia UE ha già emanato una prima sentenza, dotata di natura puramente dichiarativa e quindi ai sensi dell’art. 258 del TFUE, con la quale ha semplicemente attestato la sussistenza dell’obbligo, per l’Italia, di recuperare gli aiuti in oggetto alla procedura stessa. A tale pronunciamento della Corte, hanno fatto seguito alcuni solleciti della Commissione europea, fino all’emissione di una “messa in mora complementare” ai sensi dell’art. 260 del TFUE. Attualmente, peraltro, la Commissione ha deciso, senza ancora esternare tale volontà in un ricorso formale, di adire per la seconda volta la Corte di Giustizia UE, per ottenere una seconda sentenza a carico dell’Italia e l’irrogazione di sanzioni pecuniarie;
- in ordine alla vertenza “Occupazione – Pacchetto Treu”, CR 49/1998, indicata anche come procedura di infrazione n. 2007/2229, la Corte di Giustizia si è già pronunciata per la seconda volta, ai sensi dell’art. 260 del TFUE, comminando pesanti sanzioni pecuniarie nei confronti dell’Italia per non aver ancora provveduto all’integrale recupero degli aiuti contestati. Dette sanzioni sono costituite dall’obbligo di pagamento rispettivamente di una penale e di una somma forfettaria e, precisamente:
 - Quanto alla penale, l’Italia è tenuta a versare, al bilancio UE, una somma corrispondente alla moltiplicazione dell’importo di base – pari a EUR 30 milioni - per la percentuale degli aiuti illegali incompatibili il cui recupero non è ancora stato effettuato o non è stato dimostrato al termine del periodo di cui trattasi, calcolata rispetto alla totalità degli importi non ancora recuperati alla data della pronuncia della presente sentenza, per ogni semestre di ritardo nell’attuazione dei provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza della Corte del 1°aprile 2004, causa C-99/02, Commissione/Italia, a decorrere dalla presente sentenza 17/11/2011 e fino alla completa esecuzione della summenzionata sentenza 1° aprile 2004;
 - Quanto alla somma forfettaria, essa è stata determinata nell’importo di 30 milioni di Euro ed è stata versata sul conto “Risorse proprie della UE”.

- In relazione alla pratica “Mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia”, CR 81/1987 - indicata anche come procedura di infrazione n. 2012/2202 - la Commissione, dopo l’invio di una messa in mora ex art. 260 TFUE, ha deciso di adire la Corte di Giustizia per la seconda volta, senza tuttavia tradurre le sue intenzioni in un formale ricorso. Pur nell’ambito di tale Decisione interna, comunque, la Commissione ha definito le sanzioni di cui chiederà l’irrogazione nei confronti dell’Italia: 1) una sanzione forfettaria pari ad € 24.578, 40 per ogni giorno trascorso dalla prima sentenza della Corte UE (06/10/2011) alla seconda sentenza della stessa; 2) una “penale” di € 187.264,00 per ogni giorno di inadempimento ulteriore a decorrere dalla seconda sentenza.

PARTE II

SCHEDE ANALITICHE DELLE PROCEDURE DI INFRAZIONE PER SETTORE

PAGINA BIANCA

Affari economici e finanziari

PROCEDURE INFRAZIONE AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2013/0311	Mancato recepimento della Direttiva 2011/61/UE relativa ai gestori di fondi di investimento alternativi	MM	No	Nuova procedura

Scheda 1 – Affari economici e finanziari

Procedura di infrazione n. 2013/0311 – ex art. 258 del TFUE.

“Mancato recepimento della Direttiva 2011/61/UE relativa ai gestori di fondi di investimento alternativi”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Finanze – Dipartimento del Tesoro

Violazione

La Commissione europea ritiene che l'Italia non abbia ancora attuato la Direttiva 2011/61/UE relativa ai gestori di fondi di investimento alternativi.

Ai sensi dell'art. 66 della Direttiva in questione, gli Stati membri pongono in essere tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie al recepimento della stessa, nei rispettivi ordinamenti interni, entro il 22 luglio 2013, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Poiché la Commissione non ha ancora ricevuto la comunicazione predetta, ritiene che la Direttiva medesima non sia stata ancora trasposta nell'ordinamento italiano.

Stato della Procedura

Il 26 settembre 2013 la Commissione ha notificato una messa in mora, ex art 258 del Trattato TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2011/61/UE mediante il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 44, comportante il recepimento della Direttiva 2011/61/UE nell'ordinamento italiano.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

Affari esteri

PROCEDURE INFRAZIONE AFFARI ESTERI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2010/2185	Mancata conformità alla legislazione europea degli Accordi bilaterali in materia di servizi aerei tra la Repubblica italiana e la Federazione russa	MM	No	Stadio invariato
Scheda 2 2003/2061	Accordo bilaterale con gli Stati Uniti in materia di servizi aerei (Open Sky)	PM	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Affari esteri**Procedura di infrazione n. 2010/2185 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancata conformità alla legislazione europea degli Accordi bilaterali in materia di servizi aerei tra la Repubblica italiana e la Federazione russa”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero degli Affari Esteri; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Violazione

La Commissione europea rileva che l'Accordo sui servizi aerei (ASA), stipulato tra l'Italia e la Federazione Russa il 10 marzo 1969 - nonché i successivi Accordi integrativi di tale Accordo (fra i quali, da ultimo, i verbali di San Pietroburgo del 2/7/10) - sono incompatibili con la “libertà di stabilimento”, di cui all'art. 49 del TFUE e, altresì, con il divieto delle intese contrarie alla concorrenza, di cui all'art. 101 del TFUE. Detto ASA, come ulteriormente modificato dagli Accordi successivi, riconosce a ciascuno Stato contraente dei diritti di sorvolo sul territorio della controparte. Nello specifico, la Federazione Russa ha riconosciuto, in favore degli operatori italiani come di seguito individuati, il diritto di sorvolare la Siberia nell'ambito sia dei servizi aerei tra l'Italia e la Russia, sia di quelli tra l'Italia e determinate destinazioni asiatiche. In attuazione di tali disposizioni, l'Accordo stesso stabilisce che i contraenti designino, ciascuno, un'impresa aerea (c.d. “vettore”), con obbligo degli operatori così designati di stipulare, fra loro, degli ulteriori accordi commerciali. Questi ultimi, che regolano il diritto di sorvolo e gli altri privilegi bilateralmente accordati, vengono approvati dalle competenti Autorità degli Stati stessi aderenti all'ASA. Si precisa che, a norma dell'art. 6 di quest'ultimo, a ciascuna parte contraente compete la facoltà di sospendere o revocare i diritti attribuiti dal patto stesso alla controparte (fra cui il diritto di sorvolo transiberiano riconosciuto dalla Russia all'Italia), qualora riscontri che la proprietà sostanziale o il controllo dell'impresa, designata dall'altro Stato paciscente, non appartiene a cittadini od organi di quest'ultimo. Sul punto, la Commissione ritiene lesa la “libertà di stabilimento”, la quale impone che le imprese di ciascuno Stato UE siano messe in condizioni di operare, all'interno degli altri Stati UE, nelle medesime condizioni concesse agli operatori nazionali. Una possibile forma di stabilimento di impresa UE, in uno Stato diverso da quello di appartenenza, è quella per cui la medesima, mantenendo la sede nello Stato di origine, assume una quota di controllo in un'impresa con sede in un diverso Stato membro. Risulta, pertanto, che la disciplina contenuta negli ASA non conceda a tale impresa estera - ove questa assumesse il controllo dell'impresa aerea avente sede in Italia e come sopra “designata” - le stesse condizioni di favore riservate ad un operatore italiano esercitante lo stesso controllo: infatti nel primo caso si prevede che la controparte abbia il potere di interdire, all'impresa designata controllata dall'operatore estero, le prerogative di cui all'Accordo ASA. Quindi l'operatore comunitario riceverebbe un trattamento peggiore rispetto a quello interno. Peraltro l'ASA, prevedendo che le imprese designate stipulino intese contenenti la determinazione dei prezzi dei rispettivi servizi, contrasterebbe con l'art. 101 TFUE di cui sopra, che vieta le intese distorsive della concorrenza: i prezzi del servizio, infatti, verrebbero fissati dagli stessi operatori, e non determinati dall'esterno in base al libero gioco della domanda e dell'offerta.

Stato della Procedura

In data 27 gennaio 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 2 – Affari esteri**Procedura di infrazione n. 2003/2061 – ex art. 258 del TFUE.****“Accordo bilaterale con gli Stati Uniti “Open Sky””.****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero degli Affari Esteri; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.**Violazione**

La Commissione europea ritiene che l'Italia abbia violato la “libertà di stabilimento” di cui all'articolo 43 del Trattato CE, nonché l'obbligo, che l'articolo 10 dello stesso Trattato pone a carico degli Stati membri, di astenersi dal compiere atti che pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dalle Istituzioni della Comunità (ora sostituita a tutti gli effetti dall'Unione europea). Al riguardo, la Commissione europea ha evidenziato l'illegittimità del protocollo firmato il 6 Dicembre 1999 dal Governo italiano e dal Governo degli Stati Uniti, in particolare degli articoli 3 e 4 in esso compresi. Si premette in generale che, a norma di tale accordo, ciascuno stato contraente attribuisce, alle imprese aeree “designate” dall'altro stato, particolari diritti di sorvolo sul proprio territorio. In ogni caso, gli articoli sopra menzionati prevedono che il singolo stato contraente possa revocare o limitare le autorizzazioni così concesse, quando le compagnie aeree designate dalla controparte pervengano nel controllo effettivo, o in proprietà, di imprese non aventi più la nazionalità dello stesso stato che le ha designate, ma di altri stati esteri. Applicata all'Italia, tale prescrizione comporta il potere, per gli Stati Uniti, di revocare o limitare le autorizzazioni - di sorvolo del loro territorio - concesse alle imprese designate dal Governo italiano, nel caso in cui il controllo o la proprietà rilevante di esse imprese pervenissero ad operatori di altri stati, compresi quelli facenti parte dell'Unione europea. La normativa in questione, quindi, consente che le imprese di altri Stati UE - che volessero acquisire il controllo o la proprietà degli operatori aerei italiani “designati” - subiscano un trattamento peggiore rispetto alle imprese italiane che assumessero la medesima posizione. Infatti le prime sarebbero soggette ad un potere esterno di revoca o restrizione delle concessioni di sorvolo sul territorio statunitense, laddove le imprese nazionali italiane verrebbero sottratte a tale interferenza. La Commissione ne deriva, di conseguenza, che in ragione di tale regime discriminatorio le imprese “unionali” sarebbero meno favorite rispetto a quelle italiane e, dunque, meno “libere” di esercitare la propria attività in Italia, con conseguente lesione della “libertà di stabilimento” di cui al sopra citato articolo 43 del Trattato CE. In base a quest'ultimo articolo, in effetti, le imprese di ciascuno Stato della UE, qualora “si stabiliscano” nel mercato interno di altri Stati membri (l'acquisto di quote di controllo di una società è considerata una forma di “stabilimento” di impresa), devono poter godere delle stesse condizioni di favore concesse alle imprese interne. La Commissione ha, altresì, rilevato come altre norme dell'accordo di cui si tratta (segnatamente gli articoli 8, 9, 9 bis e 10) risultino illegittime, in quanto disciplinanti alcuni aspetti del traffico aereo, la cui regolamentazione risulta attualmente rientrare nell'ambito della competenza normativa esclusiva dell'Unione europea nell'ambito dei rapporti fra la UE stessa e gli stati terzi (nella fattispecie gli USA).

Stato della Procedura

In data 16 Marzo 2005 la Commissione ha notificato un parere motivato ex art 258 del Trattato TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA

Affari interni

PROCEDURE INFRAZIONE AFFARI INTERNI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2013/0276	Mancato recepimento della Direttiva 2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che modifica la Direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2012/2189	Condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in Italia	MM	Sì	Stadio invariato

Scheda 1 – Affari interni**Procedura di infrazione n. 2013/0276 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancato recepimento della Direttiva 2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2011, che modifica la Direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l’ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Interno

Violazione

La Commissione europea ritiene che l’Italia non abbia ancora attuato la Direttiva 2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2011, che modifica la Direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l’ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale.

Ai sensi dell’art. 2 della Direttiva in questione, gli Stati membri pongono in essere, entro il 20 maggio 2013, tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti interni, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Non avendo ancora ricevuto la comunicazione predetta, la Commissione ritiene che la Direttiva di cui si tratta non sia stata ancora trasposta nell’ordinamento italiano.

Stato della Procedura

Il 24 luglio 2013 la Commissione ha notificato una messa in mora, ex art 258 del Trattato TFUE. LE Autorità italiane hanno dato attuazione alla presente Direttiva 2011/51/UE mediante il Decreto Legislativo 13 febbraio 2014, n. 12.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura

Scheda 2 – Affari interni**Procedura di infrazione n. 2012/2189 – ex art. 258 del TFUE.**

"Condizioni dei richiedenti asilo in Italia".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Interno**Violazione**

La Commissione europea ritiene che l'Italia violi più punti della disciplina unionale concernente il trattamento dei "richiedenti asilo", segnatamente il Regolamento n. 343/2003 (Reg.to "Dublino"), la Direttiva 2003/9/CE (Dir.va "Accoglienza"), la Direttiva 2004/83/CE (Dir.va "Qualifiche") e la Direttiva 2005/85/CE (Dir.va "Procedure"), nonché la "Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali" (CEDU). La Commissione sottolinea, in primo luogo, che gli interessati incontrano diversi ostacoli a contattare le Autorità italiane deputate a ricevere le domande di asilo. Al riguardo, si precisa : 1) che – pur consentendo agli Stati membri, la stessa normativa UE, di imporre che la domanda di asilo venga presentata personalmente, e, inoltre, soltanto presso talune Autorità - è parimenti pacifico che tali condizioni non possano essere ammesse quando, come in Italia, rendano impossibile o eccessivamente difficile, per il "rifugiato", l'esercizio dei diritti che gli spettano; 2) che i richiedenti asilo (c.d. "rifugiati"), attualmente trattenuti presso i "CIE", sarebbero pressochè irraggiungibili dal personale di Organismi internazionali o nazionali che li renda edotti, in una lingua ad essi comprensibile, dei loro diritti e delle modalità idonee a presentare una domanda di asilo. Quanto al prosieguo della procedura di asilo, rileva la Commissione che, laddove la Direttiva "Accoglienza" dispone che, entro "tre" giorni dalla richiesta di asilo, il richiedente ottenga il rilascio di un "permesso di soggiorno", in Italia la concessione di quest'ultimo certificato sopraggiungerebbe, talvolta, decorsi molti mesi dalla presentazione della domanda. Inoltre, ove la Direttiva "Accoglienza" dispone che il "richiedente asilo" goda delle "condizioni di accoglienza" (alloggio, vitto, vestiario etc.) a decorrere dalla stessa richiesta di asilo e non già dal momento dell'ottenimento del "permesso di soggiorno", in Italia, per converso, il richiedente potrebbe approfittare dell'"accoglienza" solo a seguito del rilascio dello stesso permesso di soggiorno. Deficienze ancora più gravi sussisterebbero circa la posizione dei rifugiati che si avvalgono della procedura di cui al suddetto Reg. 343/2003 (Regolamento di Dublino). Tale Regolamento indica alcuni criteri atti ad individuare lo Stato UE "competente" a valutare una domanda di asilo (di solito è lo Stato attraverso cui il richiedente stesso è entrato nella UE). Ora, può darsi che il richiedente rivolga la domanda di asilo ad uno Stato UE che non è quello "competente" in base ai predetti parametri. Sul punto, la Commissione sottolinea che: 1) quando uno Stato UE, cui si rivolga una domanda di asilo, ritenga "competente" su di essa un altro Stato UE, dovrebbe comunque garantire al soggetto richiedente, in attesa che lo Stato "competente" lo "prenda" o "riprenda" in carico, condizioni "minime" di accoglienza; 2) dalla giurisprudenza della Corte UE risulta che uno Stato UE, che ritenga "competente" un altro Stato UE, non può comunque trasferire in quest'ultimo Stato il richiedente asilo, ove, nello stesso Stato, i rifugiati subiscano trattamenti degradanti e disumani.

Stato della Procedura

Il 24 ottobre 2012 la Commissione ha notificato una messa in mora ex art 258 del Trattato TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'adeguamento alla recentissima giurisprudenza della Corte UE, che non consente ad uno Stato UE di espellere il richiedente asilo verso lo Stato UE effettivamente "competente", quando quest'ultimo non garantisce un trattamento "umano", può essere foriero di un aggravio della spesa pubblica.

PAGINA BIANCA

Agricoltura

PROCEDURE INFRAZIONE AGRICOLTURA				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2013/2092	Regime delle quote latte – Recupero dei prelievi arretrati sulle quote latte in Italia	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 2 2011/2132	Adozione di risoluzioni nell'ambito dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV)	MM	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Agricoltura**Procedura di infrazione n. 2013/2092- ex art. 258 del TFUE****"Regime delle quote latte – Recupero dei prelievi arretrati sulle quote latte in Italia"****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole****Violazione**

La Commissione europea ritiene che il sistema ordinamentale italiano dimostri, da lungo tempo, un'intrinseca inefficacia a garantire il recupero, da parte dello Stato italiano stesso, dei "prelievi" sulle eccedenze rispetto alle quote latte (c.d. "prelievi supplementari"). Essenzialmente, i Regolamenti comunitari n.ri 804/68, 856/84 e 1234/2007 (c.d. "Regolamento unico OCM") assegnano, a ciascuno Stato membro UE, dei massimali di produzione di latte e di prodotti lattieri (c.d. "quote latte") che non possono essere superati. All'interno di ciascuno Stato, poi, la quota viene divisa fra i vari produttori lattieri, ciascuno dei quali, pertanto, non può superare una soglia specifica. Lo sfioramento di tale tetto massimo, da parte del singolo produttore, impone al medesimo di pagare, sulla produzione in eccedenza e in favore dello Stato cui appartiene, un importo di denaro qualificato come "prelievo supplementare". L'art. 66 del predetto Regolamento Unico OCM ha prorogato il sistema delle "quote latte" fino alla campagna lattiera del 2014/2015. Il mancato pagamento dei "prelievi", da parte delle imprese italiane, ha costituito oggetto di una serie di procedure di infrazione già promosse dalla Commissione europea fra il 1994 e il 1998, poi archiviate a seguito del ripetuto intervento del legislatore italiano, con una serie di provvedimenti ritenuti dalla Commissione adeguati a soddisfare le proprie richieste. Con Decisione 2003/530, la Commissione ha concesso la rateizzazione dei pagamenti dovuti da quelle aziende che, avendo già contestato in sede giudiziale le ingiunzioni delle Amministrazioni Italiane al pagamento dei prelievi, si fossero ritirate dal contenzioso. Un certo numero di produttori ha aderito a detti piani di rateizzazione. In sintesi, oggetto della presente procedura di infrazione è il mancato recupero alle casse dello Stato, ancor oggi, di prelievi per 1,423 miliardi Euro. Questi ultimi corrispondono al debito, fino ad oggi e per le campagne dal 1995/1996 al 2008/2009, dei produttori lattieri che non hanno aderito ai programmi di rateizzazione (per scelta o in quanto esclusi dalla "copertura" di cui alla sopra citata Decisione UE), calcolato al netto di Euro 158 mln "non recuperabili". La paralisi di tali pagamenti è riconducibile, per la Commissione, a vari profili del sistema ordinamentale italiano: 1) la stessa normativa nazionale sarebbe divenuta deficitaria, dopo che la Legge 44/2012 ha permesso, ai soggetti debitori di enti pubblici che versino in condizioni di "oggettiva difficoltà economica" (ivi compresi i debitori di prelievi sulle eccedenze lattiere) di dilazionare i pagamenti (anche al di fuori dell'adesione ai piani di rateizzazione predetti); 2) gli "accertamenti" delle somme dovute, da parte dell'Amministrazione italiana, sarebbero resi alquanto difficoltosi dalla confusione delle regole circa la quantificazione delle quote latte spettanti ai singoli produttori; 3) dopo l'accertamento, la riscossione del prelievo dovuto è stata messa in forse, principalmente, dal fatto che le aziende, destinatarie degli ordini di pagamento emessi dalla P.A, hanno spesso impugnato gli stessi di fronte ai giudici nazionali, ottenendo sovente una sospensiva cautelare dell'esecutività dell'ingiunzione stessa, prima della definizione della vertenza. Allo stato, tali procedimenti giudiziari sono ancora pendenti e, per quanto può ragionevolmente prevedersi, lontani dalla relativa decisione.

Stato della Procedura

In data 20 giugno 2013 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'acquisizione, al bilancio pubblico, dei prelievi ancora dovuti, implicherebbe un aumento delle entrate

Scheda 2 – Agricoltura**Procedura di infrazione n. 2011/2132 - ex art. 258 del TFUE****“Adozione di risoluzioni nell’ambito dell’Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV)”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole****Violazione**

La Commissione europea lamenta l’avenuta violazione degli artt. 2 par. 1 e 3 par. 2 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), facendo riferimento all’approvazione, da parte dell’Italia, di numerose Risoluzioni in seno all’Organizzazione Internazionale della vigna e del vino (OIV). In base al predetto art. 2 TFUE, si ritiene che nei settori in cui l’Unione europea vanta una “competenza esclusiva”, gli Stati membri non possano intervenire se non in misura tale da far salva tale esclusività: quindi, solo nel caso in cui siano stati autorizzati dalle stesse Autorità europee, ovvero operino in funzione puramente attuativa di regole previamente stabilite dalle medesime Autorità. Al riguardo, il sopra citato art. 3 del TFUE ascrive alla competenza esclusiva, spettante alle Istituzioni della UE, anche la stipula di accordi con soggetti esterni all’Unione europea, nel caso in cui le relazioni con detti terzi dispieghino un’influenza sull’ordinamento interno della stessa UE. Quindi, ove gli Stati membri della UE siano chiamati ad esprimere una posizione, nell’ambito di rapporti internazionali suscettibili di incidere sul sistema normativo dell’Unione europea, essi non sono facoltati ad agire autonomamente e liberamente, ma devono rimettersi a quanto disposto, in proposito, dalle Istituzioni dell’Unione medesima. A tal proposito, la Commissione europea sostiene che l’Italia abbia violato tale competenza esclusiva, aderendo in via autonoma - travalicando le Autorità europee all’uopo legittimate e le forme prescritte, nella fattispecie, dal diritto europeo - ad un certo numero di Risoluzioni votate in seno all’Organizzazione Internazionale della vigna e del vino, di cui fa parte l’Italia stessa insieme ad altri 20 Paesi membri della UE. Al riguardo si precisa che certe tipologie di Risoluzioni, adottate dall’Organizzazione suddetta, vengono automaticamente incorporate nell’ordinamento interno dell’Unione europea, come statuito dalle seguenti norme comunitarie: art. 120 octies dell’OCM unica, art. 9 del Reg. n. 606/2009 e Reg. n. 479/2008. Tali Risoluzioni, dunque, che pure vengono assunte nell’ambito di organismi internazionali, incidono sul sistema di diritto interno dell’Unione europea. Da questo assunto, la Commissione desume che la posizione espressa da ciascun Stato membro in seno all’Organizzazione di cui si tratta - in rapporto alle predette Risoluzioni - non può definirsi autonomamente, ma deve uniformarsi a quanto stabilito, al riguardo, dalle Autorità europee. In particolare, ciascun Stato membro dovrebbe, nella fattispecie, votare secondo quanto stabilito previamente dal Consiglio dell’Unione europea, secondo la procedura indicata dall’art. 218, par. 9 dello stesso TFUE. Per converso, il 24/6/2011, l’Italia ed altri Stati membri UE hanno aderito - in difetto di una pertinente delibera del Consiglio della UE stessa, che definisse il contenuto di detta adesione - a 25 Risoluzioni dell’Organizzazione internazionale della vigna e del vino, rivestite immediatamente, a norma dei predetti Regolamenti comunitari, del valore di norme UE. Sul punto, la Commissione non solo chiede all’Italia di chiarire la propria condotta, ma richiama lo Stato membro ad un comportamento, nel futuro, maggiormente rispettoso degli obblighi assunti nei confronti dell’Unione, in vista della prevista votazione di ulteriori Risoluzioni OIV, fissata all’Ottobre dello stesso 2011.

Stato della Procedura

In data 29 settembre 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA

Ambiente

PROCEDURE INFRAZIONE AMBIENTE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2013/2177	Stabilimento siderurgico ILVA di Taranto	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2013/2170	Lavori per la disostruzione dell'alveo del fiume Piave – Direttiva VIA	MM	No	Nuova procedura
Scheda 3 2013/2022	Non corretta attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale. Mappe acustiche strategiche	MM	No	Stadio invariato
Scheda 4 2013/0402	Mancato recepimento della Direttiva 2013/2/UE della Commissione, del 7 febbraio 2013, recante modifica dell'allegato I della Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio	MM	No	Nuova procedura
Scheda 5 2013/0312	Mancato recepimento della Direttiva 2013/28/UE che modifica l'allegato 22 della Direttiva 2000/53/ relativa ai veicoli fuori uso	MM	No	Nuova procedura
Scheda 6 2013/0229	Mancato recepimento della Direttiva 2011/97/UE del Consiglio, del 5 dicembre 2011, che modifica la Direttiva 1999/31/CE per quanto riguarda i criteri specifici di stoccaggio del mercurio metallico considerato rifiuto	PM	No	Variazione di stadio (da MM a PM)
Scheda 7 2013/0150	Mancato recepimento della Direttiva delegata 2012/51/UE della Commissione, del 10 ottobre 2012, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa alle applicazioni contenenti cadmio	PM	No	Variazione di stadio (da MM a PM)

Scheda 8 2013/0149	Mancato recepimento della Direttiva delegata 2012/50/UE della Commissione, del 10 ottobre 2012 che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa alle applicazioni contenenti piombo	PM	No	Variazione di stadio (da MM a PM)
Scheda 9 2013/0148	Mancato recepimento della Direttiva 2011/65/UE, dell' 8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche	PM	No	Variazione di stadio (da MM a PM)
Scheda 10 2013/0146	Mancato recepimento della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)	PM	No	Variazione di stadio (da MM a PM)
Scheda 11 2012/4096	Direttiva Natura – Cascina "Tre Pini". Violazione della Direttiva 92/43/CEE. Impatto ambientale dell'aeroporto di Malpensa	MM	No	Stadio invariato
Scheda 12 2011/4021	Conformità della discarica di Malagrotta (Regione Lazio) con la Direttiva relativa alle discariche dei rifiuti (Dir. 1999/31/CE)	RC (C-323/13)	Si	Stadio invariato
Scheda 13 2011/2215	Violazione dell'articolo 14 della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia	PM	Si	Stadio invariato
Scheda 14 2009/4426	Valutazione di impatto ambientale di progetti pubblici e privati. Progetto di bonifica di un sito industriale nel Comune di Cengio (Savona)	PM	No	Stadio invariato
Scheda 15 2009/2086	Valutazione di impatto ambientale -applicazione della Direttiva 85/337/CEE – Non conformità delle disposizioni nazionali che disciplinano la verifica di assoggettabilità a VIA (Screening)	MMC	No	Stadio invariato
Scheda 16 2009/2034	Cattiva applicazione della Direttiva 1991/271/CE relativa al trattamento delle acque reflue urbane	RC (C-85/13)	Si	Stadio invariato
Scheda 17 2008/2071	Regime sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento relativo agli impianti esistenti – Direttiva IPCC	MM ex 260 C-50/10	Si	Stadio invariato
Scheda 18 2007/4680	Non conformità della Parte III del Decreto 152/2006 con la Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque	PM	No	Stadio invariato
Scheda 19 2007/4679	Non corretta trasposizione della Direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale	PMC	No	Stadio invariato

Scheda 20 2007/2195	Emergenza rifiuti in Campania	MM ex 260 C-297/08 (Decisione di ricorso)	Si	Stadio invariato
Scheda 21 2004/2034	Non corretta applicazione degli articoli 3 e 4 della Direttiva 91/271/CE: trattamento delle acque superflue	SC (C-565/10)	Si	Stadio invariato
Scheda 22 2003/2077	Discariche abusive su tutto il territorio nazionale	RC ex 260 (C-135/05)	Si	Stadio invariato

Scheda 1 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2013/2177- ex art. 258 del TFUE****“Stabilimento siderurgico ILVA di Taranto”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente****Violazione**

La Commissione europea ritiene, in riferimento allo stabilimento siderurgico ILVA di Taranto, essere stati violati gli artt. 14, lett. a), e 3, par. 1, lett. b), della Direttiva 2008/1/CE, nonché gli artt. 6, par. 3, e 8, par. 2, della Direttiva 2004/35/CE. La Dir. 2008/1/CE, sopra menzionata per prima e finalizzata al contrasto dell’inquinamento dovuto agli impianti industriali, stabilisce che l’esercizio dei medesimi impianti non possa essere iniziato se non previo rilascio di “Autorizzazioni Integrate Ambientali” (c.d. AIA), subordinato, a sua volta, alla verifica dell’avvenuta applicazione di specifici criteri di tutela dell’ambiente e della salute (artt. 3, 7, 9, 10, 13, 14 e 15). Per gli impianti, poi, che al 30/10/99 risultavano già in funzione, o anche solo “autorizzati” (i c.d. impianti “esistenti”), la Direttiva stabilisce che una nuova AIA, informata a detti standards di salvaguardia ambientale, si renda comunque necessaria, nel caso in cui risulti che gli stessi non siano stati soddisfatti dalle autorizzazioni già in vigore. La suddetta “AIA” deve recare, inoltre, una serie di prescrizioni dirette all’operatore autorizzato, affinché l’impatto pregiudizievole dell’attività industriale, sull’ambiente circostante, sia eliminato o quantomeno attenuato. Al riguardo, il sopra citato art. 14, lett. a) obbliga gli Stati membri della UE a garantire che le imprese, “autorizzate” con AIA, si attengano ai precetti in essa contenuti. Ora, l’ILVA di Taranto, essendo già in esercizio dagli anni ‘60 e classificandosi quindi come “impianto esistente”, dovrebbe soggiacere all’obbligo di AIA se, dopo l’entrata in vigore della suddetta Dir. 2008/1/CE, risultasse che l’autorizzazione precedente non soddisfaceva ai requisiti di cui alla Direttiva stessa. Tali conclusioni sono state implicitamente condivise dalle Autorità italiane, in quanto le medesime hanno rilasciato, all’impresa in oggetto, una prima AIA il 4/8/11, in prosieguo modificandola con ulteriore AIA del 26/10/12. Al riguardo, rileva che l’ILVA ha disatteso – e continua a disattendere – numerose prescrizioni contenute nell’ultima AIA (si tratta, in generale, di mancata applicazione delle misure di contenimento, nell’ambiente, delle immissioni di polveri dalle aree di stoccaggio delle materie prime, dagli altoforni, dalle torri di combustione, etc...). Onde assicurare l’ottemperanza alla stessa AIA, lo Stato italiano ha adottato diversi provvedimenti (vale citare, da ultimo, il D. L. 4/6/13, n. 61, che ha disposto il Commissariamento dello stabilimento, proprio a motivo dell’inadempimento alle disposizioni ambientali unionali e italiane). Tuttavia, la Commissione ritiene che - come si deduce dalla situazione effettiva di grave inquinamento delle acque e del suolo del sito ILVA e dei siti circostanti - le Autorità nazionali non si attivino bastantemente per garantire che l’ILVA si uniformi alla predetta AIA, e si rendano, quindi, responsabili della violazione dell’obbligo di “vigilanza” di cui al suddetto art. 14 lett. a). Inoltre, non riuscendo ad imporre all’ILVA l’osservanza delle disposizioni di cui all’ AIA, l’Italia avrebbe altresì violato il succitato art. 6 della Direttiva 2004/35/CE sulla “responsabilità ambientale”, in base al quale, quando un operatore ha determinato un danno ambientale, la pubblica Amministrazione deve “richiedere” che il medesimo applichi tutte le misure adeguate a prevenire l’ulteriore permanenza della situazione dannosa, nonché a riparare il danno già prodottosi.

Stato della Procedura

In data 26 settembre 2013 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 2 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2013/2170- ex art. 258 del TFUE****“Lavori per la disostruzione dell'alveo del fiume Piave – Direttiva VIA”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente****Violazione**

La Commissione europea ritiene violati l'art. 4 par. fi 2 e 3, nonché il punto 10.f) dell'Allegato II, della Direttiva 2011/92/UE (c.d. Direttiva VIA), rivolta a garantire che i “progetti” pubblici o privati, dotati di un notevole impatto sull'ambiente, vengano autorizzati solo previo assoggettamento a specifiche procedure di scrutinio, finalizzate ad appurare la loro incidenza sugli equilibri ambientali e ad applicare le misure del caso. In particolare, i succitati par. 2 e 3 dell'art. 4 dispongono che i progetti, descritti all'Allegato II della stessa Direttiva, debbano essere sottoposti ad una procedura detta di “screening”. Quest'ultima si sostanzia in una valutazione del singolo progetto – condotta non secondo criteri arbitrari, ma in base a tutti i canoni fissati dall'Allegato III della Direttiva medesima – finalizzata a considerare l'opportunità, o meno, che lo stesso progetto, per la sua rilevanza rispetto all'ambiente, venga sottoposto ad un'ulteriore procedura di valutazione, più complessa, detta di Valutazione dell'Impatto Ambientale (V.I.A). Lo stesso par. 2 dell'art. 4 consente, agli Stati UE, di escludere che la procedura di screening venga applicata, necessariamente, a tutti i progetti concreti rientranti nelle categorie di detto Allegato II. Precisamente, gli stessi Stati UE hanno la facoltà, in relazione alle stesse categorie, di stabilire che i progetti in esse rientranti debbano essere sottoposti a “screening” solo se soddisfano certi “criteri” o rientrano in certe “soglie”. Nell'individuazione di tali “soglie” e “criteri”, gli Stati membri debbono riferirsi a quelli indicati al suddetto Allegato III, e non ad alcuni di essi, ma a tutti quelli ivi elencati. Si ricorda, a tale proposito, che con la procedura 2009/2086, la Commissione europea ha contestato il fatto che il Decreto Legislativo 152/2006, nell'imporre lo “screening” – in rapporto ai progetti concreti corrispondenti alle categorie di cui all'Allegato II della Direttiva - esclusivamente a quelli, fra di essi, ricompresi in certe “soglie”, ha definito queste ultime solo in termini “dimensionali”. Eccepisce infatti la Commissione, sempre con la procedura 2009/2086, che i criteri di cui all'Allegato III della Direttiva, utili alla fissazione delle soglie in oggetto, non si esauriscono in quello “dimensionale”, ma sono previsti in numero di 22. Parimenti – in riferimento alla presente procedura - il disposto di cui al punto 7.0) dell'Allegato IV alla Parte II del già citato D.to Lgs. 152/2006 stabilisce che non tutti i progetti concreti, rientranti nella categoria di cui al punto 10.f) dell'Allegato II alla medesima, debbano andare soggetti a “screening”, ma solo quelli, fra di essi, che presentino una particolare “destinazione”, con ciò assumendo a criterio dirimente uno solo dei parametri indicati al sopra menzionato Allegato III. In particolare, mentre il punto 10.f (Dir. 2011/92/UE) assoggetta a “screening” le “costruzioni di vie navigabili interne...opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua” in genere, il punto 7.0, dell'Allegato IV alla Parte II del D. Lgs 152/2006 impone lo “screening” solo ai progetti di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica ed altri simili, che siano “destinati ad incidere sul regime delle acque”. Quindi il legislatore italiano - selezionando quelli, fra gli interventi rientranti in una tipologia dell'Allegato II della Direttiva, soggetti a screening - adotta un solo “criterio” di cui all'Allegato III (la “destinazione”), ignorando tutti gli altri.

Stato della Procedura

In data 21 novembre 2013 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato

Scheda 3 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2013/2022 - ex art. 258 del TFUE****"Non corretta attuazione della Direttiva 2002/49/CE"****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente****Violazione**

La Commissione europea rileva l'inadempimento, da parte dell'Italia, agli obblighi sanciti dagli artt. 7 e 8 della Direttiva 2002/40/CE, sulla gestione del rumore ambientale. In particolare, il paragrafo 1 del predetto art. 7 impone agli Stati membri della UE, entro il 30/06/07, l'elaborazione e, ove opportuno, l'adozione di "mappe acustiche strategiche". Tali mappe devono riferirsi, cronologicamente, alla situazione del precedente anno solare, assumendo ad oggetto tutti "gli assi stradali principali su cui transitano più di 6 milioni di veicoli all'anno", gli "assi ferroviari principali su cui transitano più di 60.000 convogli all'anno" e gli "aeroporti principali" situati nel territorio dei rispettivi Stati. Dette "mappe", inoltre, debbono soddisfare i requisiti minimi di cui all'allegato IV della Direttiva stessa. L'art. 8 della medesima, in precedenza citato, addossa agli Stati UE l'ulteriore obbligo, da attuarsi entro il 18/07/08, di predisporre appositi "piani di gestione" dei problemi di rumore nel loro territorio, indicanti misure discrezionalmente individuate dai singoli Stati ma, in ogni caso, coerenti con le priorità già messe in evidenza nelle previe "mappature strategiche". Quanto ai siti interessati dai suddetti "piani di gestione", i medesimi sono quelli, caratterizzati da un maggior transito di veicoli, già individuati sopra in relazione alle mappe strategiche. Sempre l'art. 8 della Direttiva fa carico agli Stati UE, entro il 18/07/13, di elaborare ulteriori piani (c.d. "piani d'azione") recanti misure di intervento sulle aree, come sopra descritte, caratterizzate da uno sfioramento dei "valori limite pertinenti" e dal superamento di ulteriori parametri-limite individuati dai singoli Stati membri. Tali "piani di azione", che debbono informarsi ai criteri di cui all'allegato V alla Direttiva, debbono essere aggiornati almeno ogni 5 anni e, comunque, ogni volta che un cambiamento sostanziale della condizione delle aree considerate produca un impatto sulla situazione acustica esistente. Peraltro, l'elaborazione dei "piani d'azione" deve svolgersi secondo una procedura che consenta la partecipazione del pubblico, nonché l'adeguata valutazione delle proposte del pubblico medesimo. Infine, entro sei mesi dalla scadenza delle date previste per le rispettive elaborazioni, i singoli Stati UE debbono comunicare alla Commissione i "dati" concernenti le "mappe strategiche" e una "sintesi" dei predetti "piani d'azione". Con riferimento alla situazione italiana, la Commissione osserva che: al 23 gennaio 2012 (quindi quasi 5 anni dopo il termine assegnato dalla Direttiva per la redazione delle "mappe strategiche"), l'Italia ammetteva di non avere ancora ultimato la predisposizione di tutte le "mappe strategiche" relative alle zone sensibili del Paese e, con la comunicazione del 17 dicembre 2012, partecipava alla Commissione solo i "dati" relativi alle mappe strategiche di Bologna. Da tale lacunosa comunicazione, la Commissione ha inferito che, a tutt'oggi, l'Italia non avrebbe ancora concluso la "mappatura" richiesta agli Stati UE nei termini di cui all'art. 7 della Direttiva. Quanto alla compilazione dei "piani di azione" (il cui obbligo di redazione, è d'uopo precisare, non era ancora scaduto al momento della "messa in mora"), l'Italia non ne avrebbe ancora approntato nessuno, né, di conseguenza, avrebbe inviato le relative "sintesi" alla Commissione.

Stato della Procedura

In data 25 aprile 2013 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 4 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2013/0402- ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della Direttiva 2013/2/UE della Commissione, del 7 febbraio 2013, recante modifica dell'allegato I della Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata trasposizione, nel diritto nazionale italiano, della Direttiva 2013/2/UE della Commissione, del 7 febbraio 2013, recante modifica dell'allegato I della Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio

Ai sensi dell'art. 2 della stessa Direttiva, gli Stati membri sono tenuti ad emettere, entro il 30 settembre 2013, tutti i provvedimenti di natura legislativa, regolamentare ed amministrativa adeguati al recepimento di essa Direttiva nei rispettivi ordinamenti interni, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Poiché la comunicazione suddetta non è stata ancora eseguita, la Commissione ritiene che i provvedimenti di cui sopra non siano stati adottati, per cui la presente Direttiva non sarebbe stata ancora recepita nel sistema giuridico italiano

Stato della Procedura

In data 28 novembre 2013 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 5 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2013/0312- ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della Direttiva 2013/28/UE che modifica l’allegato 22 della Direttiva 2000/53 relativa ai veicoli fuori uso”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata trasposizione, nel diritto nazionale italiano, della Direttiva 2013/28/UE che modifica l’allegato 22 della Direttiva 2000/53 relativa ai veicoli fuori uso.

Ai sensi dell’art. 2 della stessa Direttiva 2013/28/UE, gli Stati membri sono tenuti ad emettere, non oltre tre mesi dalla pubblicazione della medesima nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea (tale pubblicazione è stata effettuata in data 2 maggio 2013), tutti i provvedimenti di natura legislativa, regolamentare ed amministrativa adeguati al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti interni, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Poiché la comunicazione suddetta non è stata ancora eseguita, la Commissione ritiene che i provvedimenti di cui sopra non siano stati adottati, per cui la Direttiva 2013/28/UE non sarebbe stata ancora recepita nel sistema giuridico italiano.

Stato della Procedura

In data 27 settembre 2013 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Il 16 aprile 2014 la presente procedura è stata archiviata.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 6 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2013/0229- ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della Direttiva 2011/97/UE del Consiglio, del 5 dicembre 2011, che modifica la Direttiva 1999/31/CE per quanto riguarda i criteri specifici di stoccaggio del mercurio metallico considerato rifiuto”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata trasposizione, nel diritto nazionale italiano, della Direttiva 2011/97/UE del Consiglio, del 5 dicembre 2011, che modifica la Direttiva 1999/31/CE per quanto riguarda i criteri specifici di stoccaggio del mercurio metallico considerato rifiuto.

Ai sensi dell’art. 2 della stessa Direttiva, gli Stati membri sono tenuti ad emettere, entro il 15 marzo 2013, tutti i provvedimenti di natura legislativa, regolamentare ed amministrativa adeguati al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti interni, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Poiché la comunicazione suddetta non è stata ancora eseguita, la Commissione ritiene che i provvedimenti di cui sopra non siano stati adottati, per cui la Direttiva 2011/97/UE non sarebbe stata ancora recepita nel sistema giuridico italiano.

Stato della Procedura

In data 22 novembre 2013 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2011/97/UE mediante Decreto del Ministero dell’Ambiente in data 29 luglio 2013. Il 19 novembre 2013, tale provvedimento attuativo è stato comunicato alla Commissione, in conformità all’art. 2 della stessa Direttiva. In data 25 novembre 2013 - dal momento che, nonostante il provvedimento di attuazione fosse stato ritualmente comunicato il predetto 19/11/13, la Commissione aveva emesso il presente parere motivato - è stata ribadita dalle Autorità italiane la stessa avvenuta comunicazione. Si precisa che, conseguentemente, la presente procedura è stata archiviata in data 20 febbraio 2014.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 7 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2013/0150 - ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della Direttiva delegata 2012/51/UE della Commissione, del 10 ottobre 2012, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa alle applicazioni contenenti cadmio”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata trasposizione, nel diritto nazionale italiano, della Direttiva delegata 2012/51/UE della Commissione, del 10 ottobre 2012, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa alle applicazioni contenenti cadmio.

Ai sensi dell'art. 2 della stessa Direttiva 2012/51/UE, gli Stati membri sono tenuti ad emettere, entro il 2 gennaio 2013, tutti i provvedimenti di natura legislativa, regolamentare ed amministrativa adeguati al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti interni, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Poiché la comunicazione suddetta non è stata ancora eseguita, la Commissione ritiene che i provvedimenti di cui sopra non siano stati adottati, per cui la Direttiva in oggetto non sarebbe stata ancora recepita nel sistema giuridico italiano.

Stato della Procedura

In data 22 novembre 2013 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2012/51/UE mediante il Decreto Legislativo in data 4 marzo 2014, n. 27.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 8 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2013/0149 - ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della Direttiva delegata 2012/50/UE della Commissione, del 10 ottobre 2012, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa alle applicazioni contenenti piombo”
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata trasposizione, nel diritto nazionale italiano, della Direttiva delegata 2012/50/UE della Commissione, del 10 ottobre 2012, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa alle applicazioni contenenti piombo.

Ai sensi dell'art. 2 della stessa Direttiva 2012/50/UE, gli Stati membri sono tenuti ad emettere, entro il 2 gennaio 2013, tutti i provvedimenti di natura legislativa, regolamentare ed amministrativa adeguati al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti interni, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Poiché la comunicazione suddetta non è stata ancora eseguita, la Commissione ritiene che i provvedimenti di cui sopra non siano stati adottati, per cui la Direttiva in oggetto non sarebbe stata ancora recepita nel sistema giuridico italiano.

Stato della Procedura

In data 22 novembre 2013 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2012/50/UE mediante il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 27.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 9 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2013/0148 - ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata trasposizione, nel diritto nazionale italiano, della Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Ai sensi dell’art. 25 della stessa Direttiva, gli Stati membri sono tenuti ad emettere, entro il 2 gennaio 2013, tutti i provvedimenti di natura legislativa, regolamentare ed amministrativa adeguati al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti interni, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Poiché la comunicazione suddetta non è stata ancora eseguita, la Commissione ritiene che i provvedimenti di cui sopra non siano stati adottati, per cui la Direttiva in oggetto non sarebbe stata ancora recepita nel sistema giuridico italiano.

Stato della Procedura

In data 22 novembre 2013 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno recepito la Direttiva 2011/65/UE mediante il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 27.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 10 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2013/0146 - ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata trasposizione, nel diritto nazionale italiano, della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).

Ai sensi dell'art. 80 della stessa Direttiva, gli Stati membri sono tenuti ad emettere, entro il 7 gennaio 2013, tutte le misure legislative, regolamentari ed amministrative necessarie al recepimento, nei rispettivi ordinamenti interni, delle disposizioni come di seguito indicate: articolo 2; articolo 3, punto 8, punti da 11 a 15, da 18 a 23, da 26 a 30, da 34 a 38 e punto 41; articolo 4, paragrafi 2 e 3; articolo 7; articoli 8 e 10; articolo 11, lettere e) e h); articolo 12, paragrafo 1, lettere e) e h); articolo 13, paragrafo 7; articolo 14, paragrafo 1, lettera c), punto ii); articolo 14, paragrafo 1, lettere d), e), f) e h); articolo 14, paragrafi 2 e 7; articolo 15, paragrafi da 2 a 5; articoli 16, 17 e 19; articolo 21, paragrafi da 2 a 5; articoli 22, 23, 24, 27, 28 e 29; articolo 30, paragrafi 1, 2, 3, 4, 7 e 8; articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36, 38 e 39; articolo 40, paragrafi 2 e 3; articoli 42 e 43; articolo 45, paragrafo 1; articolo 58; articolo 59, paragrafo 5; articolo 63; articolo 65, paragrafo 3; articoli 69, 70, 71, 72 e 79; allegato I, primo comma, punti 1.1, 1.4, 2.5, lettera b), 3.1, 4, 5, 6.1, lettera c), 6.4, lettera b), 6.10 e 6.11; allegato II; allegato III, punto 12; allegato V, parte 1, lettera b), punti 2.2, 2.4, 3.1 e parte 4, punto 3.2, parte 6, punti 2.5 e 2.6; allegato VI, parte 8, punto 1.1, lettera d); allegato VII, parte 4, punto 2, parte 5, punto 1, parte 7, punto 3; allegato VIII, parte 1, punti 1 e 2, lettera c), parte 2, punti 2 e 3, parte III.

Di tali provvedimenti di attuazione gli Stati membri devono dare immediata comunicazione alla Commissione.

Poiché la comunicazione suddetta non è stata ancora eseguita, la Commissione ritiene che i provvedimenti sopra menzionati non siano stati adottati, per cui la Direttiva in oggetto non sarebbe stata ancora recepita nel sistema giuridico italiano.

Stato della Procedura

Il 27 settembre 2013 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno recepito nell'ordinamento nazionale la Direttiva 2010/75/UE mediante il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 11 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2012/4096 - ex art. 258 del TFUE****"Direttiva Natura – Cascina "Tre Pini": Violazione della Direttiva 92/43/CEE"****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente****Violazione**

La Commissione europea rileva la violazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla protezione degli habitat naturali e seminaturali, che si propone di istituire, in tutti gli Stati membri UE, una catena di aree protette costituenti, nel complesso, la rete "Natura 2000". Le aree di cui si tratta sono quelle interessate dalla presenza di habitat naturali di diverso genere, tipizzati dalla Direttiva stessa. Ai sensi dell'art. 4 della menzionata Direttiva, il singolo Stato membro redige una lista di tali zone, in quanto connotate dalla presenza di un habitat di cui alla Direttiva. Nell'ambito di detti elenchi, la Commissione europea individua i SIC, cioè i Siti di Importanza Comunitaria, in relazione ai quali lo Stato membro stesso dovrà adottare le misure adeguate ad evitare o eliminare o ridurre il degrado del relativo habitat. Entro sei anni dall'inclusione dell'area, da parte della Commissione, nella lista dei SIC, lo Stato membro deve qualificare la medesima come ZSC (Zona Speciale di Conservazione). La denominazione di un'area come ZSC impone l'applicazione, ai fini della tutela degli habitat ad essa relativi, di piani di gestione specifici o integrati ad altri piani, oltre che di misure di tipo pubblicistico o privatistico, funzionali alla salvaguardia dell'ambiente tutto e, in particolare, delle specie animali e vegetali che lo popolano. A tal proposito, la Commissione ritiene che gli obblighi, previsti dalla sopraddetta Direttiva 92/43/CEE, siano rimasti inadempiti con riferimento allo specifico Sito di Importanza Comunitaria (SIC) "Brughiera del Dosso", qualificato come tale per ospitare l'habitat n. 9190 "Vecchi querceti acidofili delle pianure sabbiose con *Quercus robur*", di cui all'Allegato I della stessa Direttiva. Il degrado progressivo del patrimonio boschivo di detto SIC, dovuto principalmente alla vicinanza all'aeroporto di Malpensa, è stato rilevato in molteplici circostanze. Infatti, con sentenza del 22/9/2008 del Tribunale di Milano, il sig.r Umberto Quintavalle, titolare della proprietà "Cascina Tre Pini" - situata all'interno del SIC in questione ed occupante gran parte dell'estensione di questo - otteneva la liquidazione di un indennizzo per il danno subito dalle piante insistenti sulla propria tenuta, a motivo dell'inquinamento derivante dalla prossimità del citato aeroporto. Si precisa che, nella sentenza menzionata, il giudicante rilevava come la propinquità del manto forestale, insistente sui terreni di proprietà del Quintavalle, alle zone dell'aeroporto investite da una maggiore quantità di gas di scarico (zone di decollo degli aeromobili), fosse stata determinante ai fini del deperimento della popolazione arborea. Nell'aprile 2011, poi, veniva pubblicato uno studio dell'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), che confermava come, anche a seguito della suddetta sentenza, l'habitat del SIC predetto continuava ad essere esposto alle influenze nocive già denunciate in sede giudiziaria. Pertanto, la Commissione europea contesta alle competenti Autorità italiane: 1) di non avere adottato le misure di salvaguardia dell'ambiente richieste dalla qualificazione della zona, sopra indicata, in termini di SIC; 2) di aver lasciato trascorrere i sei anni previsti dalla Direttiva (vedi sopra) senza provvedere alla riqualificazione dello stesso SIC sotto l'etichetta di ZSC, con l'applicazione dei coerenti piani di gestione e delle ulteriori misure al riguardo previsti.

Stato della Procedura

In data 21 giugno 2012 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 12 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2011/4021 - ex art. 258 del TFUE****“Conformità della discarica di Malagrotta (Regione Lazio) con la Direttiva 1999/31/CE”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente****Violazione**

La Commissione europea rileva la violazione dell’art. 6 della Direttiva 1999/31/CE concernente le discariche dei rifiuti, nonché dell’art. 13 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti stessi, facendo riferimento alle condizioni dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Lazio e, in particolare, nella discarica di Malagrotta (Roma). Il predetto art. 6 stabilisce che i rifiuti non possano essere posizionati nelle discariche se, preliminarmente, non hanno subito un trattamento adeguato. Detta “adeguatezza” deve essere interpretata in combinato disposto con l’art. 1 della medesima Direttiva, che indica come scopo della stessa quello di garantire uno smaltimento dei rifiuti che tenga conto “il più possibile” della salvaguardia dell’ambiente. Pertanto, prima della loro collocazione in discarica, i rifiuti debbono essere sottoposti ad un trattamento basato sulle migliori prassi tecniche ed operative attualmente disponibili. Per quanto riguarda la discarica di Malagrotta, l’Ordinanza 31/12/2010 n. 20012, del Presidente della Regione Lazio, ingiungeva alla società E. Giovi di installare entro sei mesi, presso la discarica stessa, un certo numero di unità di trito vagliatura, in modo da assoggettare al relativo trattamento i rifiuti da depositare nella stessa discarica. Rimanendo inattuata tale Ordinanza, la Regione Lazio ne emanava una successiva in data 30/6/2011, con cui reiterava l’ingiunzione ad installare gli impianti predetti. Con ulteriore Ordinanza del 29/12/2011, si sollecitavano gli operatori ad installare impianti del tipo TMB (Trattamento Meccanico Biologico), ma si ometteva il riferimento alle succitate unità di tritovagliatura, senza precisare, tuttavia, se le medesime fossero state già installate. Ora, la Commissione rileva che, anche nell’ipotesi in cui gli impianti di trito-vagliatura fossero stati impiantati, ancora non verrebbe soddisfatta l’esigenza di sottoporre i rifiuti, prima del posizionamento in discarica, alle modalità di trattamento più avanzate. Infatti, la tritovagliatura non consente un’adeguata selezione delle diverse frazioni dei rifiuti, né la “stabilizzazione” della loro “frazione organica”, operazione, quest’ultima, che riduce le possibilità che le sostanze pericolose in essi contenute si disperdano nell’ambiente per lisciviazione e/o volatilizzazione. Inoltre si rileva, in base alla documentazione presentata dalle stesse Autorità nazionali (soprattutto il progetto del “Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio per il periodo 2011-2017”), che la situazione dello smaltimento dei rifiuti presenta gravi deficienze in tutta la Regione: per quanto riguarda Roma, la carenza di impianti di TMB sussisterebbe non solo a Malagrotta ma anche nelle discariche di Via Salaria e di Roccacencia, mentre, con riferimento alla Regione Lazio in generale, alcune Province presenterebbero un assoluto deficit di impianti TMB, con conseguente sovraccarico degli impianti dello stesso tipo presso le discariche di Province più attrezzate. Infine, in ordine ai measmi provenienti dalla discarica di Malagrotta, viene rilevata la violazione dell’art. 13 della Direttiva 2008/98/CE, che stabilisce come lo smaltimento dei rifiuti debba avvenire senza provocare, fra l’altro, emissione di odori molesti.

Stato della Procedura

In data 13/06/13 la Commissione ha presentato, presso la Corte di Giustizia UE, un ricorso contro l’Italia, ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L’adeguamento tecnico delle strutture, attualmente predisposte per il trattamento dei rifiuti, implicherebbe nuove spese a carico del bilancio pubblico.

Scheda 13 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2011/2215 - ex art. 258 del TFUE****"Violazione dell'art. 14 della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia"****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente****Violazione**

La Commissione europea rileva che la Direttiva 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti, in Italia non ha ricevuto un'appropriata applicazione. Tale Direttiva è rivolta, in generale, a prevenire o ridurre le conseguenze negative, per la salute umana, riconducibili all'azione delle discariche. In particolare, l'art. 14 intende garantire che le discariche di tutti gli Stati membri rispondano a determinati standard di sicurezza e tutela dell'ambiente. Pertanto, detto articolo stabilisce che le discariche "esistenti" – individuando per tali quelle già attive ovvero già munite di autorizzazione alla data di cui all'art. 18, quindi al 26 aprile 2001 – possano essere mantenute in funzione solo se, al più tardi entro otto anni dalla data indicata, venga ultimato un iter procedimentale rivolto alla loro messa a norma. Specificatamente, entro la data da ultimo menzionata, debbono essere espletati gli atti di cui appresso: 1) in primo luogo il gestore della discarica deve presentare all'Autorità competente, entro il 26 aprile 2002, un piano di riassetto contenente, oltre ai dati sulle condizioni attuali della Discarica, anche la descrizione delle misure, ove necessarie, che si intendono adottare per conformare la discarica stessa ai parametri richiesti dalla Direttiva; 2) In seconda battuta, l'Autorità cui viene presentato il piano di riassetto decide, definitivamente, sull'opportunità di approvare lo stesso e quindi di autorizzare il mantenimento in attività della discarica, ovvero di disporre l'immediata chiusura dell'impianto; 3) da ultimo, ove decidano per la continuazione delle attività della discarica, le competenti Autorità debbono autorizzare i lavori fissando, ove si imponga l'adozione di un piano di riassetto, un "periodo di transizione". Negli otto anni sopra menzionati, detti lavori debbono risolversi nell'adeguamento della discarica ai requisiti di cui alla Direttiva in questione. La Commissione osservava che a Settembre 2009, quando gli otto anni di cui sopra erano già scaduti da qualche mese, in Italia risultavano ancora 187 discariche "esistenti" (secondo la definizione che precede), le quali non erano state ancora regolarizzate in base alle indicazioni della Direttiva 1999/31. Successivamente all'invio di una "messa in mora" da parte della Commissione, le Autorità italiane, con le note 11 maggio 2011 e 8 giugno 2011, riconoscevano che le discariche "esistenti" non ancora messe a norma, né oggetto di un provvedimento di chiusura definitiva, ammontavano, a tale data, a n. 46 (di cui una di rifiuti pericolosi). Le stesse risultavano così distribuite: Abruzzo 15 discariche, Basilicata 19 discariche (poiché nelle note predette non si è fatto cenno alla situazione in tale Regione, si presume che il numero sia rimasto invariato dalla data della "messa in mora"), Campania 2 discariche, Friuli Venezia Giulia 4 discariche, Liguria 1 discarica (si tratta di quella relativa ai rifiuti pericolosi), Puglia 5 discariche. Pertanto, la Commissione ribadisce che l'Italia non ha ancora soddisfatto agli obblighi, di messa a norma delle discariche "esistenti", stabiliti dal predetto art. 14 della Dir. 1999/31/CE.

Stato della Procedura

In data 23 novembre 2012 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'adeguamento tecnico delle strutture, attualmente predisposte per il trattamento dei rifiuti, implicherebbe nuove spese a carico del bilancio pubblico.

Scheda 14 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2009/4426 - ex art. 258 del TFUE**

“Trattato CE: Applicazione della Direttiva 85/337/CEE (Direttiva V.I.A) sulla valutazione dell’impatto ambientale di progetti pubblici e privati, come modificata dalle Direttive 97/11/CE e 99/31/CE relative alle discariche di rifiuti”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea eccepisce la violazione della Direttiva 85/337/CEE (c.d. Direttiva V.I.A), come modificata dalle Direttive 97/11/CE e 99/31/CE relative, in particolare, alle discariche di rifiuti.

La Direttiva V.I.A stabilisce che, ove un progetto pubblico o privato rientri nell’elenco di cui all’allegato I della Direttiva stessa – il quale annovera tipologie di progetti che, per loro natura, possono ingenerare un impatto dannoso sull’ambiente, come, ad esempio, quello concernente un impianto di discarica dei rifiuti – esso venga autorizzato solo previo esperimento di una procedura detta di V.I.A, regolata dalla Direttiva stessa in modo tale da prevenire e/o attenuare il pregiudizio ambientale. Inoltre, la successiva Direttiva 99/31/CE stabilisce che, quando il progetto attiene, nello specifico, alla realizzazione di una “discarica di rifiuti” – rientrante quindi nell’elenco di cui al predetto allegato I alla Direttiva V.I.A - si imponga l’adozione di ulteriori misure, procedure ed orientamenti, definiti dalla Direttiva 99/31/CE medesima e finalizzati a prevenire il più possibile le eventuali conseguenze negative sull’ambiente e sulla salute dei cittadini. Nel 2003, il Commissario governativo preposto alla bonifica del comprensorio dell’ex ACNA (oggi Sindyal), nel territorio di Cengio (SV), approvava il relativo progetto, che prevedeva la suddivisione del sito in quattro aree, una sola delle quali assegnata al “confinamento” ed “interramento” di circa 3,5 milioni di mc di terreno contaminato e rifiuti pericolosi, in gran parte già esistenti su tale area e, per il resto, ivi trasportati dalle altre aree del sito. Le Autorità Italiane, al riguardo, non hanno espletato la V.I.A, adducendo che, nel caso di specie, non si sarebbe trattato della realizzazione di una “discarica di rifiuti”, dal momento che non vi era stata, se non in piccola parte, movimentazione di rifiuti inquinanti e terreno contaminato da altre aree del sito all’area A, trovandosi il materiale inquinante già presente in quest’ultima area. La Commissione, tuttavia, ha obiettato che, giusta la definizione di cui all’art. 2 della Dir. 99/31/CE, si intende per “discarica di rifiuti” anche una zona, adibita al loro interrimento o anche posizionamento sul suolo, interna all’ambito in cui il rifiuto medesimo è stato prodotto, senza apporto di rifiuti trasportati dall’esterno. Pertanto, qualificandosi l’intervento specifico come “discarica di rifiuti”, l’Italia avrebbe dovuto non solo esperire la procedura V.I.A, ma avrebbe dovuto, altresì, applicare le peculiari metodologie previste dalla Direttiva 99/31/CE per gli impianti di discarica.

Stato della Procedura

Il 14 marzo 2011 è stato inviato un parere motivato, ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 15 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2009/2086 – ex art. 258 del TFUE****"Applicazione della Direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale".****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente****Violazione**

La Commissione europea contesta l'imperfetto recepimento, in Italia, di alcune disposizioni contenute nella Direttiva 85/337/CEE sulla valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalle successive Direttive 97/11/CE e 2003/35/CE (Direttiva V.I.A). L'art. 4 della Direttiva prevede che i progetti rientranti nelle categorie di cui all'allegato I debbano essere obbligatoriamente sottoposti alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A). Diversamente è stabilito per i progetti riconducibili alle tipologie di cui all'allegato II: in ordine a questi, la Direttiva stabilisce che non vadano soggetti all'obbligo di V.I.A, ma ad un esame rientrante in una procedura di Verifica di Assoggettabilità alla stessa V.I.A. Tale procedura si sostanzia in uno scrutinio preliminare finalizzato a valutare se sia opportuno o meno che il singolo progetto venga sottoposto, successivamente, a V.I.A (viene indicata anche come procedura di "screening"). Detto "screening" non deve essere arbitrario, ma improntato ai criteri di cui all'allegato III. La Direttiva in questione è stata recepita, secondo le Autorità italiane, dal Decreto Legislativo 152/2006 successivamente emendato (ad esempio, la seconda parte di esso è stata del tutto riscritta dal D. Lgs. 4/2008). Riguardo a tale normativa interna la Commissione rileva: 1) che il D. Lgs. 152/2006 prevede delle "soglie dimensionali", in modo che i progetti che non raggiungono tali soglie, pur rientrando nelle categorie elencate all'allegato I della Direttiva (per le quali la stessa prevede l'obbligo di V.I.A) ovvero in quelle di cui all'allegato II della stessa (per le quali è previsto il necessario "screening"), sono automaticamente esentati sia dalla V.I.A che dallo screening, pur potendo presentare un significativo impatto ambientale. Si precisa in proposito che, se pure il parametro dimensionale è considerato nel novero dei criteri di cui all'allegato III della Direttiva (si tratta dei criteri ai quali è necessario informare lo "screening"), quest'ultima stabilisce che tale standard debba contemperarsi con gli altri pure previsti dal medesimo allegato III, tra cui le dimensioni ed il cumulo con altri progetti, che non sono stati ripresi dal Decreto di attuazione; 2) che le forme di coinvolgimento del pubblico nelle procedure di valutazione ambientali, come regolate dalla Direttiva, sono state riprese dalla legge italiana in modo deficitario, in quanto mancherebbe, in essa legislazione nazionale, la previsione della necessità che il pubblico sia informato circa: l'avvio della V.I.A, l'identità delle Autorità investite della decisione V.I.A, gli orari e le modalità di consultazione dei relativi atti, le modalità di presentazione delle eventuali osservazioni; 3) che il recepimento delle categorie di progetti, elencate negli allegati alla Direttiva in questione, restringe l'ambito di applicazione della Direttiva stessa non solo sotto il profilo quantitativo (attraverso la fissazione delle soglie di cui sopra), ma, talvolta, anche in termini qualitativi. Solo a titolo di esempio, si cita il progetto costituito dalle "nuove strade a quattro o più corsie", che, assoggettato a V.I.A dalla Direttiva, in linea generale, viene dal Decreto sottoposto allo stesso adempimento solo ove le strade suddette siano "extraurbane".

Stato della Procedura

Il 27 febbraio 2012 è stata inviata una messa in mora complementare ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 16 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2009/2034 - ex art. 258 del TFUE****“Applicazione della Direttiva 1991/271/CE, relativa al trattamento delle acque reflue urbane”.****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente****Violazione**

La Commissione europea contesta la violazione degli obblighi sanciti dagli artt. 3, 4, 5 e 10 della Direttiva 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane. In generale, la Direttiva impone che tali acque, stante la loro attitudine inquinante, vengano sottoposte a trattamenti specifici, onde evitare danni all’ambiente e alla salute umana. In particolare, il predetto art. 3 prevede che gli Stati membri debbano predisporre, per tutti gli agglomerati urbani con numero di abitanti superiore a 10.000, impianti fognari esattamente rispondenti ai requisiti indicati nell’allegato I sezione A della medesima Direttiva. Il sopra citato art. 4 dispone, poi, per gli agglomerati fra 10.000 e 15.000 abitanti, che le acque reflue destinate a confluire in reti fognarie siano sottoposte ad un trattamento “secondario o equivalente”. L’art. 5, commi 2 e 3, precisa inoltre che, ove tali acque reflue siano prodotte da agglomerati urbani con più di 10.000 abitanti e, inoltre, siano destinate a scaricare in aree da definirsi “sensibili” (ai sensi dei criteri stabiliti nell’allegato II della Direttiva stessa), gli stessi reflui debbano essere sottoposti ad un trattamento ancora più spinto ed incisivo di quello “secondario o equivalente” in precedenza considerato. Il disposto dell’art. 10, infine, impone che gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane siano adeguati a garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali, nonché a sostenere le “variazioni stagionali di carico”. A tal proposito la Commissione osserva, in primo luogo, che i dati inviati dalle Autorità Italiane, sull’attuazione della presente Direttiva, attengono ai sistemi di gestione delle acque reflue urbane scaricate in acque sensibili e prodotte da agglomerati con più di 15.000 abitanti, laddove la Direttiva impone obblighi particolari di trattamento – più intenso di quello “secondario o equivalente” – per i reflui scaricanti in “acque sensibili” e prodotti da tutti gli agglomerati con più di 10.000 abitanti. Le Autorità italiane, quindi, hanno omesso di rendicontare lo stato di attuazione della Direttiva, soprattutto dell’art. 5 di essa, riguardo a tutti i centri urbani la cui popolazione è compresa fra i 10.000 ed i 15.000 abitanti. Premettendo, pertanto, di essersi trovata necessitata ad integrare autonomamente i dati lacunosi forniti dalle Autorità italiane, la Commissione sottolinea, quanto alla situazione effettiva, che : 1) in numerosi Comuni italiani rientranti, per popolazione, nell’ambito di rilevanza della Direttiva, non sono stati realizzati gli impianti fognari a norma dell’allegato I della stessa, ad onta dell’art. 3; 2) le acque reflue di molti Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, le quali, pur scaricando in acque “non sensibili” dovrebbero, secondo l’art. 4 sopraccitato, essere sottoposte a trattamento “secondario o equivalente”, non lo sono effettivamente; 3) in altri Comuni con numero di abitanti superiore a 10.000, le acque reflue scaricanti in acque “sensibili” non vengono assoggettate ad un trattamento più incisivo di quello “secondario o equivalente”, come prevede l’art. 5 della medesima Direttiva; 4) negli agglomerati soggetti alla Direttiva, numerosi sono gli impianti di trattamento dei reflui che, a dispetto dell’art. 10 sopra menzionato, non sono di fatto idonei a garantire prestazioni sufficienti in condizioni climatiche normali, né atti a sopportare le variazioni stagionali di carico.

Stato della Procedura

Il 21 febbraio 2013 la Commissione ha iscritto un ricorso contro l’Italia, ex art. 258 TFUE (C-85/13).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L’adeguamento degli impianti alla Direttiva UE implica un aggravio della spesa pubblica

Scheda 17 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2008/2071 – ex art. 260 del TFUE****“Regime sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento relativo agli impianti esistenti”.****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente****Violazione**

La Corte UE ha rilevato la violazione dell’art. 5 della Direttiva 2008/1/CE, la quale, onde prevenire e ridurre l’inquinamento prodotto dagli impianti industriali, stabilisce che l’esercizio dei medesimi vada soggetto ad “autorizzazioni ambientali integrate”, le quali suppongono un’attenta disamina, da parte delle Autorità all’uopo preposte, della sussistenza di una serie di requisiti fissati, in particolare, dagli artt. 3, 7, 9, 10, 13, 14 e 15 della Direttiva stessa. Quest’ultima stabilisce, peraltro, una particolare e diversa disciplina per quanto attiene agli impianti “esistenti”, indicandosi per tali sia gli impianti i quali, alla data del 30 ottobre 1999, risultavano già in funzione o autorizzati, sia quegli impianti che, alla medesima data, avevano costituito oggetto solo di una richiesta di autorizzazione completa. L’art. 5 della Direttiva 2008/1/CE dispone, dunque, che gli “impianti esistenti”, già in esercizio o già autorizzati al 30/10/99, debbano essere sottoposti ad un attento scrutinio, rivolto a valutare le condizioni in cui le autorizzazioni originarie erano state rilasciate. Nel caso in cui le condizioni suddette non fossero state conformi ai parametri della Direttiva 2008/1/CE, le Autorità competenti avrebbero dovuto imporre il soddisfacimento degli standards predetti, attivando una procedura per il rilascio di nuove autorizzazioni “ambientali integrate”. Peraltro, i riesami e gli aggiornamenti delle autorizzazioni, già rilasciate per gli impianti “esistenti”, sarebbero dovuti avvenire, in base alla Direttiva, entro il 30 ottobre 2007. Per quanto riguarda la situazione italiana, la Commissione europea ravvisava che, alla data predetta, molti impianti “esistenti” non avevano subito il riesame delle autorizzazioni originarie, quindi il loro conseguente aggiornamento ai parametri di cui alla Direttiva citata. Il persistente non adeguamento, da parte del Governo italiano, ai ripetuti richiami della Commissione, aveva indotto quest’ultima ad adire la Corte di Giustizia UE. In sede giudiziaria, le Autorità italiane adducevano che, riguardo a n. 608 “impianti esistenti”, le Amministrazioni competenti ritenevano non necessario aggiornare le autorizzazioni originarie, in quanto le stesse - pur carenti dei presupposti richiesti per le “autorizzazioni ambientali integrate” - non erano tuttavia incompatibili con queste ultime. La Corte, sostenendo che una semplice valutazione dell’assenza di contrasto fra le due forme autorizzative non garantiva, di fatto, il rispetto dell’art. 5 della Direttiva di cui sopra, ribadiva l’imprescindibilità dell’assoggettamento degli “impianti esistenti” ad un sindacato in base ai parametri di cui alla Direttiva stessa. Il 31/3/2011 la Corte UE dichiarava, con sentenza, l’inadempimento dell’Italia all’obbligo di aggiornamento, a norma della Direttiva 2008/1/CE, delle autorizzazioni relative agli impianti in oggetto. Anche dopo tale pronunciamento, la situazione Italiana non veniva ancora completamente regolarizzata, atteso che, con nota del 6/6/2011, le Autorità italiane riconoscevano l’esistenza di 262 impianti “esistenti” privi di autorizzazione ambientale integrata, garantendo, tuttavia, completo adeguamento ai rilievi della Corte entro la fine dello stesso 2011. Quindi, con nota del 16/5/2012, l’Italia ammetteva che la situazione non sarebbe stata sanata del tutto se non alla fine del 2012.

Stato della Procedura

Il 21 giugno 2012 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 260 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Potrebbe configurarsi l’eventualità di un impatto in termini di una maggiore spesa pubblica

Scheda 18 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2007/4680 – ex art 258 del TFUE**

“Non conformità della Parte III del Decreto 152/2006 con la Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea constata la violazione di numerose prescrizioni della Direttiva 2000/60/CE, istitutiva di un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, come modificata dalla Decisione 2455/2001 e dalle Direttive nn. 2008/32, 2008/105 e 2009/31. La normativa italiana che ha trasposto tale Direttiva nell’ordinamento nazionale è il Decreto Legislativo n. 152/2006. In particolare, l’art. 6 della Direttiva impone di aggiornare i “registri” delle “aree protette” di ciascun distretto idrografico, le quali siano state fatte oggetto, dalla stessa normativa comunitaria, di particolare tutela. Sul punto, è stato rilevato che l’obbligo, imposto alle Regioni dal Decreto di cui sopra, di provvedere all’aggiornamento dei predetti registri ogni sei anni (per le porzioni di aree protette di loro specifica competenza), non attua in modo soddisfacente la Direttiva e dovrebbe, pertanto, andare soggetto a scadenze temporali più ravvicinate. Si rileva, altresì, un’incorretta attuazione dell’art. 11, par. 3 della Direttiva stessa, il quale indica i requisiti minimi dei “programmi di misure”. Infatti, il Decreto di attuazione non menziona l’obbligo, viceversa previsto dalla Direttiva, di compilare i “registri delle estrazioni”, né sono indicate, fra le anzidette misure elencate dalla Direttiva, le pratiche del ravvenamento e dell’accrescimento artificiale dei corpi idrici sotterranei. Per di più, contrariamente alla Direttiva, la disciplina nazionale impone che le “misure” in questione vengano adottate con esclusivo riguardo agli inquinanti costituiti da nitrati e prodotti fitosanitari, senza provvedere in ordine ad altre categorie di inquinanti. L’art. 13 par. 8 della Direttiva dispone, altresì, che gli aggiornamenti ai programmi di misure debbano essere applicati entro 3 anni dalla loro adozione, laddove il legislatore italiano non prevede scadenza temporale. Parimenti, la Direttiva non solo stabilisce che i piani di gestione dei bacini idrografici siano pubblicati ogni nove anni dalla sua entrata in vigore, ma che gli stessi vengano periodicamente aggiornati: sul punto, la menzionata normativa italiana riferisce tali obblighi solo ai piani di tutela regionali. Quanto all’allegato II, punto 1.5 della Direttiva, esso dispone che - ove risulti, in relazione ad un “corpo idrico”, non possibile il conseguimento del relativo “obiettivo di qualità ambientale” - il corpo idrico stesso debba subire una “caratterizzazione ulteriore”, la quale si renda strumentale ad ottimizzare “la progettazione dei programmi di monitoraggio di cui all’art. 8 e dei programmi di misure prescritti all’art. 11”. In proposito, si contesta alla normativa interna di non avere riprodotto l’indicazione di tale finalità. L’allegato II, punto 2 della Direttiva, peraltro, impone che la “caratterizzazione” comprenda una valutazione del fenomeno idrico la quale tenga conto, fra l’altro, “delle pressioni cui...i corpi idrici sotterranei rischiano di essere sottoposti, comprese...il ravvenamento artificiale”, ove il Decreto italiano espunge, dall’oggetto di detta analisi, tale “ravvenamento artificiale”. Infine, la Commissione eccepisce la scorretta attuazione dell’allegato V, punti 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.4.5 e 2.5 della Direttiva in argomento.

Stato della Procedura

In data 22 marzo 2012 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 19 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2007/4679 – ex art. 258 del TFUE**

“Attuazione della Direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea osserva che alcune norme della Direttiva 2004/35/CE, in materia di danno ambientale, non sono state correttamente recepite dal Decreto Legislativo n. 152/06, che ha attuato la Direttiva in oggetto. In particolare, ai sensi dell’art. 3 della Direttiva suddetta, è previsto che l’autore di un danno ambientale, per aver esercitato le attività elencate all’allegato III, debba rispondere del pregiudizio causato all’ambiente in base ad una responsabilità di tipo “oggettivo”, quindi a prescindere dalla sussistenza degli elementi psicologici del dolo o della colpa. Tale responsabilità, quindi, si affermerebbe automaticamente in virtù dell’esistenza di un nesso causale fra l’attività ed il danno. Viceversa, nel caso in cui il danno ambientale risulti imputabile all’esercizio di attività non menzionate nell’allegato III, la Direttiva stabilisce una limitazione di responsabilità, in quanto quest’ultima si determina non per il mero fatto oggettivo del danno e della sua riconducibilità all’attività pericolosa, (il “nesso causale” di cui sopra), ma a condizione che sussistano, altresì, gli estremi del dolo o della colpa dell’agente. Per converso, il predetto Decreto di attuazione dispone che, anche ove il danno sia riconducibile all’esercizio delle attività di cui all’allegato III, la responsabilità venga ammessa solo nei casi di dolo o colpa dell’operatore. Inoltre, l’art. 303 del Decreto medesimo esclude l’applicazione delle norme della Direttiva - relative all’obbligo di riparazione del danno – nel caso in cui sia stata realizzata la bonifica dei siti danneggiati ovvero siano state avviate le procedure per la stessa bonifica, laddove la Direttiva stessa, all’art. 4, non considera la bonifica medesima come fattispecie in grado di dispensare dagli obblighi di riparazione di cui si tratta. Un’ulteriore difformità fra il Decreto e la Direttiva sussisterebbe, infine, in relazione alla disposizione della Direttiva stessa (combinato disposto dell’art. 7 e dell’Allegato II), in base alla quale, verificatosi un danno ambientale e risultando impossibile la riparazione “primaria”, l’autore del danno medesimo deve essere tenuto, prima ancora che al risarcimento dei danni, all’espletamento della riparazione “complementare” e, altresì, di quella “compensativa”. In sintesi, pertanto, il risarcimento dei danni non può essere ammesso come sostitutivo delle tre fattispecie di riparazione, di cui sopra. Per converso, l’art. 311 co. 2 del Decreto, come recentemente modificato, prevede la possibilità che il risarcimento pecuniario possa essere disposto “de plano”, in alternativa alle tre forme di riparazione sopra indicate. Infatti esso risarcimento, in base al tenore della norma, viene consentito non solo quando le forme di riparazione predette risultino impossibili, ma anche ove le stesse siano “eccessivamente onerose” o, addirittura, siano state semplicemente “omesse”.

Stato della Procedura

In data 27 gennaio 2012 è stato notificato un parere motivato complementare ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 20 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2007/2195 – ex art. 260 del TFUE****“Nuove discariche in Campania”.****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente****Violazione**

La Commissione osserva che la Repubblica Italiana non ha dato attuazione alla sentenza della Corte di Giustizia UE del 4/3/10. A mezzo di tale sentenza, la Corte europea dichiarava l'Italia responsabile di non aver apprestato, in ordine alla Regione Campania, un sistema di smaltimento dei rifiuti rispettoso dell'ambiente e della salute dell'uomo, come prescritto dagli artt. 4 e 5 della Direttiva 2006/12/CE, a causa, in particolare, della mancata realizzazione di impianti idonei alla bisogna. Infatti la Commissione, contestando all'Italia la mancata adozione delle misure necessarie all'esecuzione della sentenza, rileva in special modo la persistente inadeguatezza delle strutture di trattamento dei rifiuti prodotti in Regione, nonché la perdurante assenza di interventi rivolti al potenziamento degli impianti esistenti e alla costruzione di nuovi. In particolare, le censure dell'Esecutivo comunitario vertono sulla situazione di fatto esistente al presente in Campania, come rappresentata, da una parte, nella lettera inviata alla Commissione il 7/6/2011 e, dall'altra, come desumibile dalle vicende relative ai Piani di gestione, rispettivamente, dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali per la Regione Campania. Per quanto riguarda tali Piani, la Commissione osserva che, ad oltre un anno dalla sentenza della Corte UE, essi non solo non risultano in fase di attuazione, ma non sono stati nemmeno adottati formalmente (pur assicurando, le Autorità italiane, che il Consiglio regionale della Campania procederà alla loro approvazione entro la fine del 2011). Peraltro, emerge da tali documenti che gli impianti programmati saranno ultimati solo in un futuro ancora lontano: di essi impianti, l'unico atto ad operare nell'immediato (e che attualmente si trova ancora in fase di collaudo), è quello di compostaggio/digestione anaerobica di Salerno, laddove gli ulteriori nove impianti analoghi verranno attivati solo tra la fine del 2011 e la primavera del 2014. Per quanto concerne, poi, i tre nuovi inceneritori previsti, questi entreranno in funzione solo nel 2014-2015. Si ritiene pertanto che, in generale, la situazione in Campania non potrà normalizzarsi che alla fine del 2014. Nel frattempo, tuttavia, la Commissione pone l'accento sull'indifferibilità di soluzioni di emergenza che, ben prima della messa in opera dei suddetti impianti, valgano a porre fine ad un regime di insostenibile degrado dell'ambiente e delle condizioni di vita della popolazione (come messo ampiamente in risalto anche dalla stampa, specialmente in riferimento all'ingente presenza di rifiuti in luoghi impropri come le strade urbane). Le suddette misure emergenziali devono concretarsi, secondo la Commissione, nella costruzione di nuove discariche e nell'ampliamento di quelle esistenti. In proposito, tuttavia, la Commissione osserva come né dalla sopra menzionata lettera del 7/6/2011, né dai successivi contatti con le Autorità italiane, possa evincersi un calendario preciso di attuazione degli interventi suddetti.

Stato della Procedura

Il 29 settembre 2011 la Commissione ha inviato una messa in mora ai sensi dell'art. 260 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporta un impatto finanziario negativo sul bilancio dello Stato, già in parte dovuto all'istituzione di un fondo per l'emergenza dei rifiuti in Campania, con una dotazione pari a 150 milioni di euro nell'anno 2008 (D.L. 23 maggio 2008 n. 90 art. 17).

Scheda 21 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2004/2034 - ex art. 258 del TFUE****"Non corretta applicazione degli articoli 3 e 4 della Direttiva 91/271/CE"****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente****Violazione**

La Commissione europea ha rilevato la non corretta applicazione degli articoli 3, 4 e 10 della Direttiva 91/271/CE, relativa al trattamento delle acque reflue. Le disposizioni menzionate indicano tre fondamentali adempimenti: 1) l'art. 3 dispone che gli Stati membri, entro il 31 dicembre 2000, adottino le opportune misure per garantire, per gli agglomerati con un numero di abitanti superiore a 15.000, che le acque reflue urbane vengano raccolte, tutte, in reti fognarie dotate dei peculiari requisiti di cui all'allegato A della Direttiva stessa; 2) il successivo art. 4 stabilisce che, relativamente agli stessi agglomerati urbani, le acque reflue, già canalizzate dalle suddette reti fognarie, vengano sottoposte prima dello scarico ad un trattamento "secondario" o "equivalente", sempre entro il termine del 31 dicembre 2000. Si precisa altresì, al riguardo, che la Direttiva ritiene idonei ai suddetti trattamenti ("secondario" o "equivalente") solo gli impianti dotati dei requisiti prescritti all'allegato A, sezione B, della Direttiva medesima; 3) l'art. 10, infine, prevede che gli impianti di trattamento delle acque reflue, come rispondenti alle caratteristiche sopra descritte, debbano garantire "prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali" ed essere progettati in modo da far fronte alle "variazioni stagionali di carico". Si sottolinea come tutte le prescrizioni fin qui individuate siano dettate con esclusivo riguardo ad acque reflue che scaricano in acque recipienti definite "normali", mentre non costituisce oggetto della presente procedura la situazione dei reflui che scaricano in acque recipienti c.d. "sensibili" (si individuano, con quest'ultima categoria, le acque recipienti individuate in base ai criteri di cui all'allegato II). In proposito, la Commissione ha ritenuto che le informazioni trasmesse dalle Autorità italiane - circa lo stato di realizzazione sia degli impianti fognari di canalizzazione dei reflui, sia degli impianti destinati al trattamento "secondario" degli stessi - dimostrerebbero una situazione di grave carenza nell'attuazione della Direttiva in oggetto. Infatti, risulta che le strutture, come provviste dei requisiti stabiliti dalla Direttiva stessa, sarebbero presenti soltanto presso una parte minoritaria degli agglomerati - con più di 15.000 abitanti - scaricanti in aree "normali" del territorio italiano. Per molti dei Comuni individuati nella procedura, la Commissione ha ravvisato finanche la mancanza di impianti fognari di raccolta di tutti i reflui urbani (e quindi, a maggior ragione, il difetto di impianti di trattamento "secondario" o "equivalente"). Per altri Comuni, invece, l'addebito della Commissione concerne la circostanza per cui, pur essendo gli stessi dotati di una rete fognaria adeguata, difetterebbero di impianti confacenti ai suddetti trattamenti di tipo "secondario" o "equivalente". Per altri centri urbani, infine, la Commissione lamenta che i medesimi - ancorchè provvisti di impianti fognari di raccolta delle acque reflue, nonchè di sistemi atti ad un successivo trattamento di dette acque - non garantirebbero comunque, con riguardo al trattamento dei reflui, l'applicazione dei parametri di cui agli artt. 3 e 4 della Direttiva, per cui gli impianti relativi non sarebbero, in ultima istanza, idonei a sostenere le variazioni stagionali di carico.

Stato della Procedura

Il 19/07/12, con sentenza, la Corte UE ha dichiarato violati gli obblighi unionali, ex art. 258 TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Si prospetta un aumento della spesa pubblica in relazione alla messa a norma degli impianti fognari

Scheda 22 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2003/2077- ex art. 260 del TFUE**

“Discariche abusive su tutto il territorio nazionale”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea lamenta la mancata piena esecuzione della sentenza C-135/05 del 26/4/07, con cui la Corte di Giustizia ha dichiarato sussistere la violazione delle Direttive n. 75/442/CEE (sui rifiuti), n. 91/689/CEE (sui rifiuti pericolosi) e n. 99/31/CE (sulle discariche). Circa la suddetta Dir. 75/442/CEE, la sentenza in questione aveva accertato la violazione degli artt. 4, 8 e 9 della stessa, per il fatto dell’esistenza, al momento, di 5.000 discariche illegali. Infatti, il fenomeno dell’esistenza di discariche non autorizzate ai sensi di legge e, pertanto, sottratte all’applicazione delle cautele previste normativamente, contrasta con tutti i sopra citati articoli e, distintamente: 1) con l’art. 4, per il quale lo smaltimento dei rifiuti deve avvenire secondo modalità compatibili con la salute dell’uomo e dell’ambiente; 2) con l’art. 8, il quale impone che ogni detentore di rifiuti (e le discariche illegali sono tali) ne faccia consegna ad un operatore che garantisca il loro smaltimento come disciplinato dalla legge; 3) con l’art. 9, che stabilisce come gli impianti, i quali svolgano attività di raccolta e trattamento dei rifiuti, debbano essere debitamente autorizzati dalle Autorità competenti. La Commissione precisa, poi, che per alcune di tali discariche abusive la bonifica non sarebbe stata ultimata, per altre sarebbe stata semplicemente programmata ma non applicata, per altre ancora sarebbe al momento impedita dal “sequestro giudiziale” della discarica stessa. Peraltro, il fatto per cui alcune delle discariche in questione contengono rifiuti “pericolosi”, è prova della mancata esecuzione della sentenza anche in ordine al capo in cui si dichiara la violazione della Direttiva 91/689/CEE, la quale prevede, per il trattamento dei rifiuti pericolosi stessi, particolari accorgimenti. Infine, l’Italia non avrebbe posto in essere le annunciate misure rivolte ad evitare che, oltre alle discariche illegali esistenti, ne venissero aperte di ulteriori: infatti non risulterebbe ancora operativo il sistema SISTRI di monitoraggio del territorio, né sarebbe stata adottata la divisa normativa di inasprimento delle sanzioni correlate ai reati ambientali. La Commissione, altresì, denuncia la persistente non attuazione della sentenza anche per quanto riguarda la parte enunciante l’avvenuta violazione dell’art. 14 della Direttiva 1999/31, il quale prevede l’adempimento di numerose obbligazioni circa le discariche legali che, al 16 luglio 2001, risultassero già in esercizio o semplicemente autorizzate. In sintesi, tali discariche dovrebbero essere chiuse, qualora non si dotassero di un piano di riassetto conforme ai criteri della Direttiva stessa 31/99, o tale piano non venisse approvato dalle Autorità. In proposito, si rileva come in Italia sopravvivano ancora 5 discariche, già in funzione o autorizzate al 2001, che non sono state messe a norma sulla base delle predette disposizioni: 2 sono localizzate in Abruzzo (per esse non sarebbe stato ancora presentato un piano di riassetto e, peraltro, le Autorità esiterebbero ancora a disporre la chiusura) e 3 in Friuli Venezia Giulia (in proposito, i piani di riassetto sarebbero stati presentati, ma le competenti Amministrazioni non si sarebbero ancora pronunciate sull’approvazione di questi ultimi o sulla chiusura dell’impianto).

Stato della Procedura

Il 16 aprile 2013 è stato iscritto un ricorso contro la Repubblica italiana, ai sensi dell’art. 260 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Si prospetta un aumento della spesa pubblica in relazione alla messa in regola delle discariche illegali.

PAGINA BIANCA

Appalti

PROCEDURE INFRAZIONE APPALTI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2012/4000	Comune di Bari. Costruzione di una nuova sede per gli uffici giudiziari.	PM	Si	Stadio invariato
Scheda 2 2012/2050	Comuni di Varese e Casciago. Affidamento dei servizi di igiene urbana	MMC	Si	Variazione di stadio (da MM a MMC)
Scheda 3 2011/4079	Convenzione del 22 aprile 2004 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Poste italiane S.p.A. sul servizio di gestione automatizzata dei pagamenti e dei corrispettivi dovuti per le pratiche di motorizzazione	MM	Si	Stadio invariato
Scheda 4 2011/4049	Affidamento dei servizi di intercettazione telefonica	MM	Si	Stadio invariato
Scheda 5 2011/4015	Comune di Roma - Affidamento del servizio pubblico di trasporto turistico	MM	Si	Stadio invariato
Scheda 6 2011/4003	Affidamento del servizio di gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Comuni di Reggio Emilia, Parma e Piacenza	MMC	Si	Stadio invariato

Scheda 1 – Appalti**Procedura di infrazione n. 2012/4000 – ex art. 258 del TFUE**

“Comune di Bari. Costruzione di una nuova sede per gli uffici giudiziari”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.

Violazione

La Commissione europea ritiene contraria alla normativa UE la procedura, con la quale il Comune di Bari ha individuato la ditta incaricata di eseguire i lavori di costruzione del nuovo Palazzo di Giustizia. Nell'anno 2003, dopo l'attuazione di una "inchiesta di mercato" e la conseguente presentazione di 4 offerte, il Comune di Bari aggiudicava la commessa all'impresa di costruzione "Pizzarotti", tramite le delibere n.ri 18/12/2003 e 1045/2003. La procedura, attualmente ancora in corso, culminerà in un contratto, non ancora stipulato, con lo stesso operatore. Le Autorità italiane hanno qualificato lo stipulando contratto in termini di "locazione di cosa futura" e non di "appalto di lavori", in quanto, diversamente da come previsto dalla disciplina dell'appalto, la proprietà della costruzione, una volta realizzata, non passerebbe al Comune di Bari, che, corrispondendo un canone periodico, otterrebbe il mero godimento del bene in oggetto a titolo di locazione-conduzione. Ora, la definizione di esso contratto quale "locazione di cosa futura" dispenserebbe le Autorità italiane dall'obbligo - previsto all'art. 1, lett. a) della Dir. 93/37/CEE circa gli appalti pubblici di lavori - di individuarne l'affidatario con una procedura di "evidenza pubblica". Tale procedura prevede che gli affidatari di contratti pubblici siano selezionati nell'ambito di un concorso ispirato a criteri di trasparenza, pubblicità e uguaglianza e, pertanto, aperto alla partecipazione di tutti gli interessati, compresi gli operatori transfrontalieri. Quindi non essendo, il contratto in oggetto, formalmente identificato come appalto di lavori, ma quale "locazione di cosa futura", il medesimo potrebbe essere aggiudicato senza ricorrere alla gara pubblica sopra descritta. La Commissione, tuttavia, ritiene che detto contratto, al di là dell'etichetta formale, sia in sostanza un appalto di lavori, pur essendo stato diversamente denominato. A conforto della riconducibilità dell'accordo in oggetto alla categoria dell'appalto di lavori", la Commissione fa notare che lo schema della locazione pertiene soltanto al godimento di immobili i quali, al momento della stipula del negozio, siano già esistenti (vedi, per questo, l'art. 16 della Dir. 2004/18/CE, che riprende la precedente n. 93/37/CEE). Pertanto il caso di specie - essendo la stipula del futuro contratto fissata in data notevolmente anticipata, rispetto non solo alla piena realizzazione del manufatto, ma anche al mero inizio delle attività - dovrebbe ricadere necessariamente nel modello giuridico dell'"appalto di lavori", per cui soggiacerebbe alle norme sull'"evidenza pubblica". Inoltre, a dimostrazione di quale preminente importanza assuma, nel contratto di specie, l'attività di realizzazione della nuova fabbrica rispetto alla successiva locazione - il che conosterebbe ulteriormente l'opinione dell'esistenza di un "appalto d'opera" - la Commissione indica come, nei documenti apprestati dal Comune di Bari, le caratteristiche dell'opera da realizzare siano state attentamente disciplinate. Quindi, oggetto fondamentale del negozio sarebbe la realizzazione dell'opera, rivestendo, la futura concessione in godimento del manufatto, un'importanza accessoria.

Stato della Procedura

Il 20 giugno 2013 è stato inviato un parere motivato ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'adeguamento alle censure della Commissione, con il conseguente annullamento dell'attuale affidamento, potrebbe addossare all'Amministrazione dei costi aggiuntivi per spese legali.

Scheda 2 – Appalti**Procedura di infrazione n. 2012/2050 – ex art. 258 del TFUE**

“Comune di Varese e Casciago. Attribuzione diretta del servizio di raccolta dei rifiuti”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.

Violazione

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 28, 35 e 36 della Direttiva 2004/18/CE, nonché gli artt. 49 e 56 del Trattato TFUE. Si precisa che i Comuni di Varese e Casciago avevano affidato il servizio di igiene urbana, prima della data dell'01/10/2003 (vedi sotto), alla società Aspem, il cui capitale, all'epoca, era interamente pubblico. Detto affidamento non era avvenuto tramite una “pubblica gara”, ma per chiamata diretta. Nel 2009 una quota del 90% della Aspem veniva ceduta alla società A2A, quest'ultima partecipata da investitori privati per il 44% del suo capitale. Risulta pertanto, ove si guardi oltre lo schermo societario della A2A, che dal 2009 la Aspem è passata in proprietà, in parte, ad operatori privati. Ora, dalle norme UE in apice citate, si desume che, quando un'Amministrazione intende affidare ad un privato l'esecuzione di lavori, opere, servizi o forniture, essa deve, di regola, selezionare detto operatore con una procedura di pubblica gara, la quale, fra i diversi meccanismi di scelta dei partners privati dell'Amministrazione, costituisce quello più conforme ai principi UE di trasparenza, uguaglianza e libera concorrenza degli operatori. Tuttavia detto obbligo subisce un'eccezione quando l'affidatario è un organismo “in house” rispetto all'Amministrazione aggiudicatrice. Tuttavia, detto rapporto “in house” – che consente di evitare la “pubblica gara” – richiede, tra l'altro, che l'affidatario sia “interamente” pubblico. Quindi, la Commissione ritiene – attenendosi alla giurisprudenza UE - che quando, nel 2009, il 90% dell'affidataria Aspem è stato “privatizzato”, i Comuni coinvolti avrebbero dovuto risolvere l'affidamento stesso e riassegnare il servizio - di igiene urbana - a mezzo di pubblica gara, o, altrimenti, fare oggetto di una “pubblica gara” la vendita stessa della quota del 90% di Aspem. Ora, nessuna delle operazioni predette è stata espletata dai Comuni di Varese e Casciago. Di conseguenza l'attuale affidamento dovrebbe essere risolto quanto prima, per essere riassegnato correttamente. Al riguardo, tuttavia, i Comuni interessati hanno addotto l'ostacolo rappresentato dalla normativa nazionale di cui all'art. 34 co. 22 del Decreto Legge 179/2012. La disciplina in esso contenuta si applica agli affidamenti pubblici, già in essere all'1/10/2003, in favore di società che, già alla stessa data - o in una data ad essa posteriore - fossero pervenute sotto il controllo di altre società la cui quotazione in borsa risalisse alla medesima data dell'1/10/2003. Nell'ambito di tale “situazione tipo” rientra anche il caso di specie, in quanto Aspem, successivamente all'1/10/2003 e precisamente nel 2009, è passata sotto il controllo di A2A, quest'ultima già quotata in borsa all'1/10/2003. Dunque, con riferimento a tale genere di affidamenti, il succitato art. 34 co. 22 stabilisce che i medesimi debbano necessariamente rimanere in vigore fino alla scadenza disposta nei relativi accordi, e, in mancanza della determinazione di detta scadenza, sino al 31/12/2020. In forza di tale disciplina nazionale i Comuni di Casciago e Varese non possono risolvere i loro affidamenti prima, rispettivamente, del 2015 e del 2030, violando le predette norme UE.

Stato della Procedura

Il 20 novembre 2013 è stata inviata una messa in mora complementare ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La risoluzione dell'attuale affidamento genererebbe probabili spese di contenzioso con l'affidataria Aspem. La modifica dell'art. 34 co. 2 del D. L. 179/12, invece, non impatterebbe finanziariamente

Scheda 3 – Appalti**Procedura di infrazione n. 2011/4079 – ex art. 258 del TFUE**

“Convenzione del 22/04/04 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Poste italiane S.p.A”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.

Violazione

La Commissione europea rileva la violazione degli artt. 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), concernenti, rispettivamente, la “libertà di stabilimento” di impresa e la “libera prestazione dei servizi” su tutto il territorio della UE. L'applicazione dei suddetti principi implica, fra l'altro, che ove una Pubblica Amministrazione intenda affidare una “concessione” ad un operatore economico, debba applicare, di regola, la procedura della pubblica gara, come modalità idonea alla selezione del concessionario stesso. Infatti la “gara” rappresenta, tra tutti gli strumenti a disposizione della Pubblica Autorità per la scelta dell'affidatario, quello che meglio attua le libertà di cui sopra, dal momento che alla procedura “concorsuale” possono partecipare tutti gli operatori interessati, siano essi domestici o appartenenti ad altri Stati membri. Quindi, viene realizzato in pieno il principio per cui le imprese di ogni Stato membro della UE possono partecipare alla vita economica degli altri Stati membri (c.d. Stati “ospitanti”), a condizioni di parità con quelle interne. L'impresa estera espleta tale partecipazione o installando nello Stato ospitante un'organizzazione permanente (libertà di stabilimento), o semplicemente offrendovi le proprie prestazioni (libera prestazione dei servizi). Viceversa, ove una concessione pubblica venga affidata per “chiamata diretta” - cioè in base ad un'individuazione del concessionario fatta dalla Pubblica Autorità in difetto di una previa procedura di concorso - i principi sopra citati subiscono una lesione, in quanto tutti gli altri potenziali candidati, fra cui quelli transfrontalieri, vengono automaticamente estromessi da una porzione del mercato del Paese membro in questione. In proposito, la Commissione fa riferimento alla Convenzione conclusa il 22 aprile 2004 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, da una parte, e la Società Poste Italiane S.p.A, avente ad oggetto la concessione, da parte del primo alla seconda, del servizio di gestione automatizzata dei pagamenti e dei corrispettivi dovuti per le pratiche di motorizzazione. La durata di detta concessione è stata fissata ad anni nove, con la possibilità di un'ulteriore proroga di altri cinque anni. Nel caso di specie, l'affidatario della concessione, cioè le Poste S.p.A, è stato individuato dall'Amministrazione per chiamata diretta, con ciò contravvenendo ai principi comunitari. Al riguardo, la giurisprudenza della Corte di Giustizia ha chiarito che l'Amministrazione può prescindere dalla pubblica gara, procedendo pertanto alla chiamata “diretta” del concessionario, quando quest'ultimo risulti “in house” all'Amministrazione stessa, cioè costituisca un organismo interno alla stessa struttura committente, circostanza, quest'ultima, che non sarebbe ravvisabile nel caso di specie. Da parte loro, le Autorità italiane sostengono che solo le Poste italiane sono in grado, fra i vari operatori presenti sul mercato, di garantire il peculiare servizio richiesto nella situazione concreta, per cui, anche in base al diritto comunitario (Dir.va 2004/18/CE, art. 31), sarebbe giustificata l'attribuzione diretta del negozio di appalto in oggetto, senza espletamento di una previa gara.

Stato della Procedura

Il 29 settembre 2011 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'adeguamento alle censure della Commissione, con il conseguente annullamento dell'attuale Convenzione, potrebbe addossare all'Amministrazione dei costi aggiuntivi per spese legali.

Scheda 4 – Appalti**Procedura di infrazione n. 2011/4049 – ex art. 258 del TFUE****“Affidamento dei servizi di intercettazione telefonica”****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo economico.**Violazione**

La Commissione europea rileva la violazione della Direttiva 2004/18/CE sugli appalti pubblici, nonché degli artt. 49 e 56 del Trattato TFUE, in riferimento all'affidamento, da parte delle singole Procure della Repubblica italiana, degli appalti dei servizi e/o forniture funzionali alle attività di intercettazione per scopi giudiziari. Risulterebbe che a tutt'oggi le singole Procure affidino dette commesse, direttamente, agli operatori ritenuti adeguati alla bisogna, non previamente selezionati in base a procedure di concorso. Si precisa che, al riguardo, il metodo concorsuale della pubblica gara viene considerato il più idoneo a garantire l'apertura del mercato di uno Stato membro anche agli operatori di altri Stati UE, in quanto ammette ogni interessato, anche transfrontaliero, a competere per l'aggiudicazione della commessa pubblica. Quest'ultima viene attribuita all'offerente della prestazione comparativamente più valida. Pertanto, il diritto UE impone, generalmente, che gli attributari di contratti con la P.A. vengano individuati mediante gara pubblica e non per chiamata discrezionale del committente. Poiché le intercettazioni richiedono tanto l'installazione di apposite strutture fisiche, che l'erogazione di servizi immateriali, i contratti stipulati hanno assunto oggetti diversi. Con riguardo al loro importo, si precisa che, ove questo superi le “soglie”, fissate al riguardo dalla Direttiva 2004/18/CE di cui sopra, essi contratti dovrebbero essere affidati per pubblico concorso, come dispone espressamente la stessa Direttiva. Ove non attingessero dette soglie, dovrebbero comunque essere messi in concorso, qualora si riconosca loro un interesse per gli operatori transfrontalieri: ciò non in ragione della predetta Direttiva (che impone la procedura pubblica solo per i contratti sopra - soglia), ma in forza dei summenzionati artt. 49 e 56 del TFUE, concernenti, rispettivamente, la “libertà di stabilimento” di impresa e la “libera prestazione dei servizi” in tutta l'area UE. In effetti, fra le forme di aggiudicazione degli appalti pubblici, solo la pubblica gara consente a qualsiasi operatore, anche transfrontaliero, di concorrere per l'attribuzione della commessa, realizzando dunque pienamente la libertà delle imprese di stabilirsi, o di prestare i propri servizi, in Stati UE diversi da quello di provenienza. I principi di cui all'art. 49 e 56 TFUE giustificherebbero l'espletamento della pubblica gara anche nel caso dei contratti “misti” (cioè aventi ad oggetto sia beni che servizi a scopo di intercettazione), pur di valore sopra-soglia: questi, infatti, sono inquadrabili nella categoria di servizi di cui all'allegato II B della suddetta Direttiva, alla quale la Direttiva medesima risulta attagliarsi soltanto in parte. Per la parte residua, dunque, detti contratti debbono soggiacere ai suddetti principi del Trattato. I rilievi espressi erano stati già formulati dalla UE nella procedura di infrazione n. 2006/4404, archiviata nel 2008 dietro l'impegno, da parte italiana, ad indire entro la fine di quell'anno - a livello centralizzato e in particolare attraverso il Ministero della Giustizia - una gara pubblica europea per il riaffidamento dei contratti in questione. Non essendo stato dato seguito a tale impegno, è stata aperta la presente procedura.

Stato della Procedura

Il 21 giugno 2012 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Ove Bruxelles richiedesse l'annullamento di tutti o di parte dei contratti stipulati dal 2008 sino ad oggi, i probabili contenziosi con i relativi affidatari incrementerebbero la spesa pubblica.

Scheda 5 – Appalti**Procedura di infrazione n. 2011/4015 – ex art. 258 del TFUE****“Comune di Roma – Affidamento del servizio pubblico di trasporto turistico”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.****Violazione**

La Commissione europea contesta l'affidamento ad una società mista pubblico-privata, da parte del Comune di Roma, del servizio di trasporto turistico in autobus. In particolare, con delibera n. 173/2000, il Comune stesso demandava la gestione delle due linee di trasporto turistico in autobus, denominate “110 Open” e “Archeobus”, all'azienda di trasporti “Trambus S.p.A.”, posseduta al 100% dallo stesso Comune e trasformatasi successivamente nella ATAC S.p.A. Quindi, la società Trambus S.p.A. affidava l'esercizio materiale delle due linee di trasporti, sopra menzionate, ad una terza società – la Trambus Open S.p.A. – partecipata per il 60% dal medesimo Comune di Roma e per il residuo 40% dalla società privata “Les Cars Rouges”. L'affidamento in oggetto è stato intitolato alla società “Trambus Open S.p.A.”, come sopra precisato, senza che sia stata previamente espletata la procedura concorsuale della gara pubblica e, pertanto, in base ad una chiamata “diretta”. In proposito, la Commissione europea sostiene che gli affidamenti di pubblici servizi, secondo il diritto UE, devono essere attribuiti ad operatori scelti in base ad una procedura di pubblico concorso, sia che tali affidamenti si specificino nella forma della “concessione”, sia che assumano la forma dell’“appalto”. Si sottolinea, al riguardo, che l'affidamento del servizio, di cui è causa nella presente procedura, sembra alla Commissione definirsi come “concessione”, in quanto la remunerazione della società affidataria medesima è costituita interamente dagli introiti dell'attività di trasporto esplicata e non, diversamente, da un compenso fisso corrisposto dall'Amministrazione affidante. Con riferimento all'attribuzione di pubbliche concessioni, una giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia UE stabilisce che le medesime, soprattutto se di entità economica rilevante come nel caso di specie, debbono essere attribuite ai vincitori di apposite gare pubbliche e non per chiamata immediata e diretta da parte della Pubblica Amministrazione. Tale assunto viene fatto derivare direttamente dagli artt. 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), concernenti, rispettivamente, la “libertà di stabilimento” di impresa e la “libera prestazione dei servizi” su tutto il territorio della UE. Infatti la “gara pubblica” rappresenta lo strumento che meglio attua le libertà di cui sopra, dal momento che ad essa possono partecipare tutti gli operatori interessati, anche appartenenti ad altri Stati membri. Questi ultimi – laddove, tramite detta procedura concorsuale, viene loro accordata la possibilità di rendersi affidatari di una commessa concessa dalle Amministrazioni di un altro Stato membro - sono messi in condizioni di esercitare un'attività economica in quello stesso Stato, con o senza installazione di tutta o parte della loro azienda. Tale facoltà, per converso, verrebbe loro negata se l'affidamento fosse concesso, senza concorrenza, direttamente agli operatori interni di quello Stato.

Stato della Procedura

Il 29 settembre 2011 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'adeguamento alle censure della Commissione, con il conseguente annullamento dell'attuale affidamento in favore della “Trambus Open S.p.A.”, potrebbe addossare all'Amministrazione dei costi aggiuntivi per spese legali.

Scheda 6 – Appalti**Procedura di infrazione n. 2011/4003 – ex art. 258 del TFUE**

“Affidamento del servizio di gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.

Violazione

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 28, 35 e 36 della Direttiva 2004/18/CE sugli appalti pubblici di servizi, nonché gli artt. 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) relativi alla “libertà di stabilimento” delle imprese e alla “libera circolazione dei servizi” in tutti gli Stati UE. Il rispetto di dette libertà impone che agli operatori economici, provenienti da ciascuno Stato dell'Unione, venga consentito di esercitare la propria attività in tutti gli altri Stati membri, con o senza ubicazione di strutture aziendali sul loro territorio, a condizioni di parità rispetto agli operatori interni dello Stato membro ospitante, senza pertanto subire discriminazioni in ragione della loro diversa nazionalità. Conseguentemente, le Amministrazioni Pubbliche di ogni Stato membro hanno l'obbligo - ove procedano all'affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture in favore di imprese private - di assegnare detti contratti per mezzo di procedure “aperte” (c.d. “gare pubbliche”). Queste, infatti, consentono a tutti gli operatori, sia nazionali che transfrontalieri, di partecipare al concorso per l'affidamento del contratto pubblico. Tale obbligo, tuttavia, può soffrire una deroga quando, fra l'altro, il contratto venga assegnato ad un'impresa “in house” all'Amministrazione aggiudicatrice del contratto stesso. Il rapporto “in house” fra Amministrazione ed impresa è attestato da tre indici fondamentali: l'impresa è interamente posseduta dalla Pubblica Amministrazione; quest'ultima esercita sull'impresa un controllo assimilabile, per intensità, a quello esercitato sui propri servizi; l'attività dell'impresa si rivolge, almeno prevalentemente, nei confronti dell'Amministrazione aggiudicatrice del contratto medesimo. L'obbligo di assegnare i contratti pubblici mediante procedura concorsuale deriva, per le concessioni, implicitamente dai suddetti principi generali ex artt. 49 e 56 del TFUE, mentre, per i contratti di “appalto”, viene specificatamente ribadito dagli articoli sopra menzionati della Dir. 2004/18/CE. In proposito, la Commissione ritiene che la normativa UE in questione sia stata violata laddove i Comuni di Parma, Piacenza e Reggio Emilia, nonché altri Comuni siti nelle rispettive Province, senza previo espletamento di gara pubblica, hanno affidato il servizio di smaltimento dei rifiuti alla società IREN S.p.A. Con la società affidataria, infatti, le Amministrazioni aggiudicatrici non intratterrebbero un rapporto “in house”, dal momento che la stessa è partecipata anche da privati, per cui verrebbe meno, a tacer d'altro, il sopra indicato primo requisito dell’“in house providing”, relativo al possesso totalitario di essa società da parte dell'ente pubblico. Risulta, invece, superato il rilievo già elevato dalla Commissione circa l'illegittimità di una presunta concessione senza previa gara, da parte dei predetti Comuni, relativa alla costruzione di un inceneritore di rifiuti in località Ugozzolo. A tal riguardo, infatti, la Commissione stessa ha in seguito riconosciuto, in accordo con le Autorità italiane, che l'attività di cui si tratta costituisce oggetto di semplice “autorizzazione” e non di concessione.

Stato della Procedura

Il 24 novembre 2011 è stata inviata una messa in mora complementare ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

In caso di annullamento degli affidamenti contestati, come dalle richieste della Commissione, la Pubblica Amministrazione incorrerebbe nelle spese relative al rinnovo dei procedimenti aggiudicatori e alla necessità di resistere in eventuali giudizi instaurati dagli attuali affidatari

PAGINA BIANCA

Comunicazioni

PROCEDURE INFRAZIONE COMUNICAZIONI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2013/4020	Non corretta attuazione della Direttiva 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (Direttiva autorizzazioni)	MM	Si	Stadio invariato
Scheda 2 2005/5086	Compatibilità comunitaria della Legge n. 112/2004 (Legge Gasparri) con la Direttiva quadro sulle reti e servizi di comunicazione elettronica	PM	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Comunicazioni**Procedura di infrazione n. 2013/4020 – ex art. 258 del TFUE****“Non corretta attuazione della Direttiva 2002/20/CE”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico****Violazione**

La Commissione europea ritiene che gli artt. 6 e 12, della Direttiva 2002/20/CE, non siano stati recepiti nella normativa italiana. Il predetto art. 12 regola la quantificazione dei “diritti amministrativi”, il cui pagamento viene richiesto dai singoli Stati UE alle imprese autorizzate a collocare, sul mercato, reti o servizi di comunicazione elettronica. A norma di tale art. 12, dunque, i medesimi “diritti amministrativi” debbono essere: a) quantificati in modo da coprire solo i costi amministrativi sopportati dall’Amministrazione per gestire il regime delle medesime autorizzazioni o concessioni; b) proporzionati, obiettivi e trasparenti. Più in generale, poi, il predetto art. 6 stabilisce che tutte le “condizioni” (fra cui i “diritti” già considerati), concernenti le predette concessioni o autorizzazioni generali, debbano informarsi alla non discriminatorietà, proporzionalità e trasparenza. Onde meglio garantire il rispetto di tali parametri, l’art. 12 par. 2 impone alle “Autorità nazionali di regolamentazione”, che nei singoli Stati applicano alle imprese i suddetti “diritti amministrativi” - a copertura dei costi sopportati per gestire il sistema concessorio o autorizzatorio - di pubblicare un rendiconto annuo sia degli stessi costi amministrativi sostenuti, sia dei diritti amministrativi riscossi. Sul punto, la Commissione ritiene che il Decreto Legislativo 259/03, che ha recepito in Italia la predetta Dir. 2002/20/CE, non abbia trasposto tali prescrizioni. Infatti, le due Amministrazioni cui, in Italia, sono state intitolate le funzioni dell’“Autorità di regolamentazione nazionale”, cioè il MISE e l’AGCOM, non sono provviste di un’adeguata rendicontazione: il MISE, infatti, risulta vincolato ad una mera rendicontazione generale, come tale inadeguata ad evidenziare analiticamente, come dall’art. 12 par. 2 della Direttiva, i soli costi amministrativi concernenti le funzioni di “regolamentazione” (le stesse funzioni, peraltro, spettano solo a singole unità del MISE); quanto all’AGCOM, i diritti da questa esigiti verrebbero destinati a remunerare le funzioni esplicitate dal MISE, per cui si riproporrebbe il problema della non rilevazione analitica dei costi coperti da detti diritti. Inoltre, la Commissione ritiene che il combinato disposto dell’ art. 34, co. 2 e dell’Allegato 10 del D. Lgs 259/03 predetto, relativo alla quantificazione dei “diritti amministrativi”, non soddisfi le esigenze di proporzionalità, trasparenza e non discriminazione fatte presenti sopra. In virtù di tali disposizioni, infatti, i “diritti amministrativi” vengono modulati in esclusivo rapporto alla consistenza numerica della popolazione “potenzialmente” destinataria dell’offerta dell’impresa, e non anche in relazione a circostanze concrete e specifiche come il numero dei clienti effettivi, il fatturato e le dimensioni dell’impresa stessa. In breve, tali diritti sono determinati in modo quasi forfettario, per cui essi risultano: 1) assolutamente proibitivo per le piccole-medie imprese e tale da inibire loro l’ingresso sul mercato (a dispetto del dettame di “non discriminazione”); 2) maggiormente gravosi per le imprese di modeste dimensioni, piuttosto che per quelle più grandi (ad onta del criterio di “proporzionalità”)

Stato della Procedura

In data 26 aprile 2013 è stata notificata una messa in mora ex art. 258 del Trattato TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Ove, come da richiesta della Commissione, i “diritti amministrativi” fossero adeguati alle dimensioni delle imprese “autorizzate”, potrebbe ingenerarsi una riduzione delle pubbliche entrate.

Scheda 2 – Comunicazioni**Procedura di infrazione n. 2005/5086 – ex art. 258 del TFUE**

"Altroconsumo contro Repubblica italiana (Legge Gasparri)."

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico**Violazione**

La Commissione europea ha contestato l'incompatibilità della normativa nazionale relativa al sistema radiotelevisivo con la Direttiva 2002/77/CE, che disciplina l'applicazione del principio della libera concorrenza al mercato delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, nonché con la Direttiva 2002/21/CE che istituisce in materia un quadro comune e, infine, con la Direttiva 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica. Le norme contestate sono la Legge n. 112/2004 (Legge Gasparri), il Decreto Legislativo n. 177/2005, nonché la Delibera dell'AGCOM n. 435/01/CONS, nelle parti in cui stabiliscono che sono legittimate a transitare, dalla radiodiffusione per via analogica alla trasmissione radiodiffusione per via digitale terrestre, unicamente le aziende che, all'entrata in vigore della Legge Gasparri, erano già operanti (in via analogica) ed avevano raggiunto una copertura non inferiore al 50% della popolazione. Quindi, la stessa normativa nazionale impone che - onde consentire alle competenti Autorità amministrative di controllare la sussistenza di tali presupposti - le imprese, interessate ad esercitare la diffusione per via digitale terrestre, debbano richiedere apposita autorizzazione individuale alle stesse Autorità. La normativa UE, invece, esclude che gli Stati membri possano imporre l'ottenimento di autorizzazioni individuali in aggiunta ad un'autorizzazione "generale". Le disposizioni censurate ledono altresì il principio della concorrenza, in quanto escludono dal "mercato" delle trasmissioni per via digitale terrestre le aziende che non presentano i requisiti suddetti, ovvero che, al momento dell'entrata in vigore della Legge Gasparri, non trasmettevano in analogica. Allo stato attuale si rileva che l'art. 8 novies del D.L. 8 aprile 2008 n. 59 - rubricato "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee", convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 6 giugno 2008 n. 101 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2008 n. 132 - ha introdotto disposizioni normative tese al superamento delle obiezioni comunitarie.

Stato della Procedura

In data 18 Luglio 2007 è stato notificato un parere motivato ex art. 258 del Trattato TFUE, a cui le Autorità italiane hanno dato seguito, al fine di superare le obiezioni comunitarie, mediante emanazione del D.L. 8 aprile 2008 n. 59, sopra citato, il cui art. 8 novies ha modificato l'art. 15 del testo unico della radiotelevisione (D.Lgs n. 177/2005).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA

Concorrenza e Aiuti di Stato

PROCEDURE INFRAZIONE CONCORRENZA E AIUTI DI STATO				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2012/2202	Mancato recupero degli aiuti concessi a favore delle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia	MM ex 260 C-302/09 (Decisione di ricorso)	Si	Stadio invariato
Scheda 2 2012/2201	Mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese che investono in municipalità colpite da disastri naturali (cd Tremonti bis)	MM ex 260 C-303/09	Si	Stadio invariato
Scheda 3 2007/2229	Mancato recupero di aiuti concessi per interventi a favore dell'occupazione	SC ex 260 C- 99/02 e C- 496/09	Si	Stadio invariato
Scheda 4 2006/2456	Mancato recupero aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi in favore di imprese e servizi pubblici a prevalente capitale pubblico.	MMC ex 260 C-207/05 (Decisione di Ricorso)	Si	Stadio invariato

Scheda 1 – Concorrenza ed Aiuti di Stato**Procedura di infrazione n. 2012/2202 – ex art. 260 del TFUE****“Mancato recupero degli aiuti concessi a favore delle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia”.****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - INPS**Violazione**

La Commissione europea ritiene ineseguita la sentenza della Corte di Giustizia del 6/10/2011 (C-302/09), con la quale si dichiarava l'Italia inadempiente agli obblighi di cui all'art. 5 della Decisione 2000/394/CE. Con detta Decisione, si dichiaravano non compatibili con il mercato comune – per cui l'art. 5 ne imponeva la restituzione – gli “aiuti di Stato” concessi, con le Leggi n. 30/1997 e 206/1995, in favore delle imprese nei territori di Venezia e di Chioggia. Con la citata sentenza la Corte di Giustizia reiterava l'ordine già sancito dalla Decisione. Con la nota di messa in mora successiva alla sentenza, la Commissione rilevava che l'ordine di rientro continuava, nella sua completezza, ad essere inattuato. In particolare, premesso che gli aiuti contestati erano costituiti da sgravi contributivi in favore delle imprese succitate, la Commissione ha individuato le seguenti criticità: 1) l'INPS avrebbe iscritto - nelle apposite cartelle esattoriali trasmesse, ai fini del recupero, ai beneficiari degli aiuti – delle somme notevolmente inferiori a quelle da restituirsi in base al diritto UE (gli interessi, relativi alle stesse somme, sarebbero dovuti decorrere dal giorno dell'indebita assegnazione dei finanziamenti); 2) molte cartelle esattoriali sono state impugnate di fronte ai giudici nazionali. Questi, in diversi casi, ne hanno sospeso l'esecutività, adducendo che la stessa Corte UE avrebbe ammesso che un giudice nazionale possa sospendere – durante il periodo di durata, di fronte ad un giudice UE, di un giudizio sulla validità di una Decisione della Commissione - un atto amministrativo interno fondato sulla medesima Decisione impugnata. A tale riguardo, la Commissione ha obiettato che, nel caso di specie, non sussistono le condizioni alle quali la Corte UE ha subordinato tale potere di sospensione in capo ai giudici nazionali; 3) in molti casi, le Autorità italiane non avrebbero verificato attentamente la fondatezza delle autocertificazioni, con le quali alcune imprese dichiaravano la titolarità dei requisiti necessari per accedere al regime “de minimis” (che sottrae gli aiuti di Stato, in quanto di modesta consistenza, al sindacato della Commissione europea); 4) nei casi di fallimento di alcune imprese beneficiarie, o di assoggettamento ad altra procedura concorsuale, l'INPS ha talvolta omesso di chiedere che il credito, relativo al rimborso degli aiuti, fosse ammesso a concorrere sulla massa dei beni dell'impresa. Altre volte detta domanda, pur ritualmente presentata, non è stata accolta dal giudice preposto al procedimento. In alcun caso, infine, è stato disposto che l'impresa, pur già insolvente, cessasse dal proseguimento della propria attività.

Stato della Procedura

Il 21 Novembre 2012 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 260 del TFUE. Si precisa che, il 20/11/2013, la Commissione ha deciso di deferire per la seconda volta l'Italia di fronte alla Corte UE, pur senza formalizzare, al momento, il relativo ricorso. Con essa Decisione, la Commissione proporrà alla Corte di infliggere all'Italia: 1) una sanzione pecuniaria forfettaria di € 24.578,40 per ogni giorno compreso tra la prima (06/10/2011) e la seconda sentenza; 2) una penalità di € 187.264,00 per ogni giorno di inadempimento a decorrere dalla data della seconda sentenza.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Il rientro degli aiuti erogati determinerebbe un aumento delle entrate pubbliche, che rischierebbe tuttavia di essere neutralizzato, almeno in parte, dall'assoggettamento alle sanzioni della Corte UE

Scheda 2 – Concorrenza ed Aiuti di Stato**Procedura di infrazione n. 2012/2201 – ex art. 260 del TFUE**

“Mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese che investono in municipalità colpite da disastri naturali (c.d. Tremonti bis)”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero Economia e Finanze – Agenzia delle Entrate

Violazione

La Commissione europea ritiene non ancora eseguita la sentenza della Corte di Giustizia del 14/7/2011 (C-303/09), con la quale si dichiarava l'Italia responsabile di aver violato l'art. 5 della Decisione 2005/315/CE. Detto articolo imponeva allo Stato membro di ottenere la restituzione degli aiuti di Stato - già erogati in favore di imprese, che avevano fatto investimenti nei Comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002 - dichiarati illegittimi dalla Decisione stessa. La Corte di Giustizia, dunque, con la sentenza suddetta imponeva all'Italia di applicare, immediatamente, tutte le misure adeguate a far cessare la violazione del già citato art. 5 e, pertanto, ad assicurare la pronta esecuzione dei rimborsi in questione. Al presente, la Commissione ritiene che rimanga da restituire, ancora, circa il 58% dei finanziamenti considerati “illegittimi”, e che i procedimenti attivati dalle Autorità italiane, per il recupero delle medesime erogazioni, sarebbero insufficienti nonché notevolmente arretrati, mancando infine una chiara Informativa in ordine all'identità dei soggetti tenuti al rimborso. In particolare, nei confronti di alcuni beneficiari degli aiuti - che, oltre ad averli conseguiti ad onta della normativa UE, non vi avrebbero avuto titolo neppure ai sensi della normativa italiana - l'Italia ritiene che debba agirsi mediante applicazione di una disciplina nazionale speciale, prevista per il recupero delle imposte inevase. La Commissione, tuttavia, ritiene che una tale procedura contrasterebbe con le esigenze di un pronto rimborso e, sempre con riguardo a tale tipologia di “beneficiari” (c.d. “evasori fiscali”), contesta che le Autorità italiane non avrebbero fornito, ancora, un elenco preciso ed esauriente dei medesimi. Inoltre, si rileva che, sia per i beneficiari “evasori fiscali”, sia per quelli “normali”, le Autorità italiane non avrebbero agito adeguatamente: 1) in diversi casi, in cui le imprese beneficiarie sono state trovate insolventi, le Autorità italiane non avrebbero provato di aver chiesto l'insinuazione del credito, circa la restituzione degli aiuti, nella massa passiva relativa a tali imprese; 2) in altri casi, pur essendo stata presentata la domanda di ammissione al passivo, non sarebbe chiaro se il giudice abbia accolto la domanda stessa; 3) in altri casi, pur essendo stato ammesso al passivo il credito alla restituzione dell'aiuto, non risulterebbe che le imprese in questione siano state interdette dalla continuazione della propria attività, onde evitare il concorso di nuovi crediti con i crediti esistenti. E ancora: le Autorità italiane non avrebbero informato la Commissione sulle modalità di applicazione, ad alcuni beneficiari, del regime “de minimis” (questi ultimi sono gli “aiuti di Stato” di minore importanza, che il diritto UE sottrae all'obbligo di recupero). Al riguardo, sarebbe stata considerata prova idonea, circa la sussistenza dei requisiti per la concessione di tale regime, una semplice autocertificazione dei beneficiari, la cui veridicità non sarebbe stata avvalorata da controlli successivi.

Stato della Procedura

Il 21 novembre 2012 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 260 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Con il rientro degli aiuti erogati, si determinerebbe un aumento delle entrate pubbliche. Tuttavia, non essendo ragionevole un recupero integrale in tempi brevi, la Commissione potrebbe ottenere dalla Corte di Giustizia una condanna ex art. 260, recante l'irrogazione di gravi sanzioni pecuniarie

Scheda 3 – Concorrenza ed Aiuti di Stato**Procedura di infrazione n. 2007/2229 – ex art. 260 del TFUE**

“Aiuti concessi per interventi a favore dell’occupazione”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Violazione

La Corte di Giustizia dell’Unione europea ha condannato l’Italia in ragione della mancata adozione di misure nazionali adeguate all’esecuzione alla sentenza n.C-99/02 dell’1/04/2004, con la quale la stessa Corte UE rilevava il mancato recupero di aiuti di Stato già dichiarati illegittimi con Decisione della Commissione n. 2000/128/CE. Gli aiuti contestati erano stati erogati dallo Stato italiano allo scopo di incentivare l’occupazione, ed erano stati corrisposti in forma di sgravi contributivi a favore delle imprese che avessero assunto disoccupati con contratti di formazione e lavoro, da convertirsi in seguito in contratti a tempo indeterminato. Le Autorità italiane rappresentavano la difficoltà delle operazioni di recupero, dal momento che, in conformità alle procedure previste dalla normativa nazionale, gli ordini stessi di recupero, inviati alle imprese beneficiarie degli aiuti, erano stati da queste impugnati di fronte al giudice amministrativo o ordinario, per cui, in conformità alla normativa interna italiana, avevano goduto della sospensione automatica della loro effettività e, in taluni casi, erano stati accolti dalla stessa Autorità giudiziaria. Successivamente, con D.L. 8 aprile 2008, n. 59, artt. 1 e 2, convertito dalla Legge 6 giugno 2008, n. 101, il Governo italiano predisponendo norme speciali - in deroga alla disciplina comune vigente - da applicarsi innanzi agli organi di Giustizia civile e tributaria di fronte ai quali fossero stati impugnati gli ordini in questione, in modo da favorire una rapida definizione di tali controversie. Tuttavia, in data 29 giugno 2009 la Commissione, pur prendendo atto dell’impegno italiano e, tuttavia, constatando come dei 281.525.686,79 Euro da recuperarsi (come stimati provvisoriamente dalle Autorità italiane) ne fossero rientrati solo 52.088.600,60, ha ritenuto che la sentenza della Corte di Giustizia, sopra menzionata, fosse rimasta inattuata, decidendo pertanto, a norma dell’art. 260 del TFUE, di promuovere un “ricorso” di fronte alla stessa Corte UE, per mancata esecuzione della medesima sentenza.

Stato della Procedura

Il 17 novembre 2011, con sentenza, la Corte di Giustizia UE ha condannato l’Italia, ai sensi dell’art. 260 TFUE, al pagamento di sanzioni pecuniarie per il mancato recupero integrale degli aiuti contestati.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La sentenza della Corte di Giustizia ha previsto l’irrogazione, nei confronti dell’Italia, di una sanzione pecuniaria determinata in parte forfettariamente, in parte a titolo di penale. Quanto alla penale, l’Italia è tenuta a versare, al bilancio UE, una somma corrispondente alla moltiplicazione dell’importo di base – pari a EUR 30 milioni - per la percentuale degli aiuti illegali incompatibili il cui recupero non è ancora stato effettuato o non è stato dimostrato al termine del periodo di cui trattasi, calcolata rispetto alla totalità degli importi non ancora recuperati alla data della pronuncia della presente sentenza, per ogni semestre di ritardo nell’attuazione dei provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza della Corte del 1° aprile 2004, causa C-99/02, Commissione/Italia, a decorrere dalla presente sentenza e fino all’esecuzione di detta sentenza 1° aprile 2004. Inoltre, l’Italia è obbligata a versare, sul conto “Risorse proprie della UE” una somma forfettaria di 30 milioni di Euro. Si precisa che, il 24 gennaio 2012, l’INPS ha provveduto ad emettere un mandato (n. 92) con il quale ha disposto l’accredito, sul conto della UE presso il Ministero della Finanze, della somma di € 30 milioni, a titolo di pagamento della sanzione forfettaria come in precedenza indicata.

Scheda 4 – Concorrenza ed Aiuti di Stato**Procedura di infrazione n. 2006/2456 - ex art. 260 del TFUE**

“Recupero degli aiuti in favore delle aziende municipalizzate (CR 27-1999)”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell' Economia e Finanze; Agenzia delle Entrate.

Violazione

La Commissione europea rileva che la sentenza C- 207/05 ex art. 258 TFUE, che ha dichiarato l'Italia inadempiente all'obbligo di recuperare gli aiuti di Stato dichiarati illegittimi con Decisione della Commissione n. 2003/193/CE – erogati in favore di imprese a prevalente capitale pubblico - non è stata completamente eseguita. Si premette come la Commissione constati che, in relazione alla porzione di aiuti erogati in forma di sgravi fiscali, lo Stato italiano ha compiuto significativi progressi, come dimostrato dal fatto per cui le nuove stime applicate dalle Amministrazioni Italiane, circa l'importo complessivo di detti sgravi, hanno fornito dati coincidenti con quelli accettati dalla Commissione medesima (è quindi condivisa l'opinione che il totale si aggiri intorno ai 774 milioni di Euro). Inoltre, si rileva che, su tale importo complessivo, l'Italia ha recuperato 711 milioni di Euro, vale a dire il 92%). Per quanto attiene, peraltro, alla porzione di aiuti concessi in forma di prestiti a condizioni agevolate, le operazioni di rientro risulterebbero, fondamentalmente, ultimate. Tuttavia, la Commissione sottolinea l'evidenza per cui lo Stato non ha ancora ottenuto il rimborso di alcune tranches delle erogazioni in oggetto, a causa, soprattutto, della circostanza per cui i provvedimenti nazionali che imponevano tale rimborso sono stati impugnati di fronte ai giudici interni. Circa tali ricorsi, risulta come, per alcuni, sia stata concessa la sospensione del provvedimento in attesa del giudizio definitivo, mentre, con riguardo ad altri, il giudice nazionale abbia già annullato l'atto impugnato, il tutto determinando una paralisi delle residue operazioni di recupero. Tali indugi avevano indotto la Commissione ad adottare la decisione – pur non formalizzata in un rituale ricorso - di adire la Corte di Giustizia UE ai sensi dell'art. 260 TFUE, onde chiedere l'applicazione di sanzioni nei confronti dell'Italia, per mancata conformazione alle proprie decisioni. Tuttavia, constatando che le operazioni di rientro degli aiuti risultano, attualmente, vicine ad essere ultimate, la Commissione ha deciso, in data 27 febbraio 2012, di sospendere la predetta Decisione di ricorso. Contestualmente, tuttavia, la Commissione stessa ha richiesto alle Autorità italiane di inviare continui aggiornamenti circa gli ulteriori progressi delle attività di recupero, onde valutare volta per volta l'opportunità di mantenere la sospensione della Decisione di ricorso, ovvero di dare seguito alla procedura ricorrendo alla Corte UE. Con nota del 25/07/13, è stata inviata alla Commissione europea una nota dell'Agenzia delle Entrate con la quale si dava atto che gli aiuti recuperati dallo Stato ammontavano, all'epoca, ad Euro 764.061.206,19, pari al 98% dell'importo complessivo da recuperare, corrispondente ad Euro 772.544.620,33.

Stato della Procedura

Il 5.S.2010 è stata inviata una messa in mora complementare ex art. 260 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Si registra un aumento delle pubbliche entrate, pari agli aiuti recuperati sino a questo momento. La considerazione che, verosimilmente, la Commissione si asterrà dall'adire la Corte di Giustizia, induce ad escludere la possibilità dell'effetto negativo dell'irrogazione di sanzioni da parte di quest'ultima.

PAGINA BIANCA

Energia

PROCEDURE INFRAZIONE ENERGIA				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2013/2229	Mancato recepimento della Direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2012/0368	Mancato recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia	PM	No	Stadio invariato
Scheda 3 2011/0212	Mancata attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE	PM	No	Variatione di stadio (da MMC a PM)
Scheda 4 2006/2378	Incompleta trasposizione della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia.	SC (C- 345/12)	No	Stadio invariato

Scheda 1 - Energia**Procedura di infrazione n. 2013/2229 – ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della Direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.

Violazione

La Commissione europea rileva che non è stata ancora recepita, nell'ordinamento nazionale italiano, la Direttiva 2011/70/Euratom, del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi.

Ai sensi dell'art. 15 della stessa, gli Stati membri adottano, entro e non oltre il 23 agosto 2013, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie all'attuazione della medesima nei rispettivi ordinamenti interni, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Poiché tali disposizioni attuative non sono state, a tuttoggi, ancora comunicate, la Commissione ritiene che le stesse non siano state ancora adottate, concludendo che la Direttiva in oggetto non è ancora stata attuata nell'ambito dell'ordinamento interno italiano.

Stato della Procedura

Il 20 novembre 2013 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2011/70/Euratom mediante il Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico dello Stato.

Scheda 2 - Energia**Procedura di infrazione n. 2012/0368 – ex art. 258 del TFUE**

"Mancato recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.

Violazione

La Commissione europea rileva che la Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia, non è stata ancora trasposta nell'ordinamento italiano.

Ai sensi dell'art. 28 della stessa, gli Stati membri adottano, entro e non oltre il 9 luglio 2012, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli da 2 a 18 e agli articoli da 20 a 27, quindi applicano: 1) le disposizioni relative agli articoli 2, 3, 9, 11, 12, 13, 17, 18, 20 e 27 al più tardi a decorrere dal 9 gennaio 2013; 2) le disposizioni relative agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15 e 16 – per quanto concerne gli edifici occupati da enti pubblici - al più tardi dal 9 gennaio 2013 e, per quanto attiene agli altri edifici, al più tardi dal 9 luglio 2013. Gli stessi Stati membri possono rinviare fino al 31 dicembre 2015 l'applicazione dell'articolo 12, paragrafi 1 e 2, a singole unità immobiliari in locazione. Dei provvedimenti attuativi indicati, gli Stati membri danno immediata comunicazione alla Commissione. Lo stesso art. 28 precisa, altresì, che ove il legislatore nazionale comunichi alla Commissione una normativa diretta ad attuare una qualsiasi Direttiva, deve corredare il testo di adeguati riferimenti alla Direttiva medesima, in modo che la Commissione venga messa in condizioni di verificare, effettivamente, se quest'ultima è stata correttamente recepita.

Circa i provvedimenti attuativi delle disposizioni, contenute nella Direttiva 2010/31/UE, che dovevano essere recepite entro il 9/7/12, la Commissione è pervenuta a ritenere che gli stessi non siano stati ancora adottati, in quanto o non ancora effettivamente predisposti, o in quanto predisposti ma non ancora comunicati alla Commissione, o in quanto, pur notificati, non corredati degli opportuni riferimenti alla Direttiva da attuare.

Stato della Procedura

In data 24 gennaio 2013 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 TFUE. Ai fini dell'attuazione della presente Direttiva 2010/31/UE, le Autorità italiane hanno emesso il Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63, successivamente convertito nella Legge 3 agosto 2013, n. 90.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico dello Stato.

Scheda 3 - Energia**Procedura di infrazione n. 2011/0212 – ex art. 258 del TFUE**

“Mancata attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata trasposizione, nell’ambito dell’ordinamento interno italiano, della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

Ai sensi dell’art. 27 della stessa Direttiva 2009/28/CE, gli Stati membri pongono in essere tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative, necessarie al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro la data del 5 dicembre 2010, dandone comunicazione alla Commissione.

A seguito dell’invio della lettera di messa in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE, con la quale la Commissione contestava la mancata attuazione della Direttiva in argomento, la Repubblica italiana comunicava alla Commissione stessa l’avvenuta adozione di alcuni provvedimenti ritenuti idonei alla trasposizione completa, nel diritto nazionale, della normativa europea di cui si tratta.

Tuttavia, la Commissione rimane del parere che, a tuttoggi, non siano state ancora recepite nell’ordinamento nazionale italiano alcune disposizioni contenute nella predetta Dir. 2009/28/CE e segnatamente: art. 2, la definizione di cui alla lett. l); art. 3, par. fi 2 e 3; articoli da 6 a 12; art. 13, par. 1, lettere b), d) ed e), nonché paragrafi 4, 5 e 6; artt. 14 e 15; art. 16, paragrafi 2 -10; articoli da 17 a 21; allegato V.

Pertanto, la mancata trasposizione nel diritto italiano di alcune prescrizioni contenute nella predetta Direttiva, come sopra dettagliatamente elencate, integra l’inadempimento dell’Italia all’obbligo di attuazione della Direttiva medesima. Quest’ultima, infatti, avrebbe dovuto ottenere un pieno recepimento entro la predetta data del 5 dicembre 2010.

Quindi, la Commissione ritiene l’Italia - in quanto la Direttiva in questione non è stata trasposta per intero, nell’ordinamento nazionale, entro la data di cui sopra - inadempiente all’obbligo di attuazione stabilito dal sopra menzionato art. 27 della Direttiva stessa e dall’art. 4 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in quanto la mancata attuazione di Direttiva comunitaria implica la violazione dell’obbligo di leale cooperazione fissato da quest’ultimo articolo.

Stato della Procedura

Il 27 settembre 2013 è stato inviato un parere motivato. In data 29 gennaio 2014 sono stati inviati alla Rappresentanza Permanente d’Italia presso la UE, ai fini del successivo inoltro alla Commissione europea, i provvedimenti attuativi della sopra menzionata Direttiva 2009/28/CE, precisamente il Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 6/8/2009 e i Decreti del Ministero dello Sviluppo Economico del 28/12/2012. A seguito di tale comunicazione, in data 31/03/2014, la Commissione ha archiviato la presente procedura.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva onere finanziario a carico dello Stato.

Scheda 4 - Energia**Procedura di infrazione n. 2006/2378 – ex art. 258 del TFUE**

"Incompleta trasposizione della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia."

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico

Violazione

La Corte di Giustizia UE, il 13/06/13, ha riconosciuto che la Direttiva 2002/91/CE, sul rendimento energetico nell'edilizia, non è stata pienamente recepita nell'ordinamento italiano. Ora, se pure la successiva Direttiva 2010/31/UE ha penetrantemente modificato la predetta Dir. 2002/91/CE, alcune disposizioni di quest'ultima sono state mantenute in vigore. In particolare, la Direttiva 2010/31/UE ha stabilito - al suo art. 29 in combinato disposto con il considerando 34 - che è rimasto impregiudicato l'obbligo, per tutti gli Stati dell'Unione, di trasporre tali disposizioni superstiti nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il termine del 4/01/06. In tale congerie di norme, recuperate dalla Dir. 2010/31/UE, rientra la prescrizione di cui all'art. 7 della Dir. 2002/91/CE, che la Corte di Giustizia, nella sentenza di cui si tratta, ha ritenuto non ancora trasposta nel sistema giuridico italiano. Detto art. 7, infatti, prevede che gli Stati membri impongano l'obbligo di rilasciare dei "certificati energetici" a favore dei proprietari, acquirenti o locatari di un edificio, in caso di costruzione, compravendita o locazione di esso. Tuttavia, il Decreto Legislativo 19/8/05, n. 192, che l'Italia ha adottato per recepire nel proprio ordinamento la suddetta Dir. 2002/91/CE, non prevede a carico dell'alienante e del locatore l'obbligo di consegnare un attestato di certificazione energetica, in caso di vendita o di locazione di un immobile. Inoltre, laddove la Direttiva in questione prevede che detto attestato venga elaborato da "esperti qualificati e/o riconosciuti" operanti in modo indipendente, la vigente normativa italiana consente che, nel caso in cui gli immobili presentino un rendimento energetico molto basso e un costo molto alto, la certificazione possa essere sostituita da un'autodichiarazione del proprietario o locatore del bene, che affermi come l'edificio appartenga alla classe energetica G (la più bassa) e come i costi per la gestione siano molto elevati. In proposito, l'incompatibilità con la Direttiva sarebbe evidente, dal momento che l'autodichiarazione del proprietario - anche ammesso che quest'ultimo si trovi in possesso delle nozioni tecniche adeguate - è intrinsecamente carente del requisito della neutralità, la quale, per converso, potrebbe essere ben assicurata dai "tecnici indipendenti" richiesti dalla Direttiva. La Commissione aveva peraltro lamentato, da parte italiana, la mancata attuazione dell'art. 9 della predetta Direttiva 2002/91/CE, il quale impone che i sistemi di condizionamento dell'aria, la cui potenza nominale utile sia superiore a 12 kW, vengano periodicamente ispezionati da "tecnici indipendenti". In proposito, la Corte di Giustizia ha accertato che l'Italia ha, in vero, attuato tale disposizione, ma solo dopo il 4 gennaio 2006 (che è il termine di attuazione assegnato dalla Direttiva stessa), e, circostanza ancora più importante, solo in seguito alla scadenza del termine che era stato assegnato, per l'adeguamento alle richieste della Commissione, nel "parere motivato complementare". Quindi, in base ad una consolidata giurisprudenza della Corte UE, secondo la quale la situazione che la Corte stessa deve dichiarare in sentenza, deve cristallizzarsi allo spirare del termine fissato nel parere motivato (semplice o complementare), l'Italia non avrebbe attuato nemmeno detto art. 9.

Stato della Procedura

Il 13/06/13 la Corte UE, con sentenza, ha dichiarato l'Italia inadempiente ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla presente procedura non rilevano effetti finanziari.

PAGINA BIANCA

Fiscaltà e dogane

PROCEDURE INFRAZIONE FISCALITA' E DOGANE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto finanziario	Nota
Scheda 1 2013/4080	Disciplina del rimborso IVA – articolo 38 bis del DPR 633/72	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2013/2251	Perdita di risorse proprie per mancato recupero da parte del fisco su un caso legato ad una questione di contrabbando	MM	Sì	Nuova procedura
Scheda 3 2013/2027	Regime fiscale delle persone “non residenti Schumacker” che traggono reddito sul territorio nazionale	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 4 2013/0403	Mancato recepimento della Direttiva 2013/13/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua determinate Direttive in materia di fiscalità a motivo dell’adesione della Repubblica di Croazia	MM	No	Nuova procedura
Scheda 5 2013/0043	Mancato recepimento della Direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la Direttiva 77/799/CEE	PM	No	Stadio invariato
Scheda 6 2012/2157	Disciplina in materia di imposta di successione – regime dei Titoli di Stato	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 7 2012/2156	Disciplina in materia di imposta di successione – Esenzione in favore degli organismi senza scopo di lucro (Fondazioni e Associazioni costituite all’estero)	MM	No	Stadio invariato
Scheda 8 2012/2088	Trattamento IVA dei costi accessori quali i costi di trasporto, relativi ad invii di valore modesto	PM	Sì	Variazione di stadio (da MM a PM)
Scheda 9 2011/4175	Disposizioni legislative italiane relative alle accise sul tabacco	PM	Sì	Stadio invariato
Scheda 10 2010/4141	Regime fiscale del trasferimento della residenza di soggetti esercenti impresa in altro Stato dell’UE o SEE (“Exit tax”) in Italia	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 11 2008/2164	Violazione della Direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità – Applicazione di un’aliquota di accisa ridotta da parte della Regione Friuli – Venezia Giulia	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 12 2008/2010	Non corretto recepimento della Direttiva IVA (2006/112/CE) relativamente alle esenzioni previste dall’articolo 132	MMC	Sì	Stadio invariato

PROCEDURE INFRAZIONE FISCALITA' E DOGANE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto finanziario	Nota
Scheda 13 2007/4147	Contenzioso relativo al rimborso dei diritti di visita sanitaria. Tassa d'effetto equivalente ad un dazio doganale – Durata ragionevole del procedimento giudiziario	MM	Si	Nuova procedura
Scheda 14 2003/2246	Sovrapprezzo per onere nucleare e per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate	MMC	No	Stadio invariato

Scheda 1 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2013/4080- ex art. 258 del TFUE**

"Disciplina del rimborso IVA – Articolo 38 bis del DPR 633/72 – Direttiva 2006/112/CE".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze.

Violazione

La Commissione europea ritiene violata la Direttiva 2006/112/CE sull'IVA. Detta imposta, a rigore giuridico, colpisce tutti gli operatori che, dietro corrispettivo, si rendono "cedenti" di un bene o "prestatori" di un servizio in favore di una controparte, nell'esercizio di un'attività economica. Tuttavia, il cedente o il prestatore "scaricano" l'IVA, rispettivamente, sul cessionario e sul destinatario del servizio, maggiorando il prezzo della transazione di un importo pari all'IVA stessa. Ora, si supponga che l'acquirente del bene/fruttore del servizio - che ha subito lo "scarico" dell'IVA incombente al cedente o al prestatore - eserciti a sua volta un'attività economica di cessione di beni e/o prestazioni di servizi, dietro corrispettivo. Su queste ultime transazioni, tale operatore risulta, ai sensi di legge, gravato da un proprio debito IVA. Ora, la citata Direttiva prevede che, ove i beni e/o i servizi, acquistati da un operatore, siano da esso finalizzati all'esercizio della propria attività imprenditoriale di cessione/ prestazione di servizi, il medesimo operatore possa "detrarre", dal debito IVA da cui è gravato per legge (c.d. IVA a debito), la stessa IVA che gli è stata "scaricata" dal soggetto da cui ha acquistato detti beni/servizi "strumentali" (c.d. IVA a credito). Se, poi, l'ammontare dell'IVA a credito eccede quello dell'IVA a debito, l'art. 183 della predetta Direttiva consente al contribuente di riportare tale eccedenza ad un periodo di imposta successivo, o di ottenerne il "rimborso". Al riguardo, la Corte di Giustizia ha precisato che un rimborso procrastinato di oltre tre mesi, rispetto al momento in cui si ingenera il relativo diritto, sarebbe inaccettabile. Ora, dal combinato disposto degli artt. 30 e 38 bis del D.P.R. 26/10/72, n. 633, risulta che la previsione di un periodo non eccedente i suddetti 3 mesi, per il rimborso di cui si tratta, sarebbe concesso in Italia non a tutti gli aventi diritto al rimborso stesso, ma solo a quelli, tra loro, che: 1) prestino una cauzione in titoli di Stato o una fideiussione triennale, a garanzia di un'eventuale restituzione dei rimborsi al Fisco, ove gli stessi risultino, in seguito, indebiti; 2) ovvero siano contribuenti c.d. "virtuosi", cioè muniti di una serie di requisiti, compreso quello dell'anzianità di almeno 5 anni della propria attività. Al riguardo, la Commissione osserva che il termine finale di 3 mesi concerne categorie troppo ristrette di contribuenti (laddove dovrebbe coinvolgere la totalità dei medesimi) e, in relazione alle stesse, risulta subordinata alla sussistenza di requisiti troppo onerosi (si pensi al procacciamento di una fideiussione che abbia durata triennale). Per gli altri contribuenti non rientranti nelle categorie suddette, quindi, il termine del rimborso sarebbe, illegittimamente, prolungato oltre il trimestre. Peraltro, la Commissione osserva che, anche per i contribuenti "virtuosi" o prestanti cauzione, il termine di 3 mesi rimarrebbe, di fatto, non rispettato.

Stato della Procedura

Il 27 settembre 2013 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari rilevanti per il bilancio dello Stato

Scheda 2 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2013/2251 - ex art. 258 del TFUE**

“Perdita di risorse proprie”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze.

Violazione

La Commissione europea rileva che - in contrasto con l’art 8 della Decisione 88/376/CE e gli artt. 2,6,10,11 e 17 dei Regolamenti 1552/1989 e 1150/2000 - l’Italia ha omesso di versare, al bilancio UE, Euro 2.120.309,50 di dazi doganali su del tabacco importato di contrabbando. L’anno 1997, la Dogana di Palermo scopriva dei containers vuoti, i quali, secondo fondati sospetti, presumibilmente erano serviti a veicolare 11.380 kg di tabacchi esteri in elusione dei relativi dazi UE. La Dogana medesima, in base ai propri controlli, riteneva che i containers fossero stati “pieni” e che essi avessero pertanto custodito merce del peso di 11.380 kg, per cui il dazio inevaso sarebbe stato di € 2.120.309,50 (vedi sopra). Così “accertata”, l’obbligazione in questione veniva iscritta nell’apposito conto intestato alla UE presso il Tesoro, per l’importo predetto. Nei confronti dei presunti contrabbandieri si procedeva anche penalmente e, il 03/05/1999, uno di essi veniva condannato. La sentenza passava in giudicato il 06/04/2002. L’11/11/2003 - quindi 6 anni dopo l’accertamento dell’obbligazione doganale- il condannato riceveva la notifica del titolo esecutivo per il pagamento del dazio eluso. Gli altri due imputati, successivamente condannati nel 2003, venivano eseguiti nel 2005. L’Italia non ha mai versato alla UE i prelievi in oggetto. Infatti, dopo aver premesso che, per gli artt. 2, 6, 10, 11 e 17 dei due Regolamenti 1552/1989 e 1150/2000, gli Stati UE sono obbligati a pagare l’obbligazione doganale solo dopo averla “accertata”, l’Italia stessa sostiene che, nella fattispecie, detto momento iniziale dell’“accertamento” sarebbe stato viziato, e quindi, come non fosse stato. Il vizio, in particolare, riposerebbe sul fatto che l’accertamento sarebbe stato puramente congetturale, poichè la sicura quantificazione della merce e del relativo dazio sarebbe stata possibile solo ove contenuta in una sentenza penale passata in giudicato. In proposito, l’Italia rilevava che, nella fattispecie, la sentenza penale di 1° grado, diversamente dalla Dogana, si limitava a stabilire che la merce pesava più di 15 kg. Si aggiungeva, inoltre, che prima del passaggio in giudicato di detta sentenza erano trascorsi più di 5 anni, nel corso dei quali non era stato possibile riscuotere l’obbligazione doganale, nell’incertezza dell’esistenza e dell’importo della stessa. Pertanto, tale obbligazione si sarebbe dovuta ritenere estinta ai sensi dell’art. 17 dei citati Regolamenti, per il quale un debito doganale si estingue quando una situazione di “forza maggiore” (in questo caso la pendenza del processo penale) si oppone alla sua riscossione per un periodo superiore ai 5 anni. Al riguardo, la Commissione replica che l’accertamento doganale del 1997 sarebbe valido, in quanto fondato su appropriati controlli amministrativi, e che la normativa UE sopra citata non richiede assolutamente che l’istruttoria, eseguita al riguardo dall’Amministrazione, venga confortata dal pronunciamento dell’Autorità giudiziaria. Peraltro, quest’ultima si sarebbe limitata a stabilire che la merce contrabbandata era di peso superiore ai 15 kg, lasciando quindi impregiudicata la stima che della stessa era stata effettuata, in via amministrativa, dalla competente Dogana.

Stato della Procedura

Il 21 novembre 2013 è stata inviata una messa in mora, ex art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Sussiste impatto finanziario: obbligo di versamento alla UE di dazi doganali per € 2.120.309,50

Scheda 3 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2013/2027- ex art. 258 del TFUE****"Regime fiscale delle persone "non residenti Schumacker"".****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Economia e Finanze.**Violazione**

La Commissione europea ritiene non compatibili, con la normativa UE di cui infra, il trattamento fiscale applicato agli operatori definiti "non-residenti Schumacker", vale a dire coloro che, residendo fiscalmente in uno Stato della UE, producono la totalità del loro reddito o la maggior parte di esso in un altro Stato della stessa Unione. In base, infatti, ai principi della "libera circolazione delle persone" e della "libera circolazione dei lavoratori" (artt. 21, 45 e 49 del TFUE e artt. 28 e 31 dell'Accordo SEE), i medesimi soggetti dovrebbero godere, nello Stato UE di percezione dei loro redditi, dello stesso trattamento concesso, a parità di condizioni, agli operatori ivi residenti. Al pari di questi ultimi, in particolare, dovrebbero poter godere della detrazione, dalle imposte sul reddito, degli importi spesi per "carichi familiari". Infatti - posto che le detrazioni sono concesse, in genere, solo ove si raggiungano certi livelli di reddito - è difficile che gli operatori, i quali percepiscono il grosso dei loro redditi in uno Stato UE ove non risiedono fiscalmente, si trovino allo stesso tempo in condizioni di produrre, anche nello Stato UE di residenza, un reddito sufficiente ad ottenere, in quest'ultimo Stato, la detrazione dei carichi familiari dalla loro base imponibile. Pertanto, se gli stessi non ottenessero tali detrazioni almeno nel Paese UE "ospitante", sarebbero scoraggiati dal recarvisi per prestare i loro servizi, essendo pertanto meno "liberi" di esercitarvi un'impresa, di quanto non lo siano gli operatori ivi residenti ed ivi esercenti la loro attività produttiva. Questi ultimi, infatti, potrebbero godere del privilegio, sconosciuto ai primi, della detrazione dei carichi familiari dal reddito imponibile percepito. Ora, l'art. 24 del DPR 917/86 (c.d. TUIR), mentre consente ai soggetti "residenti" in Italia di detrarre, dal reddito ivi prodotto, i carichi familiari rientranti in tutte le tipologie di cui agli articoli precedenti lo stesso art. 24, consente ai "non residenti" di detrarre solo i "carichi familiari" corrispondenti ad alcune delle suddette tipologie. La Commissione contesta poi la Legge 24/12/2007, n. 244, la quale nega, ai soggetti "non residenti" (quindi anche ai "non residenti Schumacker"), la possibilità di adire al regime fiscale di favore previsto per i c.d. "contribuenti minimi", laddove ammette a tale regime i residenti che si trovino nelle stesse condizioni dei primi.

Stato della Procedura

Il 25/04/13 è stata inviata una messa in mora, ex art. 258 del TFUE. A tacitazione delle richieste UE, gli artt. 5 e 6 del disegno di "Legge europea 2013 bis" prevedono: 1) estensione degli sgravi per tutti i carichi familiari (artt. 1 - 23 D.P.R. 917/86) anche ai "non residenti in condizione "Schumacker" ove risiedano in uno Stato UE o in uno Stato SEE con il quale sussista un buono scambio di informazioni, risultando titolari in Italia di almeno il 75% del reddito complessivo e non essendo ammessi, negli Stati di residenza, alle stesse detrazioni. 2) estensione del regime "de minimis" anche ai "non residenti in condizione Schumacker" che risiedano in uno Stato UE o in uno Stato SEE con il quale sussista un adeguato scambio di informazioni, producendo in Italia almeno il 75% del loro reddito.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Con l'estensione ai "non residenti in condizione Schumacker" delle detrazioni per carichi familiari, si verificherebbe una perdita Irpef pari a € 5 milioni annui; con l'estensione, agli stessi soggetti, del regime "de minimis", si verificherebbe una perdita di gettito pari a circa € 2 milioni annui.

Scheda 4 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2013/0403- ex art. 258 del TFUE**

"Mancato recepimento della Direttiva 2013/13/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua determinate Direttive in materia di fiscalità a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze.

Violazione

La Commissione europea ritiene che l'Italia non abbia ancora dato attuazione alla Direttiva 2013/13/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua determinate Direttive in materia di fiscalità a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia.

Ai sensi dell'art 2 della stessa, entro la data di adesione della Croazia all'Unione, gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi funzionali al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti nazionali, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Poiché i suddetti provvedimenti non le sono stati ancora comunicati, la Commissione ritiene che la Repubblica italiana non li abbia, a tuttoggi, adottati, per cui ritiene la Direttiva 2013/13/UE non ancora attuata nell'ordinamento italiano.

Stato della Procedura

Il 28 novembre 2013 è stata inviata una messa in mora, ex art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno recepito la presente Direttiva, nel loro ordinamento interno, a mezzo di Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 ottobre 2013.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura

Scheda 5 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2013/0043- ex art. 258 del TFUE**

"Mancato recepimento della Direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la Direttiva 77/799/CEE".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze.

Violazione

La Commissione europea ritiene che l'Italia non abbia ancora trasposto, nell'ordinamento nazionale, la Direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la Direttiva 77/799/CEE.

Ai sensi dell'art. 29 della Direttiva in questione, gli Stati membri pongono in essere, entro il 1° gennaio 2013, tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi adeguati al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti interni.

Il 4 febbraio 2013, la Commissione europea ha inviato allo Stato italiano una "messa in mora" con la quale ha invitato lo stesso a comunicare le misure di attuazione predette.

Poiché tali misure non sono state rese note alla Commissione, quest'ultima ritiene di non poter disporre di dati sufficienti a ritenere che la presente Direttiva è stata attuata nell'ordinamento italiano.

Di conseguenza, la Commissione stessa ritiene che l'Italia non abbia ancora trasposto, nel suo ordinamento nazionale, la predetta Direttiva 2011/16/UE.

Stato della Procedura

Il 20 giugno 2013 è stato inviato un parere motivato ex art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2011/16/UE mediante il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 29.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

La presente procedura non presenta ricadute finanziarie

Scheda 6 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2012/2157- ex art. 258 del TFUE**

“Disciplina in materia di imposta di successione –Regime dei Titoli di Stato”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze.

Violazione

La Commissione europea ritiene violati l’art. 63 del Trattato TFUE e l’art. 40 dell’Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE), relativi al principio della “libera circolazione dei capitali”, con riferimento, in particolare, all’area dei Paesi dell’Unione europea (art. 63 TFUE), e a quella dei paesi aderenti al SEE (art. 40 SEE). Tale principio obbliga ciascuno Stato della UE, o del SEE, a non adottare normative nazionali che rendano la circolazione dei capitali, che avvenga esclusivamente all’interno del territorio del medesimo Stato, più vantaggiosa di quanto non sia la circolazione di tali capitali fra il territorio dello stesso Stato e quello di altri Stati appartenenti o alla UE o al SEE stessi. Con tale principio, la Commissione ritiene confluire il disposto dell’art. 12, punto 1, lettera h), del Testo Unico sull’Imposta sulle Successioni e Donazioni, n. 346/1990. Detto articolo attiene all’“imposta di successione”, che normalmente colpisce la trasmissione ereditaria di beni da una persona deceduta ad un altro soggetto. La stessa imposta, che grava l’attivo ereditario, presenta un ammontare proporzionale a quello degli stessi beni relitti. Ora, la predetta normativa del Testo Unico stabilisce che i titoli del debito pubblico – compresi i buoni ordinari del tesoro e i certificati di credito del tesoro – nonché gli altri titoli emessi dallo Stato, o da esso garantiti o equiparati, non concorrono a formare l’“attivo ereditario”, cioè non entrano a far parte della massa colpita dalla suddetta imposta di successione. Al riguardo, la Commissione ritiene detta normativa suscettibile di porsi in contrasto con il principio della “libera circolazione dei capitali”, qualora venisse interpretata nel senso che gli unici titoli pubblici, esenti da imposta di successione, siano quelli emessi solo dallo Stato italiano, e non anche quelli degli altri Stati della UE o del SEE. Se, infatti, fosse accettata una tale lettura della normativa in oggetto, i soggetti residenti in Italia potrebbero essere scoraggiati dall’investire i loro capitali in titoli emessi dagli altri Stati UE o SEE, per timore che, una volta deceduti, i loro eredi debbano soggiacere all’imposta di successione, laddove, ove l’investimento si riversasse in titoli pubblici emessi dallo Stato italiano, detta imposta non verrebbe applicata. Quindi, i soggetti residenti in Italia sarebbero meno liberi (perché scoraggiati dalla prospettiva dell’imposta di successione sui loro eredi) di investire in titoli emessi da altri Stati UE o SEE, di quanto non siano liberi di investire in titoli di Stato italiani. Di conseguenza, poiché l’investimento in titoli rappresenta un trasferimento (o circolazione) di capitali, si deve concludere che il legislatore italiano avrebbe reso la circolazione di capitali italiani, in direzione di altri Stati UE o SEE, più difficoltosa di quanto non sia la circolazione degli stessi capitali, ove fosse del tutto interna ai confini dello Stato italiano

Stato della Procedura

Il 21 febbraio 2013 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 del TFUE. In ossequio alle richieste della Commissione, l’art. 6, co. 1, lett. b) del disegno di Legge europea 2013 bis ha escluso dall’imposta di successione, al pari dei titoli dello Stato italiano, anche i titoli di altri Stati UE o SEE.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Con l’esclusione, dalla massa ereditaria imponibile e quindi dall’imposta di successione, dei titoli di Stato emessi dagli altri Stati UE o SEE, si verificherebbe una diminuzione delle entrate pari a 1, 6 milioni di Euro annui.

Scheda 7 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2012/2156 - ex art. 258 del TFUE**

“Disciplina in materia d’imposta di successione”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze.

Violazione

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 63 del Trattato TFUE e 40 dell’Accordo sullo Spazio Economico europeo (SEE), sulla “libera circolazione dei capitali” riferita, rispettivamente, all’area di tutti gli Stati dell’Unione europea (art. 63 TFUE) e a quella di tutti gli Stati aderenti al SEE (art. 40 SEE). Per il principio suddetto, i singoli Stati UE o SEE non possono disporre in modo da rendere più difficile la migrazione dei capitali dal proprio territorio verso altri Stati UE o SEE (o viceversa), di quanto non sia la circolazione degli stessi capitali nel perimetro del loro medesimo territorio. Al riguardo, la Commissione ritiene che confligga con il principio in questione l’art. 3, commi 1, 2 e 4 del Testo Unico sull’imposta sulle Successioni e Donazioni, n. 346/1990, che stabilisce, in favore di alcuni enti con scopo non lucrativo (“fondazioni” e “associazioni riconosciute” operanti per vari fini di pubblica utilità, Onlus e fondazioni bancarie ex L. 461/1998), l’esenzione dall’imposta di successione sui lasciti per testamento. Sono esentati, altresì, i trasferimenti dello stesso tipo in favore di enti diversi dai suddetti, purchè i lasciti vengano finalizzati agli stessi scopi istituzionali di questi ultimi. Tuttavia, il co. 4 stabilisce che detto beneficio fiscale, concesso agli enti non lucrativi residenti in Italia, operi, nei confronti degli enti analoghi aventi sede all’estero (compresi gli altri Stati UE e SEE), solo “a condizioni di reciprocità”. Quindi, per tali enti esteri, l’esenzione dall’imposta non sarebbe automatica, ma verrebbe concessa solo ove lo stato straniero (anche UE o SEE), nel quale risiede l’ente, prevedesse la stessa esenzione sulle successioni in favore degli enti non lucrativi analoghi residenti in Italia. Pertanto, ove la normativa dello Stato UE o SEE non esentasse espressamente, dall’imposta di successione, i lasciti in favore di enti non profit italiani, l’ente appartenente a tali Stati sopporterebbe, in Italia, l’imposta di successione sui lasciti successori in Italia. Quindi gli operatori italiani sarebbero maggiormente invogliati, confidando su un trattamento fiscale di favore, a testare in favore di organismi non lucrativi italiani, piuttosto che di enti similari residenti in altri Stati UE o SEE. Atteso, inoltre, che la Corte di Giustizia (C-31/11), ha definito i trasferimenti “a causa di morte” come rientranti nella categoria del “movimento di capitali”, si deve concludere che la legislazione fiscale italiana finisce per scoraggiare la circolazione, verso gli altri Stati UE o SEE, dei capitali relitti “a causa di morte”. Da ultimo la Commissione, pur riconoscendo che tutti gli Stati UE e SEE debbono garantire la “libera circolazione dei capitali”, ha precisato che solo le Autorità UE possono attivarsi per garantire la generale applicazione di tale principio, non essendo consentito agli Stati UE di provvedere, in tal senso, con l’inserimento di clausole di reciprocità nella normativa nazionale.

Stato della Procedura

Il 21/02/13 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 del TFUE. In risposta alle richieste UE, l’art. 6, co. 1, lett. a) del disegno di Legge europea 2013 bis ha esonerato, dall’imposta di successione, anche gli organismi non lucrativi stabiliti in altri Stati UE o SEE

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Con l’ammissione, anche degli organismi non lucrativi stabiliti in altri Stati UE o SEE, al godimento dell’esenzione dall’imposta di successione, si verificherà una perdita di gettito fiscale. Tuttavia, essendo la stessa assolutamente trascurabile, non merita di essere rilevata.

Scheda 8 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2012/2088 - ex art. 258 del TFUE**

"Trattamento IVA dei costi accessori quali i costi di trasporto, relativi ad invii di valore modesto".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze.

Violazione

La Commissione europea ritiene incompatibile, con gli artt. 143 e 144 della Direttiva 2006/112/CE (c.d. Dir. IVA), l'art. 9 del D.P.R. n. 633/72. L'IVA è un'imposta che grava le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, ove effettuate dietro corrispettivo. Essa opera mediante applicazione di un'"aliquota" ad una "base imponibile", quest'ultima costituita dall'importo del corrispettivo della relativa cessione o prestazione. In particolare, l'art. 86 della suddetta Direttiva indica come quantificare la "base imponibile", nel caso specifico dell'IVA sui beni importati, in uno Stato UE, da uno stato terzo. Nel caso di specie, dunque, l'art. 86 stabilisce che in tale base imponibile – relativa ai beni importati - vengano conteggiati, oltre al corrispettivo, anche gli importi delle "spese accessorie", fra cui quelle dovute al trasporto dello stesso bene importato. Ora, in caso di importazione di un bene da uno stato terzo, il diritto UE stabilisce che l'IVA può essere pagata dall'importatore immediatamente alla dogana, cioè all'ingresso nello Stato membro dell'Unione. Quindi, anche quando l'IVA viene pagata secondo tali modalità, è necessario conteggiare nella base imponibile, relativa al bene importato, anche le spese di trasporto del medesimo, come sancito dal predetto art. 86. Proprio in forza di tale presupposto, l'art. 144 della stessa Direttiva, sopra citato – pur ponendo per ferma la regola che determinati servizi, resi dietro corrispettivo, sono di per sé soggetti ad IVA – ammette l'eccezione relativa alla circostanza che gli stessi servizi, in quanto connessi alle importazioni, siano stati già compresi nella base imponibile dell'IVA sul bene importato, al momento del pagamento di quest'ultima alla dogana (scopo della norma è di evitare che lo stesso servizio, già gravato dell'IVA alla dogana, venga nuovamente tassato, individualmente, durante il trasporto nello Stato dell'Unione). Veniamo, dunque, all'art. 143 della Direttiva in questione, che, in combinato disposto con l'art. 23 della Dir. 2009/132/CE e l'art. 1 della Dir. 2006/79/CE, stabilisce che certe importazioni di beni nell'Unione, da paesi terzi – segnatamente i beni di valore non superiore a € 10 innalzabile fino a € 22 dallo Stato membro, o quelli oggetto di "piccole spedizioni prive di carattere non commerciale" – siano esenti da IVA. Ora, le Autorità UE hanno più volte ribadito che, di conseguenza, anche i servizi di trasporto, accessori a tali importazioni esenti da IVA, debbano beneficiare, sempre, della medesima esenzione. Per converso le Autorità italiane, applicando il predetto art. 144 e non il combinato disposto di norme da ultimo menzionato, trattano tali servizi allo stesso modo di quelli accessori ad importazioni soggette ad IVA: pertanto, di regola sottopongono gli stessi servizi ad IVA, esentandoli solo se l'IVA stessa sia stata già pagata, su di essi, alla Dogana. La situazione italiana come sopra descritta – che la Commissione ritiene in conflitto con la disciplina UE - si fonda su un'interpretazione sia amministrativa che giudiziaria del sopra menzionato art. 9 del D.P.R. 633/72 in coordinamento con l'art. 69 dello stesso Decreto.

Stato della Procedura

Il 20 novembre 2013 è stato inviato un parere motivato, ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Ove il Fisco italiano, come richiesto, rinunciasse all'imposizione sulle prestazioni accessorie alle importazioni di modesto valore dagli stati terzi, si verificherebbe una riduzione delle entrate.

Scheda 9 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2011/4175 - ex art. 258 del TFUE****“Disposizioni legislative italiane relative alle accise sul tabacco”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze.****Violazione**

La Commissione europea ritiene incompatibile, con gli artt. 7 e 14 della Direttiva 2011/64/UE e con lo scopo ad essa sotteso, la normativa di cui all’art. 39 octies del Decreto Legislativo del 26/10/95, n. 504, modificato dal D. Lgs. n. 90/2010. La Direttiva sopra menzionata intende eliminare, nel settore dei tabacchi lavorati, le discriminazioni che i singoli Stati UE potrebbero applicare nei confronti dei prodotti importati da altri Stati dell’Unione. Pertanto, onde creare un’uniformità di trattamento anche a livello fiscale, i succitati artt. 7 e 14 dispongono che ogni Stato membro possa applicare, a tali merci, solo i due seguenti tipi di accisa: 1) un’accisa “ad valorem”, operante mediante applicazione di un’unica aliquota ad una base imponibile rappresentata dal prezzo delle rispettive categorie di prodotti, pertanto generatrice di un gettito fiscale variabile a seconda della diversità dei prezzi; 2) un’accisa “specificata”, fissata sempre nel medesimo importo per tutti i prodotti di una categoria, a prescindere dall’entità dei rispettivi prezzi e, quindi, generatrice di un introito invariabile. Al riguardo, la normativa italiana già menzionata prevede l’applicazione, e alle sigarette e al tabacco tagliato “fino”, di un’accisa definita “minima”, la quale, in quanto fissa nel suo ammontare, costituisce un tipo particolare di accisa “specificata”. Detta accisa minima non è applicata a tutte le classi di tabacchi lavorati compresi in una categoria omogenea, ma solo alle classi più economiche. In particolare, infatti, le sigarette e il tabacco tagliato “a taglio fino” – il cui prezzo risulti inferiore al prezzo della classe di prodotti analoghi più richiesta – sopportano un’accisa maggiorata rispettivamente del 25% e del 9% rispetto all’accisa riferita alla predetta classe più richiesta. Ne deriva che, in quanto l’accisa produce una lievitazione del prezzo del prodotto e si scarica pertanto sul consumatore, i prodotti più economici finiscono per perdere la loro competitività, a tutto vantaggio del prodotto appartenente ad una classe di prezzo superiore. Di conseguenza, poiché i prodotti meno costosi sono importati prevalentemente da altri Stati UE, la normativa italiana finisce per incoraggiare il consumo dei prodotti interni a scapito di quelli transfrontalieri, introducendo quelle discriminazioni la cui eliminazione costituisce l’obiettivo della disciplina UE. Inoltre, la Commissione rileva come, in base ai summenzionati artt. 7 e 14, l’applicazione dell’accisa “specificata” (di cui l’accisa “minima” italiana costituisce un sottotipo) debba coinvolgere tutti i prodotti di un certo tipo, senza distinzione relativa ai diversi prezzi delle singole classi. Inoltre, a rigore terminologico e giuridico, un’accisa “minima” supporrebbe che, nell’ambito della tassazione di una certa tipologia di prodotti, venga stabilito che il gettito fiscale non possa essere inferiore ad un certo livello, che è quello derivato dall’accisa “minima” stessa. Non potrebbe pertanto definirsi “minima” l’accisa in questione, in quanto di importo superiore a quella applicata ai prodotti tabacchieri più costosi facenti parti della stessa tipologia.

Stato della Procedura

Il 24 ottobre 2012 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 del TFUE

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Ove, come richiesto dalla Commissione, l’accisa sul prodotto transfrontallero venisse ridotta sino all’importo applicato al prodotto domestico, si verificherebbe una diminuzione delle entrate.

Scheda 10- Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2010/4141 - ex art. 258 del TFUE****“Exit tax” in Italia”.****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Economia e Finanze.**Violazione**

La Commissione europea ritiene violato l’art. 49 del Trattato sul funzionamento della UE (TFUE), sulla “libertà di stabilimento” delle imprese nel territorio di tutti gli Stati UE, nonché l’art. 31 dell’Accordo SEE, che estende lo stesso principio al territorio di tutti gli Stati facenti parte dello stesso SEE (Spazio Economico Europeo). Il riconoscimento di tale libertà verrebbe inficiato dalla disciplina fiscale italiana, applicabile quando un’impresa commerciale trasferisce la propria sede legale, o la sede effettiva, o le proprie attività, dall’Italia ad un diverso Stato UE o SEE, ovvero quando la stessa impresa dispone la cessazione dell’attività di una sua organizzazione stabile posta in Italia. Al riguardo, l’art. 166 del TUIR stabilisce che le ipotesi suddette - seppure tecnicamente diverse dalle fattispecie della “cessione” dell’azienda ad altro titolare o della “liquidazione” della stessa azienda - vengano assoggettate al medesimo trattamento fiscale previsto per queste ultime. Pertanto - come quando, nel caso di cessione o di liquidazione dell’impresa, vengono soggette ad imposta le c.d. “plusvalenze” date dalla differenza fra il prezzo di alienazione del bene di impresa ed il valore, inferiore, che viene attribuito allo stesso bene nelle scritture contabili dell’impresa medesima - così, anche in caso di trasferimento all’estero della sede o delle attività dell’impresa, vengono soggette ad imposizione fiscale le “plusvalenze” generate da tale differenza. Ovviamente, le plusvalenze relative al trasferimento in altro Stato UE o SEE della sede o delle attività, o alla chiusura di un centro stabile in Italia, non sono “effettive”, ma “latenti”. Infatti, nei casi considerati, non si realizza nessuna vera cessione dell’impresa. Dette plusvalenze, quindi, sono meramente potenziali, perchè riferite a quelle che potrebbero effettivamente realizzarsi ove, dopo il trasferimento o dopo la chiusura, si procedesse alla liquidazione dei cespiti aziendali. In proposito, la Commissione ha considerato la circostanza per cui la legge italiana, come sopra rappresentata, non prevede nessuna tassazione di plusvalenze nel caso in cui i trasferimenti di sede o attività siano interni al territorio italiano. In ragione di tale disparità di trattamento, pertanto, le imprese italiane verrebbero disincentivate dall’espandersi nel mercato estero, in quanto sopporterebbero, in tal caso, gravami fiscali più pesanti di quelli gravanti analoghe operazioni, ove iscritte nel solo territorio italiano. Ne deriverebbe, pertanto, una limitazione della libertà di “stabilimento”, intesa come libertà degli operatori di ogni Stato UE o SEE (e quindi anche italiani), di trasferire, in altro Stato UE o SEE, componenti strutturali della propria impresa.

Stato della Procedura

Il 24/11/10 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE. L’art. 91 del Decreto Legge 24/1/2012, per tacitare le richieste della Commissione, ha previsto la sospensione, a richiesta delle società interessate, dell’imposta in oggetto, in base ai criteri di cui alla sentenza della Corte UE C-371/10, del 29/11/11. E’ prevista, tuttavia, la decadenza da detta sospensione, qualora si verificano le circostanze che dovranno essere indicate in un apposito Decreto Regolamentare.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Se, come richiesto dalla Commissione, fossero abolite in generale le exit tax su trasferimenti di impresa (o assimilati) verso Paesi UE o SEE, si verificherebbe la diminuzione di entrate fiscali.

Scheda 11 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2008/2164 – ex art. 258 del TFUE.**

“Violazione della Direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità – Applicazione di un’aliquota di accisa ridotta da parte della Regione Friuli – Venezia Giulia”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze

Violazione

La Commissione europea rileva che la normativa italiana, relativa all’applicazione di una accisa “ridotta” sulle benzine e sul gasolio per motori nella regione Friuli Venezia - Giulia, sarebbe incompatibile con la Direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità. Tale Direttiva non ammette che singole Regioni riducano le accise sul loro territorio. Per converso, la Legge n. 549/85, come modificata dalla Legge 28 dicembre 2007, ammette la riduzione, in base a norma regionale, del prezzo al consumo del carburante e del gasolio per autotrazione. Si premette che l’accisa di cui si tratta è un’imposta di fabbricazione su tali prodotti, gravante sul loro “fabbricante”. Tuttavia il fabbricante stesso, il quale è il debitore di detta imposta e ne deve eseguire il pagamento, la “scarica”, di fatto, sul “distributore” del carburante al quale vende il suo prodotto, mediante un aumento del prezzo di vendita per un importo corrispondente. Il distributore, a sua volta, “scarica” l’accisa sul consumatore finale della merce, applicando una simmetrica maggiorazione di prezzo nei suoi confronti. Ora, il combinato disposto della sopra citata L. 549/85 - la quale consente alle Regioni di introdurre una diminuzione del prezzo del gasolio e della benzina - e della Legge regionale Friuli Venezia-Giulia n. 47/1996, prevede che una quota dell’accisa riscossa affluisca all’erario della Regione. D’altra parte, le stesse norme prevedono che la Regione applichi delle riduzioni di prezzo a favore di certe categorie di consumatori del prodotto energetico, a condizione che risiedano nel territorio regionale. Quindi, i distributori del carburante e del gasolio, sui quali è già stata scaricata l’accisa da parte dei produttori, non possono a loro volta scaricare, in tutto, l’accisa sul consumatore, in quanto sono obbligati alla riduzione dei prezzi applicati nei confronti del consumatore medesimo. Ma la normativa regionale prevede che i distributori ottengano il rimborso, da parte dei produttori, delle somme corrispondenti alla riduzione di prezzo applicata e che, per parte loro, i produttori vengano rimborsati, da parte della Regione, delle somme già da essi rimborsate ai distributori. Tale ultimo rimborso viene eseguito con gli importi già corrisposti dai produttori in conto della quota di accisa già gravante su di essi, traducendosi, pertanto, in un rimborso dell’accisa stessa e quindi in una sua riduzione.

Stato della Procedura

Il 27/11/2008 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE. Con note del 27/01/2010 e 12/05/2011, la Commissione ha chiesto chiarimenti sul “coordinamento” tra la L.R. 47/1996, di cui alla presente procedura, e il nuovo sistema di contribuzione sull’acquisto di carburanti per autotrazione (L.R. 14/2010). La Regione FVG, con il contributo del MEF – Dipartimento delle Finanze e dell’Agenzia delle Dogane, ha risposto alla Commissione con note del 2010 e 2011, comunicandole poi, nel febbraio 2012, che il suddetto sistema di contribuzione è stato applicato dall’ 1/11/2011. A tutt’oggi si è in attesa di risposta da parte della Commissione europea.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Il ripristino per intero dell’accisa sui prodotti energetici, come richiesto dalla Commissione, determinerebbe un aumento delle pubbliche entrate.

Scheda 12- Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2008/2010 – ex art. 258 del TFUE.****“Non corretto recepimento della Direttiva 2006/112/CE (Direttiva IVA)”.****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze.****Violazione**

La Commissione europea sostiene che alcune norme del D.P.R. 633/72 contrastino con la Direttiva 2006/112/CE, in quanto escludono dall'IVA alcune operazioni che dovrebbero o andarne soggette o, quantomeno, andarne "esenti". L'art. 2 di essa Direttiva impone l'IVA a tutte le cessioni di beni e le erogazioni di servizi eseguite, dietro corrispettivo, da un soggetto "passivo", inteso come l'esercente di un'attività oggettivamente economica, risultando indifferente lo scopo, lucrativo o meno, della stessa attività. L'art. 132 della Direttiva prevede, al massimo, che "determinate" attività economiche, in quanto finalizzate ad uno scopo "pubblico" (si noti: solo le attività espressamente enumerate dalla Direttiva e non "tutte" le attività di interesse pubblico), possano essere "esenti", ma non "escluse" (quindi, in quanto meramente "esenti", tali da concorrere, in ogni caso, alla formazione dell'imponibile IVA e da essere soggette a fattura e registrazione). In difformità dal principio UE - per cui, ai fini dell'assoggettamento ad IVA, sarebbe irrilevante la natura dello scopo perseguito dall'imprenditore - si porrebbe l'art. 4, co. 4°, del citato D.P.R. 633/72. Esso dispone, infatti, che gli enti diversi dalle società "commerciali" (società di persone, associazioni, et..) - che esercitino un'attività finalizzata al profitto solo in via secondaria, essendo la loro attività principale, per converso, non orientata a scopi di lucro - non sono assoggettati ad IVA per le transazioni, dietro corrispettivo, eseguite in relazione a detta attività principale non lucrativa. Sempre l'art. 4 del D.P.R. prende in considerazione, inoltre, l'ipotesi che gli enti predetti cedano beni o erogino servizi in favore dei loro associati - in cambio dell'aumento della quota associativa ovvero dietro corrispettivo specifico. Tali operazioni - che per il diritto UE sarebbero sempre "commerciali" (in quanto sia la maggiorazione della quota che l'esborso specifico sono dei corrispettivi e, quindi, indizio di "commercialità") e, dunque, soggette ad IVA - per la disciplina italiana risultano escluse da tale imposta quando siano afferenti ad una finalità "pubblica". Al riguardo, la Commissione eccepisce che tali fattispecie, a rigore, non dovrebbero essere "escluse" dall'IVA, potendo tuttalpiù essere considerate "esenti", sempre, in quest'ultimo caso, a condizione che: non avvengano dietro corrispettivo; laddove si presentino come cessioni di beni, non siano autonome ma connesse ad un servizio attinente allo scopo dell'ente; l'esenzione concessa non alteri la concorrenza; la finalità "pubblica" dell'ente sia riconducibile ad una delle ipotesi di cui all'art. 132 della Direttiva 2006/112.

Stato della Procedura

Il 3/6/2010 è stata notificata una messa in mora complementare ex art. 258 TFUE, cui l'Agenzia delle Entrate ha risposto il 10/11/2009 ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze il 30/09/2010. Il 4/06/2012 la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni, cui il Dipartimento delle Finanze e l'Agenzia delle entrate hanno dato riscontro con nota prot. n. 5934 del 13/07/2012.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'adeguamento alle censure comunitarie comporta: 1) che alcune operazioni "escluse" passino ad un regime di mera "esenzione": in tal caso l'aumento di gettito fiscale sarebbe trascurabile; 2) altre operazioni "escluse" passino ad un regime di imposizione: in questa ipotesi l'aumento degli introiti fiscali non è al momento quantificabile, mancando dati generali e di dettaglio.

Scheda 13 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2007/4147 – ex art. 258 del TFUE.**

"Contenzioso relativo al rimborso dei diritti di visita sanitaria".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze.**Violazione**

La Commissione europea ritiene violato il principio unionale per cui un diritto, attribuito ai singoli da una norma della stessa UE, deve godere di "effettività". La Legge 20/12/79, n. 1239, prevede l'applicazione, alle importazioni di carni bovine in Italia da altri Stati della UE, di "diritti di visita sanitaria", quantificati in base ai tassi di cui alla tabella allegata alla L. 30/12/70, n. 1239. Essi diritti, per la disciplina nazionale, trovano il loro fondamento nei controlli sanitari cui la merce in questione viene assoggettata. Tuttavia, la Corte di Giustizia UE ha precisato che i prelievi in oggetto - laddove non vengano adeguati al costo del servizio pubblico prestato (il predetto controllo sanitario) - contrastano con il principio della "libera circolazione delle merci" in tutta l'area UE (artt. 34 – 36 del TFUE). Giusta detto principio, le merci, che fanno ingresso da uno Stato UE in un altro, non possono subire misure che scoraggino la loro importazione e circolazione nel secondo Stato, avvantaggiando in tal modo le merci analoghe prodotte internamente. Tale assunto generale trova, naturalmente, un limite nei casi in cui dette misure siano funzionali alla tutela di esigenze generali impretermisibili, come la "salute pubblica". Anche in quest'ultimo caso, tuttavia, le misure in questione non possono risultare eccessive rispetto a quanto necessario alla protezione delle istanze pubbliche sopra descritte. Nel caso di specie, dunque, la Corte UE ha asserito che i succitati "diritti di visita sanitaria", in linea di principio, scoraggiano le importazioni UE che ne vengono incise, ledendo, pertanto, il principio della "libera circolazione delle merci" nella stessa misura di un dazio doganale. Tuttavia, la stessa Corte di Giustizia ha ritenuto detti diritti conciliabili con l'ordinamento UE, laddove si dimostri, nel singolo caso concreto, che gli stessi sono esigiti in funzione di superiori ragioni di igiene pubblica, in quanto fissati a corrispettivo di un controllo sanitario e adeguati al costo del medesimo servizio. A questo punto, però, la Corte di Cassazione italiana ha più volte sottolineato che spetterebbe al soggetto percorso da tali prelievi (l'importatore delle merci) dimostrare, per ottenerne il rimborso, che gli stessi non sono quantificati in modo proporzionato al costo del controllo prestato. Secondo la Commissione, invece, tale inversione dell'onere della prova - dall'Amministrazione al contribuente - renderebbe estremamente difficile i rimborsi in oggetto, dal momento che solo la stessa Amministrazione potrebbe fornire, in modo plausibile, una ricostruzione dei costi effettivamente connessi ai controlli espletati. Pertanto, il diritto del contribuente al rimborso, in quanto subordinato ad un onere probatorio "diabolico", verrebbe praticamente svuotato della sua "effettività". Ora, tale diritto - al rimborso di un prelievo incompatibile con la disciplina UE - è, a sua volta, un diritto sancito dall'ordinamento UE. Quindi la Commissione ritiene che la normativa italiana, compromettendo l'effettività di un diritto individuale sancito dall'ordinamento UE, ha violato, di rimando, il principio fondamentale dell'Unione che è stato menzionato in apice.

Stato della Procedura

Il 17 ottobre 2013 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Se, come richiesto dalla Commissione, venissero ridotti i "diritti di visita sanitaria", di cui è causa, si verificherebbe una riduzione del gettito delle pubbliche entrate.

Scheda 14 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2003/2246 - ex art. 258 del TFUE**

"Sovrapprezzo per onere nucleare e per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze; Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Commissione europea rileva la violazione degli artt. 30 e 110 TFUE, concernenti il divieto per ogni Stato membro UE di applicare, sui prodotti provenienti da altri Stati membri, misure tali da penalizzare lo stesso prodotto estero a vantaggio di quello nazionale. Nell'ambito di tali misure rientrano quelle relative alla previsione di dazi doganali (art. 30 TFUE) ovvero quelle che colpiscono il prodotto estero con altre forme di imposizioni, comunque più gravose di quelle applicate ai prodotti interni similari (art. 110). La Commissione ritiene incompatibile, con tali principi, il sistema normativo italiano sull'energia elettrica come risulta, dopo l'abbandono del nucleare (referendum del 1987), dal combinato disposto delle norme del D. Lgs 79/1999, del Decreto 26/1/2000, della Legge n. 83/2003 e della Deliberazione 29/12/2007 dell'AEEG. Tali disposizioni definiscono un sistema fiscale, in base al quale gli utenti finali di energia elettrica sopportano un prelievo in forma di "sovrapprezzo" e articolato in "componenti tariffarie" (A2; A3 e A5), gravante in ugual misura sia l'energia prodotta da imprese italiane sia quella importata dagli altri Stati membri. Tale "sovrapprezzo", transitando presso la "Cassa conguaglio per il settore elettrico", viene da tale ente versato ad imprese italiane produttrici di energia elettrica, al fine di compensarle dei costi da queste affrontati per la dismissione degli impianti nucleari (componente tariffaria A2), per l'incentivazione di produzione di energia da fonti rinnovabili (componente A3) e per la promozione dell'attività di ricerca relativa al sistema elettrico (componente A5). La Commissione ritiene che, nonostante l'entità del prelievo sia uguale sia per il prodotto domestico che per quello estero, la circostanza per cui lo stesso venga riversato dall'Amministrazione alle imprese italiane e non a quelle estere costituisce, per le prime, una forma di rimborso dell'imposta stessa. Tale rimborso viene giustificato, dall'Italia, con l'esigenza di coprire i costi che le industrie domestiche sopporterebbero per la produzione di energia "verde". A prescindere da tale giustificante, la Commissione obietta che rimarrebbe ferma la circostanza per cui le imprese italiane verrebbero poste in condizioni di vantaggio rispetto a quelle estere operanti sullo stesso mercato, in quanto, attraverso l'abbattimento dei costi di produzione determinato dal rimborso effettivo dell'elemento di costo rappresentato dal sovrapprezzo, le stesse imprese domestiche potrebbero applicare un prezzo più conveniente di quello praticato dagli operatori comunitari, godendo dunque di un vantaggio concorrenziale rispetto a questi ultimi.

Stato della Procedura

Il 28/1/2010 è stata inviata una messa in mora complementare ai sensi dell'art. 258 TFUE. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha elaborato una difesa della posizione italiana, con nota 13700 del 4/6/10 inviata alla Presidenza del Consiglio (Dipartimento per le Politiche Comunitarie).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un onere finanziario diretto a carico del bilancio dello Stato.

Giustizia

PROCEDURE INFRAZIONE GIUSTIZIA				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2013/0398	Mancato recepimento della Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali	MM	Si	Nuova procedura
Scheda 2 2013/0228	Mancato recepimento della Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di essere umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI	PM	No	Variazione di stadio (da MM a PM)
Scheda 3 2011/4147	Cattiva applicazione della Direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato	PM	Si	Variazione di stadio (da MM a PM)
Scheda 4 2009/2230	Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati	MM ex 260 C-379/10	Si	Variazione di stadio (da SC a MM 260)

Scheda 1 – Giustizia**Procedura di infrazione n. 2013/0398 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancato recepimento della Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia

Violazione

La Commissione europea ritiene che l’Italia non abbia dato attuazione alla Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali

Ai sensi dell’art. 9 di tale Direttiva, gli Stati membri pongono in essere, entro il 27 ottobre 2013, tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie al recepimento della medesima entro i rispettivi ordinamenti nazionali, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione, in quanto non ha ancora ricevuto la comunicazione in oggetto, ritiene che dette misure non siano state ancora adottate, per cui la presente Direttiva non sarebbe stata ancora recepita nel sistema ordinamentale italiano.

Stato della Procedura

In data 28 novembre 2013 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2010/64/UE mediante il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 32

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Il Decreto Legislativo di attuazione della sopra menzionata Direttiva 2010/64/UE comporta un aumento della spesa pubblica, precisamente nella misura di € 6.084.833,36 annui. Per il triennio 2014-2016, detti oneri faranno carico al Fondo di Rotazione istituito con l’art. 5 della Legge 16 aprile 1987, n. 183; a partire dal 2017, la copertura verrà assicurata dalla riduzione delle “spese rimodulabili” di cui all’art. 21, comma 5, lett. b) della Legge 31/12/2009, n. 196.

Scheda 2 – Giustizia**Procedura di infrazione n. 2013/0228 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancato recepimento della Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di essere umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia

Violazione

La Commissione europea ritiene che l'Italia non abbia dato attuazione alla Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di essere umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI.

Ai sensi dell'art. 22 di tale Direttiva, gli Stati membri pongono in essere, entro il 6 aprile 2013, tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie al recepimento della medesima entro i rispettivi ordinamenti nazionali, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione, in quanto non ha ancora ricevuto la comunicazione in oggetto, ritiene che dette misure non siano state ancora adottate, per cui la presente Direttiva non sarebbe stata ancora recepita nel sistema ordinamentale italiano.

Stato della Procedura

In data 20 novembre 2013 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2011/36/UE mediante il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 24.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'attuazione della Direttiva in oggetto non implica un aumento della spesa pubblica, pur istituendo nuovi diritti di indennizzo (nella fattispecie in favore delle “vittime della tratta di esseri umani”). Infatti, il citato Decreto di attuazione ha stabilito che gli aventi diritto a tali indennizzi siano ammessi a concorrere - come precisato dall'art. 6 del Decreto stesso - sul Fondo già istituito con la Legge 1 agosto 2003, n. 228, entro i limiti del medesimo.

Scheda 3 – Giustizia**Procedura di infrazione n. 2011/4147 – ex art. 258 del TFUE.****“Cattiva applicazione della Direttiva 2004/80/CE relativa all’indennizzo delle vittime di reato”.****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia****Violazione**

La Commissione europea ritiene che la Direttiva 2004/80/CE, sull’indennizzo pubblico alle vittime di reato, non sia stata attuata correttamente. Detta Direttiva è rivolta alla difesa delle vittime “transfrontaliere”, cioè di quelle persone fisiche che, aventi la nazionalità di uno Stato della UE, ma trovandosi nel territorio di un altro Stato della stessa Unione, divengono vittime di reati consumati sul territorio di quest’ultimo Stato. Poiché la giurisdizione, in ordine ad un reato, spetta allo Stato nel cui territorio detto reato si è consumato (anche se la vittima è straniera), il legislatore UE ha voluto, con la Direttiva in questione, evitare che il transfrontaliero si trovi esposto, nello Stato di realizzazione del reato, ad una latenza di protezione, rispetto ai profili “risarcitori” collegati al reato medesimo. Quindi, la Direttiva stessa ha imposto, a tutti gli Stati dell’Unione europea, l’adozione di un nucleo di norme minime, relative alla “tutela civile” delle vittime di reati intenzionali e violenti. Si precisa che la “tutela civile” della vittima, di cui si tratta, non attiene alla persecuzione penale dell’autore del reato, la quale opera in funzione del ristoro di un interesse generico di tutta la collettività, ma è finalizzata a proteggere, invece, gli interessi particolari dell’offeso, fornendo la “riparazione” dei danni che il reato ha inferto a quest’ultimo. Tale tipo di riparazione consiste nell’erogazione, in favore della vittima del reato, di una somma di denaro a ristoro del danno subito per effetto del reato medesimo. Ora, come già sottolineato, la Direttiva UE vuole perseguire lo scopo di offrire al transfrontaliero un’adeguata “tutela civile” nello Stato UE in cui è stato vittima di reato, mediante l’estensione, alla vittima stessa, dello stesso sistema di tutela civile già previsto per i cittadini di quest’ultimo Stato. Tale sistema, si precisa, deve comunque rispondere a determinati criteri indicati dalla Direttiva stessa, la quale, in proposito, dispone che, in tutti gli Stati dell’Unione, le vittime di “tutti” i reati intenzionali e violenti debbono poter ottenere - se l’autore del reato non è in grado di pagare un risarcimento - la liquidazione dallo Stato di un “equo indennizzo”. Un tale sistema nazionale, per la Direttiva, deve essere esteso alla vittima che sia cittadina di Stati UE diversi. Ora, la Commissione ritiene che detta Dir. 2004/80/CE sia stata trasposta in Italia soltanto in parte, in quanto l’indennizzo pubblico è stato ammesso, dal legislatore nazionale, non con riguardo a “tutti” i reati intenzionali e violenti, come vorrebbe la Direttiva stessa, ma solo con riferimento ad alcuni reati specifici particolarmente gravi (terrorismo, criminalità organizzata, usura, alcuni reati perpetrati nei confronti di pubblici dipendenti, etc...). In particolare, la Commissione sottolinea che, in quanto la Direttiva si ricollega alla Convenzione di Bruxelles dell’83, il legislatore italiano dovrebbe, quanto meno, ritenere indennizzabili dallo Stato i reati di omicidio comune e di violenza sessuale, in quanto la predetta Convenzione ha, espressamente, menzionato tali categorie criminose come giustificanti l’intervento compensativo da parte dello Stato.

Stato della Procedura

Il 17 ottobre 2013 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L’estensione del novero delle fattispecie, per le quali è previsto l’indennizzo pubblico nei confronti della vittima, a tutti i reati intenzionali e violenti o, comunque, ad ulteriori ipotesi di reato intenzionale e violento, implicherebbe un notevole aumento degli oneri finanziari dello Stato.

Scheda 4 - Giustizia**Procedura di infrazione n. 2009/2230 - ex art. 258 del TFUE****"Presunta non conformità al diritto comunitario della Legge n. 117/1988"****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia.****Violazione**

La Commissione europea ritiene che l'Italia, a tutt'oggi, non abbia ancora eseguito la sentenza della Corte di Giustizia del 24/11/2011, con la quale si riteneva in contrasto, con il diritto UE, l'art. 2, commi 1 e 2 della legge 13/4/1988 n. 117. Tale articolo, prima della modifica di cui appresso, prevedeva infatti che un soggetto – al quale un giudice, nell'esercizio delle sue funzioni, avesse inferito un danno ingiusto - non godesse di un incondizionato diritto di rivalsa nei confronti dello Stato italiano, ma potesse essere indennizzato, da quest'ultimo, solo in casi estremamente circoscritti. In primo luogo, infatti, lo Stato veniva esentato da tale responsabilità ove la cattiva amministrazione della giustizia si fosse risolta, nello specifico, in un errore nell'interpretazione delle norme giuridiche o nella valutazione dei fatti o delle prove. Inoltre, anche al di fuori di tali ambiti, nessuna responsabilità statale sarebbe potuta seguire ad una mancanza del giudice, commessa nell'esercizio delle sue funzioni, che non fosse riconducibile ai casi - di rarissima evenienza e quasi impossibili da dimostrare - del dolo o della colpa grave. In proposito, la Corte aveva osservato che, ove tali penetranti limitazioni della responsabilità statale fossero state estese anche al caso, in cui il giudice avesse sbagliato non nell'applicazione di una norma interna italiana, ma di una appartenente all'ordinamento UE, si sarebbe posto il problema della violazione del diritto dell'Unione. Infatti, una cospicua giurisprudenza della Corte di Giustizia ha affermato che la responsabilità di uno Stato UE si ingenera, quando un qualsiasi organo dello Stato stesso – legislativo, amministrativo o, come nel caso di specie, giurisdizionale – venga a violare una norma dell'Unione. E' pur vero, d'altronde, che una tale responsabilità, per la giurisprudenza comunitaria, è subordinata alla condizione che la violazione della norma europea risulti "manifesta". Ciò significa che: 1) la norma violata deve essere in primo luogo attributiva, in via diretta, di diritti a favore di singoli soggetti, oltre che precisa e chiara; 2) l'errore del giudice, nell'applicare la stessa norma, deve essere inescusabile; 3) l'interpretazione erronea e quella corretta della stessa norma siano state acclamate da una corposa giurisprudenza della Corte di Giustizia. In conclusione, dunque, la Corte UE aveva ritenuto, con la suddetta sentenza, che il diritto italiano finiva per concedere - al soggetto danneggiato da un giudice che avesse scorrettamente applicato, nei confronti del primo, il diritto unionale - delle chance di indennizzo, da parte dello Stato, molto più ristrette di quelle che, nelle stesse circostanze, sarebbero state previste dalla giurisprudenza UE, che è parte integrante del diritto UE. E' stata rilevata, pertanto, una violazione di detto diritto unionale.

Stato della Procedura

Il 26 settembre 2013 è stata inviata una messa in mora ex art. 260 TFUE. Nel disegno di Legge europea 2013 bis è stato inserito l'art. 23, a tacitazione delle richieste di inasprimento della responsabilità dello Stato italiano a seguito di errori giudiziari, nei termini stabiliti dall'ordinamento UE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'art. 23 della Legge europea 2013 bis, comportando un'estensione della responsabilità patrimoniale dello Stato, comporta effetti finanziari in termini di un aumento della spesa pubblica stimato in € 100.000 annui, cui si provvederà mediante le entrate recepite in grazia delle misure di cui al co. 2 dell'art. 25 della stessa Legge europea 2013 bis.

PAGINA BIANCA

Lavoro e affari sociali

PROCEDURE INFRAZIONE LAVORO E AFFARI SOCIALI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2013/4199	Legge 214/2011 sulla riforma pensionistica e la sua compatibilità con la normativa UE in materia di parità di trattamento tra uomini e donne – Direttive 79/7/CEE e 2006/54/CE	MM	Si	Nuova procedura
Scheda 2 2011/4185	Esclusione del personale medico da alcuni diritti previsti dalla Direttiva 2003/88/CE relativa all'orario di lavoro.	PM	No	Stadio invariato
Scheda 3 2011/2098	Prescrizioni minime di sicurezza e salute a bordo delle navi da pesca – Direttiva 93/103/CE	MM	No	Stadio invariato
Scheda 4 2010/4227	Non corretto recepimento della Direttiva 89/391/CE relativa all'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro	PM	No	Stadio invariato
Scheda 5 2010/2124	Non corretto recepimento della Direttiva 1999/70/CE relativa all'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato con riferimento agli ausiliari tecnici amministrativi impiegati nella scuola pubblica	PM	Si	Variazione di stadio (da MMC a PM)
Scheda 6 2007/4652	Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi	RC (C-596/12)	No	Stadio invariato
Scheda 7 2006/2441	Non corretta applicazione della Direttiva 2000/78/CE sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro	SC (C-312/11)	No	Variazione di stadio (da RC a SC)

Scheda 1 - Lavoro e affari sociali**Procedura di infrazione n. 2013/4199 - ex art. 258 del TFUE**

“Legge 214/2011 sulla riforma pensionistica e la sua compatibilità con la normativa UE”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Violazione

La Commissione europea ritiene violati l'art. 157 del Trattato TFUE e gli artt. 5, 7 e 14 della Direttiva 2006/54/CE. L'art. 157, stabilendo che la “retribuzione” dei lavoratori deve essere uguale per gli uomini e per le donne, include nel concetto in questione non solo il salario, ma tutti i “vantaggi” economici che il datore corrisponde al lavoratore in ragione “dell'impiego di quest'ultimo”. La Corte UE ha poi precisato (C-262/88) che la “retribuzione” ricomprende anche le erogazioni pensionistiche, purché relative a regimi “professionali” e non legali. I primi ricorrono quando: 1) i beneficiari della pensione siano considerati come una particolare categoria di lavoratori; 2) la pensione sia rapportata al periodo di servizio prestato; 3) l'importo della pensione sia calcolato in base all'ultimo stipendio del lavoratore. Ora, il predetto art. 5 della Direttiva ribadisce il divieto di diversificare, a seconda del sesso dell'avente diritto, le condizioni di accesso al godimento delle pensioni “professionali”. Il successivo art. 7, poi, qualifica regime pensionistico “professionale” quello dei dipendenti pubblici, quando la pensione trovi la sua ragione direttamente nel rapporto di lavoro con l'Amministrazione stessa. Infine, l'art. 14 sottolinea, ancora, che non sono ammesse discriminazioni, da un sesso all'altro, per quanto riguarda la “retribuzione”, intesa in senso estensivo come sopra. Con tale normativa, la Commissione ritiene contrastare l'art. 24, co. 10 del Decreto Legge convertito con Legge 22/12/11, n. 214. Detto articolo collega il diritto alla pensione “anticipata” – quella, cioè, pagabile prima che il titolare raggiunga l'età richiesta per la pensione di “vecchiaia” – a condizioni diverse, in relazione al sesso del percipiente. In particolare, le donne possono accedere alla suddetta pensione “anticipata” con il pagamento dei contributi per 41 anni e 3 mesi, laddove agli uomini è richiesto il più impegnativo requisito dell'anzianità contributiva di 42 anni e 3 mesi. Una tale discriminazione contrasterebbe con le sopra menzionate norme UE, in quanto le pensioni dei dipendenti pubblici atterrebbero a regimi “professionali” e, come tali, dovrebbero soggiacere al principio di uguaglianza, anche con riguardo, come nella fattispecie, ai presupposti per accedere alla loro erogazione. Per converso, le Autorità italiane hanno replicato che il regime pensionistico dei dipendenti pubblici, come definito attualmente dall'ordinamento italiano, risulta di tipo “generale” e non “professionale”, in quanto: 1) per l'art. 21 della stessa L. 22/12/11, n. 214, a decorrere dall'1/1/12 i dipendenti pubblici non dispongono più di un ente previdenziale specifico, in quanto le funzioni dell'INPDAP – già ente per le pensioni dei pubblici dipendenti – sono state assorbite dall'INPS, che risulta attualmente investito di una competenza previdenziale “generale”; 2) con la L. 08/08/95, n. 335, la pensione non viene più calcolata in riferimento alle retribuzioni percepite alla fine dell'attività lavorativa, ma in rapporto ai contributi versati nel corso di tutta la vita lavorativa dell'avente diritto (sistema “contributivo”).

Stato della Procedura

Il 17 ottobre 2013 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Ove fosse posticipato, anche per le donne, l'accesso alla pensione anticipata, si produrrebbe l'effetto finanziario positivo, per il bilancio dello Stato, di una diminuzione della spesa pubblica.

Scheda 2 - Lavoro e affari sociali**Procedura di infrazione n. 2011/4185 - ex art. 258 del TFUE**

"Esclusione del personale medico da alcuni diritti previsti dalla Direttiva 2003/88/CE"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Violazione

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 2, 3, 6 e 17, par. 2, della Direttiva 2003/88/CE sulla durata "massima" dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale. Detto art. 3 prevede che, per ogni 24 ore, il lavoratore usufruisca di almeno 11 ore consecutive di riposo, mentre l'art. 6 stabilisce che la durata massima del lavoro settimanale non possa essere, in media, superiore a 48 ore (straordinari inclusi). L'art. 17 della Direttiva medesima, tuttavia, consente che tali assunti possano essere derogati, dalla normativa nazionale, quando il lavoro abbia caratteristiche oggettive tali che la sua durata non possa essere fissata normativamente, essendo più opportuno rimetterne la determinazione al lavoratore (è il caso, in particolare, dei lavoratori con compiti "dirigenziali"). D'altra parte, gli stessi lavoratori tenuti a lavorare oltre i massimali previsti hanno la facoltà di organizzare flessibilmente la propria attività, riequilibrando il sovraccarico di lavoro subito uno o più giorni, con la decurtazione dell'orario di servizio del giorno o dei giorni successivi. E', questo, quanto disposto dall'art. 17, il quale prevede che il lavoratore, sottoposto ad un orario giornaliero superiore al massimale suddetto (in quanto la sua posizione oggettiva lo esige), abbia diritto ad un periodo di riposo "immediatamente successivo", a tutela delle sue condizioni di salute. In Italia, i predetti limiti di orario sono stati recepiti dagli artt. 4 e 7 del Decreto Legislativo 2003/66. In proposito, però, l'art. 41 del successivo Decreto Legge 112/2008 stabilisce che né la garanzia della durata massima del lavoro giornaliero, né quella del limite di durata del lavoro settimanale, si applichi ai medici del Servizio Sanitario Nazionale italiano. Una tale deroga ai massimali di durata del lavoro è stata voluta dal legislatore italiano per garantire la reperibilità di personale per le "guardie mediche". Ora, la Commissione ritiene che tale deroga non sia compatibile con la summenzionata Dir. 2003/88/CE. Infatti, anche se per la legge italiana tutti i medici del servizio pubblico sono formalmente dei "dirigenti", è pacifico che, di fatto, solo una parte di essi versa nella condizione sostanziale corrispondente alla loro qualifica. La dirigenza effettiva, in effetti, si sostanzia in un ruolo di responsabilità organizzativa che, per sua natura, impone la presenza del lavoratore oltre i limiti di orario predetti. Tale maggiore impegno richiesto al dirigente viene, poi, riequilibrato dalla riconosciutagli facoltà di organizzare liberamente gli stessi orari, concedendosi dei riposi compensativi. Ora, che i medici reclutati per le "guardie mediche" non siano effettivamente dirigenti per la legge italiana, è reso evidente, fra l'altro, dal fatto che i medesimi non possono, dopo aver affrontato un carico lavorativo oltre i limiti previsti dalla Direttiva, concedersi dei riposi immediatamente successivi all'espletamento della loro prestazione. Per tali medici, quindi, la Commissione chiede una rigorosa applicazione dei limiti di orario previsti dalla Dir. 2003/88/CE

Stato della Procedura

Il 30 maggio 2013 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un impatto finanziario, in quanto la continuità del servizio sanitario - messa in forse dalla riduzione dell'orario lavorativo dei medici non effettivamente "dirigenti", come richiesta dalla UE - verrà garantita non mediante il reclutamento di nuove unità di personale, ma da una più efficace organizzazione delle risorse esistenti

Scheda 3 - Lavoro e affari sociali**Procedura di infrazione n. 2011/2098 - ex art. 258 del TFUE****"Prescrizioni minime di sicurezza e salute a bordo delle navi da pesca – Direttiva 93/103/CE "****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.****Violazione**

La Commissione europea ritiene che non sussista certezza in ordine al recepimento nel diritto interno, da parte dell'Italia, di alcune disposizioni della Direttiva 93/103/CE, in tema di sicurezza e salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca. Le Autorità italiane hanno indicato, quale testo normativo nazionale diretto a recepire la Direttiva di cui sopra, il Decreto Legislativo n. 298/1999. Più in dettaglio, la Commissione ha osservato: 1) che l'art. 2, lett. g) della succitata Direttiva identifica il "capitano" in colui che comanda la nave o ne è "responsabile", laddove l'art. 2, lett. g) del predetto Decreto riferisce la nozione di "capitano" solo a chi detiene il comando dell'imbarcazione; 2) l'art. 3, n. 1, lett. a) della stessa Direttiva impone all'armatore di assicurare che la nave venga impiegata senza pregiudizio per la sicurezza e la salute dei lavoratori, mentre l'art. 3, n. 1, lett. a) del Decreto porrebbe un limite all'obbligo anzidetto, che dovrebbe modularsi a seconda, fra l'altro, di circostanze come le "caratteristiche tecniche operative della nave", di cui non vi è traccia nella Direttiva; 3) l'art. 3, n. 2, della Direttiva prevede che le navi siano sottoposte a controlli periodici rivolti a verificare il rispetto della Direttiva stessa, mentre il Decreto sembrerebbe tacere su tali controlli periodici; 4) l'art. 8 della Direttiva dispone che i lavoratori vengano informati su tutte le misure da adottare per la sicurezza e salute sulla nave, mentre l'art. 5 del Decreto limita tale obbligo informativo solo alle misure di sicurezza divise da specifiche normative italiane; 5) l'art. 9 della Direttiva impone che i lavoratori a bordo delle navi ricevano un'adeguata formazione in materia di sicurezza e salute a bordo, con particolare riguardo alla "prevenzione degli incidenti", mentre l'art. 6 del Decreto omette di enucleare distintamente il punto relativo alla predetta "prevenzione degli incidenti"; 6) l'art. 11 della Direttiva, che impone di applicare sulle navi forme di consultazione e partecipazione dei lavoratori, sarebbe rimasto non recepito; 7) il punto 4.4 (co.1) dell'allegato I e il punto 4.3 (co. 1) dell'allegato II della Direttiva stabiliscono che le vie e le uscite di sicurezza debbano essere indicate da segnali, a norma della legislazione italiana attuativa della Dir. 92/58/CEE, laddove il Decreto semplicemente prevede che detta segnalazione venga eseguita in base alla normativa nazionale, anche se non specificatamente attuativa della Dir. 92/58/CEE citata; 8) parimenti, il punto 5.3 (co 1) dell'allegato I e il punto 5.3 (co. 1) dell'allegato II della Direttiva dispongono che le attrezzature antincendio vengano indicate come dalla disciplina interna di attuazione della citata Dir. 92/58/CE già citata, mentre il Decreto fa generico riferimento alle "vigenti normative"; 9) lo stesso dicasi per il punto 15 dell'allegato II della Direttiva medesima, per il quale il materiale di pronto soccorso deve presentare i requisiti di cui all'allegato II alla Dir. 92/29/CEE, laddove il Decreto italiano di nuovo richiama, senza ulteriori specificazioni, la "vigente normativa"; 10) non sembra corretta l'individuazione, come risultante dall'allegato II del suddetto Decreto Legislativo di attuazione, del campo di applicazione dell'allegato II della Direttiva in oggetto.

Stato della Procedura

Il 30 maggio 2013 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si ravvisano effetti finanziari rilevanti per il bilancio dello Stato.

Scheda 4 - Lavoro e affari sociali**Procedura di infrazione n. 2010/4227 - ex art. 258 del TFUE****"Non corretto recepimento della Direttiva 89/391/CE"****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.****Violazione**

La Commissione europea ritiene che il Decreto Legislativo 81/08, come in seguito modificato, non abbia attuato correttamente la Direttiva 89/391/CE, relativa alle misure concernenti la sicurezza e la salute dei lavoratori sul lavoro. In particolare, la Commissione ritiene che l'istituto della "delega" di funzioni dal datore di lavoro ad un terzo, come disciplinato dall'art. 16 di cui al predetto Decreto ed in combinato disposto con altre norme nazionali, finirebbe per sollevare indebitamente il datore di lavoro "delegante" da gran parte delle sue responsabilità circa la garanzia della salute e della sicurezza dei lavoratori. Il predetto art. 16, in verità, stabilisce che il datore di lavoro, per il fatto della delega, deve sempre "vigilare" sul corretto svolgimento delle funzioni delegate. La Commissione ritiene, tuttavia, che un tale assunto sia troppo debole e non chiarisca che, come dalla Direttiva 98/931/CE sopra indicata, la responsabilità originaria del datore di lavoro in materia di tutela dei lavoratori, pur in caso di delega, deve rimanere "integra", come quando non vi sia stato deferimento di funzioni. Di seguito, le obiezioni della Commissione: 1) l'Italia adduce che l'art. 2087 c.c. sarebbe una norma "di chiusura" di applicazione generale, la quale fonderebbe perentoriamente la piena responsabilità del datore di lavoro in ogni circostanza (quindi anche in caso di "delega"). In proposito, la Commissione ribatte che gli obblighi, pur generali, stabiliti da tale articolo, non sono imputati al datore di lavoro ma all'"imprenditore", per cui non coinvolgerebbero il datore di lavoro che non fosse "imprenditore" ai sensi dell'art. 2082 c.c.; 2) l'Italia ha prodotto una copiosa giurisprudenza che dilata rilevantemente la responsabilità datoriale anche in caso di delega, allineandola ai dettami UE. Tuttavia, la Commissione sottolinea che le sentenze citate connettono tale responsabilità alla circostanza che sussista un "reato". Pertanto, la responsabilità in questione sarebbe aleatoria, in quanto dipende dalla scelta pressochè arbitraria del legislatore nazionale qualificare un fatto come reato o come illecito civile; 3) quanto all'obbligo di vigilanza che il datore di lavoro, secondo il predetto art. 16 del Decreto, dovrebbe osservare in caso di delega, la Commissione ritiene lo stesso particolarmente tenue, in quanto, come dal medesimo art. 16, co. 3, secondo periodo, si esaurirebbe nella mera adozione del "modello di verifica e controllo di cui all'art. 30, co. 4". Ora, circa detto modello - la cui applicazione renderebbe il datore in regola con il suo dovere di controllo e, quindi, definitivamente esente da responsabilità - l'art. 30 dispone che esso si sostanzia, fra l'altro, nell'attuazione di un sistema di controllo del modello stesso, il quale controllo, a sua volta, conduca alla modifica dell'organizzazione ogni qual volta "siano scoperte violazioni significative" delle norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro. Ciò dimostrerebbe che, in Italia, il datore di lavoro verrebbe ritenuto adempiente alle prescrizioni di cui al suddetto art. 30 e, quindi, in regola con i suoi obblighi di vigilanza, anche quando modifichi il modello organizzativo della sua azienda solo dopo, che lo stesso sistema si sia rivelato inadeguato a sventare le già menzionate "violazioni significative" della normativa antinfortunistica e di salute del lavoratore.

Stato della Procedura

Il 21 novembre 2012 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non determina effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 5 - Lavoro e affari sociali**Procedura di infrazione n. 2010/2124 - ex art. 258 del TFUE****"Non corretto recepimento della Direttiva 1999/70/CE"****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.**Violazione**

La Commissione europea ritiene violata la clausola n. 5 dell'Accordo quadro sul "lavoro a tempo determinato", allegato alla Direttiva 1999/70/CE inerente alla stessa materia. Il lavoratore a tempo determinato gode di diritti più limitati, rispetto a quelli connessi al rapporto "a tempo indeterminato". Per queste sue peculiarità, il contratto "a termine" può prestarsi ad un impiego "abusivo", qualora i datori di lavoro ricorrano a tale schema di contratto non in quanto adeguato, per la sua particolare flessibilità, a rispondere ad obiettive esigenze aziendali, ma per eludere le maggiori tutele previste per i lavoratori a tempo indeterminato. In particolare, i datori di lavoro - anziché assumere i lavoratori con contratti a tempo indeterminato - potrebbero stipulare, in successione di tempo, distinti contratti di lavoro a tempo determinato, in tal modo ottenendo le stesse prestazioni relative ad un contratto a tempo indeterminato, senza concederne, tuttavia, le garanzie. Pertanto, la predetta clausola 5 dell'Accordo consente, al datore di lavoro, di ricorrere al contratto a termine (come tale comportante garanzie più tenui per il lavoratore), solo ove sussistano precise condizioni, prima quella per cui, in caso di rinnovo successivo di più contratti a tempo determinato, ricorrano le ragioni "obiettive" a motivazione del rinnovo stesso (una di esse ragioni è, ad esempio, la natura "stagionale" del lavoro, che necessariamente implica, per le variazioni rilevanti del carico di lavoro in rapporto alle condizioni climatiche, assunzioni successive e limitate a determinati periodi dell'anno) In Italia il D. Lgs. 368/2001, attuativo della Direttiva in questione, ha previsto all'art. 5, par. 4, per scoraggiare l'abuso del contratto a termine, la sanzione per cui - risultando una successione di contratti a termine in difetto dei requisiti giustificativi - il lavoratore deve essere considerato giuridicamente come parte di un unico rapporto a tempo "indeterminato", con la tutela ad esso pertinente. La stessa normativa italiana, tuttavia, esclude che il suddetto art. 5 del D. Lgs. 368/2001 si applichi al personale docente, tecnico e amministrativo assunto "a termine" nella scuola pubblica. Detti dipendenti pubblici - c.d. "precari" - vengono resi parte di distinti contratti a termine stipulati in successione di tempo, che attribuiscono loro una posizione lavorativa fortemente svantaggiata rispetto a quella spettante ai loro colleghi "di ruolo", cioè assunti a tempo indeterminato e svolgenti mansioni identiche. Quindi, per i lavoratori a termine della scuola pubblica, ogni ennesimo contratto di lavoro viene considerato come fosse il primo, nel senso che gli stessi lavoratori non godono degli scatti di anzianità e dei correlativi avanzamenti stipendiali. Tale situazione, secondo le Autorità UE, contraddice la clausola n. 5 del sopra menzionato Accordo quadro, in quanto, nel caso di specie, la segmentazione del rapporto di lavoro in molteplici e successivi contratti a termine non sarebbe fondata su ragioni obiettive (come la sopra ricordata stagionalità del lavoro), ma risulterebbe assolutamente artificiosa e preordinata all'elusione delle garanzie tipiche del lavoro "a tempo indeterminato".

Stato della Procedura

Il 20 novembre 2013 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Ove, nella scuola pubblica, i rapporti di lavoro a termine divengano a tempo indeterminato, con l'acquisto degli annessi diritti soprattutto economici, aumenterebbe la spesa pubblica.

Scheda 6 - Lavoro e affari sociali**Procedura di infrazione n. 2007/4652 - ex art. 258 del TFUE**

“Applicazione della Direttiva 1998/59/CE in materia di licenziamenti collettivi”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Violazione

La Commissione europea rileva l'imperfetta attuazione, in Italia, della Direttiva 98/59/CE in materia di "licenziamenti", la quale impone alle imprese degli Stati membri, ove venga attuato un licenziamento "collettivo", di concedere speciali garanzie agli stessi lavoratori licenziati. Tale licenziamento "collettivo" ricorre ove sussistano due presupposti: 1) l'estraneità alle persone dei lavoratori delle ragioni dei licenziamenti stessi; 2) il fatto che, in un certo periodo di riferimento, l'impresa abbia impiegato, in media, un certo numero di lavoratori e che, sempre nel medesimo periodo, abbia attivato un certo numero di licenziamenti. Stante le predette condizioni, dunque, si applica la disciplina del "licenziamento collettivo", salve, tuttavia, le eccezioni di cui all'art. 1, par. 2, della Direttiva stessa. Nell'ambito di tali eccezioni, tuttavia, non è ricompresa l'ipotesi in cui i licenziamenti abbiano investito, fra gli altri, i "dirigenti" dell'impresa. Per converso, la legislazione italiana di cui alla Legge 223/1991, più volte modificata, ha previsto l'estromissione dei dirigenti licenziati dal godimento delle garanzie della procedura sul "licenziamento collettivo", con le conseguenze di seguito descritte. Si supponga infatti che, per scelta del legislatore nazionale, il "licenziamento collettivo" si applichi ove l'impresa effettui almeno 5 licenziamenti in 120 giorni. Ora, se nel novero di tali licenziamenti non vengono conteggiati quelli dei "dirigenti", risulta: 1) che gli stessi dirigenti dimessi vengono esclusi dai benefici del licenziamento "collettivo"; 2) che anche ai lavoratori non inquadrati come dirigenti e, tuttavia, licenziati nel periodo medesimo, viene reso più difficile avvalersi della procedura in oggetto, in quanto, essendo i "dirigenti" esclusi dal computo, la soglia dei "cinque" licenziamenti diviene più difficilmente raggiungibile. La Commissione aggiunge peraltro che, stante l'esigenza di estendere al massimo la tutela sociale apprestata dalla Dir.va 98/59/CE predetta, le eccezioni all'applicazione del "licenziamento collettivo" non possono essere estese oltre le ipotesi espressamente previste dalla Direttiva medesima, nel cui ambito non rientra quella relativa all'inquadramento, come "dirigente", del lavoratore dimesso. Le Autorità italiane hanno replicato che il dirigente non può soggiacere allo stesso trattamento giuridico degli altri lavoratori, in ragione della specialità del rapporto di lavoro di cui è parte: egli, infatti, vero e proprio "alter ego" del datore di lavoro, godrebbe di un'autonomia decisionale talmente estesa da poter influenzare le scelte strategiche dell'impresa, compresa quella di licenziare i lavoratori. Ne deriva che l'eventuale predisposizione, nei suoi confronti, delle garanzie di cui alla prassi del "licenziamento collettivo", non avrebbe senso. Al riguardo, la Commissione replica che la normativa italiana estromette dall'ambito di applicazione del "licenziamento collettivo" non solo i dirigenti "apicali", effettivamente dotati degli ampi poteri suddetti, ma anche gli "pseudo-dirigenti", i quali, in quanto preposti solo a settori limitati dell'impresa e sottomessi gerarchicamente ai dirigenti "apicali" stessi, dispongono di un'autonomia assolutamente ristretta. Pertanto, con riferimento a questi ultimi, l'eccezione alle garanzie di cui si tratta apparirebbe del tutto ingiustificata.

Stato della Procedura

Il 7/1/13 è stato notificato all'Italia un ricorso presso la Corte di giustizia, ex art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 7 – Lavoro e affari sociali**Procedura di infrazione n. 2006/2441 - ex art. 258 del TFUE .****“Recepimento non corretto ed incompleto della Direttiva 2000/78/CE sulla parità di trattamento”.****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.****Violazione**

La Corte di Giustizia UE ha rilevato il non corretto recepimento di alcune disposizioni della Direttiva 2000/78, relativa alla parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro. La stessa è stata trasposta in Italia, in generale, per Decreto Legislativo 216/2003, con l'eccezione di alcune sue prescrizioni - come quelle contenute ad esempio nell'art. 5 - che sono state recepite con la Legge 12 marzo 1999, n. 68. Detto art. 5 attiene, in particolare, all'applicazione del principio della parità di trattamento - che coimplica quello della soppressione di ogni discriminazione - alle condizioni di lavoro della speciale categoria dei "disabili" (salvo che la discriminazione non sia imposta dalla stessa natura della mansione esercitata e che, inoltre, la finalità con essa perseguita sia legittima ed il mezzo discriminatorio proporzionato). In proposito, la Corte sottolinea come la Direttiva in questione contenga una disciplina attinente, indifferentemente, non solo a "tutti" i datori di lavoro pubblici e privati, ma anche a "tutti" i disabili e a "tutti" i momenti del rapporto di lavoro. Per converso, la normativa italiana di attuazione non avrebbe una portata generale, coinvolgendo nelle garanzie, previste dalla legislazione europea, soltanto alcune categorie di datori e di disabili, senza coprire peraltro tutti gli aspetti dell'esperienza lavorativa. Ad esempio, laddove la Direttiva pone a carico di tutti i datori l'obbligo di non richiedere al disabile prestazioni incompatibili con il suo stato, la normativa nazionale impone lo stesso obbligo soltanto a quei datori che abbiano, alle proprie dipendenze, dei disabili assunti in base alle procedure di assunzione obbligatoria regolate dall'art. 3 della stessa Legge 68/1999. La delimitazione della sfera dei lavoratori disabili ammessi a far valere un tale obbligo, peraltro, implica di riflesso un'ulteriore limitazione della cerchia dei datori vincolati all'obbligo medesimo: infatti il regime di assunzione obbligatoria, predetto, si applica solo nei confronti delle imprese che abbiano almeno 15 dipendenti. Ne deriva che solo dette imprese, in Italia, soggiacciono all'obbligo di non applicare il disabile a mansioni incompatibili con le sue condizioni. Altresì, la Direttiva prevede che ai lavoratori disabili debbano essere offerte "soluzioni ragionevoli", cioè misure adeguate di sostegno, in ordine a tutti gli aspetti attinenti al lavoro, nessuno escluso. Al contrario, nella normativa interna italiana manca qualsiasi riferimento all'applicazione di tali misure al momento della "formazione" dei lavoratori disabili stessi. Infine, la Corte di Giustizia rileva che molte norme di cui alla legislazione nazionale non sono immediatamente vincolanti, ma abbisognano, per divenire tali, dell'integrazione di ulteriori atti emanandi dalle Autorità nazionali, rimanendo peraltro, l'attivazione di queste ultime, puramente eventuale.

Stato della Procedura

Il 4/07/2013 la Corte UE ha dichiarato l'Italia inadempiente agli obblighi derivanti dall'appartenenza alla UE, ai sensi dell'art. 258 TFUE (C-312/11). Le Autorità italiane, con la Legge 9/98/2013, n. 99, di conversione del D. L. 28/06/2013, n. 76, hanno adattato la normativa nazionale ai rilievi della Commissione, segnatamente mediante l'art. 9, co. 4 ter del suddetto Decreto Legge.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Libera circolazione dei capitali

PROCEDURE INFRAZIONE LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2009/2255	Normativa che prevede poteri speciali da applicarsi a determinate imprese per la salvaguardia di Interessi nazionali (golden share)	PM (Decisione di Ricorso)	No	Stadio invariato

Scheda 1 - Libera circolazione dei capitali**Procedura di infrazione n. 2009/2255 – ex art. 258 del TFUE****“Esercizio di poteri speciali”.****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze****Violazione**

La Commissione europea rileva la violazione dei principi di cui agli artt. 63 e 49 del TFUE, relativi, rispettivamente, alla “libertà di circolazione dei capitali” e alla “libertà di stabilimento di impresa”. Sarebbe incompatibile con i suddetti principi il sistema dei c.d. “poteri speciali”, come risultante dalla normativa di cui al combinato disposto dell’art. 2 del D. L. n. 332/1994, dell’art.4 della Legge Finanziaria 2004, dei DPCM in data 17/9/1999, 28/9/1999 e 23/3/2006 e degli Statuti di numerose società fra cui “Enel s.p.a.”, “Finmeccanica s.p.a.”, “Eni s.p.a.”, “Snam Rete Gas s.p.a.” e “Terna s.p.a.”. Tale disciplina concerne quelle imprese, attualmente controllate dallo Stato italiano, che svolgono attività di interesse essenziale per il Paese stesso. Stante l’importanza “strategica” di tali società, la normativa italiana intende impedire che il controllo delle stesse venga, eventualmente, acquisito da soggetti collegati ad entità statuali o ad altre organizzazioni che potrebbero avere interessi antagonisti rispetto a quelli dello Stato italiano. Ove tale paventata evenienza si verificasse, infatti, gli stessi soggetti potrebbero avvalersi del controllo delle società suddette, per danneggiare lo Stato stesso nei suoi gangli vitali (ad es. sospendendo l’erogazione di energia o impadronendosi di segreti inerenti alla difesa nazionale). Quindi, gli artt. 2 del D. L. n. 332/1994 e 4 della Legge Finanziaria 2004 stabiliscono, per le società a tal uopo individuate con DPCM, che venga inserita, nei rispettivi statuti, una clausola attributiva di “poteri speciali” all’azionista Stato italiano. Detti “poteri speciali” consentono allo Stato medesimo di opporsi sia all’acquisto, da parte di terzi, di azioni per un importo pari o superiore al 5%, sia alla stipula di patti tra azionisti che, insieme, detengano una quota di capitale del medesimo valore, qualora tali acquisti e patti siano suscettibili di danneggiare “interessi vitali dello Stato”. Pertanto la normativa nazionale, nell’intento di prevenire pericolose “scalate” a tali società, ostacola finanche gli acquisti di quote di modesta entità (è sufficiente che venga attinta la percentuale del 5%, vedi sopra). Al riguardo, la Commissione osserva che tale potere di veto risulterebbe estremamente dilatato, in quanto finalizzato alla tutela di interessi pubblici definiti “vitali”, ma non puntualmente individuati. Il prepotere concesso in tal modo all’azionista Stato, rispetto agli altri azionisti, renderebbe l’acquisto - relativo alle residue quote delle stesse società - assolutamente non attraente sia per gli investitori italiani che per quelli transfrontalieri. Riguardo a questi ultimi, dunque, la normativa italiana avrebbe previsto, in definitiva, un ostacolo e alla “libera circolazione” dei loro “capitali” (l’acquisto di quote non implicanti il controllo della società è, infatti, una forma di investimento di capitali) e alla loro “libertà di stabilimento” (ove le quote acquisibili conferissero il controllo della società, ricorrerebbe una forma di stabilimento di impresa). Si sottolinea, infine, che allo Stato azionista viene attribuito, altresì, un “veto” rispetto alle delibere societarie più importanti, ad ulteriore disincentivo nei rispetti delle acquisizioni di quote nelle anzidette società.

Stato della Procedura

Il 16 febbraio 2011 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 TFUE. Onde superare la presente procedura, le Autorità italiane hanno emanato il Decreto Legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito nella Legge 11 maggio 2012, n. 56.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Libera circolazione delle merci

PROCEDURE INFRAZIONE LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2013/0404	Mancato recepimento della Direttiva 2013/15/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua determinate Direttive in materia di libera circolazione delle merci a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2013/0400	Mancato recepimento della Direttiva 2012/12/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2012, che modifica la Direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana	MM	No	Nuova procedura
Scheda 3 2011/4064	Cattiva applicazione della direttiva 95/16/CE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori	MM	No	Stadio invariato
Scheda 4 2011/4030	Commercializzazione dei sacchetti di plastica	MMC	No	Stadio invariato
Scheda 5 2008/4541	Ostacoli alla commercializzazione in Italia dei camini o dei condotti in plastica	MM	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Libera circolazione delle merci**Procedura di infrazione n. 2013/0404 – ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della Direttiva 2013/15/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua determinate Direttive in materia di libera circolazione delle merci a motivo dell’adesione della Repubblica di Croazia”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.

Violazione

La Commissione europea rileva che l’Italia non ha ancora recepito, nel suo ordinamento nazionale, la Direttiva 2013/15/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua determinate Direttive in materia di libera circolazione delle merci a motivo dell’adesione della Repubblica di Croazia.

Ai sensi dell’art. 2 della stessa, gli Stati membri pongono in essere, entro la data di adesione della Croazia all’Unione, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti interni, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

In quanto tali misure di attuazione, come sopra descritte, non le sono state ancora comunicate, la Commissione ritiene che esse non sono state ancora adottate, per cui la Repubblica italiana non avrebbe ancora recepito, nel proprio sistema giuridico nazionale, la Direttiva di cui si tratta.

Stato della Procedura

In data 28 novembre 2013 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno recepito la presente Direttiva, nell’ordinamento interno, tramite Decreto del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture emesso in data 27 gennaio 2014

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva onere finanziario a carico dello Stato.

Scheda 2— Libera circolazione delle merci**Procedura di infrazione n. 2013/0400 – ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della Direttiva 2012/12/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2012, che modifica la Direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.

Violazione

La Commissione europea rileva che l'Italia non ha ancora recepito, nel suo ordinamento nazionale, la Direttiva 2012/12/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2012, che modifica la Direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana

Ai sensi dell'art. 2 della stessa, gli Stati membri pongono in essere, entro il 28 ottobre 2013, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti interni, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

In quanto tali misure di attuazione, come sopra descritte, non le sono state ancora comunicate, la Commissione ritiene che esse non sono state ancora adottate, per cui la Repubblica italiana non avrebbe ancora recepito, nel proprio sistema giuridico nazionale, la Direttiva di cui si tratta.

Stato della Procedura

Il 28 novembre 2013 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2012/12/UE mediante il Decreto Legislativo 19 febbraio 2014, n. 20.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva onere finanziario a carico dello Stato.

Scheda 3 – Libera circolazione delle merci**Procedura di infrazione n. 2011/4064 – ex art. 258 del TFUE**

"Cattiva applicazione della direttiva 95/16/CE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.

Violazione

La Commissione europea rileva la violazione della Direttiva 95/16/CE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri della UE in materia di ascensori. In particolare, sarebbe in contrasto con tale normativa europea la legislazione italiana di cui al Decreto Ministeriale 11/01/2010 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, intitolato "Norme relative all'esercizio degli ascensori in servizio pubblico destinati al trasporto di persone". Esso Decreto non si applica a tutte le tipologie di ascensori né a tutte le fattispecie di trasporto, ma solo agli ascensori destinati al trasporto di persone "in servizio pubblico" e agli ascensori verticali nei quali la cabina presenta un'inclinazione minore di 15° rispetto alla verticale. Tali tipologie, tuttavia, rientrano comunque nell'ambito coperto dalla sopra menzionata Direttiva comunitaria, stante la portata generale di quest'ultima, per cui è pacifico che la normativa nazionale in questione non possa recare disposizioni configgenti con quelle contenute nella medesima Direttiva. Tuttavia, la Commissione sostiene che il Decreto Ministeriale, di cui sopra, contenga numerose prescrizioni non coerenzabili con la disciplina dell'Unione europea. Quest'ultima ha inteso garantire che gli ascensori, prodotti in qualsiasi Stato membro della UE, possano liberamente circolare negli altri Stati membri, senza venirne ostacolati dalla difformità dei requisiti tecnici diversi per essi eventualmente richiesti dalle rispettive normative interne degli stessi Stati. A tal fine, l'art. 5 par. 1 della Direttiva in oggetto ha disposto che i momenti dell'"installazione", nonché della "messa in servizio" di tali ascensori, siano considerati a norma solo per il fatto di rispondere positivamente alla valutazione tecnica di conformità come disciplinata al capitolo II della Direttiva stessa 95/16/CE. Pertanto, il legislatore comunitario esclude che la normativa nazionale, vigente nei singoli Stati membri, possa subordinare l'autorizzazione all'impianto e alla messa in servizio degli ascensori a procedure di valutazione ulteriori, rispetto a quella informata ai parametri previsti dalla Direttiva al succitato allegato II della stessa. Tuttalpiù, l'art.2 par. 4 di tale Direttiva consente agli Stati membri, onde tutelare l'incolumità delle persone, di imporre controlli di tipo successivo, da applicarsi pertanto ad ascensori già in servizio. In proposito il D.M. 11/1/10, sopra menzionato, sottopone l'installazione e la messa in servizio della tipologia di ascensori, ivi considerata, alla previa valutazione tecnica di un'apposita Autorità interna (l'USTIF): tale prescrizione duplicherebbe illegittimamente, ad avviso della Commissione, la procedura autorizzativa già disciplinata dalla Direttiva al suo Allegato II. Un altro punto di difformità della normativa italiana rispetto alla Dir. 95/16/CE concernerebbe la circostanza per cui, ai fini della "conformità" dell'ascensore ai parametri di cui all'Allegato II suddetto, il D. M. menzionato impone necessariamente l'applicazione delle norme europee EN 81-28, EN 81-70 ed EN 81-1/2, laddove, ai sensi della Direttiva medesima, la conformità stessa - rispetto agli anzidetti criteri - potrebbe essere provata anche con mezzi alternativi a tali norme e ad esse equivalenti.

Stato della Procedura

In data 24 novembre 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva onere finanziario a carico dello Stato.

Scheda 4 – Libera circolazione delle merci**Procedura di infrazione n. 2011/4030 – ex art. 258 del TFUE****“Commercializzazione dei sacchetti di plastica”.****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Ambiente; Ministero dello Sviluppo economico**Violazione**

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 16 e 18 della Direttiva 94/62/CE relativa agli imballaggi, nonché l’art. 8 della Direttiva 98/34/CE, che applica una procedura di informazione alle norme tecniche adottate dai singoli Stati membri. La normativa nazionale contestata è contenuta all’art. 1, commi 1129 e 1130 della Legge n. 296/06 (Legge Finanziaria 2006), che prevede, dal 1° gennaio 2011, il divieto di commercializzare in Italia i sacchi di plastica da asporto merci, i quali non presentino i requisiti di “biodegradabilità” indicati dalla stessa Legge. Nella “messa in mora”, si lamentava che le Autorità italiane avrebbero disatteso precisi obblighi informativi previsti dalla legislazione UE. In particolare, a norma del suddetto art. 16 della Direttiva 94/62/CE (Direttiva “imballaggi”), gli Stati membri sono tenuti, ove adottino misure incidenti nel settore degli imballaggi medesimi - come quelle concernenti le caratteristiche tecniche imposte agli stessi - a darne comunicazione alla Commissione prima di dare loro applicazione. Tale obbligo è rivolto a consentire, alle Autorità UE, di scrutinare tempestivamente la normativa nazionale, onde evitare che, all’interno dei singoli Stati membri, determinati prodotti siano ammessi in commercio solo se rivestiti di caratteristiche tecniche diverse da quelle di cui alla legislazione dell’Unione. Una tale difformità, infatti, renderebbe il mercato interno di un singolo Stato inaccessibile al prodotto transfrontaliero che, pur in regola con le prescrizioni unionali, non risultasse conforme ai dettami del legislatore nazionale. Sempre in vista dello stesso scopo, l’art. 8 della Direttiva 98/34/CE stabilisce, in generale, che alla Commissione debbano essere comunicate, ancora allo stadio di “progetto”, tutte le misure adottate da uno Stato membro le quali indichino una specificazione tecnica, o un altro requisito, o comunque una regola, la cui applicazione viene imposta come condizione imprescindibile per l’ammissione in commercio di determinati servizi o prodotti. Con la presente “messa in mora complementare”, la Commissione rileva che in ragione del divieto, sopra menzionato, di immettere in commercio gli imballaggi risultanti non biodegradabili in base alle regole fissate dalla stessa normativa italiana, sono state effettivamente introdotte regole tecniche diverse da quelle imposte in sede UE, violando l’art. 18 della Direttiva. Quest’ultimo, infatti, ha stabilito che gli Stati membri debbano consentire la commercializzazione degli imballaggi di plastica, quando i medesimi rechino i requisiti di cui alla Direttiva stessa. Per converso, la normativa italiana finirebbe, indebitamente, per escludere dal commercio anche gli imballaggi in regola con le prescrizioni della Direttiva in questione, ove non presentassero i requisiti di biodegradabilità di cui alla Legge Finanziaria 2006. La Commissione ritiene che anche il testo di cui all’art. 2 del D. L. 2/2012, convertito nella L. 24/3/2012, n. 28 ed emesso dall’Italia in seguito all’invio della “messa in mora”, risulti in contrasto con il predetto art. 18. Il suddetto art. 2, infatti, pur prevedendo delle eccezioni al divieto di commercializzazione di cui alla Finanziaria 2006, tuttavia collega tali deroghe alla sussistenza, nel prodotto, di ulteriori requisiti tecnici che risultano, anch’essi, diversi da quelli che la Direttiva 94/62/CE ritiene idonei a consentire la stessa immissione in commercio.

Stato della Procedura

In data 24 ottobre 2012 è stata inviata un messa in mora complementare ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva onere finanziario a carico dello Stato.

Scheda 5 – Libera circolazione delle merci**Procedura di infrazione n. 2008/4541 - ex art. 258 del TFUE.***“Ostacoli alla commercializzazione in Italia dei camini o dei condotti in plastica”.***Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo economico**Violazione**

La Commissione europea rileva la violazione della Direttiva 89/106/CEE sulla fissazione di regole uniformi per tutta l'area UE in ordine ai materiali da costruzione, della Direttiva 2009/142/CE sui requisiti uniformi per gli apparecchi a gas e, infine, dell'art. 36 del Trattato TFUE, che vieta, fra l'altro, le restrizioni che uno Stato UE ponga alla commercializzazione, sul proprio territorio, di prodotti fabbricati in conformità alla legislazione vigente in un altro Stato dell'Unione europea. Il primo degli atti normativi succitati, ovvero la Dir. 89/106/CE, stabilisce che possono essere commercializzati, in tutti i Paesi membri della UE, i prodotti recanti il marchio CE. Quest'ultimo può senz'altro essere apposto a tutti i prodotti rispondenti ai requisiti previsti, alternativamente, dall'art. 4 par. 2 della Direttiva medesima, che indica, a tal proposito: 1) i requisiti stabiliti dalle norme nazionali che riprendano le regole tecniche fissate, in proposito, da organismi tecnici europei come il CEN e/o il CENELEC; 2) il requisito consistente nel rilascio di un "benestare tecnico europeo" (ETA), secondo la procedura stabilita al capitolo III della Direttiva stessa. Tuttavia, all'art. 4 di essa Direttiva, si precisa che, quando certi prodotti esulano dall'ambito di applicazione del marchio CE – per cui non possono obiettivamente esibire detto marchio – gli stessi sono legittimati a circolare ugualmente sul mercato interno di tutti gli Stati UE, purchè conformi ai requisiti stabiliti dalla normativa nazionale vigente in uno di questi Stati. Pertanto, nessuno Stato UE può impedire l'ingresso, nel proprio mercato nazionale, dei prodotti da costruzione non rientranti nella sfera di applicazione del marchio CE, i quali risultino comunque conformi alla relativa legislazione tecnica dello Stato UE di provenienza. Di conseguenza, lo stesso Stato UE di importazione non può subordinare l'ingresso di tali prodotti, nel proprio territorio, all'apposizione ai medesimi di un marchio CE, quando essi presentino tutti i requisiti richiesti dalla legislazione interna del Paese UE di provenienza. Tuttavia, le Autorità italiane hanno emanato un atto normativo (Decreto Legislativo n. 152/06 del 3/4/2006), il quale, precisamente all'Allegato IX, parte V, sezione II, punto 2.7, conterrebbe previsioni incompatibili con le succitate norme UE: 1) in primo luogo lo stesso Decreto imporrebbe che tutti i condotti, specialmente se utilizzati in funzione di caldaie a condensazione, fossero metallici: ciò impedirebbe la commercializzazione, in Italia, dei camini e dei condotti in plastica, anche se muniti del marchio CE; 2) in seconda battuta, esso Decreto subordinerebbe la circolazione, sul mercato italiano, di tutto il materiale da costruzione – anche quello non ricompreso, dalla Dir. 89/106/CE, nell'ambito di riferimento del marchio CE – all'apposizione, sul medesimo materiale, dello stesso marchio.

Stato della Procedura

Il 29/09/2011 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE. In superamento della presente procedura, l'art. 3 del disegno di Legge europea 2013 bis ha modificato l'Allegato IX, parte V, sezione II, punto 2.7, primo periodo, del D. Lgs 152/06, sostituendo, al requisito costituito dall'apposizione della marcatura CE, quello relativo all'"idoneità" rispetto "all'uso previsto".

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Libera circolazione delle persone

PROCEDURE INFRAZIONE LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2013/4009	Non conformità di alcune disposizioni italiane con la Direttiva 2003/109/CE (carta acquisti e assegni per il nucleo familiare e di maternità)	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 2 2011/4146	Limitazione da parte della Federazione Italiana Nuoto del numero di giocatori di pallanuoto cittadini dell'UE	MMC	No	Variazione di stadio (da MM a MMC)

Scheda 1 – Libera circolazione delle persone**Procedura di infrazione n. 2013/4009 - ex art. 258 del TFUE**

“Non conformità di alcune disposizioni italiane con la Direttiva 2003/109/CE (carta acquisti e assegni per il nucleo familiare e di maternità)”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Violazione

La Commissione europea ritiene violata la Direttiva 2003/109/CE sulla condizione dei cittadini di paesi terzi “soggiornanti di lungo periodo”, vale a dire i cittadini di paesi estranei all’Unione europea, i quali risiedano ininterrottamente e legalmente, in uno Stato della UE, da almeno 5 anni. A questi ultimi, l’art. 11 della summenzionata Direttiva attribuisce il diritto alle stesse forme di “prestazioni sociali, assistenza sociale e protezione sociale” previste per i cittadini del medesimo Stato UE nel quale risiedono. Tuttavia, il par.fo 4 dello stesso art. 11 ammette che i singoli Stati membri possano limitare tale eguaglianza di trattamento alle sole prestazioni sociali che si possano definire “essenziali”. Al riguardo, la Corte UE ha precisato che, in materia di assistenza sociale, quando uno Stato UE decide di restringere l’equiparazione, fra i suoi cittadini e i cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo, alle mere “prestazioni essenziali” – senza estendere, dunque, ai “soggiornanti di lungo periodo” le erogazioni sociali non essenziali - tale volontà deve risultare in modo esplicito. Sul punto, la Commissione ha individuato alcune norme italiane che prevedono forme di assistenza sociale, dal cui godimento sono estromessi i predetti “soggiornanti di lungo periodo”. Si tratta, in particolare: 1) della “carta acquisti” di cui al Decreto Legge 25/06/08, n. 112, convertito nella Legge 06/08/08, in favore di persone in condizioni di disagio economico, ultrasessantacinquenni o genitori/tutori di un minore di età inferiore ai 3 anni; 2) degli “assegni per il nucleo familiare e di maternità”, per i nuclei familiari a basso reddito con almeno tre figli sotto ai 18 anni. Al riguardo, la Commissione ritiene che tali provvidenze dovrebbero essere estese anche ai residenti di lungo periodo, osservando che: 1) ove pure si considerino i sussidi in oggetto come non “essenziali”, non sarebbe comunque consentito denegare i medesimi ai “residenti di lungo periodo”, in quanto dalla legislazione italiana non emergerebbe espressamente la volontà di limitare l’equiparazione, di cui sopra, alle “prestazioni essenziali”; 2) anche se il legislatore italiano avesse manifestato chiaramente la volontà di limitare l’equiparazione, di cui sopra, alle prestazioni “essenziali”, rileva che sia la legislazione UE sia la stessa legislazione italiana (Legge quadro 8/11/2000 n. 328) qualificano gli interventi di sostegno dei minori, in condizioni di disagio, in termini di sussidi sociali “essenziali”, per cui, inderogabilmente, i “soggiornanti di lungo periodo” dovrebbero fruirne. In vista del soddisfacimento delle richieste della Commissione, le Autorità italiane hanno previsto, con l’art. 216 della Legge 27/12/2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), le misure finanziarie consistenti nell’estensione, anche ai “cittadini di paesi terzi residenti di lungo periodo”, delle forme di assistenza sociale di cui è causa nella presente procedura.

Stato della Procedura

Il 21 febbraio 2013 è stata inviata una messa in mora, ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura implica un aggravio della spesa pubblica, in quanto il novero degli aventi diritto alle prestazioni assistenziali in oggetto viene esteso anche ai “residenti di lungo periodo”. Le misure di spesa pubblica rivolte al superamento della presente procedure sono previste e quantizzate, in particolare, nell’art. 216 della Legge 27/12/2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014).

Scheda 2 - Libera circolazione delle persone**Procedura di infrazione n. 2011/4146 – ex art. 258 del TFUE**

“Limitazione da parte della Federazione italiana Nuoto del numero di giocatori di pallanuoto cittadini dell’UE”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: PCM - Ufficio per lo sport

Violazione

La Commissione europea rileva l’incompatibilità, con l’art. 45 del Trattato TFUE e con l’art. 4 del Regolamento 492/2011, della disciplina italiana che regola la partecipazione, alle gare di pallanuoto a livello professionale, di atleti appartenenti ad altri Stati dell’Unione europea. La normativa nazionale censurata, che è contenuta nel Regolamento della Federazione italiana Nuoto (FIN), è entrata in vigore dalla stagione 2012/2013. Si precisa che detta disciplina è stata modificata dopo la notifica, nell’ambito della presente procedura, di una “messa in mora” con la quale si contestava la normativa precedente, in quanto avrebbe penalizzato gli atleti aventi la cittadinanza di Stati UE diversi dall’Italia. Tuttavia, la Commissione ritiene che anche a seguito di detta modifica, sopravvivano comunque delle discriminazioni nei confronti degli atleti “transfrontalieri”. Precisamente, il Regolamento FIN dispone che, per un incontro di pallanuoto in Italia, i giocatori non possano essere più di 13, di cui 7 presenti contemporaneamente in acqua. Di questi ultimi, debbono essere stati “formati nei vivai italiani”, necessariamente, dai 5 ai 6 giocatori, a seconda dei livelli di competizione. Pertanto, gli atleti non formati in Italia sono ammessi a partecipare, agli incontri di pallanuoto, in numero davvero esiguo. Ora, se è indubbio che i giocatori “formati nei vivai italiani” possono essere di nazionalità sia italiana che di altri Stati dell’Unione, è tuttavia evidente che la categoria includerà, soprattutto, atleti italiani, in quanto è più facile che ad essersi formato in Italia sia un cittadino italiano piuttosto che uno estero. Quindi, nel caso di specie ricorrerebbe comunque una discriminazione – non diretta, cioè espressamente basata sulla nazionalità, ma surrettizia ed indiretta - ai danni degli atleti che risultino cittadini di altri Stati unionali. Al riguardo, la Commissione osserva che una tale disciplina contraddice, innanzitutto, il predetto art. 45 del TFUE relativo alla “libera circolazione dei lavoratori” in tutta la UE, il quale impone che le condizioni di lavoro dei cittadini di Stati UE (comprese le condizioni di “accesso” al lavoro), previste all’interno di un diverso Stato UE ospitante, debbono essere le stesse garantite ai lavoratori interni. Verrebbe contraddetto, altresì, anche il suddetto art. 4 del Reg. 492/2011, che ribadendo il principio di cui sopra, con riferimento specifico ai lavoratori del settore sportivo, sancisce l’illegittimità dei regolamenti delle associazioni sportive che, come quello di cui è causa, limitino il diritto dei cittadini di altri Stati membri di partecipare, come professionisti, a incontri sportivi. A sostegno delle sue norme, l’Italia ha addotto che anche l’art. 45 TFUE in oggetto – nel caso, in cui il rispetto del principio stesso della “libera circolazione dei lavoratori” comportasse una lesione di esigenze imperative di ordine generale – ammette che il medesimo principio subisca delle deroghe. Al riguardo, l’esigenza generale che verrebbe tutelata, con l’obbligo di impegnare nelle competizioni un preponderante numero di atleti formati in Italia, sarebbe rappresentata dalla possibilità di offrire, a tali sportivi, l’opportunità di esercitarsi maggiormente e migliorare, così, le loro prestazioni. Sul punto, la Commissione ha negato che tale interesse possa qualificarsi come “esigenza imperativa generale”.

Stato della Procedura

Il 20 novembre 2013 è stata inviata una messa in mora complementare ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA

Libera prestazione dei servizi e stabilimento

PROCEDURE INFRAZIONE LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E STABILIMENTO				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2013/4215	Iscrizione all'albo professionale di avvocati in possesso di qualifiche professionali ottenute in un altro Stato membro (avvocati stabiliti)	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2013/4212	Restrizioni in materia di prestazione di servizi di attestazione e di certificazione in Italia (SOA)	MM	No	Nuova procedura
Scheda 3 2013/4202	Regime transitorio per la protezione del diritto d'autore dei disegni e modelli (Direttiva 98/71/CE)	MM	No	Nuova procedura
Scheda 4 2013/0405	Mancato recepimento della Direttiva 2013/25/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua determinate Direttive in materia di diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia	MM	No	Nuova procedura
Scheda 5 2011/4059	Riconoscimento da parte dell'Italia di qualifiche professionali per la professione di docente conseguite in un altro Stato membro. Esame di lingua italiana	MM	No	Stadio invariato
Scheda 6 2011/2026	Normativa italiana in materia di concessioni idroelettriche	MMC	Sì	Variazione di stadio (da MM a MMC)

Scheda 1 - Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Procedura di infrazione n. 2013/4215 – ex art. 258 del TFUE****“Iscrizione all’albo professionale”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia****Violazione**

La Commissione europea ritiene che il trattamento, in Italia, delle richieste di iscrizione presso gli Ordini forensi - presentate da operatori muniti di titoli abilitanti alla professione di avvocato, rilasciati in altri Stati della UE, c.d. “Stati di origine” – contrasti con le Direttive 98/5/CE e 2005/36/CE. Le criticità si pongono, in particolare, per i titoli di avvocato rilasciati in Spagna, ove l’avvocatura può essere esercitata dai laureati in giurisprudenza senza ulteriore qualificazione, mentre in Italia si richiede, all’uopo, anche un tirocinio presso uno studio legale e il superamento di un apposito esame di Stato. Ora, gli ordini forensi italiani rifiutano l’iscrizione automatica di tali titoli esteri, esigendo, per l’iscrizione stessa, requisiti ulteriori come il trascorso esercizio della professione nello Stato conferente il titolo, o l’esistenza di un domicilio professionale nel medesimo Stato. Sul punto, la Commissione ha distinto tre diverse fattispecie. La prima di esse vede un operatore che, conseguito in uno Stato UE il titolo abilitante all’avvocatura ed iscritto lo stesso titolo presso le Autorità dello stesso Stato, chiede di essere iscritto in un altro Stato UE (l’Italia nel caso concreto) con lo stesso titolo rilasciato all’estero e di esercitare sotto lo stesso titolo, senza convertirlo nel corrispondente titolo in vigore nello Stato “ospitante”. In tal caso dovrebbe applicarsi l’art. 3 della Dir. 98/5/CE, per il quale l’operatore ha diritto ad un’iscrizione “automatica” presso lo Stato UE “ospitante. Diverso il caso in cui lo stesso operatore, munito di titolo per l’avvocatura e di iscrizione transfrontalieri, voglia esercitare in un altro Stato UE con il titolo previsto, all’uopo, in quest’ultimo Stato. In tale evenienza, l’operatore deve soddisfare i requisiti non già dell’art. 3, ma dell’art. 10 della predetta Dir. 98/5/CE: deve, quindi, iscriversi con il titolo straniero presso il competente organo dello Stato ospitante (l’Italia nella fattispecie) e, quindi, sotto lo stesso titolo, esercitare effettivamente l’avvocatura, per tre anni, nel secondo Stato. Atteso ciò, lo “Stato ospitante” dovrà, senza pretendere ulteriori requisiti, concedere l’uso del proprio titolo nazionale per l’avvocatura. Ciò, a condizione che i presupposti, cui l’ordinamento dello Stato “di origine” del titolo subordina il rilascio dello stesso (come la frequenza del corso di laurea), siano stati integrati completamente nello stesso Stato. Altrimenti, ricorrerebbe la terza ipotesi indicata dalla Commissione, soggetta alla disciplina del XII Considerando della predetta Dir. 98/5/CE e alla sentenza “Cavallara” (C-311/06): in essa ipotesi ricadono quanti, laureati in giurisprudenza in Italia, si rechino in un altro Stato UE il cui ordinamento consenta l’esercizio dell’Avvocatura in base alla mera laurea, ed in quest’ultimo Stato iscrivano il loro titolo. Quindi, ritornano in Italia per avviare la procedura di cui al predetto art. 10 (iscrizione presso l’organo forense italiano ed esercizio triennale dell’avvocatura). In tale ultima fattispecie, dunque, l’art. 10 non può trovare applicazione, ricorrendo una forma di abuso del diritto UE (utilizzato per mero “shopping” della normativa più favorevole e non per reali esigenze di libera circolazione dei servizi). Ne deriva che lo Stato ospitante può, al riguardo, denegare la concessione del titolo nazionale o subordinarla alla prova degli ulteriori elementi già indicati sopra.

Stato della Procedura

Il 20/11/13 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 2 - Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Procedura di infrazione n. 2013/4212 – ex art. 258 del TFUE****“Restrizioni in materia di prestazione di servizi di attestazione e di certificazione in Italia (SOA)”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti****Violazione**

La Commissione europea ritiene che l'art. 64, par. 1, del D.P.R. 5/10/10, n. 207/2010, contrasti con l'art. 56 del Trattato TFUE e con l'art. 16, par. 2, lett. a) della Direttiva 2006/123/CE (c.d. Direttiva “servizi”). Il presente contenzioso verte sulle SOA (Società Organismi di Attestazione). Al riguardo, l'art. 52 della Dir.va 2004/18/CE impone che gli operatori economici, intenzionati a partecipare ad una procedura di “evidenza pubblica” (con la quale, normalmente, le Amministrazioni individuano gli affidatari delle proprie commesse), debbano presentare requisiti tecnici e finanziari “minimi”. La titolarità effettiva di detti requisiti è attestata dalle già menzionate SOA. In proposito, il suddetto art. 64, par. 1, del DPR n. 207/2010, stabilisce che dette SOA abbiano la sede legale, necessariamente, in Italia. Ciò confliggerebbe, per la Commissione, con i principi, sanciti dal Trattato TFUE, della “libertà di stabilimento delle imprese” (art. 49 TFUE) e della “libera prestazione dei servizi” (art. 56 TFUE). Il primo di essi, infatti, oltre a sancire la libertà positiva, di un'impresa di qualsiasi Stato UE, di ubicare la sede - o un altro tipo di stabile organizzazione - in qualsiasi altro Stato della stessa Unione, implica anche la libertà negativa, per la stessa impresa, di non localizzare in un determinato Stato UE nessuna di dette stabili strutture. In forza della “libera prestazione dei servizi”, poi, si ritiene che le imprese di ciascuno Stato UE abbiano il diritto di prestare i propri servizi in tutti gli altri Stati dell'Unione, anche senza istituire, in essi Stati, nessuna forma di stabilimento. Tali assunti sono ribaditi esplicitamente dall'art. 16, par. 2, lett. a) della Dir. 2006/123/CE, sopra citato. Le Autorità italiane replicano, al riguardo, che: 1) i due principi succitati non potrebbero applicarsi all'attività delle SOA, essendo la stessa qualificabile non in termini di prestazione di un mero servizio economico, ma di esercizio di pubblici poteri (vedi la funzione di “certificazione”): come tale, ai sensi dell'art. 51 del TFUE, non soggiacerebbe né all'art. 49 né all'art. 56 predetti; 2) le Autorità pubbliche italiane - stante la delicatezza della “certificazione” svolta dalle SOA - debbono sottoporre le stesse a penetranti controlli, che verrebbero ostacolati qualora i principali uffici amministrativi delle medesime si trovassero all'estero. Al riguardo la Commissione ribatte che: 1) l'attività delle SOA, pur essendo estrinsecata in occasione dell'espletamento di procedure di evidenza “pubblica”, non assurgerebbe essa stessa ad esercizio di potestà pubbliche; 2) l'assoggettamento delle SOA ai controlli della pubblica Autorità corrisponde ad un interesse collettivo e, dunque, a quelle “esigenze imperative di ordine generale” che lo stesso Trattato TFUE ammette possano giustificare una deroga ai medesimi principi di “libertà” di cui sopra. Tuttavia, dette deroghe debbono essere, per costante giurisprudenza UE, contenute negli stretti limiti necessari ad assicurare il perseguimento delle predette esigenze generali: sul punto, la Commissione obietta che l'interesse a garantire un adeguato controllo sulle SOA, da parte delle Autorità italiane, potrebbe essere soddisfatto anche se la legge italiana non prescrivesse l'obbligo di ubicare in Italia la sede legale delle stesse. A tal uopo, infatti, sarebbe sufficiente richiedere all'impresa, pur avente la propria sede principale in un altro Stato UE, la produzione dei documenti all'uopo pertinenti.

Stato della Procedura

Il 20 novembre 2013 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 3 - Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Procedura di infrazione n. 2013/4202 – ex art. 258 del TFUE****“Regime transitorio per la protezione del diritto d’autore dei disegni e dei modelli”****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo Economico**Violazione**

La Commissione europea ritiene violato l’art. 17 della Direttiva 98/71/CE, relativa ai “disegni” e “modelli”. Questi, come elementi estetici attinenti ad un prodotto, sono oggetto di apposita “registrazione” presso gli Uffici competenti dei singoli Stati UE. Il soggetto, in favore del quale è eseguita la registrazione, acquista un’esclusiva sulla loro utilizzazione, che decade decorso un certo numero di anni da detta registrazione. Con tale decadenza, il modello/disegno cade “in pubblico dominio”, nel senso che anche i terzi, diversi dal titolare della vecchia registrazione, possono utilizzare i gi elementi estetici, di cui si tratta, senza il consenso di quest’ultimo. Ora, la Direttiva 98/71/CE – poichè le varie normative nazionali attribuiscono, alla registrazione, periodi di efficacia diversi da uno Stato UE ad un altro - ha scelto di ovviare a tale difformità estendendo un diritto simile a quello sul modello/disegno, cioè il “diritto d’autore”, a tutti i modelli/disegni che abbiano ricevuto una registrazione efficace in almeno uno degli Stati UE. Tale “copertura” ricomprende anche quei modelli/disegni che, già registrati come tali, siano caduti, prima dell’entrata in vigore della Direttiva nel singolo Stato, “in pubblico dominio” per decadenza della registrazione. Sul disegno/modello caduto in pubblico dominio, dunque, il diritto esclusivo, già attribuito dalla registrazione scaduta, viene rivitalizzato nella forma del “diritto d’autore”. Detta reviviscenza è retroattiva, in quanto inizia ad operare dal momento in cui il disegno/modello (già registrato) è stato “creato”, prolungandosi per i 70 anni di tutela tipici del diritto di autore (anche se, nel frattempo, il disegno/modello è caduto in pubblico dominio). Ora, può darsi che alcuni terzi, prima che la Direttiva stessa acquistasse vigenza nello Stato UE della registrazione - e, quindi, nell’incolpevole ignoranza di detta protezione retroattiva - abbiano utilizzato, senza il consenso dei titolari della registrazione medesima, dei modelli/disegni che erano divenuti, all’epoca, di pubblico dominio. Per questo, l’art. 17 predetto, intendendo tutelare la buona fede di tali soggetti, consente ai singoli Stati UE di limitare l’estensione temporale del “diritto di autore”, nel senso di prevedere – per quei disegni/modelli i quali, prima che la Direttiva acquisisse efficacia nello Stato UE, erano stati utilizzati da terzi in quanto caduti in pubblico dominio– la “sospensione” della copertura temporale garantita dal diritto di autore. La sospensione può anche perdurare dopo l’entrata in vigore della Direttiva, ma solo, in tal caso, entro i limiti temporali necessari a consentire - ai terzi che hanno iniziato a commerciare o fabbricare il prodotto (recante il modello/disegno) poco prima dell’entrata in vigore della Direttiva – di smaltire le loro scorte o di esaurire la stessa attività. Pertanto, la Corte UE ha stabilito che la sospensione di detto diritto d’autore - dopo l’attuazione della Direttiva nello Stato UE - per un periodo pari o superiore a 10 anni, sarebbe eccessiva. Quindi si ritiene contrario, all’art. 17 della Dir.98/71/CE, l’art. 239 del D. L. 29/12/11, n. 216 (convertito in Legge 24/02/12, n. 14), in quanto, ferme restando le condizioni di cui sopra, ha sospeso detto diritto di autore fino a 13 anni successivi all’entrata in vigore, in Italia, della suddetta Direttiva.

Stato della Procedura

Il 18/10/13 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 4 - Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Procedura di infrazione n. 2013/0405 – ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della Direttiva 2013/25/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua determinate Direttive in materia di diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi a motivo dell’adesione della Repubblica di Croazia”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico

Violazione

La Commissione europea ritiene non ancora attuata, in Italia, la Direttiva 2013/25/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua determinate Direttive in materia di diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi a motivo dell’adesione della Repubblica di Croazia.

Ai sensi dell’art. 2 della stessa Direttiva 2013/25/UE, gli Stati membri pongono in essere, entro la data dell’adesione della Croazia all’Unione, tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti nazionali, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Poiché le suddette misure non le sono state ancora comunicate, la Commissione ritiene che le medesime non siano state nemmeno adottate, per cui conclude che la Direttiva 2013/25/UE non è stata ancora recepita nell’ordinamento interno italiano.

Stato della Procedura

Il 28 novembre 2013 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 5 - Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Procedura di infrazione n. 2011/4059 – ex art. 258 del TFUE****"Riconoscimento da parte dell'Italia di qualifiche professionali"****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali – Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca**Violazione**

La Commissione europea rileva la violazione dell'art. 53 della Direttiva 2005/36/CE, che impone ad ogni Stato membro della UE il "riconoscimento" delle qualifiche professionali rilasciate in altri Stati membri. Tale Direttiva costituisce una più specifica applicazione dell'art. 45 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in ordine alla "libertà" dei lavoratori, provenienti da uno Stato membro, di circolare in tutta l'area comunitaria. Tale principio verrebbe infatti svuotato di effettività, qualora un lavoratore, dotato di un titolo professionale e inteso a trasferirsi in uno Stato membro diverso da quello di origine, non potesse ottenere, anche nello Stato membro ospitante, il riconoscimento degli studi compiuti. La normativa italiana censurata è rappresentata dal Decreto Legislativo n. 206/2007 e dalla Circolare ministeriale n. 81/2010, che indicano le condizioni richieste affinché i docenti stranieri vengano ammessi ad insegnare in Italia. Nell'ambito di tali requisiti, si prevede che il soggetto sia sottoposto ad un previo esame, che certifichi la conoscenza della lingua italiana. Detto scrutinio, peraltro, non viene informato a criteri differenziati, in ragione delle diverse discipline oggetto di insegnamento, ma richiede lo stesso elevato livello di conoscenza dell'italiano, non solo nei casi in cui tale lingua costituisce l'oggetto dell'insegnamento (è il caso degli insegnanti di lingua italiana o dei logopedisti), ma anche quando ne rappresenta il mero mezzo (come per gli insegnanti di materie scientifiche, tecniche o motorie). Peraltro, tale prova preliminare non viene affidata in gestione a qualsiasi amministrazione, italiana o comunitaria, purché in possesso di determinati requisiti tecnici, ma solo a due specifiche istituzioni italiane, l'una presso l'Università per stranieri di Perugia, l'altra presso l'Università per stranieri di Siena. Al riguardo, la Commissione osserva che la lesione di un diritto sancito dai Trattati (come il diritto dei lavoratori UE alla libera circolazione), può ammettersi solo in funzione del soddisfacimento di imperative ragioni di ordine pubblico e, peraltro, non deve eccedere quanto strettamente necessario alla tutela delle stesse ragioni. Circa la legislazione italiana in questione, dunque, la Commissione osserva che essa introduce dei limiti talmente penetranti alla libera circolazione, in Italia, dei docenti di altri Stati membri, da non potersi giustificare nemmeno in base al pur rilevante interesse pubblico a garantire l'adeguata preparazione degli insegnanti delle scuole italiane. Infatti, la stessa conformazione "standard" del tipo di esame introdurrebbe un limite sproporzionato, dal momento che il livello di conoscenza della lingua nella quale si insegna, come adeguato ai diversi tipi di materia, non può essere lo stesso in tutti i casi. Inoltre, abilitati al rilascio degli attestati di conoscenza dell'italiano, necessari all'acquisizione della qualifica di docente in Italia, sarebbero solo i due atenei suddetti, mentre nessuna analoga patente verrebbe riconosciuta a sia pur prestigiose istituzioni di altri Stati membri, sicuramente in grado di verificare con la stessa puntualità la padronanza della lingua italiana.

Stato della Procedura

Il 28 settembre 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 6 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Procedura di infrazione n. 2011/2026 – ex art. 258 del TFUE**

“Concessioni idroelettriche”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.

Violazione

La Commissione europea ritiene contrastare - con l'art. 12 della Direttiva 2006/123/CE e con l'art. 49 del TFUE - l'art. 37 del Decreto Legge 22/06/12, n. 83 (convertito in L. 07/08/12, n. 134), l'art. 1 bis della Legge Provincia di Trento, n. 4/1998 e, infine, l'art. 19 bis della Legge Provincia di Bolzano, n. 7/2006. Il succitato art. 49 TFUE comporta che le imprese di ogni Stato UE possano, in qualsiasi altro Stato della stessa Unione, operare mediante stabilimento di una qualsivoglia stabile organizzazione, alle medesime condizioni in cui tale opportunità è consentita alle imprese interne al secondo Stato. L'obbligo, per ogni Stato UE, di applicare una tale uniformità di trattamento, impone alle Amministrazioni dello stesso Stato, quando cerchino un partner contrattuale, di scegliere quest'ultimo, di regola, attraverso una “pubblica gara”: quest'ultima, infatti, è aperta alla partecipazione sia degli operatori domestici che transfrontalieri, garantendo l'aggiudicazione del contratto al partecipante titolare dell'offerta oggettivamente più valida, senza subire discriminazioni in base alla sua nazionalità. L'indefettibilità della pubblica gara comporta che i contratti della pubblica Amministrazione non possano essere automaticamente prorogati: una volta scaduto, infatti, il contratto deve essere riassegnato mediante la predetta gara pubblica (affinché il nuovo affidatario, fosse anche quello “uscente”, risulti portatore dell'offerta “migliore” in base alle circostanze del momento, eventualmente mutate rispetto a quelle della precedente stipula). Quanto all'art. 12 della Dir. 2006/123/CE, esso non solo ribadisce l'obbligo di attribuire per pubblica gara i contratti pubblici denominati “concessioni”, ma aggiunge, peraltro, che l'affidatario della concessione scaduta non deve conseguire alcun privilegio a seguito della risoluzione del contratto stesso. Con la descritta disciplina UE, contrasterebbero le sopra citate Leggi Provinciali laddove prorogano, di imperio, le concessioni idroelettriche menzionate nelle medesime Leggi. Contestata è, inoltre, la normativa statale di cui al succitato art. 37 del D. L. 22/06/12, n. 83, con la quale il legislatore ha modificato il disposto dell'art. 12 del D. Lgs 79/1999. Ora, la Commissione osserva che l'attuale tenore di esso art. 12, come sopra modificato, prevede una sostanziale proroga automatica - da una durata minima di 2 anni ad una massima, estensibile fino al 31/12/17 - delle concessioni idriche già scadute alla data di entrata in vigore dello stesso Decreto Legge, nonché di quelle in scadenza dopo tale data. Inoltre, il medesimo art. 12, nel suo attuale tenore, obbliga l'eventuale “nuovo” concessionario ad acquistare, da quello “uscente”, il ramo di azienda strumentale all'esercizio dell'impresa idroelettrica oggetto della concessione. Ciò contrasterebbe, secondo la Commissione, con il suddetto art. 12 della Dir. 2006/123/CE, il quale, come sopra già sottolineato, nega al concessionario uscente la possibilità di ottenere un beneficio in ragione dello scioglimento del suo contratto.

Stato della Procedura

Il 26 settembre 2013 è stata inviata una messa in mora complementare, ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'abrogazione delle norme statuali e provinciali censurate implicherebbe l'annullamento delle attuali concessioni idroelettriche, con elevato rischio di contenziosi con gli attuali affidatari e la conseguente insorgenza di spese legali per l'Amministrazione. Aumento della spesa pubblica.

PAGINA BIANCA

Pesca

PROCEDURE INFRAZIONE PESCA				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2013/2096	Cattiva applicazione dell'art. 19 del Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca del Mar Mediterraneo	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2009/2268	Stipula di alcuni accordi in materia di pesca con Libia, Tunisia e Egitto	MM	No	Stadio invariato
Scheda 3 1992/5006	Inadeguatezza del sistema di controllo dell'esercizio della pesca, in particolare per quanto attiene alle sanzioni per la detenzione a bordo e l'impiego di reti da posta derivanti	MM ex 260 C-249/08	Si	Stadio invariato

Scheda 1 – Pesca**Procedura di infrazione n. 2013/2096 - ex art. 258 del TFUE****“Cattiva applicazione dell’art. 19 del Regolamento (CE) n. 1967/2006”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole****Violazione**

La Commissione europea rileva l’avvenuta violazione dell’art. 19 del Regolamento n. 1967/2006/CE, rivolto ad incoraggiare uno sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mediterraneo. In particolare, detto art. 19, al par.fo 2,, obbliga gli Stati membri dell’Unione europea ad adottare, entro il 31/12/2007, dei “piani di gestione” – redatti a norma dell’art. 6, par.fi 2 e 3 e par.fo 4 primo comma del Regolamento n. 2371/2002 – delle attività di pesca esercitate, nelle rispettive acque territoriali, con reti da traino, sciabiche da natante, sciabiche da spiaggia, reti da circuizione e draghe. Il par.fo 5 dello stesso art. 19 dispone che le misure, che gli Stati UE debbono indicare nei piani in questione, debbano essere definite con riguardo a fattori come lo stato di conservazione degli stock, le caratteristiche biologiche dei medesimi, le caratteristiche delle attività di pesca nel corso delle quali gli stock sono catturati e l’impatto economico eventuale, sulle attività di pesca coinvolte, delle medesime misure previste. Per i par.fi 7 e 9 del medesimo art. 19, i “piani di gestione” in oggetto dovevano essere notificati alla Commissione prima della loro attuazione ed entro il 30/09/2007. Ove il piano presenti delle criticità, la Commissione è tenuta a chiederne la modifica allo Stato UE, o a chiedere, al Consiglio UE, pertinenti misure a contrasto. Quanto alla situazione dell’Italia, in proposito, la Commissione rileva che: 1) circa le attività di pesca condotte con “reti da traino”, nonché con le “sciabiche da natante” e le “reti da circuizione”, i relativi piani di gestione esistono e sono stati giudicati, dalla Commissione stessa, conformi al predetto art. 19 del Reg. 1967/2006/CE; 2) quanto al piano di gestione per l’esercizio della pesca con “sciabiche da spiaggia”, la Commissione invita l’Italia, che ad oggi non risulta avere elaborato nessun piano di questo tipo, a confermare che non intende adottarlo, atteso che nelle sue acque non viene praticato un siffatto tipo di pesca; 3) in ordine ai piani di gestione per la pesca con “draghe”, una prima relativa bozza è stata comunicata nel settembre 2010. Respinta dalla Commissione stessa, è stata sostituita da un’altra versione che è incorsa in un ennesimo parere sfavorevole della Commissione, in quanto le informazioni, in essa contenute, non erano ritenute adeguate né a rappresentare le condizioni effettive degli stock sfruttati, né a quantificare il potenziale impatto che la pesca con draghe avrebbe avuto sull’habitat e sulle risorse sfruttate. Nonostante detti rilievi, quest’ultima versione è stata adottata, dall’Italia, nel dicembre 2010. Quindi la Commissione apriva, in proposito, la procedura Eu Pilot (28/75/MARE). Dopo ulteriori infruttuosi tentativi, le Autorità italiane, pur essendosi impegnate a predisporre un nuovo piano di gestione entro e non oltre il 1° settembre 2012, comunicavano, il 2/07/2012, di non poter rispettare la data predetta, stante la non disponibilità dei dati scientifici richiesti dal piano stesso: Pertanto, a tuttoggi, l’Italia non ha ancora comunicato un piano di gestione per la pesca con le draghe, contravvenendo in tal modo all’art. 19 del succitato Reg. 1967/2006/CE.

Stato della Procedura

Il 21 novembre 2013 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari

Scheda 2 – Pesca**Procedura di infrazione n. 2009/2268 - ex art. 258 del TFUE****"Stipula di alcuni accordi in materia di pesca con Libia, Tunisia e Egitto".****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole****Violazione**

La Commissione europea ritiene che l'Italia abbia violato l'art. 3, paragrafi 1 e 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e gli artt. 1 e 2 della Decisione 74/393/CEE del Consiglio, per aver stipulato una serie di accordi, in materia di pesca, con Libia, Tunisia ed Egitto. Il sopra menzionato art. 3 stabilisce, al par. 1, che l'Unione europea vanta, nel settore relativo alla conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della politica comune della pesca, una competenza esclusiva, per cui i singoli Stati UE non hanno il potere di regolare la materia in questione. Il paragrafo 2 del medesimo art. 3 aggiunge, inoltre, che all'Unione europea spetta una competenza del pari esclusiva in ordine alla conclusione di accordi internazionali con paesi terzi, nei casi in cui tale potestà esclusiva è espressamente prevista in un atto legislativo dell'Unione stessa, o quando la medesima è imprescindibile per consentire alla UE di esercitare le sue attribuzioni al livello interno o, infine, quando tali accordi internazionali avessero un impatto su norme unionali e non puramente interne ai singoli Stati membri. Di conseguenza, la Decisione 74/393/CEE stabilisce che, ogni qualvolta gli Stati dell'Unione stipulino o rinnovino accordi di cooperazione economica ed industriale con paesi terzi od organizzazioni internazionali, debbano notificarne il contenuto alla Commissione, in modo da porre in condizione quest'ultima di verificarne tempestivamente la conformità alle politiche comuni ed evitare, quindi, che contraddicano la competenza esclusiva della UE. Tale disciplina unionale riproduce, sostanzialmente, l'assetto normativo comunitario così come risultava all'epoca in cui gli Accordi contestati, stipulati dall'Italia, sono stati conclusi. Precisamente, la legislazione comunitaria vigente all'epoca dei suddetti Accordi - che la Commissione ritiene essere stata violata in ragione degli stessi - prevedeva, all'art. 3, par. 1, lettera e) del Trattato CE, in combinato disposto con l'art. 32 e con l'allegato I del medesimo Trattato, che la Comunità europea (ora sostituita dalla UE) avesse competenza esclusiva a stipulare convenzioni con soggetti terzi nel settore della pesca. Successivamente, tale spettanza esclusiva veniva ribadita con la Decisione del Consiglio del 3/11/76. Pertanto, la Commissione ritiene incompatibili con il regime UE, sopra delineato, una serie di memoranda of understanding, protocolli e intese per l'attuazione di accordi bilaterali in materia di pesca, che l'Italia ha concluso con alcuni paesi terzi mediterranei. In forza di detti accordi, l'Italia si è vista riconoscere forme di accesso, per le navi italiane, nelle acque territoriali dei paesi succitati, ai fini dell'esercizio della pesca. In proposito, la Commissione europea sostiene che l'Italia, ai sensi del sopra menzionato art. 3 del TFUE, non aveva il potere di negoziare tali accordi, dal momento che gli stessi incidono sulla politica unionale in materia di pesca. Inoltre, si addebita all'Italia l'ulteriore violazione degli obblighi di notifica imposti dalla Decisione 3/11/76 di cui sopra, in quanto la Commissione non sarebbe stata edotta delle intese in questione.

Stato della Procedura

Il 27/9/2012 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari

Scheda 3 – Pesca**Procedura di infrazione n. 1992/5006 - ex art. 260 del TFUE****"Mancato controllo circa l'impiego di reti da posta derivanti".****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole****Violazione**

La Commissione europea ritiene che l'Italia non abbia dato esecuzione alla sentenza del 29/10/2009, C-249/2008, con la quale la Corte di Giustizia UE ha constatato l'inottemperanza dello stesso Stato membro agli obblighi di cui all'art. 1 del Reg. 2241/87/CEE e agli artt. 2 e 31 del Reg. 2847/93/CEE, sul divieto di detenzione ed uso di "reti da posta derivanti", come responsabili del depauperamento del patrimonio ittico mediterraneo. I punti sottolineati dalla sentenza suddetta sono due: 1) mancanza di controlli, ispezioni e attività di sorveglianza in genere - efficaci e frequenti - sull'esercizio della pesca, onde individuare le infrazioni ai divieti comunitari di detenzione e uso di reti da posta come quelle sopra indicate; 2) difetto - una volta individuate le violazioni - di applicazione di provvedimenti sanzionatori effettivamente incisivi, in grado di neutralizzare il vantaggio economico derivante dalla violazione. Circa il primo punto, la Commissione deriva, dalle informazioni fornite dalle Autorità italiane, che il compito di eseguire i compiti suddetti pertiene essenzialmente al Corpo della Guardia Costiera. Quest'ultimo, oberato da una molteplicità di altre funzioni (soccorso in mare, sicurezza marittima, protezione dell'ambiente marino e, da ultimo, controllo dei poderosi flussi migratori facenti seguito alla c.d. "primavera araba"), considera il monitoraggio sulla legalità della pesca come ufficio puramente secondario, cui non sono dedicate né risorse materiali specifiche né razionali programmazioni dei relativi interventi. Peraltro, si ravvisano: la mancanza di coordinamento della Guardia Costiera con altre strutture competenti (Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato), nonché la scarsa qualità delle verifiche (il personale preposto ai controlli ignora le procedure di valutazione c.d. volume/lunghezza, essenziali ad un'efficiente monitoraggio). Peraltro, il taglio al bilancio della Guardia Costiera ha comportato, per il 2011, la decurtazione di un terzo delle già insufficienti ispezioni. I controlli esistenti, inoltre, non vengono condotti su tutta la filiera della pesca (ad esempio sull'immissione del pescato sul mercato), ma solo sulle attività espletate in mare, per cui la loro efficacia risente un'ulteriore menomazione. Quanto al secondo punto evidenziato dalla sentenza, relativo all'inesistenza di sanzioni efficaci contro i trasgressori, la Commissione riconosce che il sistema repressivo italiano, se pure attualmente adeguato in via astratta, è nel concreto deficitario e non vanifica il prodotto della violazione: si rilevano solo 41 procedimenti attivati nel 2010, nessuno di tipo penale, culminati per lo più nell'irrogazione della modesta sanzione amministrativa di € 2000 (a fronte di una previsione normativa nazionale oscillante dai 1000 ai 6000 Euro), in nessun caso accompagnata dalla confisca degli strumenti vietati né dalla sospensione della licenza di pesca.

Stato della Procedura

Il 29/9/2011 è stata inviata una messa in mora ex art. 260 TFUE (Causa C-249/08).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporterebbe un impatto finanziario negativo, in quanto impone un incremento notevole delle attività di monitoraggio richieste dalla Commissione

Salute

PROCEDURE INFRAZIONE SALUTE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2013/0401	Mancato recepimento della Direttiva 2012/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che modifica la Direttiva 2001/83/CE per quanto riguarda la farmacovigilanza	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2013/0275	Mancato recepimento della Direttiva 2010/32/UE del Consiglio, del 10 maggio 2010, che attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario (Testo rilevante ai fini del SEE)	PM	No	Variazione di stadio (da MM a PM)
Scheda 3 2013/0147	Mancato recepimento della Direttiva 2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, che modifica la Direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale	PM	No	Variazione di stadio (da MM a PM)
Scheda 4 2013/0042	Mancato recepimento della Direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici	PM	No	Variazione di stadio (da MM a PM)
Scheda 5 2011/2231	Non corretta applicazione della Direttiva 1999/74/CE relativa alle condizioni minime per la protezione delle galline ovaiole	RC (C-339/13)	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Salute**Procedura di infrazione n. 2013/0401 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancato recepimento della Direttiva 2012/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che modifica la Direttiva 2001/83/CE per quanto riguarda la farmacovigilanza”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea rileva il mancato recepimento, nell’ambito dell’ordinamento interno italiano, della Direttiva 2012/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che modifica la Direttiva 2001/83/CE per quanto riguarda la farmacovigilanza.

L’art. 2 della Direttiva, di cui si tratta, stabilisce che gli Stati membri pongano in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, adeguati al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 28 ottobre 2013, dandone comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che, in quanto i provvedimenti di cui sopra non le sono stati comunicati, i medesimi non siano stati ancora emanati, concludendo che la Direttiva in oggetto non ha ancora trovato attuazione nell’ambito del diritto nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 28 novembre 2013 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno recepito nell’ordinamento interno l’art. 1, par. fi 1, 5 e 12 della Direttiva 2012/26/UE mediante il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 42. Ancora non sono state recepite le restanti disposizioni di detta Direttiva.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 2 – Salute**Procedura di infrazione n. 2013/0275 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancato recepimento della Direttiva 2010/32/UE del Consiglio, del 10 maggio 2010, che attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario (Testo rilevante ai fini del SEE)”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea rileva il mancato recepimento, nell'ambito dell'ordinamento interno italiano, della Direttiva 2010/32/UE del Consiglio, del 10 maggio 2010, che attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario.

L'art. 3 della medesima stabilisce che gli Stati membri mettano in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, adeguati al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro l'11 maggio 2013, dandone comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che, in quanto i provvedimenti di cui sopra non le sono stati comunicati, i medesimi non siano stati ancora emanati, concludendo che la Direttiva in oggetto non ha ancora trovato attuazione nell'ambito del diritto nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 20 novembre 2013 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2010/32/UE, di cui è causa, con il Decreto Legislativo 19 febbraio 2014, n. 19.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 3 – Salute**Procedura di infrazione n. 2013/0147 - ex art. 258 del TFUE.**

"Mancato recepimento della Direttiva 2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, che modifica la Direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea rileva il mancato recepimento, nell'ordinamento italiano, della Direttiva 2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, che modifica la Direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale.

L'art. 2 della medesima stabilisce che gli Stati membri mettano in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, adeguati al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 2 gennaio 2013, dandone comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che, in quanto non le sono stati comunicati i provvedimenti di cui sopra, i medesimi non siano stati ancora emanati, concludendo che la Direttiva in oggetto non ha ancora trovato attuazione nell'ambito del diritto nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 22 novembre 2013 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2011/62/UE mediante il Decreto Legislativo 19 febbraio 2012, n. 17.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 4 – Salute**Procedura di infrazione n. 2013/0042 - ex art. 258 del TFUE.**

“Mancato recepimento della Direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea rileva il mancato recepimento, nell’ordinamento italiano, della Direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici.

L’art. 61 della medesima stabilisce che gli Stati membri mettano in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, adeguati al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 10 novembre 2012, dandone comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che, in quanto non le sono stati comunicati i provvedimenti attuativi di cui sopra, i medesimi non siano stati ancora emanati, concludendo che la Direttiva in oggetto non ha ancora trovato attuazione nell’ambito del diritto nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 27 giugno 2013 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2010/63/UE mediante il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 26

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 5 – Salute**Procedura di infrazione n. 2011/2231 – ex art. 258 del TFUE.**

“Non corretta applicazione della Direttiva 1999/74/CE relativa alle condizioni minime per la protezione delle galline ovaiole”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea rileva la non corretta applicazione della Direttiva 1999/74/CE, segnatamente con riferimento alle disposizioni contenute agli artt. 3 e 5, paragrafo 2 della stessa. Quest'ultimo articolo prevede che, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, entri in vigore il divieto di allevare le galline ovaiole in gabbie “non modificate”, con il conseguente obbligo di sostituire le medesime, dalla stessa data, con gabbie “modificate”. Queste ultime corrispondono ad una tipologia di gabbia dotata di requisiti ulteriori, rispetto a quelli delle gabbie “non modificate”, richiesti ai fini del miglioramento della salute animale. Ad esempio: le gabbie “modificate” devono presentare una superficie, per ovaiole, di almeno 750 centimetri quadri, a fronte del minimo di 550 centimetri quadri richiesto per le gabbie “non modificate”; le mangiatoie devono presentare una lunghezza minima di 12 centimetri, a fronte di quella minima di 10 per le gabbie “non modificate”; per le gabbie di nuovo tipo, inoltre, sono previsti diversi accorgimenti per agevolare l'ispezione, la sistemazione e l'evacuazione dei volatili. L'art. 3 della Direttiva, peraltro, ribadisce il divieto suddetto, imponendo agli Stati membri dell'Unione, a partire dal 1° gennaio 2012, di adoperarsi per imporre, a tutti i proprietari o detentori di ovaiole, di rispettare le prescrizioni di cui sopra. La Commissione ritiene tuttavia, riguardo alla situazione dell'Italia (insieme ad altri Stati UE), che la stessa non abbia, alla data del 1° gennaio 2012, garantito l'adeguamento alla normativa europea in questione. Tale situazione, di inadempimento agli obblighi sanciti dalla Dir. 1999/74/CE, risulterebbe confermata dai dati a disposizione della Commissione, confermati peraltro da funzionari italiani che hanno partecipato a riunioni con i servizi della Commissione: al 1° gennaio 2012, risultavano ancora in uso in Italia, in 369 aziende e quindi per un totale di 18 milioni di ovaiole, gabbie del tipo “non modificato”. Le Autorità italiane, segnatamente il Ministero dell'Ambiente, hanno replicato quanto segue: 1) che a livello di attuazione normativa, la Direttiva in oggetto è stata recepita, nell'ordinamento italiano, tramite Decreto Legislativo 267/2003; 2) che, prima della scadenza della data del 1° gennaio 2012, dal momento che le prescrizioni comunitarie – come recepite peraltro dal suddetto decreto – non erano ancora vincolanti, è stato possibile soltanto esprimere ripetuti richiami, nei confronti degli allevatori, all'introduzione delle nuove gabbie, rimanendo esclusa la possibilità di comminare sanzioni effettive contro i renitenti; 3) che, comunque, una volta divenuta cogente la nuova normativa, e quindi dal 1° gennaio 2012, le Autorità italiane stesse hanno approntato un “piano d'azione” che prevede una serie di attività di ispezione da espletarsi in due cicli, di cui il primo dal 1° gennaio 2012 al 29 febbraio 2012 ed il secondo da Luglio 2012; 4) che, a seguito delle suddette ispezioni, sono già state comminate 317 sanzioni contro i trasgressori delle disposizioni comunitarie in oggetto, nonché emesse 7 revoche dell'autorizzazione all'allevamento delle ovaiole. Le Autorità italiane ritengono, pertanto, che l'Italia sia assolutamente in regola rispetto all'osservanza della disciplina unionale in questione.

Stato della Procedura

Il 20/06/13 è stato iscritto, presso la Corte di Giustizia UE, un ricorso contro l'Italia ex art. 258 TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Trasporti

PROCEDURE INFRAZIONE TRASPORTI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2013/4122	Cattiva applicazione del Regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato. Mancate risposte dell'ENAC alle denunce dei passeggeri	MM	No	Stadio invariato
Scheda 2 2013/2155	Accordo tra Stati relativo al blocco funzionale di spazio aereo BLUE MED (Cipro, Grecia, Italia e Malta)	MM	No	Nuova procedura
Scheda 3 2013/2122	Violazione della Direttiva 2009/18/CE relativa alle inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo	MM	No	Nuova procedura
Scheda 4 2013/2074	Cattiva applicazione del Regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri del trasporto ferroviario	PM	No	Variatione di stadio (da MM a PM)
Scheda 5 2013/2069	Diritti di decollo e atterraggio differenziati per i voli intra-UE ed extra-UE presso gli aeroporti italiani – Direttiva 2009/12/CE e accordo UE-USA e UE-Svizzera	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 6 2013/0399	Mancato recepimento della Direttiva 2011/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, che modifica la Direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di talune infrastrutture	MM	No	Nuova procedura

PROCEDURE INFRAZIONE TRASPORTI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 7 2012/2213	Cattiva applicazione della Direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie	MMC	No	Variazione di stadio (da MM a MMC)
Scheda 8 2012/2210	Non corretto recepimento della Direttiva 2008/106/CE (codice STCW) concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare. Istituti Nautici – Carenze di addestramento e abilitazione della gente di mare	MM	No	Stadio invariato
Scheda 9 2008/2097	Non corretta attuazione delle Direttive del primo pacchetto ferroviario	SC (369/11)	No	Variazione di stadio (da RC a SC)
Scheda 10 2007/4609	Affidamento dei servizi di cabotaggio marittimo al Gruppo Tirrenia	PM	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2013/4122 - ex art. 258 del TFUE****“Cattiva applicazione del Regolamento (CE) n. 261/2004”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti****Violazione**

La Commissione europea ritiene violato il Regolamento n. 261/2004 sui diritti dei passeggeri aerei. In particolare, si lamenta la mancata applicazione dell'art. 16 par. 2 di detto Regolamento, che attribuisce ai passeggeri il diritto di presentare reclamo avverso eventuali trattamenti contrari alle norme del Regolamento stesso. Ai sensi del comma 1 del medesimo art. 16, ogni Stato membro della UE deve istituire un "organismo" deputato a ricevere ed evadere tali reclami. Tale prescrizione implica che gli Stati membri siano obbligati, altresì, a mettere a punto una precisa procedura di inoltro, esame e decisione dei reclami stessi. L'applicazione di tali prescrizioni, in Italia, sarebbe attualmente gravemente deficitaria, come dai seguenti rilievi. Al riguardo, l'Italia avrebbe già provveduto a designare l'Autorità deputata a trattare i reclami in oggetto, individuandola nell'ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile). Le norme nazionali prevedono, poi, che i ricorsi presentati all'ENAC debbono essere successivamente inviati, secondo le relative procedure interne, all'Autorità aeroportuale, e che l'ENAC invii una lettera raccomandata al titolare del reclamo, rendendolo edotto del fatto che riceverà una risposta. Tuttavia, la Commissione rileva, in primo luogo, che l'ENAC ha messo a disposizione dei passeggeri, intenzionati ad inoltrare il proprio reclamo tramite posta elettronica, un indirizzo di posta risultato poi errato. Aggiunge peraltro la Commissione che, dal momento che tale indirizzo afferiva sempre ad uffici ENAC, anche se non preposti alla bisogna, gli stessi avrebbero dovuto avvertire i consumatori che i loro reclami non sarebbero stati evasi, se proprio non avessero potuto trasferire i reclami alle unità effettivamente competenti. Per quanto riguarda, inoltre, i reclami pervenuti all'indirizzo dei servizi ENAC davvero competenti, la Commissione ha rilevato che detti uffici, in molti casi, non hanno provveduto ad inviare i reclami stessi alle Autorità portuali, come di dovere (vedi sopra). In alcuni casi, anzi, l'invio è stato effettuato solo dopo sollecitazione della Commissione, allertata dal ricorrente rimasto a lungo senza risposta. Il punto di maggiore criticità, tuttavia, è quello per cui i reclami sarebbero evasi in tempi inaccettabilmente lunghi (contrariamente al fondamentale principio UE della "buona amministrazione"). In proposito, la Commissione sottolinea che la comunicazione di una tempestiva risposta, da parte dell'ENAC, sarebbe opportuna al fine di garantire una più robusta tutela giudiziaria del passeggero. Infatti, se è pur vero che la pendenza di un reclamo presso l'ENAC non pregiudica la possibilità, per il passeggero, di agire allo stesso tempo presso l'Autorità giudiziaria, è evidente che una previa decisione ENAC favorevole al passeggero, pur non essendo vincolante nei confronti di un giudice, potrebbe comunque influenzarlo positivamente. Ovviamente tale opportunità verrebbe compromessa ove il verdetto del giudice, per la lunghezza dei tempi ENAC, sopravvenisse prima del parere di detto ente. Viceversa, il caso opposto di un tempestivo pronunciamento dell'ENAC sfavorevole al passeggero, potrebbe vantaggiosamente trattenerlo dall'intentare un ricorso giudiziario verosimilmente infruttuoso. Infine, la Commissione rileva che, in numerosi casi, l'ENAC, pur avendone l'obbligo, non ha comunicato ai passeggeri l'esito del reclamo.

Stato della Procedura

Il 20 giugno 2013 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari rilevanti per il bilancio pubblico.

Scheda 2 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2013/2155 - ex art. 258 del TFUE****"Accordo tra Stati relativo al blocco funzionale di spazio aereo BLUE MED"****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti****Violazione**

La Commissione europea ritiene che l'Italia abbia violato l'art. 9 bis, paragrafi 1 e 3, del Regolamento modificato n. 550/2004/CE. Lo stesso Regolamento è finalizzato a creare un'armonizzazione della gestione dello spazio aereo europeo, affinché vengano affrontati a livello di Comunità europea (ora Unione europea) i problemi specifici di seguito elencati. Sussiste infatti l'esigenza, in Europa, di rispondere, in modo adeguato ed efficiente, ad una crescita sempre più sostenuta della domanda di servizi di trasporto aereo, nonché di garantire che le imprese di trasporto aereo dei vari Stati della UE, ormai operanti in condizioni di sempre maggiore indipendenza e autonomia rispetto alle loro Autorità nazionali, non omettano di rispettare, nella loro attività, alcuni ineludibili interessi di pubblica rilevanza. Nel novero di tali interessi rientrano, ad esempio, quello relativo al soddisfacimento di requisiti minimi di sicurezza nei voli, o quello concernente, in parallelo con il crescente sviluppo del traffico aereo, la prevenzione o la riduzione dell'impatto dell'attività aerea sull'ambiente. Allo scopo di raggiungere tali obiettivi di gestione, lo spazio aereo europeo deve essere suddiviso in FABs, acronimo che sta ad indicare i c.d. "Functional Airspace Blocks", ovvero Blocchi Funzionali di Spazio Aereo. Tale suddivisione in blocchi è rivolta a migliorare l'utilizzo dello spazio aereo secondo i canoni di cui sopra: infatti i singoli FABs vengono assegnati alla competenza di alcuni Stati soltanto (i quali sono Stati membri della UE o anche stati terzi ad essa, a seconda delle necessità di collegamento che sussistono nei Blocchi funzionali in questione). Per "attuare" (quindi per istituire, nonché per rendere operativi in concreto) i FABs, onde "conseguire la prescritta capacità ed efficienza della rete di gestione del traffico aereo nell'ambito del cielo unico europeo", gli Stati membri sono tenuti, a norma del suddetto art. 9 par. 1, ad adottare "tutte le misure necessarie". Tali misure, in base allo stesso articolo, debbono essere assunte, da tutti gli Stati dell'Unione europea, entro il 4 dicembre 2012. Quanto all'istituzione dei FABs e, quindi, alla compartimentazione dello spazio aereo europeo, essa è possibile, come recita il paragrafo 3 dello stesso art. 9, solo attraverso un Accordo reciproco tra tutti gli Stati membri della UE ed, eventualmente, gli Stati terzi interessati. In proposito, l'Italia risulta aver stipulato l'Accordo di cui si tratta, ma di non averlo ancora "ratificato". Si precisa che solo con la "ratifica" un Accordo internazionale, come quello nella fattispecie, diviene effettivamente vincolante per gli Stati che vi hanno aderito. Peraltro, quanto alla materia specifica in questione, la ratifica è condizione necessaria affinché gli stessi Stati UE possano procedere, come è fatto loro obbligo, alla "notifica" dell'Accordo medesimo alla Commissione europea (art. 9, paragrafo 7 del predetto Regolamento). Attualmente, la Commissione europea non ha ricevuto nessuna notifica dell'avvenuta ratifica, per cui è dell'opinione che quest'ultima non sia stata ancora apposta all'Accordo sopra menzionato. Di conseguenza, detto Accordo non sarebbe ancora, per l'Italia, pienamente vincolante, ad onta delle disposizioni UE sopra ricordate.

Stato della Procedura

Il 26 settembre 2013 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 3 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2013/2122 - ex art. 258 del TFUE****“Violazione della Dir. 2009/18/CE - Inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti****Violazione**

La Commissione europea contesta la violazione di alcune prescrizioni di cui alla Direttiva 2009/18/CE, la quale stabilisce i principi fondamentali, che informano la disciplina delle inchieste sugli incidenti occorsi nel settore del trasporto marittimo. Il legislatore italiano ha attuato la Direttiva in questione con il D. Lgs. 06/09/2011, n. 165. Per l'art. 8 della Direttiva citata, le inchieste suddette spettano ad un Organismo Investigativo “permanente” ed “imparziale”, oltre che, naturalmente, competente alla bisogna. In proposito, la Commissione rileva che l'Organismo deputato, in Italia, all'espletamento di tali compiti di indagine e valutazione, non godrebbe del richiesto requisito dell'“imparzialità”, essendo costituito da personale del “Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera”, posto alle dirette dipendenze del M.I.T. Al riguardo, la Commissione osserva che, in primo luogo, l'imparzialità di un'Amministrazione suppone, in linea generale, che la medesima sia giuridicamente e funzionalmente distinta da altre entità, fossero pure altre Amministrazioni. Quindi, la semplice circostanza per cui il personale, assegnato all'Organismo suddetto, è inquadrato nei ruoli di un altro ente pubblico come il Ministero delle Infrastrutture, deporrebbe già, in linea di principio, per un difetto di imparzialità. Nella fattispecie, peraltro, l'istanza dell'imparzialità risulta viepiù compromessa dal fatto che tale Organismo, nell'esercizio delle funzioni di indagine sopra indicate, potrebbe essere chiamato a scrutinare l'operato della stessa Capitaneria di Porto – Guardia Costiera. Quest'ultima, infatti, svolge compiti di regolamentazione e controllo nel settore del traffico marittimo, per cui il suo operato potrebbe essere esposto ad un sindacato da parte degli stessi soggetti – assegnati all'organismo predetto - che da essa dipendono, in grave pregiudizio della neutralità di un tale giudizio. L'art. 4 della medesima Direttiva, poi, stabilisce che l'indagine dell'Organismo investigativo deve svolgersi indipendentemente da indagini penali o di altro tipo, le quali vengano parallelamente condotte sullo stesso accadimento. In proposito, la Commissione osserva che, pur a seguito dell'attuazione della Direttiva, le Autorità italiane ritengono tuttora vigente il D.P.R. n. 328/1952, in base al quale l'Organismo summenzionato non può iniziare l'attività di indagine che gli compete, prima che l'Autorità portuale avente giurisdizione sul caso concreto (che è poi la locale Guardia Costiera) abbia svolto una propria indagine. Inoltre, lo stesso Organismo deve necessariamente improntare il proprio indirizzo, nonché le proprie valutazioni, alle ipotesi e conclusioni di cui alla predetta indagine preliminare della Guardia Costiera. Con specifico riferimento, poi, all'incidente della nave “Costa Concordia” (13/01/2012), la Commissione rileva che l'Italia, nei 12 mesi successivi al sinistro (quindi prima del 13/01/2013), a dispetto dell'obbligo di cui all'art. 14 della medesima Direttiva, non ha né prodotto un rapporto definitivo sulla vicenda, né un “rapporto provvisorio”. Secondo la stessa Commissione, infatti, non potrebbe valutarsi come “rapporto provvisorio” il documento, presentato dall'Italia alla 91ª sessione del Comitato per la sicurezza marittima presso l'OMI (28/11/2012), con il quale veniva esposto lo stato di avanzamento dell'indagine sulla Costa Concordia.

Stato della Procedura

Il 26 settembre 2013 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 4 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2013/2074 - ex art. 258 del TFUE****“Cattiva applicazione del Regolamento (CE) n. 1371/2007”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti****Violazione**

La Commissione europea sostiene che in Italia sono rimasti disattesi gli obblighi fondamentali, a carico degli Stati membri della UE, sanciti dagli artt. 30 e 32 del Regolamento n. 1371/2007, il quale dispone in materia di diritti ed obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario. L' inosservanza degli obblighi di cui agli articoli predetti, peraltro, avrebbe facilitato, da parte italiana, la violazione di ulteriori prescrizioni contenute nello stesso Regolamento. Ai sensi dell'art. 30 sopra menzionato, ogni Stato della UE avrebbe dovuto designare uno speciale "organismo" (o più di uno) preposto a vigilare sul rispetto del Regolamento medesimo. A tal riguardo, risulta alla Commissione europea che il Governo italiano, pur avendo formalmente istituito, alla bisogna, la struttura denominata "Autorità di regolazione dei trasporti", nel Novembre del 2012 non aveva ancora proceduto alla nomina del Presidente e dell'organico di detta Autorità. Attualmente, peraltro, le funzioni spettanti istituzionalmente all'Autorità in oggetto sono ancora, provvisoriamente, imputate alla "Direzione generale per il trasporto ferroviario" del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la quale non soddisferebbe, secondo la Commissione, i requisiti previsti dal Regolamento in questione. Inoltre, la Commissione osserva che non sarebbe stata data ancora applicazione, dalle Autorità italiane, al sopra citato art. 32. Quest'ultimo obbliga gli Stati membri dell'Unione ad introdurre, nei rispettivi ordinamenti interni, dei regimi sanzionatori avverso le inottemperanze alle norme contenute nel resto del Regolamento stesso. In sintesi, dunque, la Commissione ritiene che, in Italia, in ragione dell'inosservanza alle prescrizioni di cui ai predetti artt. 30 e 32, non sia stato garantito il rispetto, da parte degli operatori, del Regolamento 1371/2007 succitato. In particolare, non sarebbero state adeguatamente individuate, e perseguite, alcune violazioni del Regolamento perpetrate dall'impresa ferroviaria "Trenitalia", nei confronti dei passeggeri disabili o con mobilità ridotta. In primo luogo, Trenitalia applica riduzioni tariffarie non a tutti i disabili, ma solo a quelli titolari di "carta blu". Questi ultimi debbono necessariamente avere la residenza in Italia. In proposito, la Commissione sottolinea che tale discriminazione si pone altresì in contrasto con gli artt. 18 e 21, par. 1, del Trattato TFUE, per i quali ogni cittadino UE è libero di circolare per tutto il territorio dell'Unione stessa. Verrebbero disattesi, altresì, gli obblighi di cui all'art. 19, par. 2, del Regolamento, ai sensi dei quali le imprese ferroviarie, i venditori di biglietti e i tour operators sono tenuti ad offrire, alle persone disabili, biglietti e prenotazioni senza "costi aggiuntivi": ora, dal momento che gli spazi per le sedie a rotelle sarebbero presenti, sui vettori Trenitalia, solo in prima classe, gli utenti di tali spazi sarebbero costretti, nonostante il Regolamento lo vieti, a scegliere un biglietto di prima classe con il maggior costo che ne deriva. Infine, sarebbe stato violato anche l'art. 20 del Regolamento in oggetto, che impone, agli operatori del settore, di informare adeguatamente i soggetti disabili circa l'accessibilità dei servizi ferroviari e del materiale rotabile: il sito Internet di Trenitalia, infatti, omette di informare il cliente disabile della necessità, per le anzidette ragioni, di acquistare un biglietto di prima classe.

Stato della Procedura

Il 20 novembre 2013 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura

Scheda 5 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2013/2069 - ex art. 258 del TFUE****"Diritti di decollo e atterraggio differenziati per i voli intra-UE ed extra-UE presso gli aeroporti italiani"****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti****Violazione**

La Commissione europea ritiene violati l'art. 3 della Direttiva 2009/12/CE e l'art. 12 dell'Accordo, sui trasporti aerei, concluso fra la UE ed i suoi paesi membri, da una parte, e gli Stati Uniti dall'altra. I diritti aeroportuali sono quelli imposti, alle compagnie aeree, dai gestori degli aeroporti, in corrispettivo della predisposizione di infrastrutture e servizi necessari all'atterraggio e al decollo degli aeromobili. In base all'art. 3 di tale Direttiva, i suddetti "diritti aeroportuali" devono essere definiti in modo da non discriminare i vari utenti delle infrastrutture e servizi aeroportuali. A fronte di tale assunto generale, lo stesso art. 3 ammette la diversa modulazione dei diritti aeroportuali, nel caso in cui la stessa sia imposta da esigenze di interesse pubblico e generale, sempre che vengano fatti salvi i criteri di pertinenza, obiettività e trasparenza. Il suddetto art. 12 dell'Accordo UE-USA, da parte sua, impone che i diritti aeroportuali e tutte le condizioni che le Autorità di una parte contraente (gli Stati Uniti o, dall'altra parte, la UE o i singoli Stati membri di questa) applicano nei confronti delle compagnie aeree dell'altra parte contraente, non siano ingiustamente discriminatorie, non superino i costi sostenuti dalle Autorità stesse e non siano meno favorevoli delle condizioni riservate a qualsiasi altra compagnia aerea. Ora, i diritti aeroportuali, applicati dai gestori aeroportuali italiani, hanno un importo minore se rivolti ad aeromobili, in decollo o in atterraggio, che coprono linee tutte interne all'area degli Stati UE, mentre sono di maggiore ammontare se gli aeromobili, in partenza o in arrivo, compiono voli di collegamento con paesi esterni alla UE. Sul punto, la Commissione osserva che, direttamente, la discriminazione si riferisce al tipo di tratta e non alla nazionalità dell'operatore aereo (infatti gli operatori di Stati UE, che eseguono tratte di collegamento con paesi extraUE, sopportano, decollando dagli aeroporti italiani o atterrando negli stessi, gli stessi diritti maggiorati che subirebbero, per le stesse tratte, vettori di nazionalità extraUE, e viceversa). Tuttavia, precisa la Commissione che tale differenziazione finisce per discriminare principalmente le imprese aeree di paesi terzi alla UE, dal momento che sono soprattutto queste ultime ad organizzare voli di collegamento fra gli Stati UE e gli stati estranei ad essa. Ritiene peraltro la Commissione che sarebbe oggettivamente priva di fondamento, nonché non attinente a motivi di rilevanza generale, la giustificazione addotta, in proposito, dalle Autorità italiane, per cui la predisposizione dei servizi e delle infrastrutture concernenti il decollo e l'atterraggio sarebbe più onerosa nel caso di voli extraUE. La discriminazione applicata negli aeroporti italiani, dunque, in quanto non inerente a motivi generali, non pertinente e non obiettiva, contrasterebbe con il predetto art. 3 della Direttiva. Essa, inoltre, con riferimento alle tratte colleganti la UE con gli Stati Uniti, imporrebbe alle compagnie USA, in contrasto con le suddette prescrizioni dell'Accordo, di corrispondere diritti non solo di entità superiore ai costi sopportati dai gestori aeroportuali italiani, ma altresì meno favorevoli, per gli stessi operatori nordamericani, di quelli applicati ad altre imprese, cioè quelle che effettuano tratte del tutto interne all'Unione europea.

Stato della Procedura

Il 30 maggio 2013 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Ove i diritti aeroportuali, concernenti le tratte extraUE, fossero allineati a quelli, di importo inferiore, delle tratte interne alla UE stessa, potrebbe determinarsi una diminuzione delle pubbliche entrate.

Scheda 6 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2013/0399 - ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della Direttiva 2011/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, che modifica la Direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l’uso di talune infrastrutture”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Violazione

La Commissione europea ritiene non ancora attuata, nell’ambito dell’ordinamento italiano, la Direttiva 2011/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, che modifica la Direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l’uso di talune infrastrutture.

Ai sensi dell’art. 2 della stessa Direttiva 2011/76/UE, gli Stati membri pongono in essere, entro il 16 ottobre 2013, tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti interni, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Poiché tali provvedimenti non sono stati ancora comunicati, la Commissione ne deriva che non sono stati adottati, per cui la presente Direttiva, in Italia, rimarrebbe ancora inattuata.

Stato della Procedura

Il 4 dicembre 2013 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2011/76/UE mediante il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 43

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 7 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2012/2213 - ex art. 258 del TFUE****"Cattiva applicazione della Direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie"****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti****Violazione**

La Commissione europea ritiene violati l'art. 6, par. 1, 3 e 4 della Direttiva 2012/34/UE, nonché l'art. 6, par. 1 e il punto 5 dell'allegato del Regolamento 1370/2007. Nella "messa in mora" relativa alla presente procedura, si assumeva che la Direttiva violata fosse la 91/440/CE (artt. 6 e 9). Al riguardo, la Commissione precisa che detta Dir. 91/440/CEE si trova, attualmente, abrogata dalla succitata Dir. 2012/34/UE. Tuttavia, poiché il termine di recepimento, negli Stati UE, di quest'ultima Direttiva non è ancora scaduto (è infatti fissato al 16/06/15), le sole disposizioni della stessa, che risultano applicabili, sono quelle già contenute nella Direttiva abrogata. Si precisa, ora, che nella materia del trasporto ferroviario, l'attività di "gestione" – la quale comporta la concessione, alle varie imprese di trasporto su ferrovia, dei diritti all'utilizzo delle infrastrutture ferroviarie – si distingue dall'attività materiale di trasporto ferroviario. Al riguardo, il diritto UE impone che le medesime attività, anche se attribuite ad Amministrazioni collegate, vengano comunque esercitate in condizioni di separatezza sostanziale. Tale autonomia reciproca dovrebbe, fra l'altro, evitare che i finanziamenti statali all'attività di "gestione" vengano, surrettiziamente, stornati verso le imprese esercenti il trasporto, ponendole in una posizione di indebito privilegio rispetto ad altre imprese di trasporto ferroviario di altri Stati UE. Il suddetto art. 6 impone per le attività in questione, pertanto, la redazione di bilanci "distinti", onde consentire l'individuazione di eventuali storni di fondi pubblici da una di esse all'altra. In Italia, una stessa Holding possiede, al 100%, sia la società di gestione "Rete ferroviaria Italiana" (RFI), sia la società di trasporto ferroviario "Trenitalia", sia la FS logistica (società formalmente operante nel settore delle infrastrutture ferroviarie). Al riguardo, risulta che: 1) la RFI (gestione) ha trasferito a Trenitalia (servizi ferroviari) svariati immobili che le erano stati attribuiti a titolo di finanziamento pubblico: con ciò, la RFI ha disatteso il divieto di dirottare sull'impresa commerciale i fondi pubblici destinati alla "gestione"; 2) la medesima RFI ha trasferito ulteriori immobili a FS logistica, la quale, in sostanza, non si occupa di infrastrutture ma esercita, almeno in parte, servizi di trasporto per conto di Trenitalia. Con tale comportamento, non solo i fondi pubblici sono stati illegittimamente stornati, ma è stato altresì violato l'obbligo della separatezza dei bilanci delle due suddette funzioni, in quanto la FS logistica – quanto all'attività di trasporto esercitata – non ha fornito un bilancio distinto. Risulta altresì violato anche il succitato Reg. 1370/2007, il quale vieta, alle imprese, di trasferire i ricavi del servizio di trasporto pubblico su altre attività: infatti, se venisse rispettato l'obbligo di tenere una contabilità specifica per i ricavi connessi al servizio pubblico, non solo lo Stato eviterebbe sovracompensazioni, ma i sussidi statali non verrebbero a ricadere su attività commerciali. In definitiva, quindi, ad onta delle predette norme UE, rileva che: 1) la RFI ha trasferito a Trenitalia svariati immobili già assegnati per il finanziamento pubblico della gestione stessa 2) Trenitalia ha trasferito i ricavi del "servizio pubblico" ad altre attività proprie, ad esso estranee; 3) Trenitalia non dispone, in ordine alla propria attività commerciale, di una contabilità specifica e separata.

Stato della Procedura

Il 20 novembre 2013 è stata inviata una messa in mora complementare, ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari incidenti sul bilancio pubblico

Scheda 8 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2012/2210 - ex art. 258 del TFUE****“Non corretto recepimento della Direttiva 2008/106/CE (Codice STCW)”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti****Violazione**

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 3, 10, 17 par. 2 della Direttiva 2008/106/CE, nonché le regole II/2 e III/2 indicate nell'allegato I alla stessa Direttiva. Quest'ultima verte sui requisiti minimi di formazione della "gente di mare" e riprende esattamente il contenuto della precedente Direttiva 2001/25/CE. In primo luogo, la Commissione considera la necessità che la formazione del personale marittimo si informi ai criteri standard, fissati nella Convenzione internazionale STCW. In particolare, il succitato disposto di cui all'allegato I, regola II/2, punto 2.2 della stessa Dir. 2008/106/CE, dispone che l'abilitazione a "comandante" o "primo ufficiale di coperta", in relazione ad una nave di stazza lorda pari o superiore a 3.000 tonnellate, segua necessariamente alla frequenza, con esito positivo, di corsi di istruzione e formazione idonei a conferire una competenza del livello di cui alla sezione A-II/2 del codice STCW. Analogamente, la regola III/2, punto 2.2 dello stesso allegato I, prevede che la qualifica di "direttore di macchina" o di "primo ufficiale di macchina", per quanto riguarda le navi con apparato motore di propulsione principale di potenza compresa tra 750 e 3000 kW, si consegua al termine, con esito positivo, di corsi di formazione rispondenti ai requisiti di cui alla sezione A-III/2 del medesimo Codice STCW. A tal proposito, la Commissione osserva che, se anche il Decreto Legislativo 07/07/11, n. 136, prevede sulla carta che i corsi di abilitazione alle carriere sopra indicate debbano recepire gli standards STCW predetti, di fatto i programmi di studio italiani, nelle materie in questione, non si adeguano a tali regole internazionali come richiamate dalla Direttiva di cui si tratta. Un'ulteriore censura riguarda l'art. 10, par. 1 della medesima Direttiva, il quale stabilisce che tali attività di formazione debbano costituire, nei singoli Stati membri, oggetto di controlli eseguiti mediante un sistema di norme di qualità. Quanto alla situazione italiana, risulta che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che gestisce una parte minima di detti corsi di formazione, applica effettivamente, ad essi, il suddetto controllo di qualità, laddove il Ministero dell'Istruzione, cui compete in massima parte di organizzare le attività formative della gente di mare, risulta sprovvisto di tali sistemi di scrutinio. Altresì, lo stesso art. 10 par. 2 della Direttiva impone che le attività di formazione vengano sottoposte, almeno ogni 5 anni, ad una "valutazione indipendente". Al riguardo, il Ministero delle Infrastrutture ha addotto che, circa le limitate attività di formazione di propria competenza, tale valutazione è resa superflua dal fatto che il sistema formativo ha già costituito oggetto di una "certificazione". Sul punto, la Commissione obietta che la "valutazione indipendente" costituisce un'operazione diversa dalla certificazione, per cui quest'ultima non potrebbe sostituire la prima. Quanto alle attività formative di pertinenza del Ministero dell'Istruzione, quest'ultimo ha comunicato alla Commissione che la valutazione, di cui sopra, verrà eseguita dagli organismi dell'INVALSI e del Corpo Ispettivo, senza tuttavia fornire né le date dello scrutinio in parola, né i criteri rivolti a garantire l'indipendenza degli ispettori. Infine, si rileva che gli Istituti di formazione italiani non avrebbero improntato le loro attività di insegnamento ai parametri di cui all'art. 17, par. 2, della Direttiva stessa.

Stato della Procedura

Il 25 marzo 2013 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari incidenti sul bilancio pubblico

Scheda 9 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2008/2097 - ex art. 258 del TFUE**

“Non corretta trasposizione delle Direttive del primo pacchetto ferroviario”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Violazione

La Corte di Giustizia ritiene violati gli artt. 4, par.fo 1, e 30, par.fo 3, della Direttiva 2001/14/CE, sulla liberalizzazione dei servizi di trasporto ferroviario. Si precisa che la Commissione europea, nel suo ricorso alla stessa Corte, ha rinunciato alla lagnanza circa la presunta violazione dell'art. 6. Quest'ultimo stabilisce che l'ente cui spettano le “funzioni essenziali” – fra le quali rientra quella di concedere, alle varie imprese commerciali che svolgono servizi di trasporto su ferrovia, l'utilizzo delle infrastrutture ferroviarie – debba essere, onde evitare conflitti di interesse, indipendente da dette imprese. Invece, la Commissione ha tenuto fermo l'addebito in base al quale l'Italia violerebbe il succitato art. 4, par.fo 1, della stessa Dir.va 2001/14/CE. Tale rilievo è stato, peraltro, accolto dalla Corte di Giustizia, la quale – condividendo con la Commissione le conclusioni che l'“ente di gestione”, cui competono le suddette “funzioni essenziali”, non è carente di indipendenza in via generale - ha rilevato un difetto di indipendenza sotto lo specifico riguardo della determinazione, da parte dello stesso ente, delle tariffe di cui al predetto art. 4. Tale articolo, infatti – premesso che l'ente di gestione deve esercitare tutte le proprie funzioni in condizioni di indipendenza - sottolinea che una delle stesse funzioni consiste nello stabilire l'entità dei “diritti” che le imprese di trasporto ferroviario sono tenute a pagare, a fronte della distribuzione delle utenze delle infrastrutture ferroviarie. Ora, quanto alla determinazione di detti “diritti”, la Corte ha rilevato che essa, per la legge italiana, verrebbe sostanzialmente rimessa al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e sottratta al gestore, il quale, al riguardo, verrebbe privato della sua indipendenza. Infatti, per l'art. 17, co. 1, del Decreto Legislativo 188/2003, è il Ministro che stabilisce la “formula” generale in base alla quale debbono essere calcolati i diritti di cui sopra, mentre al “gestore” residua soltanto la determinazione in concreto, caso per caso, dei singoli diritti, in base ad una meccanica applicazione dei criteri di computo definiti dal Ministro stesso. La Corte UE sottolinea peraltro che il gestore - in quanto, a causa dei vincoli predetti, non può stabilire le tariffe in base alle proprie esigenze finanziarie - non potrebbe utilizzare le medesime tariffe come strumento per una gestione finanziaria ottimale. La Corte accoglie anche il rilievo della Commissione secondo cui l'indebita ingerenza del Ministro, come sopra rappresentata, sarebbe causa della violazione, altresì, dell'art. 30, par.fo 3 della Direttiva. Detto articolo, infatti, attribuisce ad un “organismo di regolamentazione”, indipendente, il potere di controllare la determinazione dei predetti diritti in quanto fatta “dal gestore”. Scopo di un tale sindacato, è quello di garantire che la stessa determinazione tariffaria non avvenga in modo lesivo della concorrenza delle imprese ferroviarie. A tal proposito, risulta che l'“organismo di regolamentazione” istituito in Italia, pur legittimato ad intervenire sulle determinazioni dell'ente di gestione, non avrebbe nessun analogo potere nei confronti del Ministro dei Trasporti, per cui la funzione di controllo sui “diritti” di cui sopra, spettante a tale “organismo”, verrebbe vanificata.

Stato della Procedura

Il 3 ottobre 2013 è stata emessa una sentenza ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura

Scheda 10 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2007/4609 - ex art. 258 del TFUE****“Affidamento dei servizi di cabotaggio marittimo al Gruppo Tirrenia”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.****Violazione**

La Commissione europea rileva la violazione dell'art. 4 del Regolamento n. 3577/92, il quale applica ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo) il principio della “libera prestazione dei servizi”. In base a detto articolo, le Amministrazioni pubbliche degli Stati membri possono stipulare contratti di affidamento, a determinate imprese, dell'erogazione del servizio di trasporto marittimo, a condizione, tuttavia, che gli affidamenti stessi vengano effettuati in base a regole non discriminatorie, senza privilegiare gli armatori nazionali rispetto a quelli degli altri Stati dell'Unione europea. Ove, infatti, l'appalto o la concessione di servizi fossero attribuiti, dalla Pubblica Amministrazione, tramite applicazione di un trattamento di favore nei confronti dei candidati domestici a scapito di quelli transfrontalieri, ne deriverebbe una lesione della libertà, riconosciuta ai secondi, di fornire i loro servizi all'interno dello Stato in cui tali regole vigono. Pertanto, la legislazione europea dispone che, normalmente, gli affidamenti di servizi pubblici, da parte delle P.A. degli Stati membri UE, venga effettuata attraverso procedure di pubblica gara, ritenute più idonee, rispetto ad altre, a garantire la parità di trattamento degli operatori che vi partecipano. Ora, con riguardo all'affidamento, da parte della P.A., del servizio pubblico di trasporto marittimo con le isole, risulta che lo Stato italiano abbia, in passato, attribuito il medesimo servizio a ciascuna delle imprese del gruppo Tirrenia, tramite apposite Convenzioni la cui stipula, al momento, non era stata obbligatoriamente subordinata all'esperienza di un pubblico concorso. Scadute tali Convenzioni il 31 dicembre 2008, il riaffidamento del servizio in questione si sarebbe dovuto informare al rispetto di regole non discriminatorie per gli operatori transfrontalieri, quindi procedere per gara pubblica. Per converso, risulta che le convenzioni in oggetto, già scadute, siano state prorogate dapprima dall'art. 1, comma 999, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (senza indicazione della scadenza della proroga) e, da ultimo, con l'art. 19 ter, paragrafo 6, del Decreto Legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito dalla Legge 20 novembre 2009, n. 166, fino al termine del 30 settembre 2010. Le Autorità italiane precisavano, tuttavia, che alla data da ultimo citata i nuovi operatori, selezionati in base a pubblica gara europea, sarebbero stati pronti a subentrare ai vecchi concessionari, dal momento che, alla data stessa, i procedimenti concorsuali, di riaffidamento del servizio, si sarebbero definitivamente ultimati. A dispetto di tali pronostici, le Autorità italiane informavano la Commissione, il 10/9/2010, che le gare di affidamento già indette, relative a certi segmenti del servizio, non erano giunte a conclusione perché collegate al processo di privatizzazione dei vecchi concessionari, che all'epoca aveva subito un'interruzione. Peraltro, con Legge del 1° ottobre 2010 n. 163, l'Italia prorogava ulteriormente le Convenzioni relative ad altri segmenti del servizio, per i quali non si era provveduto all'indizione di alcun procedimento concorsuale di riaffidamento. Di conseguenza, la Commissione ha ritenuto la situazione italiana incompatibile con il principio della libera prestazione dei servizi applicato al settore di riferimento.

Stato della Procedura

In data 21 giugno 2012 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari incidenti sul bilancio pubblico

Tutela del consumatore

PROCEDURE INFRAZIONE TUTELA DEL CONSUMATORE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2013/2169	Violazione della Direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2012/4094	Cattivo recepimento della Direttiva 90/314/CEE relativa ai viaggi, vacanze e i circuiti "tutto compreso"	MM	Si	Stadio invariato

Scheda 1 – Tutela del consumatore**Procedura di infrazione n. 2013/2169 - ex art. 258 del TFUE****“Violazione della Direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico - AGCOM****Violazione**

La Commissione europea ritiene che la Direttiva 2005/29/CE, nonché quella sul “servizio universale”, come modificata dalla successiva 2009/136/CE, non siano state correttamente attuate in Italia. La prima (2005/29/CE), a contrasto delle pratiche commerciali sleali realizzate dalle imprese nei confronti dei consumatori, prescrive alle imprese stesse obblighi “minimi” di correttezza. Tuttavia, per l’art. 3 par. 4 della Direttiva medesima, detti obblighi non troverebbero più applicazione ove esista una disciplina, concernente uno specifico settore commerciale, che sia di derivazione UE diretta o indiretta e che sia, inoltre, in “contrasto” con la stessa Direttiva sulle “pratiche commerciali sleali” (nel senso che l’osservanza della disciplina di settore renda logicamente impossibile quella della Direttiva predetta). Pertanto, ove una normativa UE, relativa ad uno specifico ramo degli affari, non contrasti con detta Direttiva n. 2005/29/CE, ma risulti complementare ad essa, la medesima Dir. 2005/29/CE dovrebbe applicarsi comunque, insieme alla stessa legislazione di settore. Ora, l’altra Direttiva succitata (sul “servizio universale”), si propone essa stessa come aggiuntiva alla Direttiva sulle pratiche commerciali sleali e non contrastante con essa: precisamente, l’art. 20, par. 1, della medesima Direttiva sul servizio universale, prevede che le norme in essa contenute facciano sempre salva l’applicazione delle “norme comunitarie in materia di tutela dei consumatori”. Ciò è giustificato dal fatto che la Direttiva sulle pratiche commerciali sleali disciplina alcuni aspetti i quali - ove fosse applicata solo la Direttiva sul servizio universale - rimarrebbero privi di regolamentazione, agevolando eventuali abusi delle imprese. Infatti, se la Direttiva sul “servizio universale” obbliga le imprese ad informarli su svariati effetti del contratto, essa trascura d’altra parte di imporre alle imprese ulteriori comportamenti corretti previsti, invece, dalla Direttiva sulle pratiche commerciali sleali. In merito, la Commissione ritiene che in Italia - circa gli ambiti commerciali coperti dalla predetta Direttiva sul “servizio universale”, ma anche da altre specifiche normativa UE - le prescrizioni a tutela del consumatore, di cui alla Direttiva sulle “pratiche commerciali sleali”, non vengano applicate, nemmeno quando la normativa UE di settore, come quella di attuazione della Direttiva sul servizio universale, non contrasti con la medesima Direttiva 2005/29/CE. In questo senso alcune sentenze del Consiglio di Stato dell’11/05/12, cui è seguito l’intervento legislativo di cui all’art. 23, co. 12 quinquedecies, del Decreto Legge del 6 luglio 2012, n. 95. Detto articolo individua, implicitamente, “aree” commerciali non soggette alla Direttiva sulle pratiche commerciali sleali, tanto che, in ordine alle stesse, l’AGCOM, come autorità preposta a vigilare sull’osservanza della Direttiva stessa, non potrebbe esplicare i pertinenti poteri: tali aree verrebbero individuate, semplicemente, in quanto oggetto di normativa di derivazione UE con finalità di tutela del consumatore, anche se non contrastante, quest’ultima normativa, con quella contenuta nella suddetta Direttiva a contrasto delle pratiche commerciali sleali.

Stato della Procedura

Il 17 ottobre 2013 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non rilevano oneri finanziari a carico del bilancio pubblico

Scheda 2 – Tutela del consumatore**Procedura di infrazione n. 2012/4094 - ex art. 258 del TFUE****"Cattivo recepimento della Direttiva 90/314/CEE relativa ai viaggi, vacanze e i circuiti "tutto compreso"****Amministrazione/Dipartimento di competenza: PCM – Dipartimento per lo sport.****Violazione**

La Commissione europea rileva la mancata attuazione dell'art. 7 della Direttiva 90/314/CE, concernente la tutela del consumatore di servizi di organizzazione di viaggi, vacanze e circuiti "tutto compreso". Il predetto art. 7, in particolare, ha stabilito un preciso obbligo in capo all'organizzatore e/o venditore di viaggi, i quali siano parte di un contratto di erogazione dei servizi di cui sopra. Detti soggetti, infatti, sono tenuti a dimostrare di essere assistiti da garanzie tali da renderli in grado, ove falliscano o risultino altrimenti insolventi, di assicurare comunque il rimpatrio del cliente e il rimborso dei fondi da esso depositati. Sul punto, la giurisprudenza UE ha specificato che la norma unionale in questione può ritenersi davvero recepita, in uno Stato della stessa UE, se la legislazione nazionale di quello stesso Stato non si limita a prevedere sulla carta l'obbligo di cui alla norma stessa, ma garantisce che il suddetto obbligo venga, in concreto, pienamente adempiuto. Il legislatore italiano ha recepito l'art. 7, di cui sopra, attraverso il combinato disposto dell'art. 51 del Decreto Legislativo n. 79 del 23/05/11 e della disciplina contenuta nel Decreto Ministeriale n. 349/1999. Ai sensi di tale normativa nazionale, il soddisfacimento delle ragioni dei consumatori, come dal predetto art. 7 della Dir. 90/314/CE, viene assicurato da un "Fondo nazionale di garanzia" istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo. Detto fondo è alimentato, annualmente, dal versamento della quota del 2% del premio, che gli operatori del settore turistico pagano per l'assicurazione obbligatoria prevista dall'art. 50 dello stesso Decreto 79/2011. Le domande di rimborso, da parte del consumatore nei confronti del fondo sopra indicato, sono soggette al termine di prescrizione comune applicato ai diritti di credito. Al riguardo, le Autorità UE ritengono che il Fondo di cui si tratta non sia adeguato – e in ragione dell'insufficienza del suo ammontare e a motivo della lentezza delle procedure di rimborso – ad assicurare "effettivamente" ai clienti dei tour operator il rimborso cui avrebbero diritto, ai sensi dell'art. 7 succitato. A tale proposito, le Autorità italiane hanno ammesso che, ancora nell'autunno 2012, dovevano essere soddisfatte le istanze di clienti di organizzatori di viaggi, il cui fallimento risaliva al 2009. Le Autorità italiane stesse adducono, tuttavia, che l'insufficienza del Fondo in parola sarebbe compensata dalla previsione, contenuta nella normativa nazionale sopra riportata, per cui gli organizzatori di viaggi e i venditori di pacchetti turistici potrebbero stipulare assicurazioni facoltative, a tutela della clientela in caso di insolvenza dell'operatore. In risposta, la Commissione ha replicato che non sarebbe corretto, nei confronti del consumatore, subordinare la sua protezione all'esistenza di un'assicurazione puramente opzionale.

Stato della Procedura

Il 24/10/12 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Con nota del 17/12/12, la PCM – Dipartimento per lo sport ha comunicato, alla Commissione europea, che a sostegno del Fondo presso la PCM stessa, predisposto in garanzia dei clienti dei tour operator insolventi, verranno versati ulteriori finanziamenti. Verrà inoltre aumentato il premio di assicurazione a carico dei privati.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La necessità di integrare le risorse del "Fondo nazionale di garanzia", per la parte non coperta dall'aumento del premio assicurativo a carico dei privati, produrrà un aumento della spesa pubblica.

PAGINA BIANCA

PARTE III

SCHEDE ANALITICHE DEI RINVII

PREGIUDIZIALI

PER SETTORE

PAGINA BIANCA

Affari interni

RINVII PREGIUDIZIALI AFFARI INTERNI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-4/11	Asilo – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 4 – Regolamento (CE) n. 343/2003 – Articolo 3, paragrafi 1 e 2 – Determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino competente – Articolo 13 – Clausola residuale	sentenza	No
Scheda 2 C-394/12	Sistema europeo comune di asilo – Regolamento (CE) n. 343/2003 – Determinazione dello Stato membro competente per l’esame della domanda d’asilo – Portata del sindacato giurisdizionale	sentenza	No
Scheda 3 C-225/12	Accordo di associazione CEE – Turchia – Art. 13 della Decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione – Clausole di “standstill” – Nozione di “situazione regolare quanto al soggiorno”	sentenza	No

Scheda 1 – Affari interni**Rinvio pregiudiziale n. C-4/11 - ex art. 267 del TFUE****“Asilo – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Art. 4 ”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Interno****Violazione**

Un giudice tedesco ha chiesto alla Corte UE di interpretare l’art. 3, paragrafo 2, del Regolamento n. 343/2003. Detto Regolamento disciplina le modalità di concessione, ai cittadini di stati terzi rispetto alla UE, della forma di tutela dell’“asilo”. In particolare, il suddetto art. 3 stabilisce quale Stato, fra quelli che compongono l’Unione europea, ha l’obbligo di esaminare la domanda di asilo. Detto Stato, secondo l’articolo in questione, è quello che si definisce “competente” in base ai criteri elencati al Capo III del Regolamento medesimo. Detti criteri sono ordinati in senso gerarchico: quindi, a grandi linee, è in primo luogo “competente” ad evadere la domanda di asilo – a parte il caso specifico del minore non accompagnato – lo Stato UE dove un familiare del richiedente ha già ottenuto l’asilo o ne ha presentato domanda, in seconda battuta lo Stato UE che ha già rilasciato al richiedente un visto o permesso di soggiorno, quindi lo Stato UE dal cui territorio il richiedente ha fatto illegale ingresso nel territorio dell’Unione europea, etc. Ora, può succedere che la richiesta di asilo venga presentata alle Autorità di uno Stato UE il quale, a norma dei criteri succitati, non risulti essere quello “competente”. Pertanto, il Regolamento impone ad ogni Stato UE, cui sia stata presentata detta richiesta, di verificare preliminarmente se è competente o meno. Se detto Stato ritiene “competente” un altro Stato dell’Unione, deve trasmettere la domanda alle Autorità di quest’ultimo e “trasferire” il richiedente nel territorio del medesimo. Tuttavia, il par.fo 2 del predetto art. 3 ammette che lo Stato dell’Unione, al quale sia stata presentata una domanda di asilo e che pure non si ritenga “competente” ad evaderla, abbia comunque la “facoltà”, se vuole esercitarla, di avocare a sé la competenza sulla domanda stessa. Nel caso di specie, un cittadino iraniano chiedeva asilo alle Autorità tedesche, le quali, ritenendo che “competente” sul punto fosse la Grecia, respingevano la domanda di asilo. Ora, il richiedente sosteneva che le Autorità tedesche – in quanto non potevano oggettivamente ignorare che, in Grecia, le strutture di accoglienza dei titolari del diritto di asilo presentano carenze sistemiche, tali da esporre gli stessi a violazioni dei diritti umani fondamentali di cui all’art. 4 CEDU – sarebbero state “obbligate”, per il predetto par. 2 dell’art. 3 del Regolamento, ed esaminare esse medesime la sua istanza. In proposito, la Corte chiarisce come, in base alla propria giurisprudenza - quando il fatto che, nello Stato UE competente, i titolari del diritto di asilo sono sottoposti a trattamenti inumani, non possa essere ignorato dallo Stato UE cui è stata rivolta la domanda di asilo – quest’ultimo Stato non può, assolutamente, “trasferire” il richiedente nello Stato competente. Non per questo, tuttavia, lo Stato UE “incompetente”, cui sia stata presentata la domanda di asilo, sarebbe subito “obbligato” ad esaminare la domanda. Infatti, il predetto par. 2 dell’art. 3 si limita a riconoscere, allo Stato in questione, una “facoltà” in tal senso, e non un “obbligo” (vedi sopra). Piuttosto, stanti le circostanze di cui sopra, lo Stato UE cui è stata inoltrata la richiesta di asilo è obbligato, oltre a non trasferire il richiedente nello Stato “competente”, a verificare se può individuare la competenza di un altro Stato UE, in base ai criteri gerarchicamente subordinati a quello ritenuto, per le suddette ragioni umanitarie, impraticabile.

Stato della Procedura

Il 14 novembre 2013 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C- 4/11 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si producono effetti finanziari in virtù della sentenza in oggetto

Scheda 2 – Affari interni**Rinvio pregiudiziale n. C-394/12- ex art. 267 del TFUE****“Sistema europeo comune d’asilo – Regolamento (CE) n. 343/2003”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Interno****Violazione**

Un giudice austriaco chiede alla Corte UE di interpretare l’art. 19 del Regolamento n. 343/2003, il quale dispone in materia dell’“asilo” che i cittadini di stati, esterni alla UE, possono richiedere a Stati della stessa Unione. L’art. 3 del Regolamento dispone, innanzitutto, che l’unico Stato della UE, cui spetti di valutare la domanda di asilo, è quello qualificabile come “competente” in forza dei criteri di cui al Capo III dello stesso Regolamento. Nell’ambito di essi criteri, l’art. 10 indica, come competente nel senso suddetto, lo Stato della UE varcando le cui frontiere il richiedente asilo ha fatto illegale ingresso nel territorio della UE medesima. Ora, se la domanda di asilo viene presentata ad uno Stato UE che – correttamente o erroneamente – ritiene sé medesimo non “competente” alla luce dei parametri suddetti, lo stesso Stato ha la facoltà di chiedere, ad un diverso Stato UE che consideri effettivamente “competente”, di “prendere in carico” il richiedente stesso (art. 16). Se quest’ultimo Stato accetta detta “presa in carico”, lo Stato UE cui è stata rivolta la domanda “deciderà” di respingere la stessa e di disporre il trasferimento obbligatorio del richiedente nel territorio dell’altro Stato. Il par.fo 2 dello stesso art. 19, tuttavia, prevede che tale “decisione” possa essere impugnata dal richiedente stesso. Si è pertanto chiesto alla Corte UE di definire caratteristiche e limiti di tale impugnazione. Una cittadina somala aveva richiesto “asilo” all’Austria, che ritenendo “competente”, a valutare la domanda stessa, la Repubblica di Ungheria, richiedeva a quest’ultima di “prendere in carico” la richiedente. Poiché l’Ungheria acconsentiva, l’Austria “decideva” di respingere la domanda di asilo e di trasferire la richiedente nel territorio ungherese. La richiedente, quindi, impugnava la “decisione” in oggetto, adducendo che le Autorità austriache avessero erroneamente applicato i criteri di cui al suddetto Capo III, in quanto, se li avessero interpretati correttamente, avrebbero ritenuto “competente” a valutare la domanda di asilo non già l’Ungheria ma la Repubblica ellenica, in quanto era dalle frontiere di tale Stato UE che la richiedente stessa aveva fatto ingresso nel territorio UE. In proposito, la Corte ha sottolineato come il Regolamento in oggetto persegue lo scopo fondamentale di garantire, al sistema della concessione dell’asilo, rapidità ed efficacia. Per questo deve affermarsi, fra gli Stati UE, il principio della “reciproca fiducia”, il quale comporta che ciascuno di essi deve poter supporre, in linea di massima, che l’operato degli altri si svolga nella corretta applicazione del Regolamento medesimo. Pertanto - quando uno Stato UE, riconosciuto come “competente” dall’altro Stato UE cui è stata proposta la domanda di asilo, abbia accettato la “presa in carico” dello stesso richiedente asilo - l’impugnazione contro la decisione di rifiutare l’asilo, adottata dallo Stato che ha declinato la propria competenza, non può essere fondata sulla ritenuta erronea applicazione dei criteri di individuazione della “competenza”, perché l’esigenza di celerità dell’intero procedimento si oppone a che il modo di interpretazione e applicazione degli anzidetti criteri venga sottoposto ad un sindacato in sede giudiziale. L’unico motivo di impugnazione, idoneo ad invalidare la decisione in questione, è quello per cui, nello Stato UE accettante la “presa in carico”, i diritti umani dei soggetti, cui è stato concesso l’asilo, subiscono una sistematica violazione.

Stato della Procedura

Il 10 dicembre 2013 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C- 394/12 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si producono effetti finanziari in virtù della sentenza in oggetto

Scheda 3 – Affari interni**Rinvio pregiudiziale n. C-225/12- ex art. 267 del TFUE****“Accordo di associazione CEE-Turchia – Art. 13 della Decisione n. 1/80 del Consiglio di Associazione”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Interno****Violazione**

Un giudice dei Paesi Bassi chiede alla Corte UE di interpretare l’art. 13 della Decisione n. 1/80 del “Consiglio di associazione”, istituito, quest’ultimo, dall’Accordo di associazione del 12/09/63 fra la Turchia e la CEE. Detta Decisione disciplina (artt. 6-16) le condizioni richieste affinché i cittadini turchi acquisiscano un diritto di “soggiorno” nel territorio degli Stati UE. Si precisa che quello appena menzionato è un diritto di soggiorno fondato su determinate circostanze, in particolare sul fatto che il cittadino turco sia già entrato legalmente nel territorio dello Stato UE e vi abbia legalmente lavorato per un certo periodo variamente definito (ipotesi minima: un anno). Tuttavia, come nel caso di specie relativo alla normativa nazionale dei Paesi Bassi, in favore dei medesimi cittadini turchi possono esistere altre fattispecie di diritti di soggiorno, fondate su altri presupposti e previste e disciplinate dalle normative nazionali dei singoli Stati della UE. Ora, l’art. 13 della stessa Decisione (c.d. “stand still”) vieta ai legislatori nazionali di introdurre, dalla data dell’01/12/80, norme che, rispetto a quelle vigenti alla stessa data, pongano condizioni più restrittive al soggiorno dei cittadini turchi che si trovino “in situazione regolare quanto al soggiorno e all’occupazione”. Al riguardo, la Corte ha precisato innanzitutto il senso della locuzione relativa al “trovarsi” in una “situazione regolare quanto al soggiorno e all’occupazione”, poiché, come già precisato, solo i migranti turchi che versino in tale “situazione” possono beneficiare del divieto di norme successive “peggiorative”. Ora, “regolare” è innanzitutto la situazione dei lavoratori turchi nelle condizioni di cui al succitato art. 6 della Decisione, ma lo è, altresì, la condizione del cittadino turco presente nello Stato UE in grazia di uno dei “diritti di soggiorno”, già menzionati sopra, previsti dalla normativa nazionale esistente all’1/12/80. Ora, in Olanda, la normativa nazionale prevedeva, fino all’1/12/80, che il cittadino turco potesse entrare nei paesi bassi e soggiornarvi per un breve periodo grazie ad un “permesso di soggiorno provvisorio”. Nel 2000, quindi dopo la data in questione, una nuova legge olandese stabilì che detto “diritto di soggiorno” potesse essere riconosciuto solo ai migranti turchi che, già in possesso del certificato di soggiorno provvisorio, avessero altresì ottenuto un “certificato di soggiorno a tempo determinato”. Tale norma, pertanto, ha sottoposto il “diritto di soggiorno,” come disciplinato dalla legislazione nazionale, ad una disciplina successiva la quale, rendendo più difficoltoso il conseguimento del diritto stesso, ha violato l’obbligo di “stand still”. e, pertanto, è illegittima. La medesima normativa nazionale, quindi, non può essere applicata ai cittadini turchi che, prima dell’entrata in vigore di essa, già erano in possesso di regolare “permesso di soggiorno provvisorio”: in altri termini, gli stessi soggetti possono ulteriormente soggiornare nei Paesi Bassi, senza essere costretti a munirsi di un “certificato di soggiorno a tempo determinato”. Quest’ultimo, invece, può essere legittimamente preteso da quei migranti turchi che, alla data dell’01/02/80, si trovavano nei Paesi Bassi illegalmente, cioè senza il predetto “permesso di soggiorno provvisorio”. Gli stessi individui, infatti, non potendo definirsi come coloro che, all’1/12/80, si trovavano in una “situazione regolare quanto al soggiorno e all’occupazione”, non possono godere dello “stand still”.

Stato della Procedura

Il 7 novembre 2013 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C- 225/12 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si producono effetti finanziari in virtù della sentenza in oggetto

Agricoltura

RINVII PREGIUDIZIALI AGRICOLTURA			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-211/12	Regime dei titoli di importazione – Regolamento (CE) n. 1291/2000 – Articolo 35, paragrafo 4, lettera c) – Cauzioni prestate al momento della domanda di rilascio dei titoli – Titolo di importazione – Deposito tardivo della prova della sua utilizzazione – Sanzione – Calcolo dell'importo da incamerare – Regolamento (CE) n. 958/2003 – Contingenti tariffari	sentenza	No

Scheda 1 – Agricoltura**Rinvio pregiudiziale n. C-211/12 - ex art. 267 del TFUE****“Regime dei titoli d’importazione – Regolamento (CE) n. 1291/2000 – Articolo 35, par. 4, lett. c)”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole****Violazione**

La Corte di Appello di Roma ha chiesto, alla Corte UE, di interpretare l’art. 35 del Regolamento n. 1291/2000/CE. Quest’ultimo prevede che, talvolta, le importazioni da paesi terzi rispetto all’Unione europea non possano essere consentite se non previo rilascio di appositi “titoli di importazione”, che obblighino l’operatore economico a realizzare le operazioni di importazione solo nel periodo di validità dei titoli medesimi, a fronte della concessione di vantaggi fiscali sulle medesime operazioni. L’operatore in questione, al momento del rilascio del titolo, deve depositare una “cauzione” il cui tasso, per il Regolamento in questione, è di € 1 per ogni tonnellata di merce importata. Nel caso in cui venga disatteso l’obbligo di utilizzare il titolo nel periodo fissato per legge, o l’obbligo di fornire entro debiti termini la prova di detto utilizzo tempestivo, lo Stato incamererà una quota (diversa a seconda che si verta nel primo o nel secondo caso) della cauzione depositata. Nel 2° caso citato (inosservanza dell’obbligo probatorio), la quota da incamerarsi corrisponde, per il 4° co del citato art. 35, al 15% dell’*importo che sarebbe stato definitivamente incamerato se i prodotti non fossero stati importati*. Quest’ultimo importo, cui si riferisce il suddetto 15%, sarà determinato quando *“per un determinato prodotto esistano titoli comportanti tassi di cauzione differenti”*, al tasso di cauzione che, fra quelli previsti dai diversi titoli, risulterà essere il più basso. Nel caso di specie viene in considerazione il Reg.to n. 958/2003, che ha istituito particolari “titoli” per le importazioni di prodotti cerealicoli dalla Bulgaria in un certo arco di tempo, alle condizioni peculiarmente favorevoli di un dazio di € 0. A fronte di un così cospicuo vantaggio fiscale, la cauzione da versarsi era stabilita ad un livello relativamente elevato, precisamente in € 30 per tonnellata. In proposito - sulla base di un titolo rilasciato in base a detto Reg. 958/2003 - l’impresa “Martini” aveva importato granoturco dalla Bulgaria, versando una cauzione definita in ragione di € 30 per tonnellata (vedi sopra). Poiché la stessa impresa aveva assolto tardivamente ai propri obblighi probatori, la Dogana aveva incamerato il 15% dell’importo – da incamerarsi se il titolo non fosse stato sfruttato in tempo - calcolato in base al tasso di cauzione effettivamente applicato per il deposito iniziale. Ora, la stessa Martini risultava in possesso anche di un altro titolo di importazione, rilasciato a norma del Reg. 1291/2000 (anch’esso sopra citato), in virtù del quale poteva importare, nello stesso periodo temporale del titolo di cui in precedenza, lo stesso prodotto cerealicolo, tuttavia da paesi terzi diversi dalla Bulgaria, nonché a condizioni di dazio diverse (meno favorevole) e ad una cauzione al tasso di € 1 per tonnellata (sopra). Al riguardo, la Corte, interpretando il co 4° dell’art. 35 del Reg. 958/2003 (sopra) sul possesso di più titoli di importazione, ha consentito con la Dogana: infatti, affinché la Martini ottenesse che il 15% fosse applicato su un importo conteggiato al tasso di cauzione non applicato in effetti, ma al più modesto tasso di cui al titolo ex Reg. 1291/2000, quest’ultimo avrebbe dovuto prevedere le stesse condizioni di dazio, circostanza che nel caso di specie non sussisteva.

Stato della Procedura

In data 18 luglio 2013 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-211/12 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si producono effetti finanziari in virtù della sentenza in oggetto

Ambiente

RINVII PREGIUDIZIALI AMBIENTE			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-279/12	Convenzione di Aarhus – Direttiva 2003/4/CE – Accesso del pubblico all'informazione in materia ambientale – Ambito di applicazione – Nozione di "Autorità pubblica" – Imprese di gestione delle reti fognarie e di fornitura di acqua – Privatizzazione del settore dei servizi idrici in Inghilterra e nel Galles	sentenza	No

Scheda 1 – Ambiente**Rinvio pregiudiziale n. C-279/12- ex art. 267 del TFUE****“Convenzione di Aarhus – Direttiva 2003/4/CE”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente****Violazione**

Un giudice britannico ha chiesto alla Corte UE di interpretare l’art. 2, punto 2, della Direttiva 2003/4/CE, la quale impone alle “autorità pubbliche” di garantire che chiunque possa accedere alle informazioni in materia ambientale. Il suddetto art. 2 offre, pertanto, una definizione di “Autorità pubblica”, riprendendo sostanzialmente l’art. 2 della Convenzione di Aarhus. In proposito, sono individuate tre categorie di pubbliche Autorità: a) quelle in senso formale o “Pubbliche Amministrazioni”, cioè quegli enti – la cui nascita ed estinzione è possibile solo per atto dello Stato - titolari delle funzioni pubbliche “esecutive” (quindi né legislative né giudiziarie); b) quelle in senso “funzionale”, cioè le persone fisiche o giuridiche private che, pur non essendo pubbliche Amministrazioni, vengono investite delle funzioni, in campo ambientale, che la legislazione nazionale normalmente avoca a dette Amministrazioni; c) le persone fisiche e giuridiche private preposte all’erogazione di “servizi pubblici” nel settore ambientale, le quali operano sotto il “controllo” di uno degli organismi o delle persone rientranti in una delle predette categorie a) e b). Per quanto riguarda la categoria sub b), è stato chiesto alla Corte se il concetto di “funzioni amministrative” debba definirsi in virtù del diritto nazionale dei singoli Stati membri, o in base al diritto dell’Unione europea. Infatti, poichè la summenzionata lett. b) del punto 2 del suddetto art. 2 della Dir. 2003/4/CE parla di titolarità di “funzioni di pubblica amministrazione o sensi della legislazione nazionale,” sorge il dubbio che il senso di tale espressione riporti alla necessità che sia proprio la legislazione dei singoli Stati della UE, a dover stabilire che cosa è una “funzione di pubblica amministrazione” e cosa non lo è. In proposito, tuttavia, la Corte precisa che deve essere il diritto dell’Unione europea a definire la nozione di “funzione di pubblica amministrazione”, allo scopo di garantire un’uniformità di applicazione, in tutta l’area UE, della Direttiva in questione. Pertanto, al diritto interno degli Stati UE non spetta di modulare i contenuti del concetto di “funzione amministrativa”, ma solo – e in tal senso deve essere interpretato il predetto riferimento al diritto interno – di individuare i soggetti intestatari di detta “funzione”. Venendo quindi al caso di specie, sembrerebbe che tali “funzioni amministrative” – intese in base al diritto UE – possano riconoscersi in capo alle società cui è attribuita per legge, nel Regno Unito, la gestione dei servizi di fornitura dell’acqua e di gestione dell’apparato fognario. Dette società, infatti, pur essendo soggetti privati e, quindi, sottoposti alle comuni norme societarie - come quella per cui gli utili derivanti dall’attività sociale sono distribuiti tra gli azionisti, o quella per cui gli amministratori rispondono ai soci – sono parimenti titolari di poteri che, in quanto consentono loro di intervenire unilateralmente sulla proprietà altrui senza il consenso del titolare della stessa, possono essere ben interpretati in termini di “funzioni amministrative” (si pensi al potere di espropriare fondi privati, di porre divieti di irrigazione ai proprietari di fondi privati, di scaricare acque anche in condotte idrauliche private).

Stato della Procedura

Il 19 dicembre 2013 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C- 279/12 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si producono effetti finanziari in virtù della sentenza in oggetto

Appalti

RINVII PREGIUDIZIALI APPALTI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-94/12	Interpretazione dell'articolo 47, paragrafo 2, della Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi – Capacità economica e finanziaria dell'operatore economico – Possibilità di far valere le capacità di altre entità – Normativa nazionale che limita tale possibilità ad una sola altra entità per ciascuna categoria di qualificazione prevista dalla società di certificazione	sentenza	No
Scheda 2 C- 100/12	Appalti pubblici – Direttiva 89/665/CEE – Ricorso in materia di appalti pubblici – Ricorso proposto contro la decisione di aggiudicazione di un appalto da un offerente escluso – Ricorso fondato sulla motivazione che l'offerta prescelta non sarebbe conforme alle specifiche tecniche dell'appalto – Ricorso incidentale dell'aggiudicatario fondato sull'inosservanza di alcune specifiche tecniche dell'appalto nell'offerta presentata dall'offerente che ha proposto il ricorso principale – Offerte entrambi non conformi alle specifiche tecniche dell'appalto – Giurisprudenza nazionale che impone di esaminare in via preliminare il ricorso incidentale e, in caso di fondatezza di quest'ultimo, di dichiarare inammissibile il ricorso principale senza esaminarlo nel merito – Compatibilità con il diritto dell'Unione.	sentenza	No
Scheda 3 C- 336/12	Appalti pubblici – Direttiva 2004/18/CE – Principio della parità di trattamento – Procedura ristretta – Bando di gara – Domanda di inserimento dell'ultimo bilancio pubblicato nel fascicolo di candidatura – Mancanza di tale bilancio nel fascicolo di alcuni candidati – Facoltà per l'amministrazione aggiudicatrice di chiedere a tali candidati di comunicarle detto bilancio dopo la scadenza del termine fissato per il deposito dei fascicoli di candidatura	sentenza	No

Scheda 1 – Appalti**Rinvio pregiudiziale n. C-94/12 - ex art. 267 del TFUE****“Interpretazione dell’articolo 47, paragrafo 2, della Direttiva 2004/18/CE”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico****Violazione**

Il TAR delle Marche ha chiesto, alla Corte di Giustizia UE, di interpretare l’art. 48 della Direttiva 2004/18/CE sugli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi. Come precisa la Corte, uno degli obiettivi fondamentali di politica economica e sociale, sottesi alla stessa Dir. 2004/18/CE, consiste nel garantire che le procedure di affidamento di appalti, da parte delle pubbliche Amministrazioni, si aprano ad una concorrenza la più estesa possibile. Quindi, onde dilatare la platea dei possibili partecipanti alle procedure di cui si tratta, la Direttiva affronta in modo particolarmente elastico, fra l’altro, la materia dei requisiti che le Pubbliche Amministrazioni possono esigere dai concorrenti, ai fini dell’ammissione alla partecipazione alle pubbliche gare. Precisamente, da una parte l’art. 47 in ordine alla capacità del concorrente di sostenere finanziariamente l’esecuzione dell’appalto, dall’altra l’art. 48 in riferimento alla capacità tecnica e professionale del concorrente stesso, prevedono in generale che gli stessi requisiti possano essere forniti, alle Amministrazioni aggiudicatrici, non direttamente dai predetti concorrenti, ma da terzi operatori che diano garanzia della loro responsabilità. Le disposizioni in questione sono inderogabili. Infatti, l’art. 52 della Direttiva stessa – pur consentendo ai singoli Stati membri della UE di subordinare la partecipazione dei concorrenti, alle pubbliche gare di appalto, alla condizione che gli stessi risultino iscritti in particolari elenchi o muniti di speciali certificazioni - impone che tali iscrizioni e certificazioni siano sottoposte ad una disciplina conforme ai criteri stabiliti, al riguardo, dalla Direttiva stessa, compresi quelli indicati agli artt. 47 e 48 summenzionati. In altri termini, il rilascio di dette certificazioni ed iscrizioni non può essere vincolato alla sussistenza di requisiti, che smentiscano i principi enucleati dalla Direttiva 2004/18/CE agli artt. 47 e 48 in questione. In Italia, i necessari requisiti tecnici e finanziari delle imprese partecipanti alle gare per l’assegnazione delle commesse pubbliche, devono essere accertati da appositi organismi indicati come SOA. Quanto alla disciplina dei requisiti di capacità tecnica, il sesto comma dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 163/2006 stabilisce che gli stessi non possano essere forniti, da un concorrente alle procedure di affidamento degli appalti di lavori pubblici, con riferimento a più di un’impresa ausiliaria. E’ pertanto vietato, in proposito, che l’“avalimento” in favore del concorrente sia plurimo. Una tale legislazione è stata giudicata, dalla Corte UE, in contrasto con il predetto art. 48 della Dir. 2004/18/CE, il quale non solo non prevede il divieto di cui sopra, ma piuttosto consente espressamente, al suo comma 3, che l’imprenditore partecipante alla gara pubblica possa soddisfare i requisiti di capacità tecnica facendo affidamento sulla capacità di “altri soggetti”, esprimendosi, dunque, con un plurale che non lascia adito a dubbi in proposito. Inoltre, il divieto dell’avalimento plurimo vanificherebbe l’obiettivo precipuo della Dir. 2004/18/CE stessa, che, come sopra precisato, è quello di allargare nella misura più ampia possibile il pubblico dei concorrenti per l’affidamento degli appalti pubblici.

Stato della Procedura

Il 10 ottobre 2013 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-94/12 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente sentenza

Scheda 2 – Appalti**Rinvio pregiudiziale n. C-100/12 - ex art. 267 del TFUE****“Appalti pubblici – Direttiva 89/665/CEE – Ricorso in materia di appalti pubblici”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico****Violazione**

Alla Corte di Giustizia UE, il TAR per il Piemonte chiede di interpretare l'art. 1 della Direttiva 89/665/CEE in tema di appalti pubblici, il quale stabilisce che le decisioni – circa l'aggiudicazione di appalti pubblici di lavori e forniture - assunte in violazione delle norme UE, debbano poter essere invalidate mediante mezzi di impugnazione “efficaci”. Al termine di una gara pubblica per l'affidamento di un servizio di telefonia – cui partecipavano solo le imprese “Fastweb” e “Telecom” - un'Amministrazione aveva deciso di aggiudicare tale servizio a Telecom. Fastweb impugnava detta decisione, adducendo che, per alcune circostanze specifiche, Telecom medesima non avrebbe neppure potuto partecipare alla gara, per cui non poteva risultare aggiudicataria. Nello stesso giudizio, Telecom presentava a sua volta un “ricorso incidentale”, con il quale sosteneva che, per ragioni identiche a quelle addotte dalla ricorrente Fastweb, neppure quest'ultima poteva partecipare alla gara. Il giudice del rinvio, avendo riscontrato la fondatezza di entrambi le difese – tutte e due le imprese, infatti, non avrebbero potuto partecipare alla competizione – riteneva corretto accoglierle entrambi, annullando pertanto la gara con la relativa aggiudicazione e indicando la necessità di espletare una nuova gara (i concorrenti, infatti, erano solo due ed entrambi difettosi dei requisiti di partecipazione). Tuttavia, il Consiglio di Stato (Decisione 07/04/2011) ha espresso, su una fattispecie simile a quella presente, un diverso indirizzo: in quella circostanza, l'aggiudicatario di un appalto pubblico veniva chiamato in giudizio da un altro concorrente, che sosteneva come l'aggiudicatario stesso si trovasse in una situazione tale da non poter essere nemmeno ammesso a partecipare alla gara, per cui automaticamente risultava escluso dalla possibilità di risultare vincitore dell'appalto. Detto aggiudicatario proponeva a sua volta un ricorso incidentale, con il quale dimostrava che il ricorrente principale medesimo, per le stesse circostanze, non aveva titolo per partecipare alla gara. Un tale insieme di circostanze, per il Consiglio di Stato, avrebbe comportato la decadenza del ricorrente principale dal diritto ad impugnare l'aggiudicazione di cui si trattava, che, per parte sua, sarebbe rimasta inattuabile. Il ricorrente principale, infatti, sarebbe risultato carente dello specifico “interesse qualificato” ad esperire tale impugnazione (perché, pur dimostrando che l'aggiudicazione era invalida, non avrebbe comunque potuto ottenere l'appalto in questione, essendo viziata la sua stessa partecipazione alla gara). In definitiva, il Consiglio di Stato – in questo discostandosi dal giudice del rinvio - non ha considerato le parti come portatrici di una posizione equivalente (non essendo legittimati a partecipare alla gara né l'aggiudicatario né il ricorrente principale). Al contrario, ha ritenuto “prevalente” la posizione dell'aggiudicatario, avendo questi dimostrato, con il suo ricorso incidentale, che il ricorrente principale non poteva impugnare l'aggiudicazione. Pertanto il ricorrente verrebbe a decadere dall'impugnazione e l'aggiudicazione rimarrebbe valida, il che, nel caso in cui alla gara abbiano partecipato solo due concorrenti, renderebbe l'aggiudicazione, pur contraria al diritto UE, inattuabile. Tale orientamento, per la Corte UE, viola il predetto art. 1 della Dir. 89/665//CEE, in quanto, in palese contraddizione con le finalità della Direttiva medesima, consente l'intangibilità di un'aggiudicazione contraria al diritto dell'Unione in materia di appalti.

Stato della Procedura

Il 4 luglio 2013 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-100/12 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza.

Scheda 3 – Appalti**Rinvio pregiudiziale n. C-336/12 - ex art. 267 del TFUE****“Appalti pubblici – Direttiva 2004/18/CE – Principio della parità di trattamento”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico****Violazione**

Alla Corte di Giustizia UE, un giudice danese ha chiesto di interpretare, come principio generale del diritto UE, quello della “parità di trattamento”, applicato ad una procedura per l’aggiudicazione di un appalto pubblico. Il Considerando n. 2 della Direttiva 2004/18/CE, sugli appalti pubblici, afferma che gli stessi sono soggetti ai principi di cui agli artt. 49 e 56 del Trattato TFUE, già artt. 43 e 49 del TCE. Essi principi sanciscono la libertà, per le imprese di ogni Stato UE, di esercitare la propria attività in qualsiasi altro Stato della stessa Unione – con o senza stabilimento, sul territorio di quest’ultimo, di una struttura stabile - alle stesse condizioni riservate, dal medesimo Stato ospitante, alle imprese “interne”. Da un tale principio discende che le Amministrazioni, quando attivino procedure di aggiudicazione di appalti pubblici, devono riservare agli operatori transfrontalieri un trattamento uguale a quello concesso agli operatori “domestici”. Tale diritto alla “parità di trattamento”, peraltro, viene esteso dall’art. 2 della Direttiva suddetta a tutti i partecipanti alle procedure di affidamento dei pubblici appalti, quand’anche, fra i medesimi, non vi siano transfrontalieri. Nel caso di specie, il bando di una gara per l’assegnazione di un appalto pubblico ammetteva, a partecipare alla stessa, solo gli operatori che avessero dimostrato, a mezzo di documenti pertinenti, di essere in possesso di determinati requisiti. Due delle imprese interessate a partecipare non avevano prodotto, nei termini, tutti i documenti prescritti. Pertanto l’Amministrazione aggiudicatrice richiedeva, alle stesse imprese, di integrare la restante documentazione, pur essendo scaduto il termine predetto. Le imprese in questione trasmettevano le carte richieste. Alla fine, l’appalto veniva assegnato proprio alle stesse imprese. Si chiedeva alla Corte UE, dunque, se la richiesta di chiarimenti tardivi, di cui sopra, fosse compatibile o meno con il succitato principio della “parità di trattamento”. In proposito, la Corte ha in primo luogo chiarito che, ove il bando avesse stabilito che non solo la produzione della richiesta documentazione, ma anche il fatto che essa avvenisse nei termini prescritti, fosse un presupposto necessario per partecipare alla procedura, la richiesta in oggetto non sarebbe stata ammissibile. Ove, invece, il rispetto di tale termine non fosse stato previsto a pena di estromissione dalla partecipazione alla gara, allora il principio della “parità di trattamento” avrebbe comportato che la richiesta di “chiarimenti” si informasse ai criteri già precisati nella sentenza C- 599/10. Con essa, la Corte ha sottolineato che il principio suddetto impone, innanzitutto, che la richiesta di “chiarimenti”, di cui sopra, venga rivolta a “tutti” i partecipanti che si trovano nelle stesse condizioni. Ciò, tuttavia, non impedirebbe, di per sé, che tali partecipanti – interessati ad integrare la propria domanda di partecipazione – vengano avvantaggiati rispetto ai candidati che hanno puntualmente rispettato i termini in oggetto. Quindi, per riequilibrare le posizioni degli uni e degli altri, in ossequio al principio della parità di trattamento, occorre che i “chiarimenti” richiesti non si riferiscano ad elementi i quali, ove integrati successivamente, vengano a cambiare sostanzialmente i contenuti dell’offerta. In altri termini, gli stessi “chiarimenti” devono concernere i profili, dell’offerta medesima, che abbisognano di semplici precisazioni, e non possono tradursi in “modifiche” talmente rilevanti da stravolgere la fisionomia della domanda originale.

Stato della Procedura

Il 10 ottobre 2013 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-336/12 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Comunicazioni

RINVII PREGIUDIZIALI COMUNICAZIONI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-94/12, C-232/12, C-254/12 e C-258/12	Reti e servizi di comunicazione elettronica – Direttiva 2002/20/CE – Art. 12 – Diritti amministrativi imposti alle imprese del settore interessato – Normativa nazionale che assoggetta gli operatori di comunicazione elettronica al pagamento di un diritto destinato a coprire i costi operativi delle Autorità nazionali di regolamentazione	sentenza	Si
Scheda 2 C-234/12	Radiodiffusione televisiva – Direttiva 2010/13/UE – Artt. 4, par. 1, e 23, par. 1 – Spot pubblicitari – Normativa nazionale che prevede limiti di affollamento pubblicitario più bassi per le emittenti televisive a pagamento rispetto a quelli stabiliti per le emittenti televisive in chiaro – Parità di trattamento – Libera prestazione dei servizi	sentenza	No

Scheda 1 – Comunicazioni

Rinvii pregiudiziali n. ri C-228/12, C-232/12, C-254/12 e C-258/12- ex art. 267 del TFUE
“Reti e servizi di comunicazione elettronica – Direttiva 2002/20/CE – Art. 12”
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico

Violazione

Il TAR del Lazio ha richiesto alla Corte UE di interpretare l'art. 12 della Direttiva 2002/20/CE sulle telecomunicazioni, che in particolare impone, ad ogni Stato membro, di istituire un'Autorità Nazionale di Regolamentazione (A.N.R) con il compito di gestire il regime delle autorizzazioni rilasciate alle imprese di telecomunicazioni. Fra i profili inerenti alla materia, ricorre quello della determinazione dei “diritti amministrativi” che possono essere richiesti alle imprese autorizzate (vedi il Considerando 30). Tali diritti costituiscono un contributo per il finanziamento delle attività, facenti capo all'A.N.R, necessarie alla gestione del predetto sistema autorizzativo. Il prelievo derivante dalla riscossione di detti diritti, pertanto, deve essere impiegato esclusivamente – come dispone l'art. 12 summenzionato – a coprire i costi delle attività in questione. Il 2° comma dello stesso art. 12 dispone, fra l'altro, che i diritti in questione devono essere applicati, alle imprese, in modo “proporzionato”. In Italia, il D. Lgs n. 259/2003 ha individuato essenzialmente, come A.N.R, l'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato (AGCOM), che, pertanto, cumula le funzioni spettanti all'A.N.R con le altre già di sua competenza. Quanto ai “diritti amministrativi”, gli stessi sono stati istituiti dalla Legge 481/1995 (come modificata nel 2007), quindi ulteriormente disciplinati con Legge 191/2009. Il potere di determinare i “diritti amministrativi” compete alla stessa AGCOM in qualità di A.N.R. Dal complesso di tali norme, risulta che tali diritti amministrativi vengono utilizzati, in Italia, per coprire finanziariamente una parte cospicua delle attribuzioni dell'AGCOM, anche di quelle non pertinenti ai compiti che l'AGCOM espleta in quanto A.N.R, a dispetto del disposto dell'art. 12. Pertanto, l'entità complessiva dei “diritti amministrativi” applicati in Italia eccede, di gran lunga, i costi amministrativi strettamente inerenti alla gestione delle autorizzazioni nel campo della telecomunicazione. Parallelamente, le imprese di telecomunicazione subiscono l'imposizione di “diritti amministrativi” esorbitanti, rispetto a quelli che dovrebbero essere correttamente applicati. Inoltre, la succitata Legge 191/2009 prevede che il finanziamento, affluente dal prelievo dei diritti amministrativi in oggetto, non solo si riversi su attività AGCOM ulteriori rispetto a quelle che le spettano quale ANR, ma venga in parte attribuito ad altre Autorità, operanti in settori diversi da quello delle telecomunicazioni. La Corte di Giustizia, pertanto, ha ammesso che il legislatore nazionale abbia la facoltà di imporre, a ciascuna impresa, dei diritti amministrativi quantificati in relazione alla capacità economica della stessa, quale desumibile dai suoi ricavi (il co. 2 del predetto art. 12, infatti, fa riferimento alla “proporzionalità” dei diritti in questione). Tuttavia, rimane ferma la necessità che il totale di tali diritti - proporzionalmente distribuito sulle varie imprese in ragione della ricchezza di ciascuna - non superi l'importo necessario a coprire i costi della sola attività funzionale alla gestione del regime delle autorizzazioni nel settore telecomunicazioni.

Stato della Procedura

Il 18/07/13 la Corte UE ha deciso le cause C-228/12, C-232/12, C-254/12 e C-258/12 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La sentenza impone che i “diritti amministrativi” siano ricondotti alla misura strettamente necessaria alla copertura dei costi delle attività dell'ANR, con conseguente riduzione delle relative entrate.

Scheda 2 – Comunicazioni**Rinvio pregiudiziale n. C-234/12- ex art. 267 del TFUE****“Radiodiffusione televisiva – Direttiva 2010/13/UE”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico****Violazione**

Il TAR del Lazio ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'art. 4, par. 1, della Direttiva 2010/13/UE sui servizi di media audiovisivi, nonché il principio unionale della “parità di trattamento”. Si desume, dai Considerando 41, 83 e 87 della Direttiva summenzionata, che la stessa rinuncia a disciplinare minuziosamente la materia predetta, limitandosi ad indicare principi ed obiettivi di massima e lasciando ai legislatori nazionali il compito di porre, al riguardo, una regolamentazione più compiuta e dettagliata. La normativa nazionale in proposito deve, in ogni caso, essere coerente con il resto dell'ordinamento UE. Il succitato art. 4 ribadisce che gli Stati membri possono istituire norme “più rigorose” di quelle previste dalla Direttiva medesima. Nello specifico, i succitati Considerando precisano che la durata degli spot pubblicitari, messi in onda dalle emittenti radiotelevisive, non dovrebbe superare il 20% per ora d'orologio, salva la possibilità per i legislatori interni, anche se nell'inderogabile rispetto delle altre norme della UE, di fissare limiti più severi. In Italia, l'art. 38 del Decreto Legislativo n. 177/2005 definisce, quanto alla durata degli spot di pubblicità televisiva, dei massimali diversi a seconda che le emittenti siano pubbliche, o private “in chiaro” (cioè non a pagamento), o private a pagamento. In particolare, le emittenti a pagamento possono trasmettere spot pubblicitari entro limiti di durata più ristretti, di quelli concessi alle emittenti “in chiaro”. Si chiede pertanto se una tale normativa nazionale fosse compatibile con il principio unionale fondamentale della “parità di trattamento”, oltre che con le “libertà” di “circolazione dei servizi” (art. 56 TFUE) e di “stabilimento delle imprese” (art. 49 TFUE). Al riguardo la Corte ha sottolineato, come già ricordato, che la stessa Direttiva ha riconosciuto, ai legislatori nazionali, la facoltà di rendere più penetranti i limiti fissati da essa medesima. Tuttavia, poiché detta facoltà deve essere esercitata nel rispetto di tutto l'ordinamento UE, non è consentito che la normativa nazionale in proposito contraddica il principio, essenziale nell'assetto normativo unionale, della “parità di trattamento”. In forza di tale principio, non possono essere applicati trattamenti giuridici differenziati a situazioni “comparabili”. Al riguardo, la Corte ha precisato che le fattispecie considerate non presentano quella similarità che imporrebbe di sottoporle allo stesso regime giuridico, in quanto l'una fattispecie presenta, rispetto all'altra, un differente punto di equilibrio fra gli interessi dei proprietari delle emittenti stesse e degli inserzionisti pubblicitari, da una parte, e quelli dei consumatori dall'altra. Infatti, le emittenti “in chiaro” traggono gran parte dei loro introiti dai servizi resi mediante trasmissione degli spot pubblicitari, laddove l'emittente a pagamento è maggiormente indipendente da tale forma di finanziamento, grazie ai guadagni derivanti dagli abbonamenti dei clienti. Pertanto, i clienti delle emittenti a pagamento possono ben pretendere di essere più intensamente tutelati, contro gli effetti disturbanti dell’“affollamento pubblicitario”, dei clienti delle emittenti “in chiaro”, pretendendo il rispetto di soglie più basse di durata degli spot pubblicitari.

Stato della Procedura

Il 18/07/13 la Corte UE ha deciso la causa C-234/12 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non incide sulla finanza pubblica

PAGINA BIANCA

Concorrenza e aiuti di Stato

RINVII PREGIUDIZIALI CONCORRENZA E AIUTI DI STATO			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-136/12	Art. 267, terzo comma, TFUE – Portata dell’obbligo di rinvio dei giudici di ultima istanza – Art. 101 TFUE – Codice deontologico di un ordine professionale che vieta di applicare tariffe non corrispondenti alla dignità professionale	sentenza	No
Scheda 2 C-414/11	Politica commerciale comune – Articolo 207 TFUE – Aspetti commerciali della proprietà intellettuale – Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS) – Articolo 27 – Oggetto del brevetto – Articolo 70 – Protezione di oggetti esistenti	sentenza	No
Scheda 3 C-210/12	Diritto dei brevetti – Prodotti fitosanitari – Certificato protettivo complementare – Regolamento (CE) n. 1610/96 – Direttiva 91/414/CEE – Autorizzazione di immissione in commercio d’emergenza ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, di tale Direttiva	sentenza	No

Scheda 1 – Concorrenza e aiuti di Stato**Rinvio pregiudiziale n. C-136/12- ex art. 267 del TFUE**

“Art. 267, terzo comma, TFUE – Portata dell’obbligo di rinvio dei giudici di ultima istanza – Art. 101 TFUE – Codice deontologico di un ordine professionale ”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico; Ministero della Giustizia

Violazione

Alla Corte UE è stato richiesto, dal Consiglio di Stato, di interpretare l’art. 101 del Trattato TFUE, il quale, tra l’altro, vieta le “decisioni”, da parte di associazioni di imprese, che pregiudichino la concorrenza tra gli Stati UE. Al riguardo, si considerano gli articoli da 17 a 19 del “codice deontologico” del Consiglio nazionale dell’Ordine dei geologi, i quali indicano i criteri ai quali il geologo deve attenersi, nella determinazione della tariffa delle proprie prestazioni. In particolare, il geologo deve commisurare la propria parcella non solo all’“importanza” e alla “difficoltà” dell’incarico, ma anche al “decoro professionale”. Inoltre, è ritenuta semplicemente legittima ed obiettiva, ma non obbligatoria, la determinazione della parcella in base ai “massimi” o ai “minimi” stabiliti dall’Ordine medesimo. Quindi, i massimali ed i minimali prefissati dall’Ordine non sono assunti a criteri inderogabili per la definizione delle parcelle, ma solo quali “possibili” parametri di riferimento, in coerenza con il D. L. 223/2006 (convertito nella Legge n. 248/2006), che ha vietato l’obbligatorietà, per gli onorari dei professionisti, di tariffe “minime”. Tuttavia, la Corte UE ha stabilito al riguardo – consentendo con l’“Autorità garante per la concorrenza ed il mercato” – che le disposizioni summenzionate, nel complesso, finirebbero per reintrodurre surrettiziamente l’obbligatorietà dei minimali tariffari precostituiti: infatti, la necessità di rispettare il criterio indefinibile del “decoro” della professione, porrebbe il professionista stesso in una condizione di incertezza, cui troverebbe ragionevole ovviare evitando di abbassare i “minimi” normativi. Le stesse disposizioni, poi, integrerebbero la condotta vietata dal suddetto art. 101 del TFUE, in quanto qualificabili in termini di “decisione” assunta da un’associazione di imprese”. Infatti, se pure quest’ultima nozione si riferisce normalmente ad un organismo privato, nondimeno può applicarsi anche a un Ordine professionale, almeno laddove lo stesso non ponga regole finalizzate a scopi di pubblica rilevanza, ma afferenti – come nella fattispecie, circa le tariffe professionali degli iscritti - agli interessi economici degli associati intesi come imprenditori produttivi di reddito. Per ricadere nell’ambito della definizione della condotta vietata ex art. 101 TFUE, tuttavia, dette “decisioni” devono, almeno potenzialmente, alterare la concorrenza tra i diversi Stati della UE, il che, nella fattispecie, si tradurrebbe nell’eventuale idoneità delle stesse a sfavorire i geologi di altri Stati membri, ove operanti sul mercato italiano, rispetto ai geologi interni. Ciò, per la Corte UE, è quanto si determinerebbe in ragione delle norme in oggetto. I geologi stabiliti in Italia infatti possono, più facilmente dei colleghi transfrontalieri, formarsi una clientela, stante la loro presenza continua sul territorio. Ora, se fossero ammesse tariffe inferiori ai “minimali” prefissati, come tali particolarmente attraenti per la clientela stessa, gli operatori esteri potrebbero recuperare lo svantaggio competitivo rispetto a quelli italiani, il che è appunto reso impossibile dalle disposizioni di cui si tratta.

Stato della Procedura

Il 18 luglio 2013 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C -136/12 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico

Scheda 2 – Concorrenza e aiuti di Stato**Rinvio pregiudiziale n. C-414/11 - ex art. 267 del TFUE****"Politica commerciale comune--Articolo 207 TFUE – Aspetti commerciali della proprietà intellettuale
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico****Violazione**

Un giudice greco ha chiesto alla Corte UE di interpretare gli artt. 27 e 70 dell'Accordo TRIPS del 1994 stipulato tra l'allora CE (ora UE) ed i suoi Stati membri, da una parte, e alcuni stati terzi, dall'altra. Gli articoli menzionati riguardano i "brevetti", cioè quei titoli, rilasciati dalle Autorità competenti, che conferiscono ai loro intestatari il diritto di sfruttamento esclusivo della stessa invenzione brevettata. In particolare, il suddetto art. 27 statuisce che, dall'entrata in vigore dello stesso Accordo TRIPS, gli Stati ad esso aderenti (fra cui la Grecia) sono obbligati a consentire la brevettabilità delle invenzioni sia di "nuovi procedimenti" farmaceutici, sia di "nuovi prodotti" farmaceutici. Ora, si precisa che i fatti, di cui è causa, hanno avuto origine e gran parte del loro sviluppo prima del 1997, anno in cui è entrato in vigore detto l'Accordo TRIPS. Si precisa peraltro che, prima di tale momento, la normativa nazionale greca, pur ammettendo, in campo farmaceutico, la brevettabilità dei nuovi procedimenti, escludeva quella dei "nuovi prodotti". Nella fattispecie, un'impresa farmaceutica aveva richiesto alle Autorità greche, nel 1986, il rilascio di un brevetto per l'invenzione sia di un "nuovo" procedimento per la creazione di un medicinale, sia dello stesso "nuovo" medicinale che ne era derivato. Poiché la normativa greca non consentiva la brevettabilità dei prodotti farmaceutici, il brevetto veniva concesso limitatamente al procedimento in questione, con durata dal 1986 al 2006 poi prolungata sino al 2011 mediante rilascio di un CPC (Certificato Protettivo Complementare), che garantiva una protezione identica. Durante tale periodo, la stessa ditta aveva commercializzato un prodotto contenente il "principio attivo" scoperto con il procedimento brevettato. Tuttavia, dal 2008 al 2009, un'altra ditta veniva autorizzata, dalle stesse Autorità elleniche, a vendere un prodotto contenente lo stesso principio, anche se fabbricato con un diverso procedimento. Quindi, si chiedeva alla Corte se la ditta - che prima dell'entrata in vigore del TRIPS aveva ottenuto un brevetto esclusivamente sull'invenzione di un nuovo procedimento, pur avendolo chiesto anche sul relativo prodotto - potesse ottenere un'automatica estensione di tale brevetto, una volta entrato in vigore lo stesso TRIPS, anche al prodotto stesso. A tal proposito, la Corte ha sottolineato che l'obbligo di ammettere la brevettabilità dei prodotti farmaceutici, come previsto dal predetto art. 27 dell'Accordo TRIPS, opera solo dall'entrata in vigore dell'Accordo stesso. Quanto alle fattispecie venute in essere prima di tale momento dirimente, bisognerebbe guardare all'art. 70 comma 2 del medesimo TRIPS, secondo il quale non sussisterebbero obblighi, a carico degli Stati membri, circa "gli atti" dagli stessi compiuti prima dell'entrata in vigore di esso Accordo. Quindi, poiché l'atto di concessione del brevetto, nel caso di specie, è stato compiuto prima del momento dirimente sopra indicato, la protezione comportata dal brevetto non può automaticamente estendersi al prodotto realizzato con il medesimo procedimento brevettato.

Stato della Procedura

Il 18 luglio 2013 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C -414/11 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 3 – Concorrenza e aiuti di Stato**Rinvio pregiudiziale n. C-210/12 - ex art. 267 del TFUE****“Diritto dei brevetti – Prodotti fitosanitari – Certificato protettivo complementare”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico****Violazione**

Un giudice tedesco ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'art. 3, par. 1, lett. b), del Regolamento n. 1610/96, il quale disciplina l'istituto del "Certificato Protettivo Complementare" in quanto applicato ai prodotti fitosanitari. Tale "certificato", in generale, è uno strumento che garantisce, al suo titolare, una protezione aggiuntiva rispetto a quella assicurata da un "brevetto". Entrambi, infatti, conferiscono al loro intestatario la possibilità di sfruttare commercialmente, in via esclusiva, un'invenzione "di procedimento" o "di prodotto": il certificato di protezione complementare, in particolare, prolunga nel tempo la durata di tale facoltà esclusiva, come già conferita dal brevetto. Il suddetto art. 3 individua le condizioni che debbono sussistere affinché tale "certificato" possa essere conseguito in relazione a prodotti "fitosanitari". Tali condizioni comprendono la circostanza che il prodotto fitosanitario, di cui si tratta, risulti già coperto da brevetto e già munito di un'"autorizzazione" all'immissione in commercio, rilasciata "a norma dell'art. 4 della Direttiva 91/414 o di una disposizione equivalente di diritto nazionale". Si precisa che la suddetta "autorizzazione" è, per la predetta Dir. 91/414, il presupposto imprescindibile per l'immissione sul mercato di un prodotto fitoterapico. Tale autorizzazione presuppone che il prodotto fitoterapico venga previamente esaminato, per verificarne la rispondenza a precisi requisiti di compatibilità con la salute dell'uomo e dell'ambiente (indicati al succitato art. 4 della Direttiva). La durata di tale autorizzazione non eccede i 10 anni. Tuttavia l'art. 8 della stessa Dir. 91/414 ammette, in deroga alle disposizioni di cui al predetto art. 4, sia un'autorizzazione "provvisoria" che una "d'urgenza". Quest'ultima consente la commercializzazione del prodotto fitoterapico – in ogni caso per il limitato periodo di gg. 120 - pur quando ne è appurata la "non conformità" ai suddetti requisiti di cui all'art. 4, in quanto ciò si sia reso necessario in ragione della superiore esigenza di scongiurare, in tal modo, un pericolo imprevedibile che non si potrebbe altrimenti combattere. Alla Corte si chiede, pertanto, di chiarire se l'"autorizzazione alla messa in commercio", che l'art. 3 del Reg. 1610/96 menziona come una delle condizioni imprescindibili ai fini del rilascio del "certificato di protezione complementare", coincida necessariamente con il tipo "ordinario" di autorizzazione di cui agli artt. 3 e 4, della Dir. 91/414, o possa, altresì, essere rappresentata da un'autorizzazione "d'urgenza" come dall'art. 8 della stessa Direttiva. Sul punto, la Corte aderisce alla tesi più restrittiva, sottolineando come l'art. 3, di cui si chiede l'interpretazione, faccia riferimento non a qualsiasi tipo di autorizzazione di cui alla Direttiva, ma solo ad un'autorizzazione che rivesta i requisiti di cui all'art. 4 di essa (vedi sopra). La pregnanza di un tale dato letterale potrebbe essere ignorata solo ove si ritenesse che le due autorizzazioni siano equivalenti, in ragione di una presunta identità di "ratio". Quest'ultima, tuttavia, è smentita dal fatto che l'autorizzazione ex art. 4 è fondata su una valutazione completa di conformità, da parte del prodotto fitoterapico, agli standards igienici sopra indicati, mentre quella "d'urgenza", ex art. 8, suppone per converso una "contrarietà" agli stessi standards.

Stato della Procedura

Il 17 ottobre 2013 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C -210/12 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Fiscaltà e dogane

RINVII PREGIUDIZIALI FISCALITA' E DOGANE			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-273/12	Codice doganale comunitario - Regolamento (CEE) n. 2913/92 - Art. 206 - Nascita di un'obbligazione doganale - Furto di merci sottoposto al regime di deposito doganale - Nozione di "perdita irrimediabile di merci per caso di forza maggiore" - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 71 - Imposta sul valore aggiunto - Fatto generatore - Esigibilità dell'imposta	sentenza	No

Scheda 1 – Fiscalità e dogane**Rinvio pregiudiziale n. C- 273/12 - ex art. 267 del TFUE****“Codice doganale comunitario – Regolamento (CEE) n. 2913/92 – Articolo 206”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze****Violazione**

Un giudice francese chiede, alla Corte UE, di interpretare gli artt. 206 del Regolamento 2913/1992 e 71 della Direttiva 2006/112/CE. Le merci importate nelle Comunità europee - ora nell’Unione europea - da paesi terzi rispetto alla stessa UE, sono soggette, di regola, ad imposta doganale. A tale principio, fa eccezione l’ipotesi in cui le merci, provenienti da paesi terzi, siano introdotte nella UE non per essere inserite nel circuito commerciale del territorio della stessa, ma per altri fini (tipo: assoggettamento a trattamenti materiali), esauriti i quali le merci vengono subito riesportate fuori del medesimo spazio UE. Di conseguenza, durante la provvisoria permanenza di detti prodotti nella UE (permanenza che viene indicata come “deposito doganale”), le imposte doganali su di essi non sono richieste. Quanto all’art. 71 della predetta Direttiva, esso dispone che nel momento stesso in cui sorge un dazio doganale sulle importazioni nella UE da stati terzi, il medesimo prodotto viene soggetto anche ad IVA. Nel caso di specie, da un deposito doganale francese era stata rubata merce importata da paesi terzi e trattenuta in regime di “deposito doganale”. In seguito a tale furto, la dogana aveva preteso, sulla merce rubata, il pagamento sia dell’imposta doganale che dell’IVA. Pertanto, l’importatore aveva adito l’Autorità giudiziaria, adducendo che, per il diritto UE, tali imposte non erano esigibili. In proposito, infatti, l’impresa menzionava l’art. 206 del suddetto Regolamento, il quale prevede che la “perdita irrimediabile della merce” importata, dovuta ad una “forza maggiore” (cioè invincibile ed imprevedibile), renda inesigibile l’imposta doganale. Per l’impresa, quindi, il furto, che si era verificato nella fattispecie, avrebbe rappresentato un’ipotesi di “forza maggiore” determinante la perdita della merce, con conseguente estinzione dell’obbligazione doganale. Interrogata sull’interpretazione di detto art. 206, la Corte ha precisato, per converso, che nella sfera di applicazione di questo non rientra il caso in argomento. Infatti, dallo stesso tenore letterale del suddetto art. 206 risulta che il medesimo rappresenta un’eccezione all’obbligo – di pagare l’imposta doganale – che sorge quando ricorrono le ipotesi di cui all’art. 202 o all’art. 204 del Regolamento stesso. Ora, con riguardo all’importazione nel caso di specie, non sussisterebbero né gli estremi di cui all’art. 202, né quelli di cui all’art. 204 (estintivi dell’obbligazione doganale), ma quelli, della situazione disciplinata all’art. 303 dello stesso Regolamento: quest’ultima è quella per cui alcune merci, in quanto sottratte al “controllo doganale”, debbono essere assoggettate ad imposta doganale. Infatti, il furto verificatosi ha, appunto, determinato la sottrazione della relativa merce al controllo che, sul deposito doganale, avrebbero esercitato le Autorità doganali, con ciò rendendo possibile l’evenienza che le merci, invece di essere riesportate extraUE, siano state immesse nel circuito economico europeo. A questo punto sarebbero venute meno le ragioni che, con riferimento alle merci in regime di “deposito doganale”, giustificano la sospensione delle obbligazioni doganali. Inoltre, con il venire in essere del fatto generatore dell’obbligazione doganale sulla merce in oggetto, la medesima sarebbe divenuta, per il predetto art. 71 della Dir. 2006/112/CE, soggetta altresì ad IVA.

Stato della Procedura

In data 11 luglio 2013 la Corte UE ha deciso il rinvio C-273/12 (art. 267 TFUE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Giustizia

RINVII PREGIUDIZIALI GIUSTIZIA			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C- 313/12	Procedimento amministrativo nazionale – Situazione puramente interna – Atti amministrativi – Obbligo di motivazione – Possibilità di colmare la carenza di motivazione nel corso di un procedimento giudiziario avverso un provvedimento amministrativo – Interpretazione degli artt. 296, co. 2°, TFUE, e 41, par. 2, lett. c), della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Incompetenza della Corte	sentenza	No
Scheda 2 C- 157/12	Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Articolo 34, punti 3 e 4 – Riconoscimento di una decisione pronunciata in un altro Stato membro – Situazione in cui tale decisione è incompatibile con un'altra decisione pronunciata anteriormente nel medesimo Stato membro fra le stesse parti in una controversia avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo	sentenza	No
Scheda 3 C- 60/12	Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2005/214/GAI – Applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie – Autorità giudiziaria competente, in particolare, in materia penale – L'“Unabhängiger Verwaltungssenat” in diritto austriaco – Natura e portata del controllo esercitato dall'autorità giudiziaria dello Stato membro dell'esecuzione	sentenza	No

Scheda 1 – Giustizia**Rinvio pregiudiziale n. C- 313/12 - ex art. 267 del TFUE****“Procedimento amministrativo nazionale – Situazione puramente interna”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia****Violazione**

Alla Corte UE, la Sezione della Corte dei Conti per la Regione Sicilia ha chiesto di interpretare l'art 296 del Trattato TFUE, che sancisce il principio per cui gli atti amministrativi debbono essere “motivati”, cioè recare l'indicazione degli elementi di fatto e di diritto a fondamento delle disposizioni contenute nell'atto stesso. Un ex- dipendente della Regione Siciliana impugnava, di fronte alla Corte dei Conti, l'atto amministrativo con il quale la stessa Regione gli riduceva la pensione, adducendo che esso era invalido perché carente di “motivazione”. Sul punto, la Regione sosteneva che la normativa nazionale italiana consentirebbe, in talune circostanze, che un atto amministrativo rimanga valido ancorché privo di motivazione; infatti l'ordinamento italiano, pur prevedendo, in generale, l'obbligo di motivazione degli atti amministrativi, ammette altresì, all'art. 21 octies, co.2, della Legge n. 241/1990, che rimanga valido l'atto amministrativo assunto in violazione di norme procedurali come quelle sulla motivazione, quando risulti che il contenuto dello stesso atto non sarebbe stato diverso, se dette norme fossero state rispettate. Ora, poiché l'art. 296 del Trattato TFUE non consente una tale eccezione e l'art. 1 della stessa Legge italiana 241/1990, in materia di attività amministrativa in generale, richiama il diritto dell'Unione europea (fra cui, si presumerebbe, lo stesso art. 296 TFUE), il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte di chiarire se il medesimo art. 296 TFUE sia incompatibile con la deroga all'obbligo di motivazione dell'atto amministrativo, contenuta nella normativa italiana. La Corte, al riguardo, ha subito precisato che il caso concreto non rientrerebbe, di per sé, nell'ambito di applicazione del diritto UE - e segnatamente dell'art. 296 TFUE - ma andrebbe soggetto esclusivamente al diritto nazionale italiano. Infatti l'art. 296 stesso si riferisce solo all'atto amministrativo emesso da organi dell'Unione europea. Si potrebbe aggiungere, tuttavia, che il diritto UE potrebbe sempre disciplinare una situazione puramente interna - come quella in oggetto - qualora fosse lo stesso diritto interno a richiamare, sul punto, il diritto unionale. Un tale richiamo, tuttavia, dovrebbe essere “diretto”, cioè indirizzarsi specificamente all'art. 296, non essendo sufficiente, a tal uopo, il generico rimando ai “principi dell'ordinamento comunitario” di cui all'art. 1 della L. 241/90. Sarebbe quindi necessario che, dalle norme italiane, si evincesse la chiara volontà che il regime della motivazione degli atti amministrativi italiani fosse identico a quello previsto dalla UE per la motivazione degli atti amministrativi delle Autorità unionali. Al riguardo, la Corte ha osservato che una tale presunta volontà sarebbe smentita dal complesso delle norme italiane. Le stesse, infatti, non solo non recano il richiamo specifico sopra indicato, ma, contenendo una precisa disciplina in relazione alla motivazione degli atti amministrativi, mostrano come il legislatore italiano non abbia inteso, sulla materia in oggetto, rinunciare alla sua potestà normativa e consegnare tale settore alle disposizioni che il diritto UE ha previsto in materia. La Corte, pertanto, conclude che sul punto il diritto UE è inapplicabile, per cui la questione è irricevibile.

Stato della Procedura

Il 7 novembre 2013 la Corte di Giustizia ha deciso la causa C- 313/12, ex art. 267 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza.

Scheda 2 – Giustizia**Rinvio pregiudiziale n. C- 157/12 - ex art. 267 del TFUE****“Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia civile”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia****Violazione**

Un giudice bulgaro chiede alla Corte UE di interpretare l'art. 34, punto 4, del Regolamento n. 44/2001, il quale, nel complesso, stabilisce a quali condizioni una decisione, emessa dall'Autorità giurisdizionale o Amministrativa di uno Stato dell'Unione europea in materia civile o commerciale, può essere "riconosciuta" ed eseguita in un altro Stato della stessa UE. Scopo di tale Regolamento è quello di facilitare il più possibile tali riconoscimenti ed esecuzioni. Pertanto, vige in materia il principio della "reciproca fiducia" tra Stati membri, in virtù del quale lo Stato UE, al quale è stato richiesto il riconoscimento, deve presumere che l'altro Stato UE, in cui la decisione è stata assunta, abbia agito nel rispetto delle normative applicabili. Ne deriva che il riconoscimento è subordinato al controllo di requisiti puramente formali. Se poi il soggetto, danneggiato dalla decisione riconosciuta, lamenta la sussistenza, in essa, di vizi particolarmente rilevanti (individuati dal Regolamento), potrà ricorrere contro il provvedimento di riconoscimento, per ottenerne l'invalidazione. Uno dei vizi della decisione, che autorizza la rimozione del suo riconoscimento, è quello di cui all' art. 34 del Regolamento stesso. Tale vizio ricorre quando - nello stesso Stato UE del riconoscimento, o in uno Stato UE diverso sia da quest'ultimo che dallo Stato UE che ha emesso la decisione, o in uno Stato extraUE - risulta essere stata stabilita, tra le stesse parti, una decisione precedente a quella riconosciuta, dotata di medesimo oggetto e titolo, anch'essa idonea ad essere riconosciuta nello Stato che ha riconosciuto l'altra, ma di contenuto contrastante con questa. Nel caso di specie, un giudice rumeno stabiliva che un'impresa doveva una certa somma ad un'altra impresa. Detta sentenza non era riconosciuta in altri Stati UE, mentre lo diveniva, in Germania, la successiva sentenza, contrastante con la prima, con la quale lo stesso giudice rumeno dichiarava che l'impresa, prima ritenuta non debitrice, doveva in effetti la stessa somma che era stata richiesta nel precedente giudizio. A questo punto, la stessa impresa cui, nella seconda sentenza (quella riconosciuta in Germania), era stato negato il credito, impugnava il riconoscimento, in forza dell'esistenza della precedente sentenza contrastante e, quindi, in base al succitato art 34. Al riguardo, la Corte UE ha chiarito che le eccezioni all'automatico riconoscimento, in uno Stato UE, delle decisioni assunte in altri Stati UE, debbono essere di stretta interpretazione. Infatti, ove l'ambito dei vizi del riconoscimento fosse eccessivamente dilatato, verrebbero in definitiva disattesi gli scopi del Reg. 44/2001 succitato, che sono appunto quelli di agevolare il più possibile lo stesso riconoscimento, creando in tal modo una più agevole "spendibilità" delle decisioni in tutti gli Stati membri della UE, a tutto vantaggio della snellezza dei traffici economici. Quindi, poichè l'art. 34 deve interpretarsi in modo restrittivo, risulta che il caso di specie non vi rientra: infatti, fra le "decisioni" precedenti, in grado di inficiare il riconoscimento di una successiva decisione, l'art. 34 non ha previsto la decisione emessa nello stesso Stato UE che ha reso quella "riconosciuta", sia pure con essa contrastante.

Stato della Procedura

Il 26 settembre 2013 la Corte di Giustizia ha deciso la causa C-157/12, ex art. 267 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza del presente giudizio

Scheda 3 – Giustizia**Rinvio pregiudiziale n. C-60/12 - ex art. 267 del TFUE****“Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2005/214/GAI”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia****Violazione**

Un giudice della Repubblica Ceca ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'art. 1, lett. a), iii) della Decisione quadro 2005/214/GAI, la quale stabilisce i modi ed i termini in cui una decisione, con la quale uno Stato UE impone una sanzione pecuniaria ad una persona, può essere eseguita in un altro Stato UE che presenta un collegamento con la persona stessa, ad esempio per il fatto che questa vi ha posto la residenza abituale. In base al principio del “reciproco riconoscimento”, tali decisioni debbono, di regola, essere automaticamente “attuate” nello Stato UE cui è stata richiesta l'esecuzione, sempre che, ovviamente, ricorrano determinate circostanze. Nell'ambito di tali circostanze, ricorre quella per cui l'Autorità - emanante la decisione sanzionatoria - deve essere di tipo o “giurisdizionale” (come quella che offre maggiori garanzie di difesa all'imputato), o amministrativo, posto per fermo, in tal caso, che l'autore dell'illecito abbia avuto, comunque, almeno la “possibilità” di essere giudicato da un’*“autorità giurisdizionale competente, in particolare, in materia penale”*. Nel caso di specie, la Cecoslovacchia disponeva l'esecuzione, in quanto richiestane, di una decisione con la quale un'Autorità amministrativa austriaca aveva irrogato una sanzione pecuniaria ad un cittadino slovacco, per aver violato il codice austriaco della strada. Il destinatario della sanzione, pur avendone avuta la possibilità, aveva ommesso di impugnare tale decisione di fronte all'Autorità austriaca competente. Lo stesso destinatario, ora, contestava l'ordine di esecuzione, sostenendo che ne mancassero i presupposti come indicati dalla suddetta Decisione quadro. A tal proposito, egli adduceva che la decisione comportante la sanzione pecuniaria era stata assunta da un'Autorità amministrativa e non giurisdizionale, e che nessuna Autorità propriamente giurisdizionale sarebbe stata legittimata a riesaminare tale decisione amministrativa: ciò sarebbe stato testimoniato dal fatto che l'istanza incaricata, ai sensi della normativa austriaca, di valutare un possibile appello nei confronti di essa decisione, era indicata, dalla stessa normativa, come “amministrativa” anch'essa. Pertanto, è stato chiesto alla Corte UE se la nozione di “Autorità giurisdizionale” deve interpretarsi in base alle indicazioni desumibili, al riguardo, dalle normative interne degli Stati UE responsabili della decisione e dell'esecuzione, o deve, per converso, essere inquadrata in base al diritto della stessa Unione europea. Al riguardo, la Corte chiarisce che - onde garantire uniformità di applicazione alla Decisione quadro 2005/214/GAI, nonché prontezza di esecuzione, in uno Stato UE, alle sanzioni pecuniarie adottate in un altro Stato UE, senza incertezze circa il diritto applicabile - si impone di assumere un concetto di “autorità giurisdizionale” uguale per tutti gli Stati unionali stessi, rimanendo irrilevanti le qualificazioni formali adottate dalle legislazioni interne dei singoli Stati UE. Per il diritto UE, dunque, un'Autorità si deve definire giurisdizionale quando, pur non essendo indicata formalmente come tale, risulti costituita per legge, dotata dei crismi della permanenza e dell'indipendenza e operante nel rispetto del contraddittorio tra le parti.

Stato della Procedura

Il 14 novembre 2013 la Corte di Giustizia ha deciso la causa C-60/12, ex art. 267 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza del presente giudizio

Lavoro e affari sociali

RINVII PREGIUDIZIALI LAVORO E AFFARI SOCIALI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-233/12	Trasferimento dei diritti a pensione maturati in uno Stato membro – Articoli 45 TFUE e 48 TFUE – Normativa nazionale che non prevede il diritto di trasferire a un'organizzazione internazionale avente sede in un altro Stato membro il capitale che rappresenta i contributi pensionistici versati a un ente nazionale di previdenza sociale – Regola della totalizzazione	sentenza	Si

Scheda 1 – Lavoro e affari sociali**Rinvio pregiudiziale n. C-233/12 - ex art. 267 del TFUE****“Trasferimento dei diritti a pensione maturati in uno Stato membro – Artt. 45 e 48 TFUE”****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali**Violazione**

Alla Corte UE, il Tribunale della Spezia chiede di interpretare l'art. 45 del Trattato TFUE, che sancisce la libertà, dei lavoratori UE, di circolare per tutta l'Unione europea. Un cittadino italiano, avendo lavorato in Italia dal 1992 al 2002, nel 2002 stesso prendeva servizio presso l'Ufficio Europeo Brevetti (UEB) a Monaco di Baviera. Lo stesso lavoratore, che in Italia aveva versato tot contributi all'INPS - ai fini della pensione di vecchiaia - chiedeva pertanto che l'INPS trasferisse, al regime previdenziale di detto UEB, il capitale corrispondente ai diritti a pensione maturati presso l'INPS medesimo. Poiché tale richiesta veniva respinta, l'interessato adiva il giudice nazionale, che rilevava come il Reg.to 259/68 riconosca ad un lavoratore - il quale, avendo già lavorato in uno Stato dell'Unione, entri al servizio dell'Unione stessa - il diritto al trasferimento, alla Previdenza unionale, del "capitale" corrispondente ai diritti a pensione maturati durante la precedente attività. Veniva poi richiamato il Reg.to 883/2004, relativo all'ipotesi in cui un lavoratore sia stato soggetto ai regimi previdenziali di diversi Stati della UE, avendo operato sul territorio prima di uno, poi di un altro Stato UE o di altri Stati UE. In proposito, il Regolamento citato prescrive che, nella pensione di vecchiaia, l'ultimo regime previdenziale conteggi anche i periodi contributivi maturati presso le Previdenze degli altri Stati. Ora, il giudice del rinvio osserva che, nel caso concreto, il primo Regolamento citato (259/68) non giustificherebbe il trasferimento al regime previdenziale UEB del capitale corrispondente ai diritti pensionistici acquisiti in Italia, facendo riferimento, esso Regolamento, solo al caso di un lavoratore che, da uno Stato UE, si trasferisca alle dipendenze della UE stessa, della cui struttura non fa parte l'UEB. Il ricongiungimento dei periodi contributivi (quello INPS e quello UEB) non potrebbe nemmeno trovare un conforto, per la Corte, nel diverso, anch'esso sopra menzionato, Reg. 883/2004, in quanto non si può ritenere che il lavoratore, nella fattispecie, sia stato soggetto alla legislazione previdenziale di "diversi Stati membri della UE" (l'UEB non è uno Stato UE). Tuttavia, la Corte precisa - statuendo su una situazione specularmente inversa rispetto a quella sottoposta al giudice del rinvio - che il summenzionato art. 45 sulla "libera circolazione dei lavoratori" è incompatibile con la legislazione di uno Stato della UE, la quale non ammettesse che un soggetto, recatosi a lavorare in quello stesso Stato dopo aver prestato servizio per un organismo internazionale localizzato presso un altro Stato UE, non possa ottenere, nel computo della sua pensione di vecchiaia, anche la valutazione dei periodi contributivi maturati presso la Previdenza dello stesso organismo internazionale. Infatti, il lavoratore di uno Stato UE intenzionato a trasferirsi presso detto organismo - e, in definitiva, presso l'altro Stato UE dove l'organismo stesso si trova ubicato - ne verrebbe scoraggiato (con relativa lesione della libertà di circolazione da uno Stato UE ad un altro) ove fosse consapevole di "perdere", una volta rientrato nello Stato UE di origine, i diritti alla pensione maturati presso l'organismo internazionale.

Stato della Procedura

In data 4 luglio 2013 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C- 233/12 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente pronuncia incrementa la spesa dell'INPS, imponendo a tale ente di calcolare, ai fini della pensione di vecchiaia, periodi contributivi non previsti dall'attuale normativa nazionale.

Libera prestazione dei servizi e stabilimento

RINVII PREGIUDIZIALI			
LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E STABILIMENTO			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-660/11 e C-8/12	Libertà di stabilimento – Libera prestazione dei servizi – Artt. 43 e 49 CE – Giochi d'azzardo – Raccolta di scommesse – Presupposti per l'autorizzazione – Obbligo di possedere un'autorizzazione di polizia e una concessione – Normativa nazionale – Distanze minime obbligatorie tra i punti di raccolta delle scommesse – Attività transfrontaliere assimilabili a quelle oggetto della concessione – Divieto – Mutuo riconoscimento di licenze in materia di giochi d'azzardo	sentenza	No
Scheda 2 C-523/12	Libera prestazione dei servizi – Sovvenzioni pubbliche cofinanziate dal Fondo sociale europeo in favore degli studenti iscritti a una specializzazione post lauream – Normativa regionale preordinata a potenziare il livello locale di istruzione e che subordina la concessione delle borse a condizioni riguardanti gli operatori che organizzano i corsi post lauream – Condizione dell'esperienza di dieci anni continuativi	sentenza	No
Scheda 3 C-442/12	Assicurazione tutela giudiziaria – Direttiva 87/344/CEE – Art. 4, par. 1 – Libera scelta dell'avvocato da parte dell'assicurato – Clausola prevista nelle condizioni generali applicabili al contratto che garantisce assistenza giuridica in procedimenti giurisdizionali o amministrativi da parte di un esterno rimborsate unicamente in caso di necessità, valutata dall'assicuratore, di affidare la gestione del caso ad un consulente giuridico esterno	sentenza	No
Scheda 4 C-221/12	Articolo 49 TFUE – Articolo 56 TFUE – Principi della parità di trattamento e di non discriminazione – Obbligo di trasparenza – Ambito di applicazione – Convenzione conclusa tra enti pubblici di uno Stato membro un'impresa di tale Stato – Cessione, da parte di talie enti, della loro attività di fornitura di servizi di televisione, nonché, per un periodo determinato, del diritto esclusivo di uso delle loro reti cablate ad un'impresa di detto Stato membro	sentenza	No

Scheda 1 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Rinvii pregiudiziali n. ri C-660/11 e C-8/12 - ex art. 267 del TFUE****"Libertà di stabilimento – Libera prestazione dei servizi – Artt. 43 e 49 CE"****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo economico**Violazione**

Il Consiglio di Stato chiede alla Corte UE di interpretare gli artt. 43 e 49 del Trattato CE (attualmente ripresi dagli artt. 49 e 56 del Trattato TFUE), i quali riconoscono, agli operatori economici di ciascuno Stato dell'Unione europea, la libertà di esercitare la loro attività di impresa in qualsiasi altro Stato della stessa UE (c.d. Stato "ospitante") – con o senza installazione, sul territorio di questo, di una "stabile organizzazione" - alle stesse condizioni in cui la medesima attività può essere esercitata dagli operatori interni allo Stato ospitante medesimo. Nel caso concreto, si dubita della compatibilità, con tali articoli del Trattato, della normativa italiana che regola la raccolta delle scommesse, in particolare della previsione per cui, in Italia, l'esercizio di detta attività è consentito solo agli operatori in possesso di un'apposita "concessione", nonché di una "autorizzazione" di polizia. Un tale sistema, infatti, impone anche agli operatori di altri Stati UE, che vogliono raccogliere scommesse sul territorio italiano, di munirsi delle predette concessioni e autorizzazioni, quand'anche gli stessi abbiano già ottenuto, analoghe abilitazioni negli Stati di provenienza. Quindi, tali operatori transfrontalieri verrebbero sottoposti, a differenza di quelli italiani, ad un'onerosa duplicazione dei controlli amministrativi sulla loro attività, ad onta delle prescrizioni di parità di trattamento imposte dai sopra citati principi UE. Al riguardo, la Corte chiarisce che effettivamente sussiste, nel caso di specie, la lamentata violazione della libertà unionale, ma che gli stessi Trattati UE consentono che le stesse vengano derogate, ove si tratti di tutelare, con ciò, l'imperativa esigenza della "sicurezza pubblica" (art. 55 TCE). In proposito, in effetti, risulta che i controlli eseguiti, dallo Stato italiano, nell'ambito dei predetti procedimenti autorizzatori e concessori, evitano che l'attività in oggetto venga consentita a soggetti coinvolti in attività criminali, laddove i controlli da parte di altri Stati UE non sempre garantiscono tale esigenza. Per converso, la Corte dichiara effettivamente incompatibile, con i medesimi artt. 43 e 49 TCE, l'art. 38, co. 2, del Decreto 4/07/2006, il quale – per rimediare al fatto che da una precedente gara, per il rilascio delle concessioni in oggetto, alcuni concorrenti in prevalenza transfrontalieri erano stati esclusi a causa di condizioni di concorso contrarie al diritto UE – aveva indetto una nuova gara per l'attribuzione di concessioni supplementari. Al riguardo, la Corte ha precisato che la nuova gara non ha eliminato del tutto la situazione contraria al diritto UE, in quanto le nuove concessioni hanno costretto i loro intestatari a posizionare le loro agenzie nel rispetto di distanze "minime" rispetto a quelle degli aggiudicatari delle concessioni precedenti. Questi ultimi sono prevalentemente operatori nazionali. Ne deriva che i nuovi concessionari, compresi i transfrontalieri, sarebbero stati comunque posti in condizioni di svantaggio rispetto ai precedenti concessionari prevalentemente italiani. Pertanto, non sarebbe stato sostanzialmente eliminato il trattamento di favore – riservato agli operatori italiani – rispetto a quelli provenienti da altri Stati dell'Unione europea, con conseguente lesione del principio della parità di trattamento, consustanziale alle "libertà" – sopra citate - sancite dai Trattati.

Stato della Procedura

Il 12 settembre 2013 la Corte di Giustizia ha deciso i rinvii riuniti C-660/11 e C-8/12 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari rilevanti per il pubblico bilancio.

Scheda 2 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Rinvio pregiudiziale n. C- 523/12 - ex art. 267 del TFUE****“Libera prestazione dei servizi – Sovvenzioni pubbliche cofinanziate dal Fondo sociale europeo”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico****Violazione**

Il TAR per la Puglia ha chiesto alla Corte di Giustizia di interpretare l'art. 56 del Trattato TFUE, il quale sancisce il principio della “libera prestazione dei servizi” in tutta l'area dell'Unione europea. In virtù di detto principio, l'operatore economico che è stabilito (cioè ha la sede) in uno Stato membro della UE, deve avere la possibilità di collocare i suoi servizi sul mercato di qualsiasi altro Stato della stessa Unione europea, alle medesime condizioni concesse agli operatori “interni”, cioè stabiliti in quest'ultimo Stato. Pertanto, sono vietate tutte le discriminazioni che, in uno Stato della UE, possono essere applicate nei confronti dei prestatori di servizi di altri Stati UE rispetto agli operatori nazionali. Si è chiesto pertanto, alla Corte UE, di valutare se detto art. 56 TFUE confligga, o meno, con alcune disposizioni della Legge della Regione Puglia n. 12/2009. Le stesse hanno subordinato l'erogazione, a carico del Fondo Sociale Europeo, di un sostegno finanziario agli studenti laureati interessati a frequentare un corso di formazione post-lauream, al riscontro di determinati requisiti in capo all'Istituto stesso che avrebbe reso tale servizio di formazione. I requisiti richiesti agli Istituti di formazione non qualificabili come Università italiane o di altri Stati UE, né deputati a rilasciare master “accreditati”, sono stati previsti dall'art. 2, comma 3°, della medesima Legge: ai sensi di dette norme, tali istituti “residuali” - affinché gli studenti iscritti presso di essi possano conseguire le borse di studio summenzionate - debbono presentare un'anzianità di almeno 10 anni nell'esercizio di attività formativa. Il decennio in questione deve risultare sussistente già al momento dell'indizione del bando pubblico per l'assegnazione delle suddette borse di studio. Al riguardo, la Corte ha affermato che tale presupposto di anzianità, pur essendo richiesto sia agli Istituti stabiliti in Italia, sia a quelli stabiliti all'estero, risulterebbe, in definitiva, più difficile da soddisfare per gli Istituti transfrontalieri che per quelli nazionali (in quanto le modalità di tale pregressa attività di formazione, come descritta dal Bando, sarebbero ancorate ad un modello di istruzione tipicamente italiano, non riscontrabile all'estero). Sussiste, quindi, una violazione dell'art. 56 TFUE. Tuttavia, lo stesso Trattato TFUE ammette che detto principio possa subire una deroga, quando la medesima è funzionale a tutelare imperative ragioni di ordine generale. Nel caso di specie, tali esigenze potrebbero essere ravvisate nella garanzia, cui è finalizzata la clausola di anzianità, che gli Istituti finanziati dai Fondi europei eseguano prestazioni altamente qualificate. Ora, è stabilito che la deroga alle “libertà” del Trattato TFUE, se pure ammissibile in astratto, debba operare nei limiti strettamente necessari a soddisfare le suddette esigenze generali. In proposito, il giudice del rinvio paventa che la richiesta di un'esperienza pregressa non inferiore a 10 anni ecceda, in effetti, quanto sarebbe sufficiente a garantire un'elevata formazione culturale degli studenti. Per converso, la Corte ha ribadito che il decennio rappresenta un ragionevole termine di durata, come depone il fatto che tale periodo decennale di attività è normalmente incluso, per vari effetti (ad es. ai fini dell'“accreditamento”), tra le referenze richieste agli Istituti di istruzione

Stato della Procedura

Il 12 dicembre 2013 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio pregiudiziale C- 523/12 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 3 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Rinvio pregiudiziale n. C-442/12 - ex art. 267 del TFUE****"Assicurazione tutela giudiziaria – Direttiva 87/344/CEE – Art. 4, par. 1"****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia****Violazione**

Un giudice dei Paesi Bassi ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'articolo 4, par. 1, della Direttiva 87/344/CEE relativa al contratto rivolto a coprire, con un'apposita assicurazione, la "tutela giudiziaria". Grazie a tale contratto, per l'art. 2 della medesima Direttiva, l'assicurato ottiene dall'assicuratore, a fronte di un premio assicurativo, che quest'ultimo si accolla le spese concernenti l'assistenza legale dell'assicurato medesimo, in un giudizio e/o in sede stragiudiziale. Atteso che le parti possono, per un principio generale di diritto, aggiungere clausole ulteriori al contenuto normativo di un contratto, il Considerando n. 11 della Direttiva in questione ha considerato l'evenienza che, nel contratto di cui si tratta, siano pattuite limitazioni alla possibilità che l'assicurato si avvalga di un legale di sua scelta. In proposito, pertanto, detto Considerando ha stabilito che nel contratto di assicurazione della tutela giudiziaria, quando ricorra un conflitto di interessi tra l'assicurato e l'assicuratore, deve sempre essere garantita, all'assicurato, la possibilità di scegliere liberamente l'assistente legale. Anche l'art. 4 della Direttiva in questione dispone che, con riguardo al caso del conflitto di interessi suddetto, il diritto dell'assicurato, ad avvalersi di un patrocinatore legale di sua scelta, non può essere soppresso da disposizioni contrattuali contrarie. Nel caso di specie, fra le clausole di un contratto di assicurazione di tutela giudiziaria, era inserita la disposizione per cui l'assistenza legale, cui l'assicurato ritenesse di ricorrere, sarebbe stata sempre garantita direttamente dall'impresa assicuratrice, tramite la messa a disposizione di propri qualificati dipendenti. Si statuiva, poi, che l'assicurato si sarebbe potuto avvalere di un consulente giuridico individuato a sua scelta – con conseguente obbligo dell'assicuratore di sostenere le relative spese – solo nell'ipotesi in cui l'assicuratore decidesse di mettere a disposizione dell'assicurato non già un proprio collaboratore, ma un consulente esterno della stessa impresa assicurativa. Quindi, nella fattispecie, il contratto non consentiva, all'assicurato, di poter ricorrere ad un professionista di sua scelta – con l'accollo delle spese all'assicuratore - in qualsiasi ipotesi di conflitto di interessi con l'assicuratore stesso. Si chiedeva pertanto alla Corte se una tale limitazione dei diritti dell'assicurato fosse compatibile con la Direttiva 87/344/CEE in questione. A tale riguardo, la Corte esclude la legittimità di una tale clausola limitativa, non soltanto in ragione del tenore del Considerando n. 11 e dell'art. 4 della Direttiva stessa, sopra menzionati, ma anche in rapporto allo scopo fondamentale sotteso alla medesima Direttiva, che è quello di estendere il più possibile la tutela degli interessi dell'assicurato. Pertanto, la Corte conclude che sia contraria al diritto UE la limitazione della possibilità, per l'assicurato, di avvalersi di una assistenza legale di sua scelta, alla sola ipotesi in cui l'assicuratore stesso ritenga di rivolgersi ad un consulente esterno. Di conseguenza, il contratto deve sempre consentire che, in caso di conflitto di interessi, l'assicurato possa individuare liberamente il proprio consulente giuridico, fermo restando, d'altra parte, che sarebbe possibile, mediante apposita clausola, porre un ragionevole limite alle spese legali facenti carico, nei casi predetti, all'assicuratore.

Stato della Procedura

Il 7 novembre 2013 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio pregiudiziale C- 442/12 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 4 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Rinvio pregiudiziale n. C- 221/12 - ex art. 267 del TFUE****"Articolo 49 TFUE – Libertà di stabilimento – Articolo 56 TFUE – Libera prestazione dei servizi"****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico****Violazione**

Un giudice belga ha chiesto alla Corte UE di interpretare i principi della "libertà di stabilimento delle imprese" e della "libera prestazione dei servizi" (artt. 49 e 56 del TFUE) in tutta l'area dell'Unione europea. Il loro combinato disposto impone che gli operatori economici di ciascuno Stato UE, i quali vogliono esercitare la loro attività in qualsiasi altro Stato UE – ubicandovi o meno una "stabile organizzazione" – vengano ad usufruire, in quest'ultimo Stato, dello stesso trattamento che esso riserva ai propri operatori "nazionali". I suddetti principi improntano anche la materia dei contratti, con i quali le pubbliche Amministrazioni (ed organismi analoghi) affidano, ad operatori economici, la realizzazione di varie prestazioni. Ciò implica che, di regola, l'ente pubblico debba assumere, per partner contrattuale, un operatore selezionato con procedure "concorsuali". Queste ultime, infatti, sono quelle che – per le loro modalità - maggiormente attuano il principio della parità di trattamento degli interessati, e, di riflesso, le sopra menzionate "libertà" economiche. Le medesime, tuttavia, possono subire limitazioni, quando la loro tutela sia incompatibile con quella di istanze ad esse sopraordinate, indicate come "ragioni imperative di interesse generale". Pertanto, l'esigenza di salvaguardare le suddette "ragioni imperative" consente di derogare alla regola dell'affidamento di un contratto pubblico tramite procedura concorsuale. Nel caso di specie, una pubblica Amministrazione – la quale aveva già stipulato un contratto con cui concedeva, ad un operatore, di esercitare alcuni servizi di telefonia pubblica, fino ad allora forniti direttamente dalla stessa Amministrazione – stipulava con il medesimo operatore, direttamente e senza concorso, un ulteriore accordo di concessione, con il quale gli trasferiva, a fronte di un cospicuo corrispettivo, l'esercizio di ulteriori servizi di telefonia. A giustificazione del mancato espletamento della procedura concorsuale, l'Amministrazione adduceva la sussistenza di alcune delle predette "ragioni imperative di interesse generale". Infatti, essendo sorte controversie con il concedente in merito all'oggetto del primo contratto, si argomentava che il secondo accordo sarebbe servito ad estinguere il contenzioso in atto, a tutela dell'interesse alla certezza del diritto e dell'esigenza di evitare, alla stessa Amministrazione, un gravoso (anche in senso economico) prolungamento del contenzioso in atto. In secondo luogo - poiché il mutato quadro tecnologico, rispetto a quello coevo alla prima concessione, avrebbe abbassato fortemente il valore commerciale delle offerte frazionate di servizi – ove l'Amministrazione avesse ceduto i residui servizi di telefonia ad un terzo operatore, ne avrebbe spuntato un prezzo assai modesto. Invece, consentendo al concessionario precedente di consolidare gli stessi servizi con quelli già ottenuti in precedenza – quindi consentendogli di collocare sul mercato servizi completi "triple play" – l'Amministrazione ha ottenuto un corrispettivo di gran lunga maggiore. Al riguardo, tuttavia, la Corte ha precisato che né l'esigenza della certezza del diritto, né, a maggior ragione, le istanze di natura economica, rientrerebbero nelle predette "ragioni imperative di interesse generale".

Stato della Procedura

Il 14 novembre 2013 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio pregiudiziale C- 221/12 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

PAGINA BIANCA

Salute

RINVII PREGIUDIZIALI SALUTE			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C- 109/12	Ravvicinamento delle legislazioni – Dispositivi medici – Direttiva 93/42/CEE – Medicinali per uso umano – Direttiva 2001/83/CE – Diritto dell'autorità nazionale competente di classificare come medicinale per uso umano un preparato commercializzato in un altro Stato membro come dispositivo medico munito della marcatura CE – Procedura applicabile	sentenza	No

Scheda 1 – Salute**Rinvio pregiudiziale n. C- 109/12 - ex art. 267 del TFUE****“Ravvicinamento delle legislazioni – Dispositivi medici – Direttiva 93/42/CEE”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute****Violazione**

Un giudice finlandese ha chiesto alla Corte UE di interpretare le Direttive 93/42/CEE e 2001/83/CE. La prima di esse, inerente alla fattispecie del “dispositivo medico”, definisce lo stesso, fra l’altro, come qualsiasi “prodotto” che, destinato agli scopi elencati dall’articolo stesso (fra cui quello del contrasto ad una malattia), agisca senza fare ricorso né a mezzi farmacologici o immunologici, né a processi metabolici. Il “dispositivo medico” stesso, poi, per poter essere immesso in commercio, deve non solo rientrare nella definizione predetta, ma essere dotato di una apposita marcatura CE, la quale attesta la rispondenza del prodotto, altresì, a tutti gli standards tuzioristici previsti da altre norme della Direttiva. L’apposizione, ad un “dispositivo medico”, di detta marcatura CE, obbliga tutti gli Stati della CE medesima (ora UE) a consentire che, nei rispettivi territori, tale prodotto venga commercializzato. Tuttavia, ove essa marcatura sia stata attribuita, per errore, ad un prodotto non conforme alle prescrizioni della suddetta Dir. 93/42/CEE – ad esempio, come nell’ipotesi di cui all’art 18 della Direttiva, quando la marcatura, pur facente seguito all’espletamento delle procedure di cui alla Direttiva stessa, riguardi un prodotto da questa “non contemplato” - lo Stato UE deve ritirare dal mercato il “dispositivo medico” in questione. L’altra Direttiva succitata, cioè la 2001/83/CE, regola la fattispecie del “medicinale per uso umano”, la quale, sia per il Considerando 7 che per l’art. 1 di essa Direttiva, ricorre quando il prodotto – con speculare rovesciamento rispetto al “dispositivo medico” - dispiega la sua azione mediante meccanismi farmacologici, immunologici o metabolici. Per l’art. 6 della stessa Direttiva, il “medicinale” non può circolare, negli Stati UE, senza previa “autorizzazione” secondo quanto disposto dalla Dir. 2001/83/CE stessa. Nel caso di specie alcuni Stati UE, qualificato un prodotto farmaceutico come “dispositivo medico”, gli apponevano la marcatura CE e ne consentivano il commercio nei rispettivi territori. La Finlandia, invece, proibiva il commercio sul suo territorio di un prodotto analogo, in quanto, qualificatolo come “medicinale”, lo riscontrava carente dell’autorizzazione all’uopo prevista dalla Dir. 2001/83/CE. Si chiedeva alla Corte UE, dunque, se la Finlandia non avesse agito in contrasto con il complesso di norme di cui sopra. Al riguardo, la Corte sottolinea che la demarcazione tra “dispositivo medico” e “medicinale”, se pure lineare in via di principio (vedi sopra), è talvolta molto ardua da individuare nella pratica. Ne è prova l’art. 2 della predetta Dir. 93/42/CEE, che prevede l’ipotesi in cui il prodotto sia parimenti ascrivibile ad entrambi le categorie menzionate. E, se pure il suddetto art. 4 della Dir. 93/42/CEE obbliga ogni Stato UE a consentire il commercio di un “dispositivo medico” già marcato CE in un altro Stato, è indubbio che, per le Autorità finlandesi, il prodotto di specie non era un “dispositivo medico” ma un “medicinale”, per cui non risultava “contemplato” dalla medesima Dir. 93/42/CEE. Il caso rientra, quindi, nell’ambito dell’art. 18 della stessa Dir. 93/42/CEE (vedi sopra), derivandone, ai sensi di tale articolo, che la Finlandia era, effettivamente, tenuta a ritirare dal commercio il prodotto in oggetto.

Stato della Procedura

Il 3 ottobre 2013 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio pregiudiziale C- 109/12 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Trasporti

RINVII PREGIUDIZIALI TRASPORTI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-509/11	Regolamento (CE) n. 1371/2007 – Diritti e obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario – Articolo 17 – Indennizzo per il prezzo del biglietto di trasporto in caso di ritardo – Esclusione in caso di forza maggiore – Ammissibilità – Art. 30, par. 1, primo comma – Competenze dell’Organismo nazionale responsabile dell’applicazione di tale regolamento – Possibilità di imporre al trasportatore ferroviario di modificare le sue condizioni di indennizzo dei viaggiatori	sentenza	No

Scheda 1 – Trasporti**Rinvio pregiudiziale n. C-509/11 - ex art. 267 del TFUE****“Regolamento (CE) n. 1371/2007 – Diritti ed obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti****Violazione**

Un giudice austriaco chiede alla Corte UE di interpretare gli artt. 17 e 30 del Regolamento 1371/2007/CE, relativo alla posizione dei passeggeri nel trasporto ferroviario. In particolare, ove il servizio di trasporto ferroviario sia stato prestato con “ritardo” rispetto agli orari ufficialmente previsti, e lo stesso ritardo sia superiore a 60 minuti, l’art. 17 predetto impone all’“impresa ferroviaria” di corrispondere al viaggiatore un “indennizzo”. Quest’ultimo viene definito in ragione di determinate percentuali sul prezzo pagato per il biglietto: nella misura del 25% di detto prezzo ove il ritardo sia compreso tra i 60 ed i 119 minuti, o nella misura del 50% del prezzo medesimo se il ritardo è pari o superiore a 120 minuti. Il paragrafo 4 dello stesso art. 17 indica, poi, le ipotesi in presenza delle quali l’impresa di trasporto ferroviario è esonerata dalla corresponsione di detto indennizzo: al riguardo sono state previste solo due circostanze, relative al fatto che il passeggero sia stato informato del ritardo prima dell’acquisto del biglietto, o al fatto che il ritardo sia inferiore a 60 minuti. Per finire, l’art. 15 del Regolamento dispone che la materia della responsabilità dell’impresa ferroviaria - anche in caso di “ritardo” - soggiaccia altresì all’art. 32 delle “regole internazionali” sul trasporto ferroviario, indicate come “CIV”. Pertanto, si chiede alla Corte UE di stabilire, in primo luogo, se l’ambito delle cause - in presenza delle quali l’art. 17 citato esclude l’obbligo di pagare l’indennizzo suddetto (vedi sopra) - possa essere esteso alle altre cause di esclusione della responsabilità dell’impresa ferroviaria, che sono state previste all’art. 32 delle predette norme CIV. In proposito, la Corte ha sostenuto che le ipotesi di esclusione della responsabilità risarcitoria che grava l’impresa a causa di ritardo, come individuate e disciplinate dalle norme CIV, non possano operare come esimenti dall’obbligo di indennizzo previsto dal suddetto art. 17, in mancanza di analogia. Le circostanze di cui al predetto art. 32, infatti - cioè la “colpa del passeggero” da una parte e, dall’altra, l’intervento di circostanze materiali esterne o poste in essere da terzi che, pur usando tutta la diligenza possibile, l’impresa ferroviaria non avrebbe potuto prevenire - non operano sull’ipotesi di responsabilità ingenerata dal semplice ritardo superiore a 60 minuti (che è il caso previsto dall’art. 17), ma riguardano un altro oggetto. In particolare, dette esimenti si applicano alla responsabilità insorgente, in capo all’impresa di trasporto ferroviario, per il “danno” che il passeggero stesso ha subito in ragione di un ritardo talmente rilevante da impedire, oggettivamente, la prosecuzione del viaggio nello stesso giorno. Inoltre, si sottolinea come le esimenti, istituite dall’art. 32 CIV, vengano a disattivare un tipo di responsabilità che comporta il risarcimento del danno subito “in concreto” dal viaggiatore, cioè un danno la cui entità deve essere valutata caso per caso. Viceversa, la responsabilità - al pagamento dell’indennizzo di cui al suddetto art. 17 - si risolve in un obbligo risarcitorio il cui valore è stabilito in modo “forfettario”, attraverso la fissazione delle predette percentuali sul prezzo del biglietto e, quindi, in misura uniforme per tutti, a prescindere dalle differenze specifiche.

Stato della Procedura

Il 26 settembre 2013 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C- 509/11 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Tutela del consumatore

RINVII PREGIUDIZIALI TUTELA DEL CONSUMATORE			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C- 657/11	Direttiva 84/450/CEE e 2006/114/CE – Pubblicità ingannevole e pubblicità comparativa – Nozione di “pubblicità” – Registrazione e utilizzo di un nome di dominio – Utilizzo di metatags nei metadati di un sito Internet	sentenza	No
Scheda 2 C- 435/11	Direttiva 2005/29/CE – Pratiche commerciali sleali – Brochure di vendita contenente false informazioni – Qualifica di “Pratica commerciale ingannevole” – Ipotesi in cui al professionista non possa essere contestata alcuna violazione dell’obbligo di diligenza	sentenza	No
Scheda 3 C- 59/12	Direttiva 2005/29/CE – Pratiche commerciali sleali – Ambito di applicazione – Informazioni ingannevoli diffuse da una cassa malattia del regime legale di previdenza sociale – Cassa malattia organizzata sotto forma di organismo di diritto pubblico	sentenza	No

Scheda 1 – Tutela del consumatore**Rinvio pregiudiziale n. C-657/11 - ex art. 267 del TFUE****“Direttiva 84/450/CEE e 2006/114/CE – Pubblicità ingannevole e pubblicità comparativa”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico****Violazione**

Un giudice belga chiede alla Corte UE di interpretare la nozione di “pubblicità”, inserita all’art. 2 della Direttiva 84/450/CEE, nonché all’art. 2 – avente lo stesso contenuto - della Direttiva 2006/114/CE, che ha sostituito la prima. Entrambi le Direttive perseguono la finalità di tutelare i professionisti contro pratiche pubblicitarie sleali, come quella della pubblicità comparativa “scorretta”. Quanto al concetto di “pubblicità” in generale, il suddetto art. 2 della Dir. 84/450/CEE ne propone l’identificazione con “qualsiasi forma di messaggio” (non solo verbale, quindi, ma anche sostanziato da un atto materiale), diffuso nell’ambito di un’attività economica di scambio o di produzione di beni, con lo “scopo” di “promuovere” tale attività. Più specificamente, poi, la “pubblicità comparativa” sleale e, quindi, illecita, è quella per cui un professionista, tramite i messaggi di cui sopra, identifica un concorrente o i prodotti/servizi da questi forniti, non comparando ai predetti – secondo criteri di oggettività – sé stesso o i propri rispettivi prodotti/servizi, ma fornendo, dell’altra parte, una rappresentazione in qualche modo negativa. Nel caso di specie, comparavano due imprese – la Best e la Vys - che fornivano, entrambi, macchine a tecnologia laser. Detta Vys, costituita dopo la Best, aveva registrato presso le competenti Autorità un “nome di dominio” internet il quale recava, nel corpo delle parole che lo costituivano, il termine “best”. Sotto quest’ultimo “nome di dominio”, poi, la stessa Vys aveva aperto un sito internet. Ora, si osservava che, digitando su un motore di ricerca le parole “Best Laser Sorter”, si apriva una schermata che recava, come primo risultato, l’indicazione del sito internet della prima impresa cioè della Best, e, come secondo risultato, il sito internet della seconda impresa. Il giudice del rinvio chiedeva alla Corte, dunque, se i comportamenti realizzati dalla Vys (registrazione del nome di dominio e apertura di sito Internet sotto lo stesso nome) rientrassero nel concetto generale di “pubblicità”. Al riguardo, la Corte ha osservato che tali operazioni potrebbero, almeno di primo acchito, rientrare nel sopra indicato concetto di “pubblicità” come definito al predetto art.2, sia in quanto espletate dalla Vys nell’ambito della sua attività commerciale, sia in quanto rientranti nell’ampia definizione che fa riferimento a “qualsiasi tipo di messaggio”. La Corte, tuttavia, ha operato un distinguo: 1) ha escluso che la semplice registrazione di un “nome di dominio” costituisca una “pubblicità”, in quanto non comporta, di per sé, l’effetto di collegare l’utente - che digita il nome corrispondente al nome di dominio - a un sito internet di presentazione di un prodotto o di un servizio; 2) ha, invece, precisato che quando un nome di dominio venga utilizzato nel senso di ospitare, sotto il medesimo, un sito internet di presentazione di prodotti o servizi, ricorrerebbe ovviamente una “pubblicità”. Nel caso concreto, poi, detta pubblicità sarebbe “comparativa”, in quanto l’utente internet, che digita il nome corrispondente a quello di dominio registrato e viene messo di fronte ad una presentazione simultanea di prodotti (i siti delle imprese concorrenti, infatti, compaiono entrambi e contigui), è implicitamente invitato ad una “comparazione” fra i rispettivi prodotti.

Stato della Procedura

In data 11 giugno 2013 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-657/11 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 2 – Tutela del consumatore**Rinvio pregiudiziale n. C-435/11 - ex art. 267 del TFUE****“Direttiva 2005/29/CE-Pratiche commerciali sleali-Brochure di vendita recante false informazioni”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico****Violazione**

Un giudice austriaco chiede alla Corte UE di interpretare l'art. 5 della Direttiva 2005/29/CE, che, in difesa dei consumatori, vieta le “pratiche commerciali sleali” adottate dalle imprese nei loro confronti. L'art. 5 di tale Direttiva definisce le “pratiche commerciali sleali” come quelle “pratiche” (cioè qualsiasi comportamento attuato da un “professionista” in relazione al commercio dei suoi prodotti) che: 1) sono contrarie ai doveri di diligenza professionale; 2) implicano la rappresentazione di situazioni non vere o, in ogni caso, distorcono le scelte del consumatore, nel senso di deviarle dalla direzione che avrebbero preso se non vi fosse stata l'influenza delle stesse pratiche. Dette “pratiche commerciali sleali” possono essere, più in particolare, “aggressive” o “ingannevoli”. Queste ultime, per gli artt. 6 e 7 della stessa Direttiva, sono descritte come quelle che presentano notizie false, o notizie attendibili ma presentate in modo fuorviante e quindi tale da indurre comunque in errore il consumatore, infine, come quelle che - per qualunque altra ragione (“in ogni caso”) - siano idonee ad indurre il consumatore a prendere una decisione commerciale che, altrimenti, non avrebbe preso o avrebbe preso a condizioni diverse. Si precisa come tale definizione di “pratica ingannevole” non preveda, fra gli elementi costitutivi della stessa pratica, il fatto che il “professionista” abbia agito in difetto di “diligenza professionale”. A questo punto, tuttavia, si chiede alla Corte se - rientrando le pratiche ingannevoli nel più ampio genere delle pratiche “sleali”, rispetto alle quali la contrarietà alla diligenza professionale è elemento imprescindibile - una pratica ingannevole non possa sussistere ove non vi sia violazione dei doveri di correttezza professionale. Il caso di specie: un'impresa, che offriva soggiorni in località alpine per certi periodi, prometteva nelle sue brochures, agli eventuali clienti, che sarebbero stati sistemati in determinati alberghi, i quali erano stati vincolati per contratto, dall'impresa medesima, a garantire tale disponibilità. Detti albergatori, tuttavia, violavano i loro obblighi contrattuali accettando, per gli stessi periodi, prenotazioni da altri soggetti, con ciò obbligando l'impresa in questione a sistemare altrove la propria clientela. Ora, si domandava alla Corte se le informazioni rese nella suddetta brochure costituissero una “pratica ingannevole”, dal momento che - pur risultando, l'informazione circa la disponibilità del prodotto, oggettivamente falsa - nessun addebito di mancanza di correttezza professionale poteva essere mosso all'impresa stessa, in quanto responsabili del disguido erano stati gli albergatori di cui sopra. Al riguardo, la Corte si è pronunciata positivamente: infatti, se pure la “pratica ingannevole” costituisce una sottospecie della “pratica sleale”, lo stesso art. 5 - che definisce proprio le pratiche sleali - indica come “pratiche ingannevoli”, comunque, quelle “di cui” agli artt. 6 e 7. Con ciò, quindi, lo stesso art. 5 sottolinea che i criteri, alla stregua dei quali si deve giudicare della sussistenza di una “pratica ingannevole”, sono solo quelli indicati dagli articoli in parola e non dall'art. 5. Pertanto, il fatto che l'impresa, che ha provalato la notizia oggettivamente falsa, non sia tacciabile di scorrettezza, non esclude la “pratica ingannevole”.

Stato della Procedura

In data 19 settembre 2013 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-435/11 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 3 – Tutela del consumatore**Rinvio pregiudiziale n. C-59/12 - ex art. 267 del TFUE****“Direttiva 2005/29/CE – Pratiche commerciali sleali – Ambito di applicazione”****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo economico**Violazione**

Un giudice tedesco chiede alla Corte UE di interpretare alcune norme della Direttiva 2005/29/CE, relativa alle “pratiche commerciali sleali” attuate dai “professionisti” nei confronti dei “consumatori”. Le pratiche commerciali in generale – siano esse sleali o corrette – si sostanziano in qualsiasi tipo di condotta, realizzata da un professionista, diretta a promuovere, vendere o fornire beni/servizi. Nello specifico, le pratiche commerciali “sleali” sono, secondo l’art. 5 della Direttiva in questione, quelle che: 1) sono di per sé contrarie ai doveri della diligenza professionale; 2) oltre ad essere deontologicamente incorrette, “falsano” il comportamento del consumatore, nel senso di indurlo a scelte commerciali che, ove la pratica stessa non fosse stata realizzata, egli non avrebbe adottato. Una fattispecie peculiare di pratiche sleali è quella delle “pratiche ingannevoli”. Per l’art. 6 della suddetta Direttiva, sono tali le pratiche che, fra l’altro, sviano il comportamento del consumatore – nel senso sopra indicato di indurlo a prendere una decisione commerciale, che egli non avrebbe altrimenti preso – mediante la diffusione di notizie “false”. Nel caso di specie, un ente tedesco “di diritto pubblico” ed operante come cassa pensionistica, aveva diffuso una pubblicità falsa, in quanto la stessa, per scoraggiare il passaggio dei suoi iscritti ad un altro ente previdenziale, taceva su elementi essenziali della realtà rappresentata, riferendone solo una parte. Si chiedeva pertanto alla Corte se il predetto art. 6 della Dir. 2005/29/CE, che proibisce le pratiche commerciali ingannevoli – nel cui novero rientrano anche le pratiche fondate sulla diffusione di notizie mendaci – potesse applicarsi anche al caso di specie, nel quale la pratica oggettivamente “ingannevole” viene messa in essere non da un’impresa privata, ma da un ente definito “pubblico” ed operante in vista del raggiungimento di uno scopo generale (appunto la raccolta dei contributi pensionistici e la loro erogazione), cui sembrerebbe difficile poter applicare, pertanto, l’etichetta di “professionista”. In proposito, la Corte ribadisce come, per la Dir. 2005/29/CE, la pratica sleale – e quindi anche la pratica ingannevole che ne costituisce una declinazione specifica – deve essere attuata, effettivamente, da un “professionista”. Ora, poiché detta nozione non viene definita esplicitamente dalla Direttiva medesima, la stessa deve essere ricostruita non in base al concetto di “professionista” come configurato dagli ordinamenti interni di uno o di un altro Stato della UE, ma in forza delle indicazioni che provengono dall’insieme delle norme contenute nella Dir. 2005/29/CE e, soprattutto, dalla considerazione dello scopo generale dalla medesima perseguito. Dalla valutazione, soprattutto, di quest’ultimo profilo, emerge che la Direttiva in oggetto è fondamentalmente mossa dall’esigenza di garantire al consumatore una tutela il più possibile estesa. Ciò impone, quindi, di dilatare massimamente la nozione di “professionista”, in modo che il divieto delle pratiche commerciali “sleali” assoggetti tutti coloro che in qualche modo, a prescindere dalla natura giuridica pubblica o privata, hanno in qualche modo carpito la buona fede del consumatore sviandone la volontà contrattuale. In tale nozione, quindi, rientra anche l’ente che figura nel caso di specie.

Stato della Procedura

In data 3 ottobre 2013 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-59/12 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

PAGINA BIANCA

€ 12,40



170730003980